



Università
Ca' Foscari
Venezia

**Corso di Laurea magistrale
Amministrazione Finanza e Controllo
(ordinamento ex D.M. 270/2004)**

IL BILANCIO D'ESERCIZIO: NUOVE REGOLE A PARTIRE DAL 2016

Relatore

Ch.ma Prof.ssa Avi Maria Silvia

Laureando

Simone Gennaro

Matricola 838774

Anno Accademico

2016/2017

Qui autem invenit illum invenit thesaurum

Agli amici che sono famiglia
Ad Alice, sempre presente
A Matteo

Sommario

INTRODUZIONE	5
CAPITOLO I	9
1. Storia della ragioneria e origini del bilancio.....	9
2. L'evoluzione legislativa sul bilancio in Italia.....	18
2.1 - Introduzione	18
2.2 - Il Codice di commercio del 1882.....	19
2.3 - Il Codice civile del 1942	20
2.4 - La Legge n. 216/1974.....	24
2.5 - Il Decreto legislativo n. 127/1991.....	29
2.6 - Il Decreto legislativo n. 6/2003.....	50
3. L'evoluzione della normativa europea.....	64
3.1 – Introduzione	64
3.2 - La IV Direttiva europea	65
3.3 - La VII Direttiva europea	71
3.4 - Il regolamento CE n. 1606/2002	73
3.5 - La Direttiva 2003/51/CE	74
3.5 - Dal 2008 ad oggi: un focus sulle imprese di ridotte dimensioni.....	79
Capitolo II.....	83
Introduzione	83
1. Le premesse alla direttiva 2013/34/UE.....	84
1.1 – Caratteri generali	84
1.2 – Soggetti destinatari.....	87
1.3 - Microimprese e piccole imprese	89
1.4 – Principi e criteri di redazione	92
1.5 – Schemi di bilancio	99
2. Analisi della Normativa 2013/34/UE	103
2.1 – Struttura della normativa	103
2.2 – Soggetti destinatari.....	105
2.3 - Disposizioni generali del bilancio.....	107
2.4 – Principi generali di bilancio.....	109
2.5 - Criteri di valutazione.....	112
3. Stato patrimoniale e conto economico.....	118
3.1 Articolo 9 - Disposizioni generali relative allo stato patrimoniale e al conto economico.....	118
3.2 Articoli 10 e 11 - Presentazione dello stato patrimoniale e presentazione alternativa dello stato patrimoniale	121
3.3 Articolo 13 - Presentazione del conto economico.....	122
3.4 Articolo 12 - Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale	123
3.5 - Articolo 14 - Semplificazioni per piccole e medie imprese	127
4. Nota integrativa	128
4.1 - Articolo 15 - Disposizioni generali riguardanti la nota integrativa	128
4.2 - Articolo 16 Contenuto della nota integrativa di tutte le imprese	129
5. Relazione sulla gestione	136
5.1- Articolo 19 - Contenuto della relazione sulla gestione.....	136
5.2 Articolo 20 - Relazione sul governo societario.....	138
6. Pubblicazione.....	140
6.1 Articolo 30 Obbligo generale di pubblicazione	140

6.2 Articolo 31 - Semplificazioni per piccole e medie imprese	141
7. Disposizioni relative alle esenzioni e alle restrizioni sulle esenzioni	142
7.1 Articolo 36 - Esenzione a favore delle microimprese	142
7.2 Disposizioni finali	145
8. Il dibattito sul futuro del bilancio in Italia.....	146
Capitolo III.....	151
Introduzione	151
1. Il decreto legislativo n. 139/2015	151
1.1 – Percorso normativo del Decreto.....	151
1.2 – Struttura del Decreto	154
1.3 – Novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015	155
1.4 – Documenti che compongono il bilancio	155
1.5 – Principi di redazione del bilancio	155
1.6 – Contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico	157
1.7 – Criteri di valutazione.....	158
1.8 – Nota integrativa	163
1.9 – Relazione del revisore legale	164
1.10 – Il bilancio delle imprese di dimensioni minori	165
2. Cambiamenti nella normativa civilistica	167
2.1 - Art. 2423 Redazione del bilancio	167
2.2 - Art. 2423-bis Principi di redazione del bilancio: la prevalenza della sostanza sulla forma.....	171
2.3 - Art. 2424-bis Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale: azioni proprie.	174
2.4 - Art. 2425-ter Rendiconto finanziario	177
2.5 - Art. 2426 - Criteri di valutazione.....	178
2.6 - Art. 2435-bis Bilancio in forma abbreviata	185
2.7 - Art. 2435-ter Bilancio delle microimprese.....	190
2.8 - Indicazioni valide per il calcolo dei parametri degli artt. 2435-bis e 2435-ter	194
3. Quadro riassuntivo.....	194
3.1 – Tipologie di bilancio	194
3.2 – Schemi di bilancio	195
CAPITOLO IV.....	207
1. Introduzione: uno sguardo d'insieme al bilancio d'esercizio oggi:.....	207
1.1 - Due set di regole contabili	208
1.2 - Gerarchia delle regole per la redazione del bilancio	209
1.3 - Le finalità del bilancio d'esercizio	210
1.4 - I postulati del bilancio	216
1.5 - Criteri di valutazione.....	219
1.6 - Documenti di bilancio.....	220
1.7 - Destinatari del bilancio	221
2. Impatti del decreto legislativo 139/2015	222
2.1 - Introduzione	222
2.2 - Esigenze di comparabilità	223
2.3 - AGGIORNAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI	225
2.4 - Aggiornamento degli OCI in seguito al D.Lgs 139/2015	229
3. Il rendiconto finanziario	233
3.1 - Introduzione	234
3.2 - Definizione di rendiconto	235
3.3 - Scheda del rendiconto finanziario	236
3.4 Redazione del rendiconto	237
3.5 - Esonero e prime applicazioni.....	238

1. Eliminazione della sezione straordinaria di conto economico.....	238
5. Azioni proprie	246
6. Costo ammortizzato	250
6.1 - Definizioni	250
6.2 - Valutazione dei crediti e dei debiti	251
6.3 - Casi di non applicazione	254
7. Derivati	255
8. Rinvio dell'approvazione del bilancio	256
8.1 - La deroga prima e dopo la riforma del 2003	258
8.2 - Ipotesi di rinvio	260
8.3 - Possibilità di rinnovo in seguito all'introduzione del D.Lgs. 139/2015	261
8.4 - Scadenze bilancio 2016	263
8.5 - Vantaggi fiscali.....	265
9. XBRL: nascita e scopi del linguaggio	267
9.1 - La giurisdizione italiana XBRL	268
9.2 - Prime tassonomie italiane	269
9.3 Nuova tassonomia XBRL peri bilanci 2016.....	270
Conclusioni.....	271
CONCLUSIONI	277
BIBLIOGRAFIA e SITOGRAFIA.....	281
APPENDICE	287

INTRODUZIONE

Il primo capitolo costituisce una breve sintesi storica della ragioneria e del bilancio. Si tratta quindi di una sorta di viaggio indietro nel tempo, atto a ripercorrere le tappe principali della materia contabile, che viaggia di pari passo allo sviluppo economico e sociale delle civiltà.

Partiremo proprio dagli albori, ovvero da quando l'uomo, da sempre intento a trovare il modo migliore di garantire a sé e alla sua famiglia un sicuro sostentamento, inizia a pensare al futuro, oltre che al presente, spostando la sua attenzione da una logica basata sul quotidiano ad una che contempra anche il domani. Per garantire una serenità di sopravvivenza in un arco temporale maggiore, non restava che sviluppare la consapevolezza della quantità di beni accumulati per il tempo venturo. Si passò da una memoria mentale, alla trasposizione materiale del conteggio delle risorse a disposizione, attraverso l'uso della pittografia (con disegni e simboli "numerici") e di incisioni su legno o argilla o, ancora, mediante l'utilizzo di corde.

Con il passare del tempo la crescita della produzione e l'aumento degli scambi portarono all'introduzione della moneta, individuata come strumento di facilitazione del commercio. Lo sviluppo su larga scala dell'attività dei mercanti portò con sé la necessità di disporre di strumenti di enumerazione sempre più chiari ed efficaci. L'intreccio degli scambi richiese la capacità di saper "tenere di conto", ovvero di dimostrare l'esattezza delle somme da pagare (debiti) o da riscuotere (crediti).

La nascita del metodo partiduplistico pose le basi per la formazione dei primi inventari e rudimentali bilanci e andò a delineare l'inizio di una prassi contabile vera e propria.

La diffusione dell'uso della carta, accompagnata dallo sviluppo della stampa e dall'introduzione del sistema numerico a 10 cifre (0-9), favorirono la creazione di una letteratura contabile che rese note le scritture tecnico-contabili in tutta Europa.

Da allora la concezione del bilancio cambia in continuazione, per passare da un bilancio di verifica, utilizzato per il solo controllo della regolare tenuta dei conti, fino al bilancio così come viene inteso oggi, vale a dire lo strumento informativo per eccellenza sulla vita di un'impresa.

Nella seconda parte del capitolo la trattazione abbandona la mera sintesi storica per dare spazio alle principali tappe dell'intensa attività legislativa italiana ed europea in

materia di bilancio. Sono trattate in modo sintetico le normative che si sono susseguite dall'Ottocento fino ai primi anni del nostro secolo.

Nel secondo capitolo viene analizzata la Direttiva europea 2013/34/UE, approvata il 26 giugno 2013, che riforma la disciplina del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato delle società di capitali. Con l'entrata in vigore della stessa, vengono abrogate la IV e la VII Direttiva CEE, le cui rispettive materie confluiscono in un unico testo normativo.

Vedremo come la Direttiva sia nata per portare avanti il processo di armonizzazione delle regole contabili a livello europeo e per rimodulare gli obblighi gravanti sulle imprese in base alla struttura e alla dimensione delle stesse. Particolare attenzione viene data alle imprese di piccola e piccolissima dimensione, che costituiscono una parte fondamentale del tessuto imprenditoriale europeo.

La Direttiva 2013/34/UE si pone dunque come strumento di rivisitazione organica del bilancio, del bilancio d'esercizio e delle relazioni di accompagnamento agli stessi, in un'ottica che non perde di vista il principio del «pensare anzitutto in piccolo». Contemporaneamente, la norma cerca di garantire che le semplificazioni previste per le PMI non impattino sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società, a garanzia di un'informativa che risulti per i destinatari del bilancio completa, chiara ed esaustiva. Nella fase di analisi vengono sottoposte al lettore tutte le novità introdotte con la norma di riferimento, facendo emergere le differenze con le normative previgenti.

Sarà, inoltre, di volta in volta, dato spazio all'indicazione di quali regole della Direttiva rappresentassero un vincolo di recepimento per gli Stati membri dell'Unione europea e di quali, al contrario, costituissero una sola facoltà di adozione da parte degli stessi.

Nel terzo capitolo passeremo allo studio del Decreto Legislativo 139/2015 con un cui la Direttiva 2013/34/UE è stata recepita in Italia. Si passerà quindi all'analisi delle novità introdotte nel nostro ordinamento giuridico, evidenziando di quali opzioni lasciate dal legislatore europeo si sia avvalso il nostro Paese.

In particolare l'analisi comprenderà le modifiche della riforma sul codice civile, con riferimento agli articoli 2423 e seguenti che contengono la disciplina del bilancio d'esercizio delle società non tenute alla redazione dello stesso secondo i principi contabili internazionali.

Le novità sono tante e dirimpenti e riguardano tutto l'impianto della materia: le finalità, i postulati, e i criteri di valutazione del bilancio, il numero e il contenuto dei documenti che lo compongono e le semplificazioni previste per le imprese di dimensioni ridotte. Il confronto con la normativa previgente consentirà di cogliere meglio la portata innovativa del decreto in oggetto.

Al quarto capitolo viene lasciata una sintesi della disciplina del bilancio d'esercizio oggi vigente in Italia, che si rischia di perdere di vista nella parte precedenti, che si occupano dello studio comparato delle norme con quelle precedenti a cui apportano le modifiche.

Successivamente entra nello scenario del nostro studio l'Organismo Italiano di Contabilità. Dopo una breve sintesi delle sue finalità e del ruolo che ricompre nel nostro Paese, viene data evidenza alla sua importanza nel completamento della materia di bilancio, che spesso contiene dei vuoti normativi nella legge, attraverso l'emanazione dei principi contabili nazionali. Con questi, infatti, l'OIC tenta di sopperire alle carenze del codice civile e di fornire un aiuto alle imprese, attraverso la declinazione pratica delle regole, che risultano spesso poco chiare al lettore.

In questa parte del trattato viene quindi ripresa in mano, alla luce di quanto previsto dai principi contabili nazionali, l'analisi di quei principi e di quei criteri di valutazione che in fase di analisi delle sole modifiche del codice civile effettuata nel capitolo III, non poteva dirsi completa.

L'ultima parte è volta a marcare gli effetti dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 139/2015 e dei nuovi principi contabili. Per dare giusto un accenno, basti pensare che si è resa necessaria la predisposizione di una nuova tassonomia XBRL per l'invio telematico dei bilanci delle società di capitali alle camere di commercio e che è stato possibile fare ricorso alla norma che consente il differimento temporale dell'approvazione del bilancio d'esercizio.

CAPITOLO I


1. STORIA DELLA RAGIONERIA E ORIGINI DEL BILANCIO

«La ragioneria, nella sua manifestazione principale e caratteristica qual è il conto, è antica quanto la stessa civiltà dell'uomo. Tracciare, adunque, la storia della ragioneria è, in certo senso, seguire la storia della civiltà.»¹

La nascita, che potremmo definire “spontanea”, della ragioneria avviene quando nell'uomo, da sempre impegnato nella risoluzione del problema primario afferente al suo sostentamento, sorge il pensiero del “domani” e, con esso, la preoccupazione di accumulare beni, salvaguardarli e regolarne l'uso e il consume. Da qui scaturisce la necessità del “far di conto” e l'idea di controllo e amministrazione. Dalla nascita delle prime civiltà antiche, allo sviluppo degli scambi, passando per l'introduzione della moneta e per l'espansione del commercio su larga scala, fino ad arrivare ai giorni nostri, gli strumenti della ragioneria si raffinano, si integrano e si rinnovano nel tempo per passare dai semplici sistemi rudimentali di annotazione delle produzioni, ai primi inventari e bilanci, fino al bilancio d'esercizio ed al bilancio consolidato, così come sono concepiti oggi. Scopo di questo capitolo sarà dunque quello di ripercorrere a grandi linee la storia della ragioneria e del bilancio.



a) TAVOLETTA ARCAICA D'UR, contenente un inventario di pecore (V. p. 128-129)
(da BURROWS, «Ur... Archaic texts», tav. D)



b) TAVOLETTA DI FARA, con registrazioni inerenti a due generi di oggetti di rame:
ai verso, i due totali relativi, entrambi di 12 (V. p. 129)
(da DEIMEL, «Wirtschaftstexte aus Fara», tav. 4)

¹ M. FEDERIGO, *Storia della ragioneria*, Bologna, 1950 (pag. 2)

Attribuire un'origine certa ad inconfutabile al "bilancio" è pressochè impossibile. Le motivazioni di questa affermazione sono prevalentemente due: in primis, le ricerche compiute non hanno portato a reperti e fonti dirette a cui fare riferimento quali origine prima; in secondo luogo, il termine "bilancio" può assumere significati differenti in base all'oggetto cui si riferisce, ai contenuti ed alla forma che ad esso si associano.

Detto ciò è tuttavia innegabile che la pratica contabile, seppure in forma alquanto rudimentale, risalga agli albori della civiltà umana.

Le indagini storiche mettono in luce che il calcolo contabile è presente in qualsivoglia contesto economico: l'uomo ha sempre sentito l'esigenza di "tenere di conto", ovvero di comprendere quale fosse il proprio "patrimonio"². Tale esigenza non ha potuto che crescere con l'evoluzione dell'uomo stesso, del suo modo di vivere e di organizzarsi in forme di società sempre più progredite e complesse.

SUMER e BABILONIA (SISTEMA SESSAGESIMALE)								
numeri normali	numeri per sottom del gur		numeri per misure di superficie					
	stilo roton	stilo triangol	stilo roton	stilo trian	stilo roton	stilo trian		
$\frac{1}{2}$			6 (10) qa			sar		
$\frac{1}{6}$			12 (20) qa			$\frac{1}{6}$ gan (10 $\frac{1}{2}$ sar)		
$\frac{2}{6}$			18 (30) qa			$\frac{1}{4}$ gan = 25 sar		
$\frac{3}{6}$			24 (40) qa			$\frac{1}{2}$ gan = 50 sar		
$\frac{4}{6}$			30 (50) qa			GAR = 60 sar		
$\frac{5}{6}$			36 (60) qa			gan o iku		
1			72 (120) qa			6 gan		
10			108 (180) qa			bur-gan (18 gan o iku)		
60			144 (240) qa			sar = 60 bur		
SISTEMA DECIMALE								
3600			180, 216, 252 qa			1 :	10 :	
36000			gur = 36, 72, 144, 288, 300, 180, 100 qa			300 :	100 :	

La valutazione dell'entità del patrimonio, in riferimento alla quale esistono valide testimonianze³ riscontrate presso tutti i popoli antichi (Babilonesi, Egizi, Fenici, Greci, Romani, ecc.), fu indotta dalla nascita delle prime attività artigianali, proto-industriali e commerciali. In questi

panorami, si trattava di rispondere alla mera necessità di enumerare e misurare i beni prodotti e scambiati, utilizzando conteggi molto semplici, suddivisi per tipologia di

² S. CORONELLA, *Storia della ragioneria italiana. Epoche, uomini, idee*, Milano, 2014

³ L'utilizzo di pittogrammi o disegni dei beni misurati con simboli ad indicarne la quantità costituiva la prima forma grafica di conteggio del patrimonio.

bene. Ben lontani dalla scienza dei numeri, si utilizzavano il piede o il braccio per le misurazioni e tacche o incisioni per i conteggi⁴. Le antiche tavole assiro-babilonesi, egizie, greche e romane espongono con ampiezza conteggi relativi a produzioni e scambi di beni, tanto che Federico Melis afferma che «la storia del conto si confonde, sotto molti riguardi, con la storia della scrittura»⁵. La diffusione dell'uso della moneta⁶ contribuì ad affinare i metodi di registrazione e di rappresentazione



a) conto comprendente soltanto il segno dell'oggetto e il numero 654 (V. pp. 33, 37, 45, 48, 58, 123-125)



b) conto formato da due partite, con i segni pittografici di grano (in alto) e altri indecifrati; i numeri sono 6 e 5. (V. pp. 33, 37, 45, 48, 58, 123-125)



c) conto che ha per oggetto capre di montagna, in numero di 10; il segno di capra si distingue per il suo carattere pittografico (V. pp. 33, 37, 45, 48, 58, 123-125)



d) conto in cui si scorge il segno di nave (una barca a fondo piatto, con prua e poppa alzate, a somiglianza della gondola); il segno di grano (in alto) fa supporre che il carico della nave fosse di tale prodotto; il numero è 16. (V. pp. 33, 37, 45, 48, 58, 123-125)

TAVOLETTE D'ARGILLA DI URUK (strato arcaico IV, b) CON REGISTRI CONTABILI, IV millennio a. C.

Staatliche Museen, Berlino.

(da FALKENSTEIN, « Arch. Texte aus Uruk », tav. 8, n. 171; tav. 9, n. 190; tav. 3, n. 58; tav. 6, n. 129)

⁴ A. CECCHERELLI, *La logismologia*, Milano, 1915. L'Autore afferma che in questo modo avviene il passaggio dalla rilevazione del fatto e il relativo fissaggio mentale fino alla materiale rappresentazione (pag. 4); Lo stesso Autore individua nell'uso di pezzi di legno con tacche incise e di cordicelle ritorte terminanti con frangie o corde più sottili, il passaggio dai conti pensati a quelli grafici, definibili come conti a riscontro materiale (pag. 20).

⁵ F. MELIS, *Storia della Ragioneria*, Bologna, 1950 (pag. 33)

⁶ «La fissazione di pesi e misure fornì una base più salda e uno strumento più duttile agli scambi, dando nei metalli una più comune misura dei valori, che tanto utilmente succedeva al più antico

dell'attività economica, ma si dovette attendere l'espansione del commercio su larga scala e delle realtà mercantili affinché la contabilità assumesse un ruolo importante, cominciando a comporsi di scritture più ordinate e precise, dotate di una struttura vera e propria. Con l'intreccio di affari derivante dalle attività commerciali, pagamenti, rapporti di credito e di debito richiesero una memorizzazione scritta il più possibile chiara ed efficiente⁷. Con l'espressione "tenere il conto" si fa riferimento alla necessità di dimostrare l'esattezza di certe somme; nasce quindi l'idea di conto⁸ come strumento indispensabile per accertare o dimostrare l'esistenza di crediti e di debiti tra Mercanti, in conseguenza di reciproche rimesse di merci o di denaro.

Lo sviluppo socio-culturale accompagna e favorisce a sua volta "l'arte della tenuta dei conti"⁹. L'utilizzo sempre maggiore della carta rese più pratica l'operazione di registrazione degli scambi e l'invenzione della stampa favorì la circolazione della letteratura contabile. Inoltre, l'introduzione in Occidente della numerazione indo-araba, riconducibile a Fibonacci¹⁰, rese più semplici i calcoli matematici, sebbene si dovette attendere qualche decennio affinché il suo utilizzo venga accettato si diffonda nella prassi contabile. Nel basso Medioevo, si svilupparono le prime scritture contabili con il metodo della partita doppia¹¹ e si formarono i primi rendiconti articolati di carattere

baratto, agli animali e altri mezzi di scambio». E. CICOTTI, *Commercio e civiltà nel mondo antico*, Bologna, 1977 (pag. XXXI).


⁷ «Diventando più complesso l'ambiente economico si fa più intenso il bisogno di informazioni, onde consentire l'assunzione di razionali decisioni operative; sicché la rilevazione contabile si adatta alle nuove esigenze, ampliando il contenuto e finalizzando i risultati che possono essere acquisiti con la sua adozione agli obiettivi conoscitivi che si desiderano perseguire». G. CATTURI, *Teorie contabili e scenari economico-aziendali*, Padova 1997 (pag. 99)

⁸ Il conto era un elenco che riportava fatti riconducibili ad identiche situazioni (nascita di un credito, riscossione di un credito, ecc.)

⁹ Espressione coniata da Giannessi Egidio, in *Le aziende di produzione originaria*, vol. 1. *Le aziende agricole*, Pisa 1960, (pag. 466)

¹⁰ Leonardo Fibonacci (Pisa, 1175 circa - 1135) nel 1202 pubblicò il *Liber Abaci* con il quale introdusse le nove cifre - da lui definite "indiane" - e il segno 0, finora inutilizzato in occidente. In uno dei capitoli del libro applicò poi le tecniche aritmetiche ai problemi di natura commerciale e alla ragioneria. Il nome del testo può essere tradotto in "Libro di conto", allontanandosi dal concetto di abaco (lo strumento allora utilizzato per fare i conti) per fare spazio ad un concetto più generale di algebra e aritmetica.

¹¹ I conti si compongono di due sezioni "sovrastanti", per cui si utilizza un solo conto, ad esempio, in riferimento ai crediti: in una sezione si iscriveva il credito nel momento della sua origine e nell'altra la sua estinzione in modo da rendere più facile calcolare il saldo dei crediti ancora da riscuotere.



(Foto Giovannoni, Genova)

Il «conto Piper» dei cartulari del Comune di Genova, in perfetta partita doppia (V. pp. 528-529)

Archivio di Stato, Genova.


patrimoniale. La paternità del metodo a doppia rilevazione, sicuramente italiana, è contesa tra Venezia e Firenze, con gli studiosi divisi tra le due ipotesi. I primi documenti, proposti come i più antichi esempi, risalgono agli ultimi anni del XIII secolo ma, considerata la quantità di fonti smarrite nei secoli a causa di usura, incendi o per mano degli stessi archivisti, assumere per certa una tesi tra le due appare impossibile. La prima contabilità a cui si attribuisce l'utilizzo certo della partita doppia è quella dei massari di Genova del 1340, che utilizzavano ancora i numeri romani.

Nel basso Medioevo erano gli stessi mercanti ad occuparsi della contabilità della propria attività, tanto da essere definiti come gli "abili esperti dell'arte contabile". I primi esempi di "bilancio" dell'epoca, in ogni caso, riportavano i semplici saldi dei conti delle scritture in partita doppia.

La diffusione della partita doppia avvenne inizialmente per sola trasmissione orale, ma andò a consolidare una vera e propria prassi accolta dai mercanti per le loro rilevazioni contabili. La logica di fondo era basata sull'associazione tra la riscossione di un credito o il pagamento di un debito e il conseguente aumento o diminuzione del denaro

posseduto. Con tale metodo si riusciva così a calcolare il valore dei crediti da riscuotere, dei debiti da pagare e l'ammontare di denaro "in mano".

Poco alla volta, lo sviluppo della stampa portò alla diffusione delle scritture tecnico-contabili, grazie alle opere di numerosi autori che andarono a costituire una vera e propria letteratura contabile già nel XV secolo. La prima opera stampata viene ricondotta a Luca Pacioli¹² che pubblicò a Venezia, nel 1494, la sua "Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità". Si trattava di una vera e propria enciclopedia matematica, contenente un trattato generale di aritmetica, di algebra e di quegli elementi aritmetici utilizzati dai mercanti. Uno dei capitoli, intitolato "Tractatus de computis et scripturis", presenta in modo più strutturato il metodo della partita doppia. La necessità di definire in modo preciso un metodo di contabilità era stata affrontata già all'inizio del *Trattato*, attraverso l'elenco delle prerogative di un "vero mercante": il capitale, la competenza in «ragioni e computi» e la capacità di disporre di «conti e scripture».



(Foto Zago, Venezia)

Il più antico esemplare di giornale a partita doppia: il « Zornal » dei Barbarigo di Venezia (1430), aperto alla carta 4 (parte superiore) (V. p. 534)

Archivio di Stato, Venezia.

¹² Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, anche detto Paciolo (Borgo Sansepolcro, 1445 circa - Roma, 19 giugno 1517) è riconosciuto come il fondatore della ragioneria moderna.

Il sistema descritto dal Pacioli utilizzava le logiche “Dare” e “Avere” e si diffuse poi in tutta Europa con il nome di “metodo veneziano”, in quanto utilizzato dai mercanti della Repubblica marinara. Le sezioni “dee dare” e “dee avere” venivano contrapposte e affiancate nella stessa pagina e i conti, intestati con il nome dei creditori e dei debitori, indicavano che “Tizio deve dare” o “Caio deve avere” in una logica di personificazione degli stessi.

Al termine del capitolo dedicato alla partita doppia, il Pacioli inserisce il «Riepilogo ovvero riassunto di tutto il presente Trattato affinché con poca fatica si possano ricordare le cose dette», che riportiamo di seguito:

- «1) Tutti i creditori si devono mettere al Libro dalla tua mano destra e tutti i debitori dalla mano sinistra.
- 2) Tutte le partite che si mettono al Libro debbono essere doppie, cioè se tu fai uno creditore, devi farne uno debitore.
- 3) Ciascuna partita, a debito o a credito, deve comprendere tre cose: il giorno dell'operazione, la somma e la causa.
- 4) Il giorno in cui è scritto il debito deve essere il medesimo in cui è scritto il credito.
- 5) Occorre che il Libro sia sempre tenuto con una stessa moneta, ma dentro le partite, si possono indicare tutte le monete che si presentano: ducati, fiorini, scudi, ecc.
- 6) Con la moneta con cui hai cominciato il Libro, così bisogna terminarlo.»

L'Opera si occupa anche del funzionamento del libro giornale, in cui venivano annotate le operazioni in ordine cronologico da riportare nei mastri, e dell'inventario¹³, che riconduceva la rilevazione dei beni posseduti, delle attività e delle passività all'utilizzo delle due sezioni di mastro.

¹³ Il termine inventario deriva dal latino “inventarium” e, quindi “invenire”, che significa trovare, scoprire, rintracciare. Con esso si intende sia il documento che porta il suo nome che il processo o procedimento attraverso cui si arriva alla compilazione del documento stesso. In senso generale per inventario si intende la «rilevazione, enumerazione e descrizione di singoli oggetti, documenti e beni esistenti in un momento determinato in un dato luogo» (G. DEVOTO, *Vocabolario della Lingua Italiana*). Il processo di inventariazione si configura perciò come un'operazione complessa che coinvolge almeno quattro fasi: ricerca e ricognizione, classificazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniale di un'azienda presenti nel momento in cui il processo ha inizio. (G. CATTURI, *Teorie contabili e scenari economico-aziendali*, Padova 1997)

Dalla prima opera stampata del Pacioli a tutto il secolo XVI, i trattati di contabilità¹⁴ si limitavano alla spiegazione dell'operazione con cui si chiudevano i conti di un mastro e si riportavano ad uno nuovo.

In questo periodo, il bilancio era dunque semplice bilancio di verifica (o "bilancio del libro") o poco più, concepito con la finalità primaria di verificare che i totali dare e avere combaciassero, a conferma della corretta annotazione delle singole operazioni.

Il primo autore a trattare del bilancio come di qualcosa di più del semplice saldo dei conti di mastro fu Lodovico Flori¹⁵, il quale espose come si debba procedere agli assestamenti dei conti ed al loro riepilogo, per determinare il risultato economico del periodo di riferimento. La valenza stessa che Flori attribuiva al bilancio cambia connotazione: il "bilancio del libro" è lo strumento finalizzato a valutare distintamente e con chiarezza "lo stato delle cose". È in questa ottica che il bilancio iniziò ad assumere la sua accezione "moderna" di strumento necessario ad un'amministrazione, pubblica o privata, per sintetizzare la vita e la storia dell'azienda in un determinato arco temporale. Secondo questa visione, il bilancio è lo strumento che dà informazioni sulle variazioni di ricchezza derivanti dallo svolgimento dell'attività economica, descrivendone e spiegandone le cause, al fine di consentire una miglior programmazione delle scelte commerciali future, allo scopo di massimizzare la ricchezza creata.

L'importanza sempre maggiore dei conti e della ragioneria fece nascere, tra il Settecento e l'Ottocento, diverse Scuole dalle quali uscirono innumerevoli teorie contabili¹⁶. Tra le Scuole italiane più importanti vanno ricordate la Lombarda, la Toscana e la Veneta¹⁷. Tra le teorie¹⁸ più diffuse, invece, si annoverano la

¹⁴ Trai trattati succeduti è doveroso ricordare quelli di Giovanni Antonio Tagliente, Domenico Manzoni e Alvise Casanova

¹⁵ Lodovico Flori (1579 - 24 settembre 1647) è stato un gesuita, economista, latinista e traduttore italiano.

¹⁶ Per approfondimenti si vedano:

- G. CATTURI, *Teorie contabili e scenari economico-aziendali*, Padova, 1997.
- F. MELIS, *Storia della ragioneria*, Bologna, 1950

¹⁷ Per un'analisi approfondita si faccia riferimento a S. PEZZOLI, *Profili di storia della ragioneria*, Padova 1986.

¹⁸ *Ibidem*.

cinquecentista, la personalistica dei conti, la matematica dei conti, la materialistica, nonché le più recenti Teorie di Besta¹⁹ e di Zappa²⁰.

Nonostante l'importanza crescente del bilancio, confermato dai numerosi trattati e dibattiti sulla materia, questo rimase fino al tardo XVII secolo, uno strumento impiegato per necessità dagli imprenditori, senza che gli fosse assegnato un ruolo legale²¹.

I primoi passi in tal senso vennero segnati in Francia dal ministro Colbert²² che, con l'*Ordonnance de commerce* del 1673 e l'*Ordonnance du la marine* del 1681, impose ai commercianti la redazione di un "inventario" con cadenza biennale. La vera novità non era riconducibile alla assodata prassi contabile, ma al fatto che, per la prima volta, le consuetudini commerciali e maritime entravano in un testo legislativo²³. Con le citate disposizioni, la monarchia francese di Luigi XIV rivendicò la competenza di fissare regole di commercio, tramite le leggi dello Stato. Si avviò quindi il primo processo di codificazione degli scambi mercantili.

Tutto rimase poi invariato per oltre un secolo, ovvero fino all'emanazione del Codice di commercio francese del 1807, a cui si rifecero la legislazione italiana e quella di numerosi altri paesi, memori degli anni dell'amministrazione napoleonica, che aveva prodotto il *Codice*. Si può per la prima volta parlare di codice, inteso come testo giuridico che raccoglie in un sistema unico, completo, esaustivo e non eterointegrabile²⁴ tutte le norme atte a regolare una data materia. Il "Code de commerce" era composto di quattro libri dedicati al commercio via terra e via mare, al fallimento e alla giurisdizione commerciale, affidata ai Tribunali di commercio, composti da mercanti. Non furono tuttavia introdotte rilevanti novità in tema di "bilancio"

¹⁹ Si veda P. ANDREI, *Il contributo di Fabio Besta allo sviluppo degli studi di ragioneria pubblica*, Roma 2010.

²⁰ Si veda G. ZAPPA, *Il reddito d'impresa. Scritture doppie, conti e bilanci di aziende commerciali*, Roma 2009.

²¹ «La "tenuta dei conti" per molto tempo fu un'attività prettamente economica, giustificata da esigenze gestionali ma non obbligatoria dal punto di vista legislative». P. BARIOLA, *Storia della ragioneria italiana*, Milano 1897.

²² Jean-Baptiste Colbert (Reims, 29 agosto 1619 - Parigi, 6 settembre 1683) ricoprì il ruolo di ministro delle finanze dal 1661 al 1681 .

²³ Cavanna A., *Storia del diritto moderno in Europa*, Milano, 2005 (pagg. 611-612)

²⁴ *Ibidem*, (pagg.272-275)

(allora semplice inventario), che ricalcavano grossomodo i contenuti dell'Ordonnance de Commerce.

2. L'EVOLUZIONE LEGISLATIVA SUL BILANCIO IN ITALIA

2.1 - Introduzione

Il primo codice di commercio dell'Italia unita, risalente al 1882, risente della forte influenza francese, tanto da risultare ancora molto aderente a quello del 1807 del vicino paese, nonostante fosse piuttosto lacunoso in materia di bilancio e le legislazioni prussiana e svizzera fossero all'epoca molto più avanzate.

Si dovette aspettare il codice civile del 1942 per avere a disposizione una disciplina di bilancio moderna ed analitica. Dal '42 in poi gli interventi normativi sono stati sempre più ravvicinati, sebbene spesso si siano fatti attendere oltre modo, delineando un costante ritardo dell'attività legislative, sia rispetto ai cambiamenti economici e sociali del Paese, sia rispetto alla stessa prassi contabile. Si arrivò all'attuale disciplina del bilancio d'esercizio attraverso un processo storico molto articolato, che negli ultimi anni ha aumentato i suoi ritmi evolutivi. Le materie contabile e di bilancio risultano, ad oggi, un cantiere sempre aperto, con novità che giungono con cadenza quasi giornaliera, tra recepimenti di direttive comunitarie, emanazione di norme domestiche e l'intervento chiarificatore o interpretativo di tali norme da parte degli organi e degli enti competenti.

Ci dedicheremo d'ora in avanti al nostro Paese e cercheremo di ripercorrere per sommi capi le tappe più importanti della normativa contabile in Italia che, come detto, affonda le sue radici alla fine dell'800.

E' importante sottolineare come i cambiamenti siano stati spesso il frutto della modificazione degli scopi stessi del bilancio: all'inizio, la sua funzione era semplicemente quella di fungere da "rendimento di conto", attraverso l'esposizione dei soli saldi dei mastri utilizzati nel sistema di contabilizzazione a partita doppia; utile esclusivamente a fini interni al proprietario o all'amministratore, si rendeva necessario per controllare la correttezza dei saldi ottenuti.

Successivamente, con l'allargarsi dei mercati, la crescita della concorrenza e la sempre maggior importanza sociale dell'azienda, in una sola parola con l'apertura

dell'azienda verso l'esterno, il bilancio ha cambiato profondamente le sue finalità, divenendo il principale strumento di informazione aziendale verso tutti i soggetti interessati, interni (proprietario, amministratori, dipendenti) ed esterni (clienti, fornitori, finanziatori, associazioni sindacali, fisco, ecc.).

Negli ultimi settant'anni circa, infine, si è passati dalla considerazione del bilancio come strumento con funzioni meramente contabili, all'attribuzione allo stesso anche di una natura socio-ambientale.

2.2 - Il Codice di commercio del 1882

Il primo momento fondamentale per la regolamentazione della redazione di un "bilancio" in Italia si ha con il Codice di Commercio del 1882. Questo Codice, di ispirazione liberista, si limita a definire alcuni requisiti informativi minimi e risulta alquanto lacunoso in materia di bilancio. Sono pochi gli articoli che fanno riferimento ad esso, senza che siano peraltro ben correlati tra loro. Non si parla di conseguenza di un vero e proprio bilancio, quanto di un "rendimento di conto", rivolto all'utilizzo esclusivo dei proprietari e degli amministratori per fini interni.

Secondo il presente codice, il commerciante doveva predisporre con cadenza annuale un inventario dei suoi beni mobili ed immobili, nonché dei suoi debiti e crediti di qualunque natura e provenienza, concludendo con il conto dei profitti e delle perdite (art. 22).

Con riferimento alle società anonime e alle società in accomandita per azioni, fu introdotta una clausola generale, prevedendo che il bilancio dovesse dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte. Clausola generale che risultò ampiamente discutibile e imperfetta in quanto, la presenza di valori congetturati, allontana il bilancio da una rappresentazione improntata sulla "verità".

Il Codice obbligava poi le stesse società anonime e società in accomandita per azioni ad indicare nell'atto costitutivo le «norme colle quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti.» Non vi era tuttavia alcun riferimento a specifici criteri di valutazione da adottare nella valutazione delle singole voci di bilancio²⁵. Di

²⁵ Nel Codice di commercio prussiano del 1861, invece, erano già contenute alcune prescrizioni sulla valutazione di alcune voci (ad esempio, crediti e debiti). Le modifiche apportate nei due decenni

conseguenza ogni criterio di valutazione era da considerarsi lecito, se conforme alle previsioni contenute nello statuto o nell'atto costitutivo della società.

Appare evidente come l'assenza di criteri imposti dal legislatore portò ad attribuire ampi margini di discrezionalità agli amministratori. Tale situazione fu resa ancora più pesante da due fattori:

1. La mancanza di organismi di regolamentazione o di statuizione di principi contabili a cui fare riferimento;
2. La valenza del bilancio come strumento prettamente interno.

2.3 - Il Codice civile del 1942

Il codice civile del 1942 è il primo vero riferimento normativo per il bilancio d'esercizio. Per la prima volta, infatti, venne disciplinato in modo preciso ed analitico il contenuto del bilancio d'esercizio e, sempre per la prima volta, gli venne attribuita una funzione pubblica nell'interesse di tutti. Si abbandonò quindi l'idea di un documento interno, realizzato ad utilizzo esclusivo dei proprietari e degli amministratori, per abbracciare l'idea di un'informativa realizzata a vantaggio anche dei soci di minoranza e dei soggetti terzi.

Con l'articolo 2423 viene introdotta una "clausola generale" di redazione del bilancio più specifica e significativa: *«dal bilancio [...] devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società, gli utili conseguiti e le perdite sofferte.»* Si parla per la prima volta di principi generali di chiarezza, precisione e verità.

successivi resero la versione del 1881 del Codice molto analitica; essa dettava i criteri di valutazione di quasi tutte le principali poste di bilancio. Ciò è paradigmatico della differenza legislativa esistente tra i paesi sotto l'influsso germanico e quelli sotto l'influsso francese.

Art. 2423 - Redazione del bilancio

*Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite.
Dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte.
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale.*

Vengono inoltre finalmente date indicazioni sul contenuto del bilancio e sui criteri di valutazione di alcune voci. Gli schemi del bilancio non sono tuttavia quasi per nulla definiti: la normativa si limita unicamente a dettare il contenuto minimo dello stato patrimoniale, mentre non ci sono riferimenti agli altri documenti contabili. Non è infatti presente una chiara definizione di bilancio e, allo stesso modo, non appare certa la sua composizione: l'art. 2217 c.c. sembra addirittura far pensare al bilancio come costituito dal solo stato patrimoniale: «l'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite».

Con riferimento alla situazione patrimoniale si stabilisce che deve essere suddivisa in due sezioni, “dare” e “avere”, contenenti attività, passività e patrimonio netto; lo schema, inoltre, non era obbligatorio, per cui costituiva un tracciato meramente orientativo.

Nulla invece è stabilito per il contenuto dell'allora «conto dei profitti e delle perdite», tanto che le società tendevano a predisporlo nella configurazione «a risultati lordi», ossia in modo estremamente sintetico. Era spesso talmente minimale da rendere incomprensibile come si fosse formato il risultato economico dell'esercizio. La redazione di tale documento non era tra l'altro nemmeno obbligatoria.

Nulla era specificato in merito alla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale, che avrebbe dovuto costituire una sorta di nota esplicativa al bilancio contabile ma che, in assenza di specifica regolamentazione, veniva redatta come proforma e con un contenuto molto differenziato.

Art. 2424 - Contenuto del bilancio

Salve le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, il bilancio deve indicare distintamente nel loro importo complessivo:

nell'attivo:

- 1) *i crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti;*
- 2) *gli immobili;*
- 3) *gli impianti e il macchinario;*
- 4) *i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;*
- 5) *le concessioni, i marchi di fabbrica e l'avviamento;*
- 6) *i mobili;*
- 7) *le scorte di materie prime e le merci;*
- 8) *il danaro e i valori esistenti in cassa;*
- 9) *i titoli di credito a reddito fisso;*
- 10) *le partecipazioni, indicando distintamente le azioni proprie acquistate a norma dell'art.2357;*
- 11) *i crediti verso la clientela;*
- 12) *i crediti verso banche;*
- 13) *i crediti verso società collegate;*
- 14) *gli altri crediti;*

nel passivo:

- 1) *il capitale sociale al suo valore nominale, distinguendo l'importo delle azioni ordinarie da quello delle altre categorie di azioni;*
- 2) *la riserva legale;*
- 3) *le riserve statutarie e facoltative;*
- 4) *i fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni;*
- 5) *i fondi accantonati per indennità di anzianità o di quiescenza del personale dipendente;*
- 6) *i debiti con garanzia reale;*
- 7) *i debiti verso fornitori;*
- 8) *i debiti verso banche ed altri sovventori;*
- 9) *i debiti verso società collegate;*
- 10) *le obbligazioni emesse e non ancora estinte;*
- 11) *gli altri debiti della società;*

nell'attivo e nel passivo:

- 1) *le cauzioni degli amministratori e dei dipendenti;*

2) *le altre partite di giro e i conti d'ordine.*

Le obbligazioni di garanzia debbono essere iscritte in bilancio, anche quando sussistono corrispondenti crediti di regresso.

Sono vietati i compensi di partite.

Con l'articolo 2425, vennero invece introdotti i primi criteri di valutazione specifici per le singole voci di bilancio, con riferimento alle partecipazioni, alle rimanenze di magazzino e ai crediti. Tali criteri, sebbene molto generici ed elastici, fornivano ai redattori di bilancio dei principi guida e alcune norme analitiche di stima.

Art. 2425 - Criteri di valutazione

Nella valutazione degli elementi dell'attivo devono essere osservati i seguenti criteri:

- 1) *gli immobili, gli impianti, il macchinario e i mobili non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di costo, e la valutazione deve essere in ogni esercizio ridotta in proporzione del loro deperimento e del consumo per la quota corrispondente all'esercizio stesso, mediante l'iscrizione al passivo di un fondo di ammortamento*
- 2) *le materie prime e le merci non possono essere iscritte per un valore superiore al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio;*
- 3) *i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione e i marchi di fabbrica non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di acquisto o di costo, e questo prezzo deve essere in ogni esercizio ridotto in proporzione della loro durata o della perdita o della diminuzione della loro utilizzazione;*
- 4) *il valore delle azioni e dei titoli a reddito fisso deve essere determinato dagli amministratori, secondo il loro prudente apprezzamento, tenendo presente, per i titoli quotati in borsa, l'andamento delle quotazioni. I criteri seguiti in tale determinazione devono essere comunicati al collegio sindacale, che deve tenerne conto nella relazione all'assemblea;*

- 5) *le partecipazioni non azionarie devono essere valutate per un importo non superiore a quello risultante dall'ultimo bilancio delle imprese alle quali si riferiscono;*
- 6) *i crediti devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione;*
- 7) *l'eventuale differenza in piu' tra le somme dovute alla scadenza delle obbligazioni emesse e quelle ricavate al momento dell'emissione può essere iscritta in una apposita posta dell'attivo. In tal caso deve essere in ogni esercizio ammortizzata una parte della differenza, in conformità dei piani di ammortamento.*

Le svalutazioni degli elementi dell'attivo possono risultare da partite iscritte nel passivo, separatamente per le singole poste dell'attivo.

Se speciali ragioni richiedono una deroga alle norme di questo articolo, gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea

2.4 - La Legge n. 216/1974

La crescita del sistema industriale e della dimensione delle imprese italiane, spinse il legislatore a colmare alcune delle evidenti lacune che il codice civile del 1942 portava con sé.

La Legge n. 216/1974 (conversione, con modifiche, del Decreto Legge n. 95 dell'8 aprile 1974) rende obbligatorio il "conto profitti e perdite" ed introduce nel codice civile l'articolo 2425-bis, in cui se ne detta il contenuto minimo, come già fatto in precedenza con la situazione patrimoniale. Venne stabilita una struttura e, anche in questo caso, prevista la suddivisione in due sezioni ("dare" e "avere"), contenenti rispettivamente i costi ("perdite") e i ricavi ("profitti"). Questa struttura, come nel caso della situazione patrimoniale, ha un contenuto esclusivamente orientativo e non vincolante.

Articolo 2425-bis.
Contenuto del conto dei profitti e delle perdite

Salve le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo:

nei profitti:

- 1) i ricavi delle vendite e delle prestazioni raggruppati per categorie omogenee;*
- 2) i proventi degli investimenti immobiliari;*
- 3) i dividendi delle partecipazioni in società controllate e collegate;*
- 4) i dividendi delle partecipazioni in alter società;*
- 5) gli interessi dei titoli a reddito fisso;*
- 6) gli interessi dei crediti verso banche;*
- 7) gli interessi dei crediti verso società controllate e collegate;*
- 8) gli interessi dei crediti verso la clientele;*
- 9) gli interessi di altri crediti;*
- 10) le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni non computabili tra i ricavi di cui al numero 1);*
- 11) gli incrementi degli impianti e di altri beni per lavori interni;*
- 12) i proventi e i ricavi diversi da quelli indicati nei numeri precedenti e le sopravvenienze attive;*
- 13) le rimanenze finali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;*

nelle perdite:

- 1) le esistenze iniziali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;*
- 2) le spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;*
- 3) le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi;*
- 4) le spese per prestazioni di servizi;*
- 5) le imposte e tasse, con separata indicazione di quelle relative a precedenti esercizi;*
- 6) gli interessi e gli altri oneri sui debiti obbligazionari;*
- 7) gli interessi sui debiti verso società controllate e collegate;*
- 8) gli interessi sui debiti verso banche;*
- 9) gli interessi sugli altri debiti;*

- 10) *gli sconti e gli altri oneri finanziari;*
 - 11) *gli ammortamenti per gruppi omogenei di beni;*
 - 12) *gli accantonamenti ai fondi di liquidazione o di previdenza;*
 - 13) *gli accantonamenti ai fondi di copertura del rischio di svalutazione dei titoli, dei crediti e di altre categorie di beni;*
 - 14) *gli accantonamenti per oneri fiscali e altri oneri specifici;*
 - 15) *le minusvalenze risultanti dalle valutazioni di bilancio relative alle varie categorie di beni;*
 - 16) *le spese e le perdite diverse da quelle indicate nei numeri precedenti e le sopravvenienze passive.*
- Sono vietati i compensi di partite.*

L'articolo 12 della Legge prevede anche il contenuto della relazione degli amministratori, attraverso l'inserimento dell'articolo 2429-bis del codice civile. Lo scopo di tale documento era quello di illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui la società aveva operato, in modo da costituire una fonte informativa integrativa e complementare al bilancio.

La relazione degli amministratori, prescritta dal terzo comma dell'articolo 2423, doveva illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui la società aveva operato, anche attraverso altre società da essa controllate, con particolare riguardo agli investimenti, ai costi ed ai prezzi. Dovevano essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

Articolo 2429 – La relazione degli amministratori

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- 1) *i criteri nella valutazione delle varie categorie di beni e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;*
- 2) *i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;*
- 3) *le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo e del passivo;*
- 4) *i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di anzianità e trattamento di quiescenza;*
- 5) *gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio termine e prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli compresi nelle poste dell'attivo;*

6) *le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità e propaganda e le spese di avviamento di impianti o di produzione, iscritte nell'attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare;*

7) *i rapporti con le società controllanti, controllate e collegate e le variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti.*

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono comunicare al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, con particolare riguardo alla produzione, alle vendite e ai servizi collocati, alle spese e ai ricavi. La relazione deve restare depositata in copia nella sede della società per la durata di tre mesi; i soci possono prenderne visione".

La legge del 1974 introdusse per la prima volta i concetti di partecipazione in società controllate e collegate, e di bilancio consolidato, come strumento di rappresentazione dei gruppi societari e istituì la Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), investita del potere di prescrivere alle società quotate in borsa la redazione del bilancio consolidato²⁶.

Molte novità della Legge coinvolsero le società quotate in borsa che, considerata la loro peculiare modalità di raccolta del capitale sui mercati, da investitori privati e da risparmiatori, si videro attribuire una serie di nuovi obblighi da rispettare.

L'introduzione di uno schema per il prospetto di profitti e perdite, insieme all'arricchimento della portata informativa dello stato patrimoniale del bilancio, non hanno in ogni caso consentito di eliminare difetti e incongruenze presenti nella normativa previgente. Fu sempre più evidente, di conseguenza, come lo sviluppo dell'economia e il crescente grado di complessità dei mercati, non fossero accompagnati da un tempestivo miglioramento delle norme in materia contabile e di bilancio. Ciò andò delineando un ritardo cronico dell'Italia circa l'adattamento ai mutamenti del contesto economico europeo e globale.

²⁶R. PROVASI, *Il nuovo bilancio d'esercizio. Le principali novità del D.Lgs. 139/2015*, Venezia 2016.

Poco effetto sortì l'introduzione del quadro fedele con l'articolo 9 della Legge n. 72 del 19 marzo 1983 (la cosiddetta Legge Visentini-bis), che originò una serie di proteste da parte di giuristi, i quali ritenevano che il provvedimento non si inserisse in un insieme di norme organico, bensì andasse a rompere un equilibrio normativo già alquanto instabile. L'espressione "quadro fedele" non sembrò altro che un goffo tentativo di trasportare nel nostro ordinamento il concetto di "true e fair view" di origine comunitaria²⁷.

Bisognò attendere fino al 1991 per avere una nuova riforma del bilancio d'esercizio. Fu solo allora che il legislatore si accorse che il gap con il resto dell'Europa cominciava ad essere un freno insostenibile per lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane, che già esportavano gran parte della loro produzione.

L'idea che l'Italia non fosse pronta a recepire una riforma ritenuta molto più radicale di quanto non lo fosse per gli altri stati, portò a posticipare l'adozione di norme già adottate da molti paesi e presto accolte dall'Europa nel suo complesso.

Il fatto che la riforma abbia impiegato ben 17 anni prima di vedere la luce, non trova giustificazioni plausibili ed è molto probabilmente collegato all'incapacità del nostro Paese di rimanere al passo di un'Europa che procede più speditamente nel suo processo di sviluppo. A pagare le spese di questa incapacità furono le imprese italiane intenzionate ad accedere al mercato internazionale del credito o ad espandere la loro attività all'estero. Concorrere con imprese straniere significava aumentare le dimensioni del mercato di sbocco, facendosi carico della necessità di adeguarsi ad una serie di prassi e procedure ampiamente diffuse in gran parte del mondo industrializzato. Tra queste, le più importanti furono sicuramente: la redazione di un bilancio d'esercizio in grado di fornire maggiori e più ampie informazioni ai potenziali finanziatori; la redazione del bilancio consolidato; il riconoscimento della certificazione del bilancio per partecipare a gare d'appalto e bandi esteri.

Il pensiero dominante che le piccole e medie imprese italiane non fossero pronte per recepire una riforma più invasiva che altrove, si era presto trasformato in una tutela che, invece di aiutare le attività a crescere, le ostacolò nella fase di accesso ai mercati internazionali. Inoltre, l'incuria politica e governativa fece sì che negli anni successive,

²⁷ F. DI SABATO, *Istituzioni di diritto commerciale*, Milano 2006.

si dovette assistere ad “un’indigestione” di direttive, emanate a livello accelerato per recuperare il tempo perso²⁸.

Analizzeremo ora la riforma apportata al nostro ordinamento nel 1991 che, sebbene si sia fatta attendere per più di quindici anni, si dimostrò, unitamente al codice civile, il cardine della materia di bilancio fino ai giorni nostri.

2.5 - Il Decreto legislativo n. 127/1991

Con il passare degli anni si impose, a livello comunitario, la necessità di rendere comparabili i bilanci delle società operanti negli Stati Membri dell’Unione Europea. In tale direzione il Decreto Legislativo n. 127 del 9 aprile 1991²⁹ recepì, sebbene con quasi un decennio di ritardo³⁰, rispetto alla previsione di attuazione da parte degli Stati membri, la quale sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre 1981, la IV e la VII Direttiva in materia di conti annuali d’esercizio e consolidate. Per tale recezione, il Parlamento della Repubblica italiana aveva già conferito al Governo, con la Legge delega n. 69 del 26 marzo 1980, il mandato di attuare la riforma, che vide la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale solo il 17 aprile 1991.

Entrando più nel merito di questa riforma, Tedeschi³¹ afferma che essa costituì una vera e propria rivoluzione per il nostro diritto civile. Infatti, non è rilevante solo il numero di cambiamenti ad esso apportati, ma anche e soprattutto il fatto che il mutamento fosse esteso alla globalità della materia di bilancio.

²⁸ G. A. TEDESCHI (a cura di), *L’attuazione della IV direttiva CEE. Aspetti fiscali e civilistici nel bilancio d’esercizio*, Milano, 1992 (pag. 2).

²⁹ I primi bilanci redatti secondo la nuova normativa furono quelli chiusi al 31.12.1993.

³⁰ Il ritardo può considerarsi del tutto immotivato se si considera che il dettato predisposto nel 1986 dall’apposita commissione - istituita presso il Ministero di grazia e giustizia e presieduta dal prof. D’Alessandro - ha subito pochissime modifiche in fase di esame parlamentare.

³¹ G. A. TEDESCHI, op. cit. (pag. 3).

Venne introdotta la novità assoluta del concetto di gruppo economico - fino ad allora estraneo alla nostra disciplina commerciale, così come a quella tributaria – recepito con il bilancio consolidato, in attuazione della VII direttiva CEE³².

Gli occhi non erano puntati, tuttavia, solo sul nuovo bilancio consolidato; lo stesso bilancio della singola impresa, in seguito ad una riforma così innovativa, era percepito in quel momento come un oggetto per certi versi misterioso. Si pensi che si passò da un sistema che poggiava le proprie basi sul concetto di contenuto minimo dell'informativa, ad un modello analitico e precettivo, scaturito dalla necessità di aggiungere all'informativa di bilancio nuovi elementi, in grado di rendere più facilmente comprensibile quale fosse il reale andamento degli affari sociali.

Il secondo punto di particolare rilevanza nella riforma del bilancio del '91, è quello dell'esaltazione implicita dell'interesse pubblico e dell'economia nazionale, che vengono quindi sovraordinati all'interesse degli stakeholder diretti dell'impresa. Le nuove disposizioni, infatti, non hanno solo lo scopo di tutelare gli interessi degli azionisti e dei creditori, bensì si pongono l'obiettivo di facilitare la lettura e l'accesso delle informazioni da parte di un pubblico più ampio, rispetto a quello che abitualmente ruota attorno all'impresa. Si cominciò a parlare di trasparenza delle informazioni e a pensare al bilancio come rivolto a tutti i soggetti potenzialmente raggiungibili dal mercato, come se ognuno di essi potesse divenire un potenziale stakeholder dell'impresa (finanziatori, clienti, fornitori, nuovi azionisti, ecc...)³³.

Facilitare la lettura del bilancio significava, inoltre, non solo poter comprenderne le informazioni racchiuse, ma anche rendere possibile il confronto tra bilanci di società differenti. In un contesto sempre più globale, questo significò disporre di uno strumento in grado di rendere comparabili i bilanci delle società italiane, con quelli dei competitors e dei partner commerciali operanti nei diversi Paesi della CEE (e non solo).

³² Il decreto introduce le regole di fermento per la redazione del bilancio consolidato, senza integrarle nel codice civile. Il punto di riferimento specifico per il bilancio consolidato risulta dunque essere il presente decreto.

³³ A rafforzare questo concetto è senza dubbio l'art. 50 della IV Direttiva, che prevede la certificazione obbligatoria del bilancio; vanno però ricordate anche le previsioni dell'VIII Direttiva - attuate attraverso la legge 29 dicembre 1990 - in materia di soggetti incaricati al controllo.

Un altro degli effetti più rilevanti della Riforma, fu la maggiore attenzione al rispetto delle norme civilistiche. Sebbene la norma fiscale influenzi, per sua natura, la formazione del documento di bilancio³⁴, divenne fondamentale aumentarne l'influenza pratica, allo scopo di evitare una serie di rischi ed inconvenienze. L'attenzione primaria degli amministratori divenne quella di operare con diligenza e professionalità maggiori rispetto al passato, anche in considerazione di una accresciuta gravità attribuita ai reati societari e tributari.

Dopo aver sinteticamente sottolineato il riflesso delle novità introdotte dalla IV Direttiva nel Decreto Legislativo 127/1991, è indispensabile specificare come tale disciplina non risulti applicabile a tutte le tipologie di impresa. Sono esclusi dall'osservanza del nuovo impianto normativo:

- le società quotate, che in Italia continueranno ad osservare la disciplina della Legge 216/1974;
- le società regolate da leggi speciali (imprese che esercitano attività assicurativa o creditizia ovvero attività editoriale, senza rilevanza della forma giuridica adottata).

Va inoltre specificato che l'applicazione della Direttiva non ha uniformato i bilanci europei, in quanto, in alcune occasioni, è stata lasciata ai legislatori nazionali la possibilità di scegliere tra una serie di opzioni. L'effetto generale è comunque stato un innalzamento del contenuto informativo del bilancio, ma è bene tenere presente che i bilanci d'esercizio delle società italiane non sono stati resi identici a quelli delle società tedesche, francesi, spagnole, ecc.

Gli esperti del settore attribuiscono un giudizio complessivamente molto positivo sulla riforma, ma c'è comunque spazio per qualche critica. In particolare si fa sentire la mancanza di un documento informativo infrannuale, che rende troppo ampio il periodo di attesa di dati ed informazioni relative all'andamento degli affari sociali. Infatti, ricordando che si può disporre il rinvio dell'approvazione del bilancio fino a sei mesi

³⁴ In tale direzione, ricordiamo come la riforma del diritto societario del 2003 avesse già compiuto un passo notevole, eliminando la possibilità di redigere il bilancio secondo le norme fiscali. Rimanevano tuttavia in piedi tutte le valutazioni discrezionali degli amministratori, spesso spinti a modellare le loro stime per ottenere vantaggi in termini di minore imposte.

dopo la chiusura dell'esercizio, si può dover attendere fino ad un anno e mezzo prima di disporre di un feedback sulla gestione dell'azienda.

Passiamo ora ad un'analisi più dettagliata dei cambiamenti introdotti dal decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127.

Gli articoli del codice civile che disciplinano il bilancio d'esercizio, sono stati completamente sostituiti, mentre ne sono stati introdotti di nuovi. Anche l'art. 2359, che definisce le società controllate e collegate, è stato modificato, invece, la disciplina sul bilancio consolidato, come anticipato, non è stata inserita nel codice civile, andando a costituire una legge speciale.

In primis è stato modificato l'art. 2423 (Redazione del bilancio) ed è stato introdotto l'art. 2423 bis (Principi di redazione del bilancio).

La vecchia terminologia di "bilancio" utilizzata nel precedente art. 2423, che poteva fare intendere che esso si concretizzasse nel solo prospetto di stato patrimoniale, è stata quindi abbandonata a favore di un dettato che definisce in modo chiaro quali siano le parti che compongono il bilancio; esso è composto da tre documenti: due prospetti (stato patrimoniale e conto economico³⁵) e una sorta di relazione esplicativa (nota integrativa). A questi documenti, i primi due di natura contabile e il terzo di natura descrittiva e discorsiva, rimane agganciato un allegato obbligatorio che non fa parte del bilancio ma lo accompagna, ovvero la relazione sulla gestione.

Anche la "clausola generale" è stata migliorata: «Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.»

Nella formulazione del nuovo art. 2423, sono rimasti invariati i riferimenti alla chiarezza e alla verità, mentre è venuto meno quello alla precisione, sostituito dall'espressione «rappresentazione veritiera e corretta».

Nella relazione alla legge delegata, si precisava che l'aggettivo "veritiero" non è da intendersi come pretesa dei redattori del bilancio - e al contempo promessa ai lettori dello stesso - di una verità oggettiva di bilancio. Data la presenza di valori frutto di

³⁵ Il prospetto di "conto dei profitti e delle perdite" lasciò spazio al "conto economico".

stime³⁶ e congetture³⁷, e quindi soggettivi per definizione, appare subito contraddittorio parlare di “verità”, redendo quindi necessario precisare che il significato dell’espressione “in modo veritiero” fa riferimento alla necessità di produrre stime ragionevoli, in osservanza dei principi e dei criteri stabiliti dalla legge. In tal senso, una rappresentazione soggettiva diviene attendibile attendibile.

Facciamo notare come chiarezza e verità sono principi autonomi, per cui un bilancio può essere chiaro ma non veritiero (e viceversa) e che la mancanza di uno solo dei due porta automaticamente all’invalidità del bilancio.

Viene inoltre stabilito l’obbligo di fornire informazioni complementari a quelle già previste dal codice civile, qualora esse fossero necessarie a soddisfare la clausola generale; similmente è prevista la possibilità di derogare alle disposizioni di legge se incompatibili con la clausola generale stessa.

In sostanza, i principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta rappresentano le finalità del bilancio e, in quanto tali, costituiscono i punti di riferimento per l’intero processo di redazione dello stesso.

Art. 2423 - Redazione del bilancio

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione

³⁶ Le stime sono valori che hanno origine da valutazioni soggettive, da determinazioni approssimative di quantità economiche che alla data della valutazione stessa non sono misurabili in modo oggettivo; solo a posteriori si potrà verificare la bontà della stima fatta (es: valore di presunto realizzo dei crediti: si stima la probabile perdita futura).

³⁷ Le congetture derivano da calcoli economici (effettuati sulla base una serie di ipotesi preliminari soggettive) che comportano la ripartizione di valori tra due o più esercizi; per queste non è possibile ottenere un futuro riscontro di correttezza.

veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.

La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il D.Lgs 127/1991 introdusse anche l'articolo 2423-bis del codice civile, in cui vennero collocati i principi generali di redazione (postulati) del bilancio: la prudenza, la competenza e la continuazione dell'attività, la valutazione separata degli elementi eterogenei e la costanza. Tali disposizioni rappresentano i principi di attuazione della clausola generale, ossia fungono da raccordo tra l'impostazione di fondo della rappresentazione «chiara, veritiera e corretta», e i criteri di valutazione operativi delle singole voci.

Art. 2423 bis - Principi di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

- 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;*
- 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;*
- 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla*

data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Vengono poi introdotte le regole sulla struttura dei prospetti di bilancio (art. 2423-ter) e rivisto il contenuto minimo dei prospetti di stato patrimoniale e di conto economico, attraverso l'adozione di schemi di più ampia portata informativa, ma nel contempo di contenuto più rigido, nell'ottica di ridurre la discrezionalità degli amministratori in fase di redazione del bilancio, ovvero di migliorare la comparabilità dei bilanci delle diverse società. Il contenuto stabilito dai rinnovati articoli 2424 e 2425 del codice civile diventa rigido ed obbligatorio per tutte le imprese, ad esclusione di quelle soggette a leggi speciali (banche, assicurazioni ed altri enti finanziari).

Art. 2423-ter - Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico

Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce

complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite.

Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale).

Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

Attivo:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinario;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

- a) imprese controllate;
- b) imprese collegate;
- c) altre imprese;

2) crediti:

- a) verso imprese controllate;
- b) verso imprese collegate;
- c) verso controllanti;
- d) verso altri;

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni (B);

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;*
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;*
- 3) lavori in corso su ordinazione;*
- 4) prodotti finiti e merci;*
- 5) acconti.*

Totale.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti;*
- 2) verso imprese controllate;*
- 3) verso imprese collegate;*
- 4) verso controllanti;*
- 5) verso altri.*

Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni di imprese controllate;*
- 2) partecipazioni di imprese collegate;*
- 3) altre partecipazioni;*
- 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;*
- 5) altri titoli.*

Totale.

IV - Disponibilità liquide:

- 1) depositi bancari e postali;*
- 2) assegni;*
- 3) danaro e valori in cassa.*

Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

Passivo:

A) Patrimonio netto:

I - Capitale.

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserva legale.

V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.

VI - Riserve statutarie.

VII - Altre riserve, distintamente indicate.

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte;

3) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso banche;

4) debiti verso altri finanziatori;

5) acconti;

6) debiti verso fornitori;

- 7) debiti rappresentati da titoli di credito;
 - 8) debiti verso imprese controllate;
 - 9) debiti verso imprese collegate;
 - 10) debiti verso controllanti;
 - 11) debiti tributari;
 - 12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
 - 13) altri debiti.
- Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime: devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine."

Prima di passare al conto economico, riteniamo utile sottolineare come il suo schema sia frutto delle scelte del nostro legislatore in tema di interferenze fiscali in bilancio. La IV Direttiva UE, attuata con il D.Lgs. 127/91, aveva previsto la possibilità di inquinamenti fiscali nella valutazione delle immobilizzazioni degli elementi dell'attivo circolante, fatta salva l'indicazione in nota integrativa dei relativi effetti sul patrimonio e sul conto economico; lo scopo finale era quello di eliminare le interferenze fiscali per

ottenere un bilancio neutrale. Il legislatore italiano, consapevole che il fenomeno dell'interferenza fiscale nei bilanci era più diffuso in Italia che in altri Paesi, con la paura che l'informativa in nota integrativa non fosse colta con sufficiente importanza dalla maggioranza degli utenti di bilancio³⁸, ha optato per una scelta in parte diversa di quella suggerita dalla Direttiva dell'UE. Nel conto economico viene data esposizione di due voci:

- 23) risultato d'esercizio;
- 26) utile (perdita) d'esercizio.

La differenza è espressione di quanto previsto dalle voci intermedie:

24) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie;

25) accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

La voce 23 (risultato d'esercizio) accoglie il risultato dell'esercizio ottenuto mediante valutazioni civilisticamente corrette, mentre la voce 26, pari alla 23 al netto della 24 e della 25, costituisce l'utile sul quale calcolare la riserva legale e le eventuali riserve statutarie, tenendo quindi conto degli effetti inquinanti della materia fiscale. La voce 23 rimane comunque contaminata dalle imposte (voce 22), calcolate in considerazione anche di quanto contenuto alle voci 24 e 25.

In pratica, il legislatore accetta in modo esplicito l'esistenza degli inquinamenti fiscali e decide di regolamentarli, disponendo la loro localizzazione in voci precise di conto economico, in modo da poter comunque evidenziare il risultato economicamente corretto dell'esercizio. L'effetto non è tuttavia considerabile allineato a quello della Direttiva, perché ad una ricerca di neutralità, si contrappone la legittimazione del ricorso ad interferenze tributarie.

Art. 2425 Contenuto del conto economico

Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

- A) *Valore della produzione:*
 - 1) *ricavi della vendita e delle prestazioni;*

³⁸ G. Pagliarini, *Il nuovo bilancio (parte seconda)*, allegato di Investire, 5/1992

- 2) *variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;*
- 3) *variazioni dei lavori in corso su ordinazione;*
- 4) *incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;*
- 5) *altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio*

Totale.

B) Costi della produzione:

- 6) *per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;*
- 7) *per servizi;*
- 8) *per godimento di beni di terzi;*
- 9) *per il personale:*
 - a) *salari e stipendi;*
 - b) *oneri sociali;*
 - c) *trattamento di fine rapporto;*
 - d) *trattamento di quiescenza e simili;*
 - e) *altri costi;*
- 10) *ammortamenti e svalutazioni:*
 - a) *ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;*
 - b) *ammortamento delle immobilizzazioni materiali;*
 - c) *altre svalutazioni delle immobilizzazioni;*
 - d) *svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;*
- 11) *variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;*
- 12) *accantonamenti per rischi;*
- 13) *altri accantonamenti;*
- 14) *oneri diversi di gestione*

Differenza tra valore e costi della produzione

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

17) interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

Totale (15-16-17)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non

costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale delle rettifiche (18-19)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative ad esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20-21)

Risultato prima delle imposte (A - B + C +/- D +/- E)

22) imposte sul reddito dell'esercizio;

23) risultato dell'esercizio;

24) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie;

25) accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie;

26) utile (perdita) dell'esercizio.

Il contenuto della precedente relazione degli amministratori, infine, è stato ripartito tra la nota integrativa (nuovo prospetto), disciplinata dall'articolo 2427 c.c. e la relazione sulla gestione, regolamentata dall'articolo 2428 c.c.

Le informazioni contenute nella nota integrativa possono essere divise in due categorie:

- 1) indicazioni di minima
- 2) informazioni aggiuntive

Con indicazioni di minima, si fa riferimento all'elenco di tutti i dati relativi ai prospetti di stato patrimoniale e conto economico, debitamente commentati ed integrati. In sostanza fanno parte di questa categoria tutte le informazioni che consentono una più semplice, e allo contempo più ampia, comprensione dei dati riepilogati nei due prospetti "numerici" del bilancio. Il contenuto minimale è disciplinato dal nuovo art. 2427, costituito in base a quanto previsto dall'art. 43 della IV Direttiva CEE.

Art. 2427 Contenuto della nota integrative

La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

- 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;*
- 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;*
- 3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;*
- 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;*
- 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente*

o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

- 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;*
- 7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";*
- 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;*
- 9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;*
- 10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;*
- 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi;*
- 12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti*

- obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;*
- 13) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;*
- 14) la composizione delle voci numeri 24 e 25 dell'art. 2425, indicando le ragioni della scelta effettuata;*
- 15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;*
- 16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;*
- 17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;*
- 18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.*

Fanno invece parte delle informazioni aggiuntive:

- a) informazioni complementari a quelle previste dalla normativa, allo scopo di fornire un'adeguata rappresentazione veritiera e corretta;
- b) motivazioni e spiegazioni inerenti all'eventuale deroga ai principi stabiliti dal codice civile, qualora essi fossero ritenuti non idonei a dare una rappresentazione veritiera e corretta;
- c) motivazioni e spiegazioni dell'eventuale modifica dei criteri di valutazione di bilancio utilizzati nella redazione dello stesso (ex art. 2423-bis, comma 2);
- d) motivazioni che hanno portato alla deroga del principio di non modificabilità della struttura dei conti (ex art. 2423-ter, comma 1);
- e) iscrizione di voci raggruppate in bilancio (ex art. 2423, comma 2).

Art. 2428 (Relazione sulla gestione)

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
- 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
- 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- 6) l'evoluzione prevedibile della gestione.

Entro tre mesi, dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto."

Novità di assoluto rilievo è rappresentata infine dall'introduzione della possibilità per le "imprese minori" di redigere il bilancio in forma abbreviata, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 2435-bis del codice civile. Tale norma, seguendo l'impostazione comunitaria, inserisce una differenza tra imprese sulla base delle dimensioni aziendali, al fine di semplificare gli adempimenti e ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese più piccole.

Art. 2435-bis - Bilancio in forma abbreviata

Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.000 milioni di lire;

b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000 milioni di lire;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani, con separata indicazione, per le voci C II dell'attivo e D del passivo, dei crediti e dei debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dai numeri 2), 3), 6), 9), 12), 13), 14), 15), 17) dell'art. 2427.

Le società che a norma di questo articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

2.6 - Il Decreto legislativo n. 6/2003

Passato un altro decennio, il codice civile subì altre importanti modifiche in seguito alla riforma del “Diritto delle società”. La portata del decreto che l’ha introdotta è amplissima ma, se analizziamo la sola parte relativa al bilancio, le novità sono senza ombra di dubbio di minore rilievo di quelle del D.Lgs n. 127/91.

Il Decreto Legislativo n.6 del 17 gennaio 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale sul Supplemento ordinario n. 17 del 22 gennaio 2003, innova la disciplina in materia di diritto societario, attraverso la “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”.

L’entrata in vigore delle norme in esso contenute è stata posticipata di quasi un anno al 1° gennaio 2004, per consentire alle società di adeguarsi ai cambiamenti. Il termine per l’adattamento degli statuti delle società già esistenti venne fissato per il 30 settembre 2004 per le società di capitali e per il 31 dicembre 2004 per le cooperative. Era prevista, in ogni caso, la possibilità di inserire le nuove clausole statutarie anche durante tutto il 2003, sebbene l’efficacia sarebbe stata differita al 1° gennaio 2004 e comunque a seguito della pubblicazione nel registro delle imprese.

Il nuovo diritto societario tende alla semplificazione della disciplina delle società di capitali, all’autonomia statutaria e all’introduzione di modelli più flessibili rispetto alle varie tipologie di società, tanto che la s.r.l. si allontana maggiormente dalle società per azioni, avvicinandosi al modello tipico delle società di persone. Altre novità riguardano il sistema di governance delle S.p.a., oltre all’introduzione di una disciplina degli strumenti di finanziamento delle società.

Anche il mondo della cooperazione cambia radicalmente: scompare la distinzione tra società a responsabilità limitata e a responsabilità illimitata, mentre viene data una collocazione sistematica alle cooperative a mutualità prevalente. In questo ambito la riforma mira a favorire la competitività di questo tipo di imprese, attraverso l’accesso ai mercati, la semplificazione della disciplina e l’ampliamento degli ambiti di autonomia statutaria.

Tralasciando l’approfondimento delle tematiche che esulano dal presente trattato, concentriamoci sugli impatti della riforma sulla materia del bilancio, partendo

dall'articolo 6 della Legge Delega n. 366 del 3 ottobre 2001, che fissa le linee guida per la modifica del bilancio.

Art. 6 Legge Delega 3 ottobre 2001, n. 366

1. La revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita;

b) prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo;

c) dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie;

d) prevedere le condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili riconosciuti internazionalmente;

e) ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato;

f) armonizzare con le innovazioni di cui alle lettere precedenti la disciplina fiscale sul reddito di impresa e fissare opportune disposizioni transitorie per il trattamento delle

operazioni in corso alla data di entrata in vigore di tali innovazioni.

Tali linee guida sono alla base delle modifiche apportate, in materia di bilancio, al codice civile. L'articolo 2423 c.c. sulla redazione del bilancio rimane pressochè invariato; l'unica variazione apportata riguarda l'ultimo comma, che nella normativa previgente indicava che «il bilancio è redatto in unità di euro[...]» mentre ora prevede che «il bilancio deve essere³⁹ redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro».

La clausola generale di redazione del bilancio dell'articolo 2423-bis rimane inalterata, fatta salva l'introduzione del principio della "funzione economica dell'operazione", sulla base del quale devono essere valutati gli elementi dell'attivo e del passivo, funzione che rimarrà tuttavia in secondo piano, che, a causa della vaghezza dello stesso, sarà "opaco" per molto tempo.

Qualche piccolo ritocco è stato apportato agli schemi di stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) e di conto economico (art. 2425 c.c.); sono stati aggiunti alcuni criteri di valutazione all'art. 2426 c.c. L'articolo 2427 c.c. ha integrato il contenuto della nota integrativa, mentre l'aggiunta dell'articolo 2427-bis c.c. ha introdotto le informazioni da fornire in riferimento agli strumenti finanziari derivati; sono stati inoltre leggermente rivisti il contenuto della relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.) e quello del bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.). Passiamo al vaglio queste modifiche:

Lo schema di stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) riporta i seguenti cambiamenti:

- Le immobilizzazioni dell'attivo di stato patrimoniale devono dare separata indicazione di quelle concesse in locazione;
- È inserita la voce debiti verso soci per finanziamenti;

Nel conto economico è introdotta la nuova voce (17-bis) «utili e perdite su cambi.» Abbiamo in questa fase tralasciato le modifiche apportate con riferimento alle imposte, di cui ci occuperemo nel proseguo di questo paragrafo.

³⁹ Sottolineature dello scrivente.

L'articolo 2425-bis c.c. relativo all'iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri stabilisce che gli stessi, se relativi ad operazioni in valuta, «devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta»; Il comma 8-bis dell'art. 2426 c.c. sui criteri di valutazione detta le regole, invece, per le passività e le attività in valuta che, fatta eccezione per le immobilizzazioni, «devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva, non distribuibile fino al realizzo». Con riferimento alle immobilizzazioni, il comma prosegue: «devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio, se la riduzione debba giudicarsi durevole».

La nota integrativa, art. 2427 c.c., viene accresciuta dalle informazioni relative agli effetti dei cambi valutari (n. 6-bis), sugli strumenti finanziari derivati (n. 19), sui finanziamenti dei soci alla società (n. 19-bis) e sulle operazioni di locazione (n. 22). In aggiunta a ciò i crediti e i debiti devono essere ripartiti per aree geografiche (n. 6) e «le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi».

Affrontati questi cambiamenti più "piccoli", è necessario evidenziare il cambiamento principe scaturito dal Decreto. La novità di assoluto rilievo introdotta è la decisione di separare in modo netto il bilancio civilistico dalla dichiarazione dei redditi ai fini fiscali. Se prima la scelta di valutare le voci di bilancio seguendo la normativa civilistica o quella fiscale era lasciata al libero arbitrio degli amministratori, con il D.Lgs. n. 6/2003 diviene obbligatorio redigere il bilancio secondo le regole del codice civile.

Il risultato sarà poi ricalcolato in un secondo momento, utilizzando i criteri fiscali per il calcolo delle imposte dovute. In particolare, partendo dal risultato economico del bilancio civilistico, vengono effettuate delle variazioni (o riprese) in aumento o in diminuzione dello stesso, per tenere conto delle norme dettate dal fisco e determinare il reddito imponibile, ovvero quello su cui calcolare la tassazione.

L'obiettivo di questa scelta è quello di ottenere un bilancio civilistico non contaminato da convenienze od obblighi indotti dalla normativa tributaria, come avveniva precedentemente.

Si introduce così il tema della fiscalità differita e anticipata, prevedendo anche l'inserimento di apposite voci dedicate nei prospetti di bilancio e la compilazione di un apposito prospetto, da inserire nella nota integrativa, il quale deve indicare:

1. la descrizione delle differenze temporanee che hanno determinato la rilevazione di imposte differite e anticipate;
2. la specificazione dell'aliquota applicata e delle variazioni rispetto all'esercizio precedente;
3. gli importi accreditati o addebitati al conto economico o al patrimonio netto per imposte differite e anticipate;
4. le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
5. l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzate nel bilancio, in relazione a perdite d'esercizio o di esercizi precedenti, le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.

Si originano imposte anticipate o differite quando alcune componenti positive o negative di reddito, di competenza dell'esercizio, seguono regole fiscali che li escludono, in tutto o in parte, dal calcolo del reddito ai fini fiscali dello stesso esercizio. In sostanza si ha una differenza tra il reddito civilistico, su cui si calcolano le imposte di competenza, e il reddito fiscale, su cui si calcolano le imposte da pagare nell'esercizio. Le differenze tra i due redditi possono avere carattere temporaneo o permanente ed essere positive o negative.

Se le differenze sono permanenti, siamo generalmente di fronte a costi non deducibili o ricavi non imponibili, che non hanno quindi effetti fiscali nemmeno negli esercizi a seguire, per cui non danno origine a imposte anticipate o differite.

Se le differenze, al contrario, sono temporanee, abbiamo a che fare con costi che sono ammessi in deduzione o ricavi che vengono tassati in un esercizio diverso da quello in cui sono iscritti in conto economico, in osservanza al criterio della competenza. In questo caso, c'è solo uno sfasamento temporale tra effetti sul reddito civilistico ed effetti sul reddito fiscale e la differenza è destinata ad essere riassorbita negli esercizi futuri (cosiddetto effetto reversal o riversamento). La variazione del reddito imponibile

di un anno, sarà quindi compensata con una o più variazioni di segno opposto negli anni a seguire.

Si parla di imposte anticipate quando alcuni componenti negativi di reddito sono deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello della loro iscrizione in bilancio, oppure quando alcuni componenti positivi sono tassabili in esercizi precedenti a quello in cui saranno iscritti in conto economico di bilancio (es: svalutazione crediti, spese di rappresentanza). Anticipando la tassazione di ricavi e posticipando la deducibilità dei costi, il reddito imponibile attuale aumenta comportando un esborso per imposte maggiore delle imposte di competenza e l'origine di imposte, appunto anticipate, che saranno stornate quando le differenze temporanee saranno recuperate attraverso la diminuzione del reddito imponibile, che farà sì che le imposte dovute siano minori di quelle di competenza.

In modo del tutto speculare, si parla di imposte differite in occasione di costi deducibili ai fini fiscali in esercizi antecedenti a quello di iscrizione in bilancio, ovvero di ricavi tassabili in esercizi successivi a quello in cui saranno iscritti in conto economico di bilancio (per esempio: plusvalenze da cessioni a titolo oneroso, ammortamenti anticipati). Posticipando la tassazione di ricavi e anticipando la deducibilità dei costi, il reddito imponibile attuale diminuisce, comportando un esborso per imposte minore delle imposte di competenza e l'origine di imposte, appunto differite, che saranno pagate una volta recuperate le differenze temporanee attraverso l'aumento del reddito imponibile, che farà sì che le imposte dovute siano maggiori di quelle di competenza.

Gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale risultano modificati come segue:

1. inserimento della voce 4-bis: Crediti tributari tra i crediti dell'attivo circolante per le imposte versate in eccedenza;
2. inserimento della voce 4-ter: Imposte anticipate tra i crediti dell'attivo circolante per le minori imposte da pagare in futuro;
3. introduzione alla voce B.2: Fondo per imposte dell'espressione "anche differite" tra i fondi per rischi e oneri
4. eliminazione dei numeri 23,24 e 25 del conto economico, dedicati alle rettifiche

operate in applicazione delle norme tributarie

5. modificazione del numero 22 del conto economico che, in una sola voce, accoglie le imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Riportiamo di seguito i prospetti di stato patrimoniale e di conto economico del bilancio d'esercizio previsti dal codice civile, con evidenziazione in grassetto degli elementi di novità rispetto alla normativa previgente.

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE (art. 2424 c.c.)	
ATTIVO	PASSIVO
<p>A) CREDITI VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.</p> <p>B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</p> <p>I - Immobilizzazioni immateriali</p> <p style="padding-left: 20px;">1) costi di impianto e di ampliamento;</p> <p style="padding-left: 20px;">2) costi di sviluppo;</p> <p style="padding-left: 20px;">3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;</p> <p style="padding-left: 20px;">4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;</p> <p style="padding-left: 20px;">5) avviamento;</p> <p style="padding-left: 20px;">6) immobilizzazioni in corso e acconti;</p>	<p>A) PATRIMONIO NETTO:</p> <p>I - Capitale</p> <p>II - Riserva da soprapprezzo delle azioni</p> <p>III - Riserve di rivalutazione</p> <p>IV - Riserva legale</p> <p>V - Riserve statutarie</p> <p>VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio</p> <p>VII - Altre riserve, distintamente indicate</p> <p>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo</p> <p>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</p> <p>Totale</p> <p>B) FONDI PER RISCHI E ONERI:</p> <p>1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili</p> <p>2) per imposte, anche differite</p> <p>3) altri</p> <p>Totale</p>

<p>7) altre.</p> <p>Totale.</p> <p>II - Immobilizzazioni materiali:</p> <p>1) terreni e fabbricati;</p> <p>2) impianti e macchinario;</p> <p>3) attrezzature industriali e commerciali;</p> <p>4) altri beni;</p> <p>5) immobilizzazioni in corso e acconti.</p> <p>Totale</p> <p>III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</p> <p>1) partecipazioni in:</p> <p>a) imprese controllate;</p> <p>b) imprese collegate;</p> <p>c) imprese controllanti;</p> <p>d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</p> <p>d-bis) altre imprese;</p> <p>2) crediti:</p> <p>a) verso imprese controllate;</p> <p>b) verso imprese collegate;</p> <p>c) verso controllanti;</p> <p>d) verso altri;</p> <p>3) altri titoli;</p> <p>4) strumenti finanziari derivati attivi.</p> <p>Totale.</p> <p>Totale immobilizzazioni;</p>	<p>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</p> <p>D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <p>1) obbligazioni</p> <p>2) obbligazioni convertibili</p> <p>3) debiti verso soci per finanziamenti</p> <p>4) debiti verso banche</p> <p>5) debiti verso altri finanziatori</p> <p>6) acconti</p> <p>7) debiti verso fornitori</p> <p>8) debiti rappresentati da titoli di credito</p> <p>9) debiti verso imprese controllate</p> <p>10) debiti verso imprese collegate</p> <p>11) debiti verso controllanti</p> <p>12) debiti tributari</p> <p>13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</p> <p>14) altri debiti</p> <p>Totale</p> <p>E) RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell'aggio su prestiti</p> <p>Totale (A+B+C+D+E)</p>
---	--

C) ATTIVO CIRCOLANTE:

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3) lavori in corso su ordinazione

4) prodotti finiti e merci

5) acconti

Totale

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti

4-bis) crediti tributari

4-ter) imposte anticipate

5) verso altri

Totale

III - Attività finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate

2) partecipazioni in imprese collegate

3) partecipazioni in imprese controllanti

4) altre partecipazioni

5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo

<p>6) altri titoli</p> <p>Totale</p> <p>IV - Disponibilità liquide:</p> <p>1) depositi bancari e postali</p> <p>2) assegni</p> <p>3) danaro e valori in cassa</p> <p>Totale</p> <p>Totale attivo circolante(C)</p> <p>D) RATEI E RISCONTI, con separata indicazione del disaggio su prestiti</p> <p>Totale (D)</p> <p>Totale (A+B+C+D)</p>	
---	--

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO (art. 2425 c.c.)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;

- b) oneri sociali;
- c) trattamento di fine rapporto;
- d) trattamento di quiescenza e simili;
- e) altri costi;

10) ammortamenti e svalutazioni:

- a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
- b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
- c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
- d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle

disponibilità liquide;

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17bis) utili e perdite su cambi.

Totale (15 + 16 – 17 + – 17bis).

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (18-19).

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20-21).

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio, **correnti, differite e anticipate**;

23) utile (perdite) dell'esercizio.

Dedichiamo un'ultima analisi al bilancio in forma abbreviata, in quanto sono state previste ulteriori semplificazioni e l'allargamento della platea di imprese che dal 2004 possono redigere il bilancio in questa forma.

Per prima cosa sono stati rivisti i parametri quantitativi da non superare: il bilancio può essere redatto in forma abbreviata se nel primo esercizio, o successivamente per due esercizi consecutivi, la società non ha superato due dei seguenti limiti:

- 3.125.000 di attivo patrimoniale;
- 6.250.000 di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 50 dipendenti occupati in media nell'esercizio.

Vengono poi escluse dalla possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata le società che hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, in quanto assimilabili a società di interesse pubblico, la cui informativa di bilancio deve essere di più ampia portata possibile, a prescindere dalla dimensione aziendale.

Vediamo ora gli schemi del bilancio in forma abbreviata.

Lo stato patrimoniale in forma abbreviata comprende solamente le voci dell'art. 2424 c.c., precedute dalle lettere maiuscole e dai numeri romani. Inoltre le macroclassi A (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti) e D (Ratei e risconti) dell'attivo possono essere inglobate nella voce C.II (Crediti), così come la macroclasse E (ratei e risconti) del passivo può essere inclusa nella voce D (Debiti).

Devono però essere osservate altre indicazioni:

- va mantenuta separata l'indicazione della quota dei debiti e dei crediti esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo
- gli ammortamenti e le svalutazioni vanno portate in diminuzione diretta delle immobilizzazioni materiali e immateriali, dando comunque esposizione del valore lordo (a differenza del bilancio ordinario in cui si indica unicamente il valore netto)

Per quanto riguarda il conto economico in forma semplificata, è prevista la possibilità di raggruppare tra loro le seguenti voci:

- A.2 e A.3 del valore della produzione
 - Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finite;
 - Variazione variazione dei lavori in corso su ordinazione.
- B.9.c), B.9.d) e B.9.e) dei costi del personale
 - Trattamento di fine rapporto;

- Trattamento di quiescenza e simili;
- Altri costi.
- B.10.a), B.10.b) e B.10.c) relative agli ammortamenti
 - Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
 - Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
 - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni.
- C.16.b) e C.16.c) dei proventi finanziari
 - Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
 - Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
- D.18.a), D.18.b) e D.18.c) sulle rivalutazioni
 - Di partecipazioni;
 - Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
- D.19.a), D.19.b) e D.19.c) sulle svalutazioni
 - Di partecipazioni;
 - Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Inoltre, la voce E.20 (proventi straordinari) non deve dare separata indicazione delle plusvalenze, come la voce E.21 (oneri straordinari) non deve dare separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative ad esercizi precedenti.

Sono numerose poi le semplificazioni previste per la nota integrativa, che può essere sprovvista delle informazioni richieste nel bilancio ordinario dal punto n. 10 dell'art. 2426 c.c., dai punti nn. 2, 3, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 2427 c.c. e dal punto n. 1 dell'art. 2427-bis c.c.

3. L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA

3.1 – Introduzione

Abbiamo accennato prima all'intenzione di voler approfondire il contesto italiano non solo limitandoci ai confini nazionali, ma cercando di analizzare l'impatto del contesto internazionale (ma soprattutto comunitario) in cui il nostro Paese è inserito.

Tale decisione nasce da una serie di riflessioni: se l'evoluzione della nostra cultura, della nostra società, della nostra economia sono sempre più il riflesso di uno sviluppo che ha le sue radici in un contesto globalizzato, può questo non impattare sul nostro modo di intendere il Made in Italy e sul nostro modo di fare impresa? E se le imprese italiane collaborano con imprese francesi e tedesche o sono legate ad esse da rapporti partecipativi di controllo, possiamo limitarci alle regole italiane, storicamente rivolte ad un tessuto imprenditoriale costruito in gran parte sulla piccola e media impresa? Ancora, se l'impresa italiana, che ad esempio produce occhiali, all'improvviso si ritrova in concorrenza non solo con le altre imprese italiane, ma anche con imprese cinesi, come fa ad analizzare i suoi punti di debolezza e di forza, i suoi vantaggi strategici, ecc. se non è in grado di comparare, almeno a grandi linee, i dati di bilancio delle due imprese?

Appare quindi evidente come sia stato necessario nel tempo introdurre nel nostro Paese un linguaggio contabile differente, comprensibile ed utilizzabile da un maggior numero di soggetti, italiani e non.

Una seconda riflessione include il rapporto di appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, in grado di vincolare la legislazione dei Paesi membri. Se fino agli anni '50 all'impianto normativo metteva mano esclusivamente il legislatore nazionale, tanto che in Italia i fondamenti della disciplina contabile sono contenuti nel capo V del codice civile, successivamente anche il legislatore comunitario ha iniziato a definire regole che, attraverso il relativo recepimento (a volte obbligatorio, altre no) da parte degli Stati membri UE, entrano a far parte del set di norme nazionali della materia in oggetto.

Lo sviluppo del mercato unico europeo e la dimensione ormai globale raggiunta dagli scambi commerciali, ha indotto la stessa UE a ricercare negli anni un crescente avvicinamento delle regole sul bilancio applicati dai diversi Stati, per garantire informative sempre più equivalenti tra le società che operano nel territorio comunitario.

Piena conferma di questa tendenza è data dalle recenti riforme su bilancio d'esercizio e bilancio consolidato, le quali seguono, per l'appunto, l'evoluzione logica e normativa di derivazione comunitaria⁴⁰. Obiettivo primario dell'Unione Europea degli ultimi 35-40 anni è stato la progressiva armonizzazione delle regole di formazione dei bilanci; obiettivo da raggiungere per consentire una sempre più agevole comparabilità degli stessi e la riduzione dei costi amministrativi delle imprese.

Vediamo brevemente quelli che sono stati gli interventi più importanti di queste quattro decadi, rammentando il contesto storico che li ha generati. Negli anni '70, mentre in Italia veniva introdotta la Legge n. 216/74, la Comunità Economica Europea (CEE), fondata nel 1957, iniziava ad assumere le caratteristiche di una realtà sempre più importante ed influente a livello mondiale. Lo sviluppo del mercato unico europeo portò le imprese europee a collaborare o a competere tra loro in modo sempre più frequente e gli investitori videro aprirsi possibilità di investimento sempre più numerose e diversificate. Naturale conseguenza di tale circostanza è l'insorgenza, poco alla volta, dell'esigenza di armonizzare le normative nazionali in tema di bilanci per favorirne la comparabilità. A tale scopo primario sono rivolte le normative comunitarie legiferate da allora ad oggi.

3.2 - La IV Direttiva europea

La Direttiva 78/660/CEE, altresì conosciuta come IV Direttiva, fu il primo passo verso l'obiettivo di far convergere le politiche contabili degli Stati Membri. Si cercò quindi di coordinare le disposizioni nazionali dei Paesi della CEE inerenti la struttura ed il contenuto dei "conti annuali"⁴¹, la relazione sulla gestione, i metodi di valutazione e la pubblicità del bilancio e degli altri documenti che lo correda, per quanto attiene alle cosiddette società di capitali.

La Direttiva detta una sorta di "struttura ossea" comune fornendo le «condizioni giuridiche minime uniformi ed equivalenti», che tutti i Paesi sono tenuti a rispettare. In particolare sono regolati:

- gli schemi di bilancio;

⁴⁰ P. D'ANGELO, C. D'ANGELO, *Il bilancio delle microimprese*, Venezia 2017 (pag.8).

⁴¹ In Italia tale termine è sostituito dal bilancio, in osservanza del linguaggio tecnico sviluppato nella nostra dottrina.

- i criteri di valutazione da adottare nella redazione del bilancio;
- il contenuto delle note al bilancio;
- il contenuto della relazione annuale sulla gestione;
- la disciplina relativa alla pubblicità del bilancio;
- la disciplina relativa al controllo del bilancio.

Va sottolineato come si parli di requisiti minimi obbligatori per tutte le imprese operanti nella Comunità Europea; ciò significa che i legislatori dei diversi Paesi Membri avrebbero potuto, in base a quanto ritenuto più opportuno, imporre criteri più rigorosi o richiedere la presentazione di altre informazioni. La discrezionalità conferita alle modalità di applicazione delle disposizioni previste, può apparire da un lato come un evidente controsenso, dato lo scopo prefissato, ma bisogna tenere in considerazione che l'Europa era composta da Paesi in cui vigevano discipline molto diverse tra loro e le differenze erano tali da creare non poche difficoltà ai legislatori nazionali, nel loro lavoro di adattare la normativa domestica a quella europea.

Ma qual è la “struttura ossea” costruita dalla IV Direttiva?

Principi cardini sono quelli della chiarezza e della rappresentazione patrimoniale, economica e finanziaria secondo un quadro fedele (fair view), i quali impongono persino la deroga di alcune disposizioni in caso di contrasto con gli stessi. L'espressione di “quadro fedele” è nuova per molti dei paesi aderenti alla CEE (tra cui Italia, Francia, Germania), ma non per la Gran Bretagna, a cui viene attribuita l'origine⁴². Nell'espressione inglese “true and fair view”, ai termini true and fair viene attribuito un significato soggettivo, attraverso l'apposizione dell'articolo indeterminativo (“a”) in luogo di quello determinativo (“the”): l'espressione recita “a true and fair value” e non “the true and fair value” che darebbe all'espressione un connotato di oggettività assoluta. Fair potrebbe essere tradotto come credibile, degno di fede, attendibile, ma

⁴² Il testo definitivo della Direttiva recita “The annual accounts shall give a true and fair view of the company's assets, liabilities, financial position and profit and loss”; evidente è l'equivalenza, se pur in forma più semplificata con l'articolo 149 della legge societaria inglese (Companies Act) del 1948: “Every balance sheet of a company shall give a true and fair view of the state of affairs of the company as at the end of its financial year, and every profit and loss account of a company shall give a true and fair view of the profit and loss of the company for the financial year”.

soprattutto sottolinea il concetto di ragionevole rappresentazione⁴³. Fair integra quindi il concetto di true, in un significato unico che è ben diverso da quello dei singoli termini presi separatamente, fondando il concetto di «un'immagine ragionevolmente aderente alla realtà», ovvero di «un'immagine economicamente attendibile»⁴⁴.

L'attendibilità racchiude in sé una serie di attributi, tra cui rientrano:

- la derivazione dei valori accolti nei bilanci da un sistema ordinato di scritture in guisa che i valori "certi" possono essere considerati "veri";
- la corretta approssimazione al vero dei valori stimati;
- la determinazione dei valori congetturati sulla base di un corretto sistema di previsioni, inserito nei piani e programmi aziendali.

Nella IV Direttiva sono poi fissati come postulati di bilancio:

1. il principio della prudenza: i ricavi sono da rilevare solo se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; i costi vanno esposti anche in relazione ad eventuali rischi e perdite prevedibili in futuro;
2. il principio della continuità aziendale: assunto di base per la redazione di un esercizio è che l'impresa continui la propria attività in futuro;
3. l'immutabilità dei criteri di valutazione delle voci da un esercizio all'altro, indispensabile ai fini di una comparazione temporale dei bilanci;
4. il principio della competenza per l'imputazione di proventi, oneri, rischi e perdite, ossia della rilevazione dei componenti di reddito nell'esercizio al quale risultano correlati;
5. il principio della valutazione separata delle singole voci di bilancio;
6. il principio in base al quale lo Stato Patrimoniale di apertura di un esercizio deve corrispondere allo Stato Patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente

Altro punto di primaria importanza è il principio di unitarietà del bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Il legislatore comunitario, tuttavia, consapevole delle differenti prassi contabili e giuridiche dei vari Paesi Membri della CEE, ha previsto diverse possibilità, per consentire ad ogni singolo Stato di adottare gli schemi più vicini alle proprie disposizioni vigenti.

⁴³ M. SORDINI, *Il bilancio di esercizio delle imprese secondo la IV Direttiva CEE*, Milano, 1983

⁴⁴ *Ibidem*

In relazione agli schemi di bilancio, la IV Direttiva prevedeva due diverse strutture alternative: una a sezioni contrapposte e una a forma scalare. Le differenze tra le strutture attengono tuttavia solo alla forma espositiva, ma non al contenuto, per cui non risulta minata la comparabilità tra bilanci, ricomponibile attraverso semplici operazioni di riclassificazione. Nessun doppio binario, invece, per l'ordine e la classificazione delle voci che sono definiti in modo rigoroso. Nello schema a sezioni contrapposte (utilizzato anche nel nostro Paese), ad esempio, la struttura si configurava come segue:

Attivo	Passivo
A) Capitale sottoscritto non versato con indicazione della parte richiamata	A) Patrimonio netto
B) Spese di impianto e di ampliamento	B) Accantonamenti per rischi e oneri
C) Immobilizzazioni	C) Debiti
D) Attivo circolante	D) Ratei e risconti
E) Ratei e risconti	E) Utile di esercizio
F) Perdita dell'esercizio	

Sono ancora maggiori gli schemi di conto dei profitti e delle perdite consentiti dalla IV Direttiva: quattro schemi differenziati sia in base alla struttura (a sezioni contrapposte o a forma scalare) sia per il criterio di classificazione delle voci (per origine o natura o per destinazione o funzione).

In sostanza sono previsti quattro modelli di conto economico adottabili, raggruppabili in due sottogruppi:

- conto economico per natura, in forma scalare o a sezioni contrapposte;
- conto economico per destinazione, in forma scalare o a sezioni contrapposte.

La classificazione per natura (adottata, ad esempio, in Italia e in Germania), considera la causa economica che ha generato il costo; la classificazione per destinazione (utilizzata in Regno Unito), invece, considera la destinazione dei costi, classificandoli come costi di produzione, amministrativi o commerciali. Sebbene questa seconda

classificazione sia in grado di fornire maggiori informazioni ai lettori di bilancio, è altresì caratterizzata da un maggior grado di discrezionalità.

Ciascuno Stato Membro può scegliere il modello più vicino a quello già previsto dalla propria normativa domestica, oppure lasciare la decisione alle singole imprese che operano nel suo territorio. È inoltre contemplata la possibilità, per gli Stati Membri, di consentire la redazione di un “rendiconto delle prestazioni”, in sostituzione del conto economico, a condizione che le informazioni in esso contenute siano quantomeno equivalenti a quelle del conto economico di cui prende il posto.

Di seguito riportiamo, a titolo di esempio, il conto dei profitti e delle perdite con forma scalare e valori classificati secondo natura, definita anche come struttura “a costi, ricavi e variazione delle rimanenze”.

1. Importo netto del volume d'affari.
2. Variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione.
3. Lavori effettuati dall'impresa per sè stessa e iscritti nell'attivo.
4. Altri proventi di gestione.
5. a) Spese per materie prime e sussidiarie;
 b) Altre spese esterne.
6. Spese per il personale
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali, con indicazione separata degli oneri per trattamento di quiescenza.
7.
 - a) Rettifiche di valore relative alle spese di impianto e di ampliamento, alle immobilizzazioni materiali ed immateriali;
 - b) Rettifiche di valore di elementi dell'attivo circolante ove esse superino le rettifiche di valori normali in seno all'impresa.
8. Altri oneri di gestione.
9. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate.
10. Proventi da altri valori mobiliari e da crediti delle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate.

11. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese collegate.
12. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie e a valori mobiliari facenti parte dell'attivo circolante.
13. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli relativi ad imprese collegate.
14. Imposte sull'utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie.
15. Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie dopo pagamento delle imposte.
16. Proventi straordinari.
17. Oneri straordinari.
18. Utile (perdita) straordinario.
19. Imposte sull'utile (perdita) straordinario.
20. Altre imposte non comprese nelle voci precedenti.
21. Utile (perdita) di esercizio.

Dalla lettura dello schema appare evidente la divisione del prospetto in tre aree: gestione caratteristica, gestione non caratteristica e gestione straordinaria; il criterio di separazione attiene all'inerenza o meno dei componenti reddituali alla produzione economica e alla loro ricorrenza temporale.

La IV Direttiva Ue ha poi soffermato la sua attenzione sulle interferenze fiscali in bilancio. Il testo originale della norma richiedeva che dal bilancio emergesse il risultato dell'esercizio e il patrimonio netto contabile della società, senza alcun inquinamento fiscale. «Dopo aver riflettuto sulle difficoltà che avrebbero dovuto affrontare alcuni Paesi membri per modificare la loro prassi a tale regola, il testo è stato modificato, prevedendo la possibilità di inquinamento fiscale sulla valutazione delle immobilizzazioni e degli elementi dell'attivo circolante e al contempo l'obbligo di indicare in nota integrativa degli effetti dell'interferenza fiscale sul patrimonio (artt. 35 e 39 della Direttiva) e sul conto economico (art. 43)»⁴⁵. Abbiamo già dato spazio al

⁴⁵ M. BENNI, R. CHIUSOLI, C. COLLETTI, *Le imposte differite nel nuovo bilancio d'esercizio. La voce imposte e il principio di competenza nel D, Lgs 127/91*, Milano 1993.

tema con riferimento alla situazione italiana nella parte dedicata all'evoluzione della normativa del nostro Paese.

L'ultima sezione della Direttiva, si è occupata, tra le altre cose, dei conti consolidati. Il contenuto degli articoli a ciò dedicati era diretto ai soli Stati CEE in cui vigeva l'obbligo di legge di pubblicazione dei bilanci consolidati di gruppo (in Italia l'obbligo giunse più avanti nel tempo).

3.3 - La VII Direttiva europea

Negli anni a seguire, il mercato unico europeo diventa terreno fertile per processi di integrazione verticale tra imprese, dando impulso alla nascita dei gruppi societari. Fino a questo momento, l'informativa di bilancio dei piccoli aggregati di imprese che si erano creati, prevedeva solamente che la capogruppo integrasse il suo bilancio con i valori delle entità controllate, attraverso la voce «partecipazioni».

La Direttiva 83/349/UE, nota anche come VII Direttiva, nacque per soddisfare la crescente necessità di disporre di uno strumento che consentisse di valutare un gruppo nel suo complesso, come se fosse un'unica entità economica.

La Direttiva norma la disciplina del bilancio consolidato - definendone forma, contenuto, area di consolidamento, estensione geografica e casi di esonero - e coordina le legislazioni nazionali sui conti dei gruppi.

Non rientrando il bilancio consolidato tra gli argomenti trattati, non si approfondirà oltre la materia in questa sede.

Con il Consiglio europeo di Lisbona del marzo del 2000, si avviò una fase di revisione delle Direttive contabili fino ad ora citate, rimaste inalterate dalla loro entrata in vigore per più di quindici anni. Le normative esaminate in seguito si collocano proprio in questo contesto di analisi e modifica delle Direttive (IV e VII Direttiva), partendo dalle seguenti considerazioni:

1. «Il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 ha sottolineato l'esigenza di accelerare il completamento del mercato interno dei servizi finanziari, stabilendo la scadenza del 2005 per la messa in atto del piano d'azione per i servizi finanziari della Commissione, invitando ad adottare misure per migliorare la comparabilità dell'informativa finanziaria redatta dalle società della

Comunità, i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (in seguito denominate “società quotate”)⁴⁶.

2. «Ai fini di un migliore funzionamento del mercato interno, occorre obbligare le società, i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici, ad applicare un insieme unico di principi contabili internazionali di elevata qualità per la redazione dei loro bilanci consolidati. Inoltre, è importante che i principi dell'informativa finanziaria applicati dalle società comunitarie attive nei mercati finanziari siano accettati a livello internazionale e costituiscano principi di carattere veramente globale. Ciò implica una maggiore convergenza dei principi contabili attualmente utilizzati a livello internazionale, con l'obiettivo finale di conseguire un insieme unico di principi contabili su scala mondiale»⁴⁷
3. «È fondamentale, per la competitività dei mercati comunitari dei capitali, promuovere la convergenza dei principi seguiti in Europa per redigere i bilanci, introducendo l'uso di principi contabili internazionali che possano essere riconosciuti su scala mondiale, al fine di realizzare operazioni transfrontaliere o di ottenere l'ammissione alla quotazione ovunque nel mondo»⁴⁸.
4. «Il 13 giugno 2000, la Commissione ha pubblicato la comunicazione “La strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire”, nella quale propone che tutte le società comunitarie, i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici, preparino i loro conti consolidati conformemente ad un insieme unico di principi contabili, gli International Accounting Standards (IAS), al più tardi nel 2005»⁴⁹.

⁴⁶ Considerazione iniziale del Regolamento CE n. 1606/2002, n. (1)

⁴⁷ Considerazione iniziale del Regolamento CE n. 1606/2002, n. (2)

⁴⁸ Considerazione iniziale del Regolamento CE n. 1606/2002, n. (5)

⁴⁹ Considerazione iniziale del Regolamento CE n. 1606/2002, n. (6)

3.4 - Il regolamento CE n. 1606/2002

Con il Regolamento CE n. 1606/2002, l'Unione Europea introdusse, per le società quotate (art. 4), l'obbligo di redigere il bilancio consolidato sulla base di quanto previsto dai principi contabili internazionali. L'articolo 2, in ambito di definizioni, stabilisce che «Ai fini del presente regolamento, si intendono per “principi contabili internazionali” gli International Accounting Standards (IAS), gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e le relative Interpretazioni (interpretazioni SIC/IFRIC), le successive modifiche di detti principi e le relative interpretazioni, i principi e le relative interpretazioni che saranno emessi o adottati in futuro dall'International Accounting Standards Board (IASB).»

Il Regolamento conferisce agli Stati Membri la possibilità di estendere l'applicazione di tale obbligo anche ai bilanci d'esercizio di tali società o di tutte le società. L'articolo 5 del regolamento 1606/2002 prevedeva, infatti che:

«Gli stati membri possono consentire o prescrivere:

- a) alle società di cui all'articolo 4⁵⁰, di redigere i loro conti annuali;
- b) alle società diverse di quelle di cui all'articolo 4, di redigere i loro conti consolidati e/o i loro conti annuali

conformemente ai principi contabili internazionali [...].»

In Italia, le statuizioni dell'articolo 5 di tale regolamento sono state adottate con il decreto legislativo 38/2005, che ha reso obbligatoria l'adozione dei principi contabili internazionali a tutte le società quotate - anche per i bilanci d'esercizio -, alle banche alle società finanziarie e alle società che redigono il bilancio consolidato e ne ha previsto l'adozione facoltativa per tutte le altre società, ad eccezione di quelle che rientrano nei limiti dimensionali di redazione del bilancio in forma abbreviata.

Tale disposizione ha ufficializzato la convivenza nel nostro Paese di due diversi set di regole per la redazione del bilancio d'esercizio, entrambi di complessa applicazione: da una parte i principi contabili nazionali, interpretati e integrati dall'Organismo Italiano

⁵⁰ Il riferimento è alle società i cui titolo alla data del bilancio, siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro.

di contabilità e dall'altra gli IAS (International Standards Accounting) e gli IFRS (International Framework Reporting Standards), emanati dallo IASB (International Accounting Standards Board).

È corretto chiedersi se che l'introduzione di questa novità abbia portato i vantaggi sperati, in termini di armonizzazione contabile. Da un lato il bilancio di una società italiana quotata in borsa è divenuto facilmente comparabile al bilancio di una simile società francese, ma dall'altro, lo stesso bilancio è diventato difficilmente comparabile con quello di un'altra società italiana con caratteristiche del tutto analoghe, ma non quotata in borsa.

L'anomala convivenza dei due diversi set di regole, porta con sé le conseguenze che scaturisce dalla differente logica interpretativa su cui si basano: la normativa nazionale prevede che il bilancio svolga una funzione informativa sulla gestione e sul patrimonio aziendale, orientata alla conservazione del patrimonio, come strumento di garanzia dei creditori; gli IAS/IFRS prevedono, invece, un bilancio diretto agli investitori e costruito per orientarne le scelte.

Sarà pertanto necessario attendere gli step normativi successivi per avvicinarsi maggiormente al concetto di armonizzazione contabile. Per ora ci si può limitare ad affermare che l'adozione dei principi contabili internazionali da parte di banche, assicurazioni, società quotate, ecc., trova una giustificazione nel fatto che esse svolgono attività maggiormente allineate alla logica della ricerca di investitori, prevista dal set di regole degli IAS/IFRS.

3.5 - La Direttiva 2003/51/CE

In seguito all'introduzione dell'obbligo dei principi contabili internazionali, avvenuto con il Regolamento 1606/2002, si è imposta la necessità di armonizzare le direttive contabili relative ai conti annuali e consolidati (78/660/CEE e 83/349/CEE), rivolta anche alle imprese non assoggettabili agli IAS, in modo da garantire condizioni di parità⁵¹ e di coerenza nell'intero sistema.

⁵¹ Considerazione iniziale della Direttiva 2003/51/CE n. (5)

La Direttiva 2003/51/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003, è stata creata proprio per tale scopo, modificando la IV e la VII Direttiva in diversi punti, centrando importanti risultati nel processo di revisione compiuto sulle precedenti direttive contabili, con particolare riferimento alla disciplina dei contenuti della relazione sulla gestione, sia per i bilanci ordinari d'esercizio che per i bilanci consolidati.

Le nuove norme rendono la relazione più rigorosa⁵² e più aderente alle attese dei tanti portatori d'interesse verso le società e i gruppi d'impresa. Specie a livello dei gruppi, le nuove comunicazioni richieste (per esempio, sui rischi e le incertezze, ma anche sugli indicatori finanziari e non) potenziano notevolmente il ruolo e la funzione informativa del bilancio consolidato⁵³.

Le modifiche introdotte dalla direttiva 2003/51/Ce prevedono che la relazione sulla gestione ordinaria (e consolidata) dovrà ora contenere (tra parentesi gli aspetti relativi al bilancio consolidato):

- almeno un fedele resoconto, nei termini di un'analisi equilibrata ed esauriente, dell'andamento e dei risultati degli affari della società (dell'insieme delle imprese consolidate) e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari della medesima (medesime);
- una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa (esse) deve (devono) affrontare.

Questa analisi può richiedere, se necessario al raggiungimento dello scopo che si prefigge, il ricorso ad indicatori finanziari fondamentali di prestazione e ad indicatori

⁵² In tema di rigosità si esprime la considerazione iniziale della Direttiva al punto (9): «La relazione sulla gestione e la relazione consolidata sulla gestione costituiscono elementi essenziali dell'informativa finanziaria. Per promuovere una maggiore uniformità e per fornire ulteriori indicazioni relative alle informazioni necessarie per assicurare un fedele resoconto, è necessario rendere più rigorose, in linea con le migliori pratiche attuali, le disposizioni vigenti che prescrivono che tali documenti contengano un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione della società, in modo compatibile con l'entità e la complessità degli affari della medesima. Le informazioni non dovrebbero limitarsi agli aspetti finanziari dell'attività della società [...]»

⁵³ A cura della Commissione di diritto societario dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano e con coordinamento di Enrico Holzmueller, *Soluzioni operative: novità nella relazione sulla gestione al bilancio consolidato*, Il Sole24Ore - Diritto e pratica delle società, n. 24 del 31 dicembre 2007

non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società (dell'insieme delle imprese consolidate), comprese informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

Tra le altre novità della Direttiva vi sono le possibilità, per gli Stati membri, di autorizzare o prescrivere:

- documenti aggiuntivi a quelli obbligatori del bilancio e bilancio consolidato;
- la valutazione delle voci di bilancio in considerazione della sostanza dell'operazione;
- La valutazione delle attività diverse dagli strumenti finanziari al fair value;
- l'utilizzo degli schemi di stato patrimoniale secondo una divisione tra voci di carattere corrente e non corrente, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quelle dei prospetti previsti dalla IV e dalla VII Direttiva;
- l'utilizzo di un proprio rendiconto delle prestazioni, in sostituzione del conto dei profitti e della perdita, secondo gli schemi previsti dalla IV e dalla VII Direttiva;
- L'aggiornamento delle soglie finanziarie per la categorizzazione delle piccole e medie imprese e l'introduzione di soglie puntuali anche per le micro-imprese.

In riferimento all'ultimo punto, si può sostenere che le previsioni specifiche per le micro-imprese arrivarono in seguito alla rivalutazione della loro importanza per lo sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditorialità europea. Si apre quindi una fase in cui vengono proposte misure di aiuto specifico per questo tipo di imprese, che hanno caratteristiche e necessità ancora diverse dalla piccola impresa.

Riportiamo i limiti dimensionali previsti dalla Direttiva 2003/51/CE in comparazione con quelli previgenti, previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 96/208/CE.

Parametri	Microimpresa		Piccola impresa		Media impresa	
	96/280/CE	2003/361/CE	96/280/CE	2003/361/CE	96/280/CE	2003/361/CE
Dipendenti	<10	<10	<50	<50	<250	<250

Fatturato annuo		Non superiore 2 mln euro	Non superior e 7 mln euro	Non superiore 10 mln euro	Non superior e 40 mln euro	Non superiore 50 mln euro
Totale attivo		Non superiore 2 mln euro	Non superior e 5 mln euro	Non superiore 10 mln euro	Non superior e 27 mln euro	Non superiore 43 mln euro

È evidente come le nuove disposizioni abbiano ampliato in modo sensibile la platea delle imprese inquadrabili nella categoria delle SMEs (leggasi PMI), attraverso la rimodulazione dei valori massimi di fatturato e di attivo di bilancio.

In riferimento alle micro-imprese, la Commissione Europea, nel mantenere invariato il parametro dei dipendenti (detto anche degli “effettivi”), sancisce l’importanza di associare a questo una serie di indicatori di tipo finanziario, ritenuti di imprescindibile importanza per la valutazione della dimensione di un’impresa, così come già previsto per le altre categorie di imprese.

Si noti che è sufficiente rispettare il limite del fatturato o il limite del totale dell’attivo per essere inquadrati come imprese della rispettiva categoria; in pratica è condizione sufficiente rientrare nel parametro degli effettivi e in uno dei due parametri finanziari della tabella di cui sopra.

In Italia, la definizione di PMI è stata rivisitata con il decreto legislativo del 18 aprile 2005, per meglio determinare le dimensioni «ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive»⁵⁴.

L’articolo 2 del decreto prosegue:

«La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati, e
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

⁵⁴ Art. 2 del Decreto.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:
 - a) ha meno di 50 occupati, e
 - b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:
 - a) ha meno di 10 occupati, e
 - b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2, 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere».

Il decreto legislativo, quindi, traduce i limiti previsti dalla raccomandazione 2003/361/CE, aggiungendo in modo esplicito la specificazione fatta sopra in merito alla soddisfazione contemporanea del requisito occupazionale (lettera a) e di uno dei due requisiti finanziari, fatturato e totale attivo (lettera b).

Tornando alla Direttiva in senso più generale, essa è stata attuata in Italia con il D.Lgs. 2 febbraio 2007⁵⁵, n. 32 (G.U. 28 marzo 2007, n. 73), che ha recepito solo le disposizioni obbligatorie.

In riferimento alla relazione sulla gestione nel bilancio consolidato, è stato modificato l'art. 40 del D.Lgs. 127/91. Sul piano terminologico sono poche le variazioni apportate al testo della Direttiva: la relazione dovrà contenere un'analisi non solo fedele ed equilibrata, ma anche esauriente della situazione dell'insieme delle imprese consolidate, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze a cui le stesse sono esposte; prima dovevano essere indicati solo i rischi connessi agli strumenti finanziari mentre ora vanno indicati tutti i rischi tipici, interni o esterni alla gestione dell'impresa (legati ai cambi, agli interessi, ai prezzi o ad aspetti tecnologici, produttivi o di mercato). Il rischio, già difficile da gestire per una singola impresa, assume un carattere ancora più delicato in un gruppo, per cui è necessario disporre di efficaci sistemi di controllo interno, atti alla loro rilevazione e gestione.

⁵⁵ La prima applicazione era prevista per i bilanci chiusi al 31.12.2008.

3.5 - Dal 2008 ad oggi: un focus sulle imprese di ridotte dimensioni

Il continuo mutamento del contesto europeo, portò la Commissione Europea a riflettere sull'adeguatezza dell'assetto normativo. L'attenzione si concentrò sulle piccole e medie imprese, che in Europa costituiscono il vero tessuto produttivo; PMI che da un lato rappresentano la forza dell'economia europea, ma che si trovano ad affrontare difficoltà non trascurabili, in grado di minare il loro percorso di costante sviluppo, con ricadute inevitabili sull'occupazione e sull'economia.

Nel 2007 la Commissione Europea, pubblicò una comunicazione in cui si aprì all'intenzione di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle suddette categorie di imprese. La «Comunicazione della Commissione su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile» introduceva una serie di obiettivi da realizzare negli anni venturi:

- introduzione della categoria delle “microentità” ed esenzione delle stesse dall'applicazione della Direttiva contabile europea;
- ampliamento dei termini previsti per l'inserimento di un'impresa in una soglia dimensionale differente;
- riduzione degli obblighi di pubblicazione dei bilanci per le Small and Medium Enterprises;
- facoltà per alcune imprese medie di applicare il regime previsto per le piccole imprese.

Già l'anno successivo, la Commissione, in considerazione dell'importanza delle piccole e medie imprese europee, ne riconosceva il fondamentale ruolo economico con lo “Small Business Act for Europe” del 2008 (rivisto poi nel 2011) sancendo una sorta di motto - «*pensare anzitutto in piccolo*» - nei processi decisionali e normativi. Da tale pensiero nasce e si consolida poco alla volta l'idea che piccole, medie e grandi imprese non possono essere considerate tutte allo stesso modo e non possono essere gravate dagli stessi obblighi. Gli interventi successivi saranno quindi mirati a differenziare gli adempimenti delle imprese in ragione delle dimensioni della loro struttura, al fine di alleggerire gli oneri a carico delle imprese più piccole.

In seguito a questa comunicazione si è aperta una fase di dibattito pubblico su determinati temi della prossima attività legislativa. Tramite il processo di consultazione

di alcuni documenti (“consultation paper”) si è mirato a raccogliere informazioni e pareri da utilizzare per l’emanazione della successiva direttiva contabile.

Il primo documento, divulgato nel 2009, si occupava delle seguenti tematiche:

- principi generali;
- bottom-up approach;
- classificazione delle imprese;
- opzioni in capo agli Stati membri;
- rendiconto finanziario (cash flow statement);
- pubblicazione e archiviazione elettronica;
- schemi di stato patrimoniale e di conto economico;
- nota integrativa.

Lo stesso anno, una seconda consultazione si è occupata della richiesta, pervenuta da vari stakeholder, di adozione dei principi contabili internazionali da parte delle SMEs (Small and Medium Enterprises). La Commissione non ha tuttavia ritenuto necessario dare appoggio all’istanza, in quanto in palese contrasto con l’obiettivo di semplificazione e riduzione degli oneri a carico di questa tipologia di imprese.

Dopo tre anni, il 25 ottobre 2011, la Commissione Europea presentò al Consiglio dell’Unione Europea e al Parlamento europeo una proposta di direttiva finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese europee, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese (SMEs), in base al principio “think small first”;
- aumentare la chiarezza e la comparabilità dei bilanci, specialmente per le imprese che operano in ambito internazionale e si interfacciano con numerosi stakeholder;
- tutelare le esigenze essenziali degli utilizzatori del bilancio, mediante il miglioramento dell’informativa di bilancio.

Vedremo gli sviluppi di queste attenzioni, analizzando i riflessi che questi hanno avuto sulla Direttiva 2013/34/UE, oggetto di studio del prossimo capitolo.

Capitolo II

INTRODUZIONE

l'Unione Europea cominciò poco alla volta a sentire la necessità di disporre di un set di principi in grado di rendere i bilanci delle società, che operano in uno dei Paesi Membri, comparabili tra loro. A marcare questo vuoto regolamentativo in materia contabile è ovviamente l'insieme delle società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in uno dei mercati regolamentati. Per un potenziale investitore, infatti, diventa alquanto complesso valutare quale sia il miglior progetto di investimento, qualora le diverse società non siano confrontabili tra loro sulla base della condizione economica, patrimoniale e finanziaria. Se infatti i bilanci di codeste società sono redatti seguendo regole e principi differenti, essi inevitabilmente forniscono un'informativa che non rende possibile stabilire quale sia la società più performante e in salute.

L'Unione Europea non ha subito emesso dei propri principi contabili, ma ha optato per adottare o avvicinarsi a quelli già riconosciuti internazionalmente, emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB), ovvero gli IAS⁵⁶ (in seguito IFRS).

⁵⁶ “Gli International Accounting Standards (IAS) sono principi contabili internazionali, stabiliti a Londra nel 1973 da un gruppo di professionisti contabili (International Accounting Standards Committee (acronimo IASC). Mirano ad armonizzare nei diversi Paesi norme, principi contabili e metodi d'allestimento delle chiusure annuali dei conti.

Dal 2000 alla elaborazione delle regole sono stati chiamati anche i rappresentanti degli investitori, degli analisti finanziari, del mondo accademico e imprenditoriale. Gli IAS, che esistono ancora come tali (e sono mantenuti dallo IASB – International Accounting Standards Board, un organismo con sede a Londra che è succeduto nel 2001 allo IASC e che conta oggi i rappresentanti di oltre 100 Paesi) sono stati completati da principi che dal 2001 assumono il nome di International Financial Reporting Standards (IFRS); oggi si preferisce riferirsi a queste regole col termine composto di IAS/IFRS.”
<http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnline4/100-parole/Economia/I/IAS-International-accounting-standards.shtml?uuid=86280926-5809-11dd-93cb-a54c5cfc900&DocRulesView=Libero>

Per approfondimenti si vedano:

- <http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/51>
- *Principi contabili internazionali*, Ipsosa Francis Lefebvre, 2010
- David Alexander, Simonet Archer, *International accounting standards guide*, Harcourt Professional Publishing, USA, 2000

Solo più tardi, nel giugno del 2001, nacque l'EFRAG (European Reporting Advisory Group), organismo che assumerà la duplice funzione di contribuire ai lavori dello IASB e di favorire il cambiamento delle direttive contabile dell'Unione Europea, attraverso la valutazione dei precedenti IAS e dei documenti interpretativi degli stessi, ovvero i SIC (in seguito IFRIC).

Abbiamo analizzato nel precedente capitolo le Direttive contabili europee fino al 2008. Passiamo ora ad occuparci dell'ultima Direttiva in materia contabile, risalente al 2013.

1. LE PREMESSE ALLA DIRETTIVA 2013/34/UE

1.1 – Caratteri generali

La Direttiva 2013/34/UE, approvata il 26 giugno 2013, nasce con l'obiettivo di riformare alcuni aspetti della disciplina del bilancio delle società. Modificando la Direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, abrogando la Direttiva 78/660/CEE (IV Direttiva) e la Direttiva 83/349/CEE (VII Direttiva)⁵⁷, si pone come strumento di rivisitazione⁵⁸ organica della materia contabile e aziendalistica. Materia

⁵⁷ "La presente Direttiva sostituisce le Direttive 78/660/78 e 83/349/CEE. Di conseguenza, tali direttive dovrebbero essere abrogate". Art. 1 par. 56 della Direttiva 2013/34/UE.

⁵⁸ Il nuovo impianto sostituisce in toto le vecchie direttive sebbene le proposte della Commissione Europea pubblicate nel 2011 fossero ben più dirimpenti di quelle contenute nella stesura finale della Direttiva. Cfr Pozzoli Matteo, *I bilanci semplificati di piccole società e micro-imprese alla luce delle modifiche del D. Lgs. 139/2015*, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento del 15 gennaio 2016.

Per maggiori dettagli si veda anche: Commissione Europea (2011), *Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings*,

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/sme_accounting/review_directives/COM_2011_684_en.pdf

di riferimento della direttiva sono quindi il bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato⁵⁹ e le relative relazioni obbligatorie per talune tipologie di imprese.

Il recepimento della Direttiva da parte degli Stati membri dell'Unione Europea era da effettuarsi entro il 20 luglio 2015, termine a partire dal quale la nuova Direttiva rappresenta l'unico atto legislativo dell'UE cui devono conformarsi gli Stati Membri, nel definire i propri ordinamenti contabili. I Paesi facenti parte dell'Unione Europea hanno quindi dovuto recepire le disposizioni della Direttiva entro luglio 2015, con previsione di applicazione a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2016.

Tra gli scopi primari della Direttiva troviamo quelli di:

1. avvicinare la disciplina europea agli standard internazionali;
2. rimodulare gli oneri burocratici e di informativa gravanti sulle imprese.

Nel percorso tracciato dallo *Small Business Act*⁶⁰, la Direttiva 2013/34/UE compie un grande passo in avanti nell'ottica di far convergere i principi contabili di redazione del bilancio, a quanto previsto dalla prassi internazionale e in quella di modulare l'onerosità burocratica sulle imprese in base alle loro caratteristiche dimensionali. Si può sostenere che la normativa in oggetto sia l'espressione di quanto previsto dalla Commissione Europea nella comunicazione «L'atto per il mercato unico», adottata nell'aprile 2011. Essa proponeva esattamente la semplificazione della IV e della VII Direttiva CEE, relative ai conti annuale e consolidato di alcune tipologie societarie «per quanto concerne gli obblighi in materia di informativa di bilancio»⁶¹ e la riduzione degli oneri amministrativi, segnatamente per le PMI⁶².

⁵⁹ Come già anticipato, la materia del bilancio consolidato non è oggetto di trattazione nel presente trattato per cui si rimanda il lettore ad opere che si occupano specificatamente di tale tema. Si consiglia

- Claudio Sottoriva, *La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato: una prima lettura della direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 che abroga le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE*, Giuffrè, Milano, 2014
- Sesana Tiziano, *La Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati. Novità e riflessi sulla disciplina nazionale*, Quaderno nr. 54 Commissione principi contabili

⁶⁰ Richiamato alla considerazione (1) della Direttiva.

⁶¹ Considerazione (1) della Direttiva 2013/34/UE.

⁶² In riferimento a ciò, il Consiglio si era già espresso nelle sedute del 24 e 25 marzo 2011.

Nell'ambito della strategia Europa 2020⁶³, infatti, è stata definita un piano orientato ad una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, la quale deve mirare a «ridurre degli oneri amministrativi e a migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e promuoverne l'internazionalizzazione»⁶⁴.

Inizialmente, il set di principi contabili internazionali era stato reso obbligatorio solamente per le imprese operanti in specifici settori e dato in opzione ad altre imprese. Poco alla volta il processo di omologazione ha cominciato ad estendersi anche ad altre imprese, spinto dalla necessità di assicurare una sempre maggiore comparabilità delle informazioni finanziarie fornite dalle stesse.

La considerazione iniziale (3) della Direttiva evidenzia in tal senso la necessità di rendere più uniformi possibili le normative nazionali dei vari Stati europei, con riferimento particolare a quelle società di capitali che operano in più di un Paese. Tale necessità è resa ancora più stringente dall'obiettivo di tutelare gli interessi degli stakeholder di queste tipologie di imprese, i quali sono garantiti esclusivamente dal patrimonio netto della società.

«Il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei bilanci d'esercizio e delle relazioni sulla gestione, i criteri di valutazione, nonché la pubblicità di questi documenti, per quanto attiene in particolare ad alcune tipologie di società di capitali, riveste importanza particolare per proteggere gli interessi degli azionisti, dei soci e dei terzi. Per tali tipologie di imprese si impone in questi campi un coordinamento simultaneo, dato che, da un lato, alcune di esse operano in più di uno Stato membro e, dall'altro, tali imprese offrono come tutela dei terzi soltanto il patrimonio sociale netto.»

⁶³ «La strategia Europa 2020 è il programma dell'UE per la crescita e l'occupazione per il decennio in corso. Mette l'accento su una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva come mezzo per superare le carenze strutturali dell'economia europea, migliorarne la competitività e la produttività e favorire l'affermarsi di un'economia di mercato sociale sostenibile».

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_it

⁶⁴ Considerazione (1) della Direttiva 2013/34/UE

Prosegue sul tema la considerazione (8), che al concetto di coordinamento⁶⁵ tra disposizioni nazionali integra quello di condizioni giuridiche minime ed equivalenti sull'ampiezza informativa dei bilanci:

«È inoltre necessario che si stabiliscano condizioni giuridiche equivalenti minime nell'Unione quanto all'ampiezza delle informazioni finanziarie che dovrebbero essere fornite al pubblico da parte di imprese concorrenti.»

La considerazione (4) detta tuttavia una sorta di limite massimo agli obblighi di informativa a carico delle imprese, nel tentativo di tutelare le stesse. Devono essere quindi contemplati sia gli interessi dei soggetti esterni, che quelli del soggetto economico delle imprese, ricercando un equilibrio nel trade-off tra gli stessi che, in ogni caso, deve escludere a priori l'ipotesi di un'informativa che, al fine di essere più ampia e completa, comporti obblighi "eccessivi" per le imprese.

«I bilanci d'esercizio perseguono vari obiettivi e non forniscono esclusivamente informazioni agli investitori nei mercati di capitali, ma rendono anche conto delle operazioni passate e favoriscono il governo societario. È necessario che la legislazione contabile dell'Unione trovi un opportuno equilibrio tra gli interessi dei destinatari dei bilanci e l'interesse delle imprese a non essere eccessivamente gravate da obblighi in materia di informativa».

1.2 – Soggetti destinatari della normativa

A quali imprese va applicata la Direttiva? La considerazione iniziale (5) elenca le categorie di soggetti coinvolti, includendo le società per azioni e quelle a responsabilità

⁶⁵ Si anticipa che il coordinamento non è da vedersi come uguaglianza finale delle disposizioni nazionali di tutti i Paesi europei. In tal senso, la stessa Direttiva europea lascia agli Stati membri la possibilità di scegliere, in alcuni casi, tra una serie di alternative. Per un'analisi esaustiva delle stesse si rimanda a: Federation des Experts-comptables Europeens (2014), *Document summarising the options available to Member States*,

www.fee.be/images/Comparison_table_47_with_2013:Directuve.pdf

limitata, nonché le società di persone in cui tutti i soci illimitatamente responsabili sono a loro volta s.p.a. e s.r.l., o sono soggetti la cui responsabilità è limitata per effetto di s.p.a. o s.r.l.

«Nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbero rientrare alcune società di capitali, quali le società per azioni o le società a responsabilità limitata. Inoltre esiste un numero considerevole di società in nome collettivo e di società in accomandita semplice di cui tutti i soci illimitatamente responsabili sono organizzati in società per azioni o in società a responsabilità limitata e tali società di persone dovrebbero essere dunque assoggettate alle misure di coordinamento previste dalla presente direttiva. La presente direttiva dovrebbe inoltre assicurare che le società di persone rientrino nel suo ambito di applicazione qualora i soci che non sono organizzati in società a responsabilità limitata o in società per azioni abbiano di fatto una responsabilità limitata relativamente ai loro obblighi in quanto tale responsabilità è limitata da altre imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. L'esclusione delle imprese senza fini di lucro dall'ambito di applicazione della presente direttiva è coerente con i fini da essa perseguiti, in linea con l'articolo 50, paragrafo 2, lettera g, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).»

La premessa (28) prevede l'applicazione delle disposizioni della Diretta in materia di relazione sul governo societario alle imprese i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati, a prescindere dalla forma giuridica sotto la quale svolgono l'attività d'impresa.

«Dato che le imprese elencate possono svolgere un ruolo molto importante nelle economie in cui operano, le disposizioni della presente direttiva relative alla relazione sul governo societario dovrebbero applicarsi alle imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.»

1.3 - Microimprese e piccole imprese

Nell'ottica di stabilire un corretto allineamento tra le dimensioni delle imprese e gli obblighi contabili a cui devono soggiacere, la Direttiva fissa le prime regole sul tema dimensionale già nelle sue premesse iniziali, che si occupano di microimprese e piccole imprese ai numeri (10), (11), (12), (13) e (14).

La considerazione (10) è volta ad introdurre l'armonizzazione dei requisiti utilizzati per inquadrare un'impresa nella categoria delle piccole imprese e la possibilità per gli Stati membri di prevedere una differenziazione in merito alla quantità di informazioni che le imprese devono fornire: sulla base delle dimensioni aziendali, l'informativa deve essere più o meno ampia e tale da non comportare mai oneri sproporzionati. Più in dettaglio, riprendendo il concetto dello *Small Business Act*, la premessa statuisce che alla piccola impresa debba essere imposta un'informativa ridotta, integrabile su decisione del singolo Stato in base alla necessità di disporre di dati ulteriori sulla base di quanto eventualmente previsto dalla normativa fiscale interna; invece, alle imprese di dimensioni maggiori (medie e grandi imprese), deve essere richiesta invece una mole di informazioni più ingente.

«La presente direttiva dovrebbe assicurare che i requisiti relativi alle piccole imprese siano in larga misura armonizzati in tutta l'Unione. La presente direttiva si basa sul principio "pensare anzitutto in piccolo". Per evitare che su queste imprese gravino oneri amministrativi sproporzionati, gli Stati membri dovrebbero poter prescrivere solo un numero limitato di informazioni mediante note supplementari rispetto a quelle obbligatorie. Nel caso in cui esista un sistema di deposito unico, tuttavia, gli Stati membri possono in alcuni casi prescrivere un numero limitato di informazioni supplementari ove esse siano esplicitamente richieste dalla loro normativa fiscale e siano strettamente necessarie ai fini dell'esazione fiscale. Per le imprese medie e grandi gli Stati membri dovrebbero poter prescrivere requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi prescritti dalla presente direttiva».

La premessa (12) fissa la tipologia di requisiti attorno ai quali deve ruotare la "categorizzazione" delle imprese: numero di dipendenti, fatturato e totale dell'attivo di

stato patrimoniale; essi sono considerati efficaci per una valutazione oggettiva delle dimensioni aziendali.

La previsione è valida per la suddivisione tra piccole, medie e grandi imprese ma in seguito se ne estende l'applicazione anche alle microimprese; infine si precisa che soggiacciono alle stesse regole anche le valutazioni aggregate dei valori di gruppo, riconoscendo cioè che in sostanza anche un gruppo può essere di piccole, medie e grandi dimensioni.

«Le imprese piccole, medie e grandi dovrebbero essere definite e distinte a seconda del totale dello stato patrimoniale, del ricavo netto delle vendite e delle prestazioni e del numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, dato che di regola tali criteri costituiscono una prova oggettiva delle dimensioni di un'impresa. Tuttavia, qualora l'impresa madre non rediga un bilancio consolidato per il gruppo, gli Stati membri dovrebbero poter prendere le misure che ritengono necessarie per prescrivere che tale impresa sia classificata come impresa più grande, determinandone le dimensioni e la conseguente categoria su base consolidata o aggregata. Se uno Stato membro applica una o più esenzioni facoltative a favore delle microimprese, anche tali imprese dovrebbero essere definite facendo riferimento al totale dello stato patrimoniale, al ricavo netto delle vendite e delle prestazioni e al numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a definire nella loro legislazione nazionale categorie separate per le medie e grandi imprese qualora le medie imprese siano soggette agli stessi obblighi delle grandi imprese.»

Nella premessa (13) si afferma che le microimprese, in virtù delle dimensioni ancora più ridotte delle piccole imprese, dovrebbero essere esentate dagli Stati nazionali da alcuni degli obblighi già previsti per queste ultime, in quanto tali imposizioni potrebbero rivelarsi di sproporzionata onerosità. Viene quindi definita la necessità di regole studiate ad hoc per questo tipo di imprese che, solo in mancanza di specifiche previsioni normative, saranno soggette alla medesima disciplina delle piccole imprese.

Non sono previste in ogni caso agevolazioni per le microimprese che svolgono attività delicate, per le quali si rende necessaria una trasparenza finanziaria ed informativa maggiore; il riferimento è agli enti di investimento e di partecipazione finanziaria. Tornando al concetto di microimpresa quale entità di dimensioni ancora più ridotte della piccola impresa, così come introdotto dalla premessa (13), si può pensare ad una “matriosca”, in cui le piccole imprese rappresentano la bambola madre e le micro imprese, di dimensioni inferiori, e costituiscono quindi il seme⁶⁶.

«Le microimprese dispongono di risorse limitate per rispettare obblighi di legge impegnativi. Quando non sono in vigore norme specifiche per le microimprese, a queste ultime si applicano le norme previste per le piccole imprese. Tali norme creano a loro carico oneri amministrativi che sono sproporzionati rispetto alle loro dimensioni e sono pertanto relativamente più onerosi per le microimprese rispetto alle altre piccole imprese. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter esentare le microimprese da taluni obblighi previsti per le piccole imprese che imporrebbero loro oneri amministrativi eccessivi. Tuttavia, le microimprese dovrebbero continuare ad essere soggette ad eventuali obblighi nazionali in merito alla conservazione di registri, da cui risultino le loro operazioni commerciali e la loro situazione finanziaria. Inoltre, gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria dovrebbero essere esclusi dai vantaggi delle semplificazioni applicabili alle microimprese.»

Prosegue il punto (14) stabilendo che l’attuazione (e le relative modalità), o meno, di un set di regole dedicate alle microimprese, è lasciata alla decisione dei singoli Stati, che sono invitati a improntarne gli aspetti principali, in considerazione delle caratteristiche e delle esigenze dei propri mercati nazionali. Nella formulazione di norme volte ad assicurare i principi di sussidiarietà e proporzionalità, assicurare cioè

⁶⁶ Una matrioska (o matriosca), è un insieme di bambole di legno di dimensioni diverse, di origini russe, tali che ciascuna di esse può contenere tutte quelle di dimensioni inferiori. Le bambole sono divise in due pezzi ed sono vuote al loro interno, proprio per consentire l’inserimento “a catena” delle altre; solo la più piccola è “piena” e prende il nome di seme. In tal senso le microimprese, costituendo l’entità più piccola disciplinata, rappresentano il seme contenuto nella bambola più grande.

che gli oneri amministrativi siano commisurati ai benefici arrecati, la premessa stabilisce che devono essere tuttavia considerate le differenze esistenti tra le varie nazioni. Ogni Stato presenta un contesto politico, sociale, economico e finanziario che gli conferisce peculiarità tali da renderlo unico e diverso da tutti gli altri. La direttiva europea offre quindi ad ogni Paese la possibilità di attuare un regime che tenga conto delle caratteristiche del suo mercato interno, a patto che ciò non porti ad un livello di personalizzazione delle regole tale da annullare gli sforzi di armonizzazione delle regole a livello comunitario.

«Gli Stati membri dovrebbero tener conto delle condizioni e delle esigenze specifiche dei propri mercati interni nel decidere se e come attuare un regime distinto destinato alle microimprese nell'ambito della presente direttiva».

1.4 – Principi e criteri di redazione

Il testo normativo, già nelle sue premesse, sottolinea quali siano i necessari riferimenti ai principi ed ai criteri di redazione del bilancio che, anche in base alla migliore prassi contabile internazionale vigente, devono essere assunti come doveroso riferimento dalle imprese in fase di reportistica aziendale e presentazione dei propri conti separati e consolidati, al fine di favorire una efficace ed effettiva comparabilità di informazioni in un contesto globale. In particolare si dà importanza alla rappresentazione veritiera e corretta⁶⁷ della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, al risultato economico dell'esercizio (premessa 9) e al rispetto dei criteri di rilevazione e valutazione effettuati in base al presupposto della continuità (going concern)⁶⁸

⁶⁷ Il termine “rappresentazione veritiera e corretta” ha sostituito il “quadro fedele” della precedente IV direttiva.

⁶⁸ “Il postulato del going concern indica che il soggetto che effettua le valutazioni dei fatti amministrativi si deve porre nella prospettiva di un'azienda in funzionamento e pone come postulato la verifica da parte del redattore di bilancio della capacità dell'azienda di continuare la propria attività in futuro. Dall'esito positivo di tale verifica deriva la valutazione dei futuri benefici economici attribuibili alle operazioni in corso alla chiusura del bilancio”. *International Accounting Standards Board, Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements.*

aziendale, al requisito della competenza e a quello della prudenza (Premessa 16). Vengono poi ribaditi, sempre alla premessa 16, il divieto di compensazione⁶⁹ fra voci dell'attivo e del passivo patrimoniali e fra costi e ricavi, nonché la necessità della valutazione separata delle voci di stato patrimoniale e conto economico, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale.

9. «I bilanci d'esercizio dovrebbero essere preparati in maniera prudente e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa nonché del risultato economico dell'esercizio. È possibile che, in casi eccezionali, i bilanci non forniscano tale rappresentazione veritiera e corretta quando siano applicate le disposizioni della presente direttiva. In tali casi l'impresa dovrebbe discostarsi da tali disposizioni al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta. Gli Stati membri dovrebbero poter definire i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio che si applica in tali casi. Per casi eccezionali si dovrebbero intendere solo operazioni particolarmente insolite e situazioni insolite ed essi non dovrebbero ad esempio riguardare interi settori specifici».

16. «Per garantire che le informazioni indicate siano comparabili ed equivalenti, i criteri di rilevazione e valutazione dovrebbero includere la presunzione di continuità aziendale, la prudenza e il criterio della competenza. Non dovrebbe essere permessa la compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi, e le componenti attive e passive dovrebbero essere valutate separatamente. In casi specifici, tuttavia, si dovrebbero autorizzare gli Stati membri a consentire o imporre alle imprese di effettuare una compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi [...]»⁷⁰

⁶⁹ Il caso del divieto di compensazione non comprende i casi in cui questa costituisce un elemento intrinseco dell'operazione stessa, ad esempio nel caso di debiti e crediti verso lo stesso soggetto o nel caso in cui la loro compensazione sia autorizzata da disposizioni legislative o contrattuali. Guido, Andrea Vasapolli, *Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa*, Wolters Kluwer, Milano 2015, pag. 6.

⁷⁰ Questo intervento va a richiamare la Comunicazione 98/C 16/04 nella quale è affermato che i casi di compensazione vietati "non vanno confusi con i casi in cui la compensazione di debiti e crediti sia

Conclude la stessa Premessa (16) con la declinazione del principio della «prevalenza della sostanza sulla forma». Si inserisce quindi il principio in base al quale le voci di bilancio devono essere valutate in considerazione della realtà economica dell'operazione effettuata e delle intenzioni che hanno spinto gli agenti economici coinvolti a compierla, al fine di rappresentarne la vera essenza e il vero scopo per cui è stata realizzata.

«[...]La presentazione delle voci di bilancio dovrebbe essere fatta tenendo conto della realtà economica o della sostanza commerciale dell'operazione o dell'accordo sottostanti. Si dovrebbe tuttavia consentire agli Stati membri di esentare le imprese dall'obbligo di applicare tale principio.»

Altro principio innovativo introdotto dalla direttiva è quello della rilevanza (o *materiality*⁷¹ nel linguaggio anglosassone), che dovrebbe «regolare la rilevazione, la valutazione, la presentazione, l'informativa e il consolidamento nei bilanci». Precedentemente la rilevanza era un concetto tipico della revisione contabile⁷² e non aveva mai trovato spazio in materia di bilancio. Introducendolo⁷³, il legislatore europeo

autorizzata da disposizioni legislative o contrattuali". Commissione CE, *Comunicazione interpretativa in merito ad alcuni articoli della quarta e della settima direttiva del Consiglio sui conti delle società*, 20 gennaio 1998.

⁷¹ Il concetto di "materiality" è composto di due parti: una qualitativa, che fa riferimento alla natura dell'informazione, e una quantitativa che afferisce alla significatività dell'informazione. "In alcuni casi, per valutare la rilevanza del dato contabile risulta sufficiente conoscerne la natura; in altri, invece, è necessario fare ricorso anche alla dimensione significativa della stessa. Un'informazione scarsamente rilevante dal punto di vista quantitativo può infatti dimostrarsi rilevante nelle valutazioni degli utilizzatori del bilancio in termini di opportunità e rischi per l'impresa in questione" D'Agostinis Bianca, *Riflessioni sulle novità introdotte dalla Direttiva 34/2013/UE in materia di bilancio d'esercizio*, Cacucci Editore, Bari 2014, pag. 29.

⁷² Il revisore legale dei conti espletava (e lo fa tuttora) la sua attività analizzando le voci e gli aggregati di bilancio in base alla loro rilevanza; la rilevanza (o significatività) impatta pesantemente nelle considerazioni che il revisore formula nel processo di valutazione del bilancio sottoposto al suo esame. In sostanza la completezza e l'eshaustività della sua opinione sulla completezza, veridicità e accuratezza del bilancio passa obbligatoriamente per l'analisi della significatività delle voci che lo compongono.

⁷³ Il concetto della rilevanza è nuovo per le Direttive europee ma è da sempre presente negli standard contabili internazionali. Il "Framework for the preparation and presentation of financial statement" al

trasmette un messaggio molto importante, riconducibile al fatto di voler dare opportuna evidenza in bilancio alle sole informazioni essenziali, soddisfacendo così sia i bisogni informativi degli utilizzatori del bilancio sia la necessità delle imprese di non fornire informazioni alla cui predisposizione per il bilancio corrispondano oneri sproporzionati⁷⁴ e non influenti sulla rappresentazione veritiera e corretta⁷⁵:

«la rilevanza deve ispirare tutte le fasi di redazione del bilancio, nell’ottica di garantire il massimo livello di trasparenza informativa e allo stesso tempo di modulare tale esigenza sulla base della reale essenza dell’impresa cui fa riferimento, evitando informazioni puramente ridondanti ma senza alcun valore finanziario, economico e patrimoniale, che potrebbero sortire l’effetto opposto di fuorviare la realtà sottostante alle operazioni effettivamente compiute»⁷⁶.

Il concetto della rilevanza appare alquanto delicato e soggettivo, motivo per cui la stessa norma evidenzia come la sua applicazione deve essere tale da scongiurare interpretazioni troppo superficiali. In particolar modo, così come valeva già in materia di revisione, l’eventuale irrilevanza non va considerata solamente con riferimento al singolo elemento, ma va considerata nell’insieme delle operazioni irrilevanti, infatti il complesso delle stesse potrebbe assumere rilevanza ai fini della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. Il principio di rilevanza viene trattato nella premessa (17) della Direttiva.

paragrafo 27 sancisce che “To be useful, information must be relevant to the decisionmaking needs of users. Information has the quality of relevance when it influences the economic decisions of users by helping them evaluate past, present or future events or confirming, or correcting, their past evaluations”

⁷⁴ Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione IV, Ufficio IV, Consultazione pubblica per l’attuazione della Direttiva 34/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, 19 giugno 2014.

⁷⁵ L’attenzione del principio sia all’impresa che ai soggetti terzi è riconducibile alla doppia necessità di ignorare gli eventi banali da una parte e di rilevare tutti gli eventi con importanti effetti sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa dall’altra. Robert N. Anthony, Leslie K. Breitner, in “Essential of Accounting review”, Pearson 2010, paragrafo 4.5.

⁷⁶ Paola D’Angelo, Carla D’angelo, *Il bilancio delle microimprese*, Maggioli Editore, 2017 - pag. 24

«Il principio di rilevanza dovrebbe regolare la rilevazione, la valutazione, la presentazione, l'informativa e il consolidamento nei bilanci. In base al principio di rilevanza, informazioni considerate irrilevanti possono ad esempio essere aggregate nei bilanci. Tuttavia, mentre un singolo elemento potrebbe essere considerato irrilevante, elementi irrilevanti di natura analoga potrebbero essere considerati rilevanti ove presi nel loro insieme [...].»

Al fine di evitare la possibilità di snaturare la portata di questo principio attraverso sue applicazioni troppo estensive, la direttiva suggerisce di applicarlo alle sole attività di presentazione ed informativa, lasciando ai singoli Stati Membri la possibilità di disporre l'utilizzo ed eventualmente regolarne l'intensità nelle fasi di rilevazione, valutazione e consolidamento. La premessa n.17, infatti, prosegue nel modo seguente:

«[...]Si dovrebbe consentire agli Stati Membri di limitare l'applicazione obbligatoria del principio di rilevanza alla presentazione e all'informativa. Il principio di rilevanza non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi nazionali relativi alla tenuta di registri completi da cui risultino le operazioni commerciali e la situazione finanziaria.»

Il lungo susseguirsi di premesse alla Direttiva continua con la trattazione dei criteri di valutazione delle voci di bilancio. La premessa (18) dà spazio ai criteri di valutazione ritenuti maggiormente affidabili dal legislatore europeo, ai quali si attribuisce quindi pieno riconoscimento, ovvero il criterio del prezzo di acquisto e il criterio del costo di produzione. Prosegue poi prevedendo la possibilità, per gli Stati membri, di sottoporre a rivalutazione⁷⁷ alcune categorie di voci, il cui dato storico contabile potrebbe essere aggiornato, per dare un'informativa più aderente alla realtà aziendale o di mercato.

⁷⁷ "A key difference is that the cost model allows only decreases in the values of long-lived assets compared with historical costs, but the revaluation model may result in increases in the values of long-lived assets to amount greater than historical costs". Thomas R. Robinson, Elaine Henry, Wendy L. Pirie, Michael A. Broihahn, *International Financial Statement Analysis*, John Wiley & Sons, New Jersey 2015, pag. 450

«Gli elementi rilevati nei bilanci d'esercizio dovrebbero essere valutati in base al prezzo di acquisto o al costo di produzione, al fine di garantire l'affidabilità delle informazioni contenute nei bilanci. Tuttavia si dovrebbe consentire agli Stati membri di permettere o prescrivere alle imprese di rivalutare le immobilizzazioni, al fine di consentire l'indicazione di informazioni più rilevanti agli utilizzatori dei bilanci.»

La premessa 19 introduce invece il criterio del valore netto per la valutazione di alcune categorie di voci (tra gli strumenti finanziari), per le quali il solo criterio del prezzo di acquisto o il costo di produzione non risulterebbe all'altezza nel fornire un'informativa veritiera e corretta. Viene tuttavia lasciato un ampio margine di scelta ai legislatori nazionali sulla prescrizione di tale criterio, sia ai bilanci che ai bilanci consolidati o esclusivamente ai secondi. Sono esentate dall'applicazione di tale criterio le microimprese per le quali l'onere del suo utilizzo è probabilmente stimato superiore al vantaggio informativo che ne deriverebbe.

«Ai fini della comparabilità dell'informativa di bilancio nell'Unione, è necessario prescrivere agli Stati membri di consentire l'applicazione di un criterio di valutazione al valore netto per certi strumenti finanziari. La valutazione al valore netto, inoltre, fornisce informazioni che per gli utilizzatori dei bilanci possono essere più rilevanti delle informazioni basate sul prezzo d'acquisto o sul costo di produzione. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero consentire a tutte le imprese o a talune categorie di imprese, diverse dalle microimprese che si avvalgono delle esenzioni previste dalla presente direttiva, di applicare un criterio di valutazione al valore netto tanto ai bilanci d'esercizio quanto ai bilanci consolidati oppure, ove così decida uno Stato membro, ai soli bilanci consolidati. Inoltre si dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare o imporre la contabilizzazione al valore netto per le attività diverse dagli strumenti finanziari.»

Nella premessa (21) si torna sul tema della comparabilità, ottenibile solo attraverso l'adozione degli stessi criteri contabili per la rilevazione di operazioni, le quali risultano identiche dal punto di vista sostanziale.

«Per motivi di comparabilità, si dovrebbe prevedere l'applicazione di un quadro sistematico per la rilevazione, la valutazione e la presentazione di vari elementi, fra cui rettifiche di valore, avviamento, fondi, rimanenze di beni e attività fungibili e i proventi e gli oneri di dimensioni o incidenza eccezionali.»

Il set di criteri contabili deve quindi costituire un “quadro sistematico” di riferimento per l’attività contabile delle imprese europee. Ma come ben sappiamo, il grado di complessità aumenta quando si parla di voci frutto di stime e congetture, in quanto le valutazioni sono influenzate da un’elevata componente di soggettività del redattore del bilancio. Il legislatore prende quindi atto che le operazioni aziendali affette da giudizi soggettivi, stime e congetture, non possono essere valutate con certezza nemmeno se la loro valutazione si ispira al quadro sistematico di riferimento. Secondo quanto previsto dalla premessa alla Direttiva n. 20, in tali circostanza si deve fare affidamento, ove possibile, a relazioni di periti indipendenti o ad esperienze pregresse di operazioni simili, senza trascurare eventuali evidenze verificatesi dopo la chiusura del bilancio e, in ogni caso, ispirandosi al principio della prudenza.

«La rilevazione e la valutazione di alcune voci di bilancio si basano su stime, giudizi e modelli più che su raffigurazioni esatte. A causa delle incertezze connesse alla gestione aziendale, alcuni elementi del bilancio non possono essere valutati con precisione ma possono solo essere stimati. Tali stime comportano giudizi basati sulle informazioni disponibili e affidabili più recenti. L'uso di stime è una parte essenziale della redazione del bilancio. Ciò è particolarmente vero nel caso dei fondi, che, per loro natura, sono più incerti di gran parte delle altre voci di bilancio. Le stime dovrebbero basarsi su un giudizio prudente degli amministratori dell'impresa, essere calcolate in maniera oggettiva ed essere integrate da esperienze di operazioni simili e, in alcuni casi, anche da relazioni di periti indipendenti. Le evidenze considerate dovrebbero includere ogni evidenza aggiuntiva fornita da fatti verificatesi dopo la chiusura del bilancio.»

1.5 – Schemi di bilancio

Riprendendo quanto già accennato in merito alle finalità ultime della direttiva 2013/34/UE, abbiamo affermato che tra gli scopi “primari” della direttiva vi fosse quello di avvicinare i criteri e le regole per la redazione dei bilanci, utilizzati dalle imprese europee, ai criteri e alle regole dettati dai principi contabili internazionali, per favorire una maggiore comparabilità⁷⁸ dell’informativa dei bilanci delle diverse imprese. Ed è proprio ai fini della comparabilità che il legislatore europeo ha ritenuto indispensabile, prima di tutto, limitare le tipologie di schemi di stato patrimoniale e di conto economico utilizzabili dalle imprese. La presenza di un numero spropositato di schemi, ognuno dei quali strutturato in modo diverso, infatti, non può che creare confusione nei lettori del bilancio.

In base alla premessa (20) della Direttiva, gli Stati Membri dovrebbero quindi adottare un solo schema di stato patrimoniale ed uno solo di conto economico, scegliendo tra quelli ammessi. Per lo stato patrimoniale, è tuttavia mantenuta la possibilità di apportare modifiche allo schema, al fine di consentire la distinzione tra valori correnti, e non, dello stato patrimoniale, mentre per il conto economico è concessa la possibilità di sostituzione con un prospetto dell’andamento economico, sempre da redigere in conformità ad uno degli schemi consentiti.

E’ prevista poi l’adozione di schemi semplificati per le imprese di minori dimensioni (leggasi PMI), qualora sia ritenuto utile o necessario⁷⁹.

«È necessario applicare un numero limitato di schemi per lo stato patrimoniale onde consentire agli utilizzatori dei bilanci di confrontare meglio le situazioni finanziarie delle imprese nell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero imporre l’applicazione di uno schema per lo stato patrimoniale e dovrebbero essere autorizzati a consentire la scelta tra gli schemi ammessi. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero poter consentire o prescrivere alle imprese di modificare lo schema e presentare uno stato

⁷⁸ La maggior comparabilità dei bilanci a sua volta comporta una maggior trasparenza dell’informativa di bilancio e quindi maggiori possibilità di accedere al credito.

⁷⁹ Questa previsione va intesa come diretta alla modulazione degli obblighi delle imprese, in base alla dimensione.

patrimoniale che distingua tra voci correnti o non correnti. Si dovrebbe permettere di applicare uno schema del conto economico che mostri la natura delle spese e un altro schema del medesimo conto che mostri la funzione delle spese. Gli Stati membri dovrebbero imporre l'applicazione di uno schema per il conto economico e dovrebbero essere autorizzati a consentire la scelta tra gli schemi ammessi. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter consentire alle imprese di presentare un prospetto dell'andamento economico, invece di un conto economico, redatto conformemente a uno degli schemi consentiti. Si possono rendere disponibili per le piccole e le medie imprese versioni semplificate degli schemi prescritti. Tuttavia si dovrebbe consentire agli Stati membri di limitare gli schemi per lo stato patrimoniale ed il conto economico ove ciò sia necessario per il deposito elettronico dei bilanci.»

Concludiamo l'analisi delle premesse della direttiva 2013/34/UE con le indicazioni relative alla nota integrativa, contenute nelle premesse (23) e (24) e nella relazione sulla gestione, alle premesse (26) e (27). Con le prime due viene quindi data importanza alla nota integrativa e alle informazioni supplementari, che tale documento fornisce rispetto alle informazioni qualitative, contenute negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico. Ancora una volta si ribadisce come le informazioni aggiuntive da fornire debbano essere proporzionate alla dimensione dell'impresa e quindi si giustifica un regime di informativa limitato per le piccole imprese. La norma aggiunge altresì che le piccole imprese sono in ogni caso libere di dare più informazioni di quelle minime richieste alla sua tipologia di impresa, come a marcare che la previsione di un regime informativo limitato è finalizzato a sgravare le suddette imprese dalla raccolta di informazioni, se questa si configura come troppo onerosa, ma che se le informazioni sono reperibili senza troppa fatica, sono sempre ben accette, allo scopo di fornire un quadro veritiero e corretto della situazione aziendale.

Nella nota integrativa vanno in ogni caso fornite indicazioni in merito ai criteri di valutazione utilizzati per la valutazione delle diverse voci, o aggregati di voci, di bilancio e agli eventuali cambiamenti significativi relativi ai criteri utilizzati; va fornita inoltre una dichiarazione che attesti la conformità dei criteri utilizzati al concetto di continuità aziendale.

23. «Le informazioni presentate nello stato patrimoniale e nel conto economico dovrebbero essere integrate da informazioni fornite nella nota integrativa. Solitamente gli utilizzatori dei bilanci hanno una limitata esigenza di informazioni supplementari provenienti dalle piccole imprese; inoltre può essere costoso per queste ultime raccogliere le suddette informazioni supplementari. È pertanto giustificato prevedere un regime di informativa limitato per le piccole imprese. Ove però una microimpresa o una piccola impresa ritenga utile fornire informazioni aggiuntive del tipo di quelle richieste alle medie e grandi imprese, o altre informazioni non previste dalla presente direttiva, non le si dovrebbe impedire di farlo.»

24. «L'informativa sui principi contabili è uno degli elementi chiave della nota integrativa. Tale informativa dovrebbe includere, in particolare, il criterio di valutazione applicato a diverse voci, una dichiarazione sulla conformità dei suddetti principi contabili con il concetto di continuità aziendale e qualsiasi modifica significativa dei principi contabili adottata.»

La premessa 26 riconosce alla relazione sulla gestione un ruolo essenziale nell'informativa del bilancio e, in conseguenza a ciò, stabilisce che essa dovrebbe contenere quantomeno un fedele tracciato dell'andamento dell'impresa. Si specifica poi che le informazioni devono andare oltre l'aspetto finanziario dell'attività svolta, per accogliere anche quelli ambientale e sociale, necessari alla comprensione della situazione dell'impresa a trecentosessanta gradi. Tra le righe del testo normativo è possibile cogliere la possibilità che la relazione sulla gestione della capogruppo e la relazione sulla gestione del gruppo vadano a integrarsi in una relazione unica.

La premessa 27, infine, prevede il possibile esonero dalla relazione in oggetto per le imprese di piccole dimensioni, a patto che in nota integrativa siano indicati i dati riferiti all'eventuale acquisizione di azioni proprie.

26. «La relazione sulla gestione e la relazione sulla gestione consolidata costituiscono elementi essenziali dell'informativa di bilancio. Dovrebbero presentare almeno un fedele resoconto dell'andamento dell'attività e della situazione dell'impresa, formulato in modo compatibile con le dimensioni e

la complessità dell'impresa. Le informazioni non dovrebbero limitarsi agli aspetti finanziari dell'attività dell'impresa e dovrebbe esservi un'analisi dei loro aspetti ambientali e sociali necessari per la comprensione dell'andamento, dei risultati o della situazione dell'impresa. Nei casi in cui la relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa madre sono presentate in un'unica relazione, può essere opportuno dare maggiore risalto alle questioni che sono significative per l'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Tuttavia, considerando l'onere potenziale che grava sulle imprese di dimensioni piccole e medie, è opportuno disporre che gli Stati membri possano decidere di esentare tali imprese dall'obbligo di fornire informazioni non finanziarie nella relazione sulla gestione.»

27. «Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esentare le piccole imprese dall'obbligo di redigere una relazione sulla gestione, purché tali imprese includano nella nota integrativa i dati concernenti l'acquisto di azioni proprie di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa».

Tralasciamo la trattazione delle note seguenti, in quanto inerenti a tematiche che non costituiscono oggetto di esame del presente testo: bilancio consolidato, settore estrattivo, trasparenza dei pagamenti e revisione del bilancio.

Proseguiamo invece l'analisi della Direttiva, soffermandoci sulle previsioni del legislatore europeo, che hanno fatto seguito alle premesse analizzate nella prima parte del presente capitolo.

2. ANALISI DELLA NORMATIVA 2013/34/UE

2.1 – Struttura della normativa

La Direttiva 2013/34/UE, che accorpa in un'unica norma le disposizioni relative al bilancio d'esercizio e quelle relative al bilancio consolidato, introduce una struttura di tipo "bottom-up", ovvero principia dalle disposizioni applicabili a tutte le società e solo successivamente prevede quelle relative solamente ad alcune categorie (medie o grandi imprese).

La Direttiva, preceduta da 58 premesse, si compone di 11 capi e 55 articoli:

1. ambito di applicazione, definizioni e categorie di imprese e gruppi di imprese;
2. disposizioni e principi generali;
3. stato patrimoniale e conto economico;
4. nota integrativa;
5. relazione sulla gestione;
6. bilanci e relazioni consolidati;
7. pubblicazione;
8. revisione dei conti⁸⁰;
9. disposizioni relative alle esenzioni;
10. relazioni sui pagamenti ai governi;
11. disposizioni finali.

Iniziamo lo studio del testo normativo vero e proprio riportando esclusivamente le definizioni di cui all'articolo 2, che torneranno utili per la comprensione dell'analisi seguente.

- 1) "enti di interesse pubblico": le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 che sono:
 - a) disciplinate dal diritto di uno Stato membro e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva

⁸⁰ Non approfondiremo tale tema in questa sede.

2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (1);

b) enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (1), diversi da quelli di cui all'articolo 2 di detta direttiva;

c) imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (2);

d) designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti;

4) "immobilizzazioni": le voci dell'attivo destinate ad essere utilizzate durevolmente nell'attività dell'impresa;

5) "ricavi netti delle vendite e delle prestazioni": gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni;

6) "prezzo di acquisto": somma del prezzo da pagare e degli eventuali costi accessori, detratte eventuali riduzioni accessorie del costo di acquisto;

7) "costo di produzione": somma del prezzo di acquisto delle materie prime e sussidiarie e degli altri costi direttamente imputabili al prodotto considerato. Gli Stati membri autorizzano o prescrivono l'aggiunta di una congrua parte di costi generali fissi o variabili indirettamente imputabili al prodotto considerato nella misura in cui tali costi si riferiscano al periodo di fabbricazione. I costi di distribuzione restano esclusi;

8) "rettifiche di valore": tutte le rettifiche effettuate per tenere conto delle variazioni del valore delle attività rilevate alla data di chiusura del bilancio, indipendentemente dal fatto che queste variazioni siano definitive o meno;

14) "enti di investimento": a) le imprese il cui unico oggetto è l'investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività; b) le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l'unico oggetto di tali

imprese collegate è l'acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2012/30/UE;

16) “rilevante”: lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe.

2.2 – Soggetti destinatari

L'articolo 1 - Ambito di applicazione - del Capo 1 conferma, con rimando agli Allegati 1 e 2, che elencano i destinatari della Direttiva per ciascun Stato membro dell'UE, che in Italia sono soggetti al rispetto della disciplina in oggetto, così come previsto alla premessa (5):

- le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata);
- le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice in cui tutti i soci illimitatamente responsabili rientrano nella categoria di cui al punto precedente

L'articolo 3 - Categorie di imprese e gruppi - detta la classificazione delle imprese disposta dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo sulla base di elementi dimensionali. Seguendo l'ordine bottom-up, la trattazione comincia dalle imprese più piccole e prosegue in ordine progressivo di crescita.

I parametri di riferimento utilizzati sono quelli preannunciati alla premessa (12), a cui vengono associati i valori di riferimento⁸¹ per ciascuna tipologia di impresa. Fissati i

⁸¹ La necessità di disporre di indicatori finanziari per la definizione delle categorie di imprese deriva dallo scopo di semplificare gli adempimenti per le piccole imprese senza che imprese di maggiore dimensione possano inventarsi escamotage per utilizzare in modo inappropriato le stesse regole.

valori massimi⁸² in termini di numero medio di dipendenti, ammontare dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e totale di stato patrimoniale, rientrano in una determinata categoria le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano due dei tre parametri ad essa associata. Il quadro che ne esce è il seguente:

Parametri	Microimpresa	Piccola impresa	Media impresa
Dipendenti	< 10	< 50	< 250
Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni	Non superiore a 700.00 euro	Non superiore a 8 mln euro	Non superiore a 40 mln euro
Totale stato patrimoniale⁸³	Non superiore a 350.000 euro	Non superiore a 4 mln euro	Non superiore a 20 mln euro

In via residuale sono definite come grandi imprese quelle che alla data di chiusura del bilancio superano due dei tre parametri quantitativi associati alle medie imprese. Va da sé, infatti, che il metodo da utilizzare per stabilire la categoria di appartenenza, preveda che si debba partire dalla categoria delle microimprese; se due dei valori dell'impresa superano quelli indicati, si passa al confronto con i valori di soglia delle piccole imprese; se anche in questo caso non si rispettano due dei limiti si passa al

⁸² Le soglie massime hanno subito sostanziali variazioni rispetto a quelle previste nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE:

- N° dipendenti: invariato
- Ricavi:
 - Microimpresa: da 2 milioni di euro a 700.000 euro
 - Piccola impresa: da 10 milioni di euro a 8 milioni di euro
 - Media impresa: da 50 milioni di euro a 40 milioni di euro
- Totale attivo di stato patrimoniale:
 - Microimpresa: da 2 milioni di euro a 350.000 euro
 - Piccola impresa: da 10 milioni di euro a 4 milioni di euro
 - Media impresa: da 43 milioni di euro a 20 milioni di euro

⁸³ L'articolo 3 stabilisce che il riferimento è dato al totale dell'attivo, determinato come somma delle voci che lo compongono negli schemi di stato patrimoniale adottabili secondo la Direttiva.

riscontro con i tetti massimi previsti dalla categoria delle medie imprese; le imprese di dimensioni maggiori alle ultime configurano le grandi imprese. Per il passaggio da una categoria all'altra, bisogna sempre verificare il rispetto dei limiti, con riferimento ad un arco temporale di due anni. Il cambio del regime, avviene dunque solo a partire dal terzo esercizio.

Va sottolineato che è conferita agli Stati membri la possibilità di utilizzare soglie superiori per le piccole imprese al fine di ampliare la platea di soggetti che godranno delle semplificazioni amministrative previste dalle normative nazionali per le imprese di tale categoria. Tali soglie non potranno in ogni caso superare i 12 milioni di euro in riferimento ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e i 6 milioni di euro per il totale dello stato patrimoniale.

Il comma 12 dell'articolo 3 prevede che gli Stati membri possano disporre «l'inclusione dei proventi derivanti da altre fonti per le imprese per le quali i "ricavi netti delle vendite e delle prestazioni" non sono pertinenti».

Sebbene il bilancio consolidato non sia oggetto di trattazione in questa sede, riteniamo doveroso precisare che, mentre non è prevista l'esistenza del "micro-gruppo", le soglie dimensionali rimangono le stesse della tabella sopra riportata per definire un gruppo di piccole e medie dimensione; sempre in via residuale, sono definiti i gruppi di grandi dimensione.

Ai fini del calcolo dei limiti quantitativi, gli Stati membri permettono altresì che non si proceda alle operazioni di aggregazione contabile dei valori delle imprese appartenenti al gruppo, ma che si possa prendere a riferimento la semplice somma algebrica degli stessi. In tali casi, i limiti numerici dei criteri relativi al totale dello stato patrimoniale e ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni sono maggiorati del 20 %. Le soglie saranno riviste almeno ogni cinque anni per tenere conto dell'inflazione.

2.3 - Disposizioni generali del bilancio

Il capo 2 della Direttiva 2013/34/UE si occupa delle disposizioni e dei principi generali del bilancio d'esercizio.

L'articolo 4 - Disposizioni generali - definisce quali sono i documenti minimi che devono costituire il bilancio d'esercizio (lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa), stabilendo che formano un insieme inscindibile. In sostanza non si può parlare di bilancio in assenza di uno di questi documenti. Trattandosi di prospetti minimi, gli Stati membri possono stabilire che il bilancio d'esercizio sia composto anche da altri prospetti⁸⁴

Sono poi definiti i criteri generali per la redazione del bilancio: la chiarezza e la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e del risultato economico dell'esercizio, prevedendo l'aggiunta in nota integrativa di informazioni complementari, se necessarie per rispettare tale obbligo e la disapplicazione di eventuali disposizioni in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta stessa. Informazioni aggiuntive possono essere richieste alle imprese diverse dalla piccola; in deroga a quanto appena detto, anche le piccole imprese possono dover fornire maggiori informazioni rispetto a quelle obbligatorie, ma solo se sono richieste dalle normative fiscali nazionali dei singoli Paesi e se le informazioni sono raccolte in un sistema di deposito unico.

1. Il bilancio d'esercizio forma un insieme inscindibile e per tutte le imprese comprende almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.

Gli Stati membri possono imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci d'esercizio altri prospetti oltre ai documenti di cui al primo comma.

2. I bilanci d'esercizio sono redatti con chiarezza e sono conformi alle disposizioni della presente direttiva.

3. I bilanci d'esercizio forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell'esercizio. Quando l'applicazione della presente direttiva non è sufficiente per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato

⁸⁴ Tale disposizione segue la logica "bottom-up", secondo la quale, in virtù delle differenze dimensionali, il bilancio delle medie e grandi imprese dovrebbe contenere un'informativa più ampia e dettagliata di quello delle micro e piccole imprese.

economico dell'esercizio, nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie per rispettare tale obbligo.

4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della presente direttiva è incompatibile con l'obbligo di cui al paragrafo 3, la disposizione in questione è disapplicata per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell'esercizio. La disapplicazione di tale disposizione è menzionata nella nota integrativa e debitamente motivata con l'indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché sul risultato economico dell'esercizio. Gli Stati membri possono definire i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio che si applica in tali casi.

5. Gli Stati membri possono imporre a imprese diverse dalle piccole imprese di fornire nel bilancio d'esercizio informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste ai sensi della presente direttiva.

6. In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri possono prescrivere che le piccole imprese redigano, divulgino e pubblichino nei bilanci informazioni aggiuntive rispetto agli obblighi previsti dalla presente direttiva, purché dette informazioni siano raccolte in un sistema di deposito unico e l'obbligo dell'informativa sia previsto dalla normativa fiscale nazionale ai soli fini dell'esazione fiscale. Le informazioni prescritte in conformità del presente paragrafo sono inserite nella sezione pertinente del bilancio.

2.4 – Principi generali di bilancio

L'articolo 6 della Direttiva contiene i principi generali di bilancio, nel rispetto dei quali devono essere rilevate e valutate le voci di bilancio:

- presupposizione della continuità aziendale (a);
- costanza dei criteri di valutazione (b);
- prudenza (c);
- competenza (d);
- lo stato patrimoniale di apertura corrisponde allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente (e);

- valutazione separata delle voci di attivo e passivo (f);
- divieto di compensi di partite tra voci di attivo e passivo e tra costi e ricavi (g);
- prevalenza della sostanza sulla forma (h);
- criterio del prezzo di acquisto o del costo di produzione (i);
- rilevanza e conseguente svincolo dall'applicazione degli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente direttiva in caso di irrilevanza della loro applicazione (j).

In riferimento alla prudenza, gli utili devono essere rilevati solo se già realizzati alla data di chiusura del bilancio, mentre le passività vanno rilevate anche se diventano note nel periodo compreso tra la chiusura stessa del bilancio e la sua formazione; si precisa inoltre che la contabilizzazione delle rettifiche negative di valore deve essere effettuata a prescindere dal fatto che il risultato economico d'esercizio evidenzii un utile o una perdita.

Ai legislatori nazionali è invece riservata una serie di opzioni facoltative:

- la possibilità di consentire deroghe alla compensazione delle voci, se in nota integrativa vengono indicati gli importi lordi coinvolti da tale operazione;
- la possibilità di non adottare il principio della sostanza sulla forma, come principio di valutazione delle voci;
- la limitazione del principio di rilevanza alle fasi di presentazione e informativa del bilancio;
- la possibilità di estendere il principio di prudenza per consentire la rilevazione di passività potenziali o prevedibili, di cui si viene a conoscenza entro la fine dell'esercizio, a patto che la loro origine sia agganciata all'esercizio in questione o ad esercizi precedenti.

1. Le voci esposte nei bilanci d'esercizio e consolidati sono rilevate e valutate conformemente ai seguenti principi generali:

- a) si presume la continuità aziendale dell'impresa;
- b) i principi contabili e i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;

c) la rilevazione e la valutazione sono effettuate secondo il principio della prudenza, e in particolare:

i) possono essere rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio,

ii) sono rilevate tutte le passività che hanno origine nel corso dell'esercizio o nel corso di un esercizio precedente, anche se tali passività sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data di formazione del bilancio stesso;

iii) sono rilevate tutte le rettifiche di valore negative, sia che l'esercizio si chiuda con una perdita, sia che si chiuda con un utile;

d) gli importi rilevati nello stato patrimoniale e nel conto economico sono rilevati secondo il principio della competenza;

e) lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio corrisponde allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente;

f) gli elementi delle voci dell'attivo e del passivo sono valutati separatamente;

g) è vietata la compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi;

h) la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione;

i) le voci rilevate nel bilancio sono valutate secondo il principio del prezzo di acquisto o del costo di produzione;

j) non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera g), gli Stati membri possono, in casi specifici, consentire o imporre alle imprese di effettuare una compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi, purché gli importi compensati siano indicati come importi lordi nella nota integrativa.

3. Gli Stati membri possono esentare le imprese dagli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera h).
4. Gli Stati membri possono limitare l'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera j), alla presentazione e all'informativa.
5. Oltre agli importi rilevati in conformità del paragrafo 1, lettera c), punto ii), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che si tenga conto di tutte le passività prevedibili e delle potenziali perdite che hanno origine nel corso dell'esercizio in questione o nel corso di un esercizio precedente, anche se tali passività o perdite sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data di formazione del bilancio stesso.»

2.5 - Criteri di valutazione

Gli articoli successivi si occupano dei criteri di valutazione delle voci di bilancio.

2.5.1 Articolo 7 - Valutazione alternativa delle immobilizzazioni basata sugli importi rideterminati

L'articolo 7 detta le regole per le immobilizzazioni, prevedendo che gli Stati membri possano derogare al criterio del costo di acquisto o di produzione in favore del metodo della rideterminazione dei valori, del quale devono definire contenuto, limiti e modalità di applicazione.

La differenza derivante dall'applicazione di quest'ultimo criterio va iscritta in una riserva di rivalutazione del patrimonio, convertibile in capitale in qualsiasi momento. Sorgono dubbi sul rischio che vengano eseguite rivalutazioni fittizie, al fine di gonfiare il capitale dell'impresa e dare un aspetto più solido alla società. A limitare il rischio vi è tuttavia la previsione di non distribuibilità della riserva stessa, atta a garantire che vengano liquidate solo eventuali plusvalenze effettivamente realizzate.

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, a tutte le imprese o a talune categorie di imprese, di valutare le immobilizzazioni con il metodo della rideterminazione dei valori. Se la legislazione nazionale prevede tale metodo, essa ne determina il contenuto, i limiti e le modalità d'applicazione.

2. In caso di applicazione del paragrafo 1, l'importo della differenza tra la valutazione al prezzo di acquisto o al costo di produzione e la valutazione eseguita con il metodo della rideterminazione dei valori è iscritto in bilancio alla voce riserva di rivalutazione all'interno del "patrimonio netto".

La riserva di rivalutazione può essere interamente o parzialmente convertita in capitale in qualsiasi momento. La riserva di rivalutazione è ridotta se gli importi imputati a tale riserva non sono più necessari per l'applicazione del metodo della rideterminazione dei valori. Gli Stati membri possono prevedere norme per disciplinare l'uso della riserva di rivalutazione, purché i trasferimenti al conto economico provenienti dalla riserva di rivalutazione possano essere effettuati solo se gli importi trasferiti sono stati iscritti come oneri nel conto economico o rappresentino plusvalenze effettivamente realizzate. Nessuna parte della riserva di rivalutazione può essere distribuita, né direttamente né indirettamente, a meno che non corrisponda ad una plusvalenza realizzata. Fatti salvi i casi previsti dal secondo e terzo comma, la riserva di rivalutazione non può essere ridotta.

3. Le rettifiche di valore sono calcolate ogni anno sulla base dell'importo rideterminato. Tuttavia, con deroga agli articoli 9 e 13, gli Stati membri possono consentire o imporre che solo l'importo delle rettifiche di valore risultanti dall'applicazione dei metodi del prezzo di acquisto o del costo di produzione sia indicato nelle voci pertinenti degli schemi di cui agli allegati V e VI e che la differenza risultante dalla valutazione eseguita con il metodo di rideterminazione dei valori ai sensi del presente articolo sia indicata separatamente negli schemi.

L'articolo 7 della Direttiva prevede anche che gli Stati membri possono, in alternativa al criterio del costo e a quello del valore netto, autorizzare o prescrivere l'adozione

delle regole previste dai principi contabili internazionali. Tale previsione fa quindi un rimando esplicito agli IAS/IFRS, senza importare i criteri da essi previsti all'interno della norma, ma autorizzandone l'utilizzo. Questo implica che in caso di loro adozione un'eventuale variazione degli stessi impatterebbe direttamente sulla redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati, senza richiedere modifiche alla Direttiva.

2.5.2 Articolo 8 - Valutazione alternativa basata sul valore netto

L'articolo 8 prevede che gli Stati membri possono, in deroga al criterio del costo di acquisto o di produzione, prescrivere o autorizzare a tutte o ad alcune categorie di imprese, l'applicazione del criterio del valore netto per la valutazione, nel bilancio d'esercizio e in quello consolidato (o solo in quest'ultimo):

- degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati;
- di altre attività diverse da quelle di cui al punto precedente;
- delle attività e passività oggetto di copertura secondo una copertura del valore netto.

Il secondo comma dell'articolo definisce gli strumenti finanziari come quelli «collegati a materie prime che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari».

Più avanti, il testo della norma stabilisce che rientrano nel primo punto le passività detenute come elementi del portafoglio di negoziazione e gli strumenti finanziari derivati, mentre sono esclusi dalla possibile valutazione al valore netto gli strumenti finanziari non derivati, detenuti fino alla scadenza, i debiti e i crediti non detenuti a scopo di negoziazione, la partecipazione in imprese figlie, collegate o in joint venture, nonché gli strumenti di capitale emessi dall'impresa.

Il valore netto, ai sensi del punto 7 dell'articolo, è determinato per gli strumenti finanziari come il valore di mercato, estrapolato da un mercato attendibile dello strumento o di strumenti con caratteristiche analoghe o dai suoi componenti. Nel caso in cui non sia facile individuare un mercato attendibile di riferimento, possono essere applicati per il calcolo del valore netto modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, in grado di garantire una ragionevole approssimazione del valore da essi ottenuto a quello di mercato. Se nessuno dei due criteri precedenti può portare ad un

valore attendibile dello strumento finanziario, rimane l'obbligo di valutazione al costo di acquisto.

Le variazioni del valore netto vanno iscritte, in generale, nel prospetto di conto economico; è, tuttavia prevista una diversa contabilizzazione delle stesse, con imputazione ad una riserva di valore netto, nei casi in cui:

- l'operazione di copertura dello strumento lo consenta;
- la variazione di valore è originata da una differenza di cambio su investimenti esteri;
- si abbia a che fare con attività finanziarie disponibili per la vendita diverse da strumenti finanziari derivati.

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), e fatte salve le condizioni di cui al presente articolo:

- a) gli Stati membri autorizzano o prescrivono, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, la valutazione al valore netto degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati;
- b) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore netto. Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati ai bilanci consolidati.

2. Ai fini della presente direttiva, sono considerati strumenti finanziari derivati quelli collegati a materie prime che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, eccetto nel caso in cui tali contratti:

- a) siano stati conclusi e siano mantenuti per soddisfare le esigenze di acquisto, di vendita o di utilizzo previste dall'impresa al momento della loro conclusione e successivamente;

b) siano stati designati sin dall'inizio come contratti relativi alle materie prime; c) siano prevedibilmente regolati mediante consegna della materia prima.

3. Il paragrafo 1, lettera a), si applica soltanto alle seguenti passività:

- a) passività detenute come elementi del portafoglio di negoziazione
- b) strumenti finanziari derivati.

4. La valutazione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), non si applica:

- a) agli strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza;
- b) ai prestiti e ai crediti originati dall'impresa e non detenuti a scopo di negoziazione;
- c) alle partecipazioni in imprese figlie, collegate e in joint venture, agli strumenti di capitale emessi dall'impresa, ai contratti che prevedono un corrispettivo potenziale nell'ambito di un'operazione di aggregazione aziendale, nonché ad altri strumenti finanziari le cui specificità esigono, secondo quanto generalmente ammesso, una contabilizzazione diversa da quella degli altri strumenti finanziari.

5. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare, per le attività e le passività oggetto di copertura secondo un'operazione di copertura del valore netto o per determinate parti di tali attività o passività, una valutazione al valore specifico prescritto nell'ambito di tale sistema.

6. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la rilevazione, la valutazione e l'informativa degli strumenti finanziari in conformità dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.

7. Il valore netto a norma del presente articolo è determinato con riferimento a uno dei seguenti valori:

- a) nel caso di strumenti finanziari per i quali sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore di mercato; qualora il valore

di mercato non sia facilmente individuabile per un dato strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

b) nel caso di strumenti finanziari per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, purché questi modelli e tecniche di valutazione assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Gli strumenti finanziari che non possono essere valutati attendibilmente mediante uno dei metodi descritti alle lettere a) e b) del primo comma, sono valutati in base al prezzo di acquisto o al costo di produzione, nella misura in cui sia possibile effettuare tale valutazione.

8. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), se uno strumento finanziario è valutato al valore netto, le variazioni del valore sono incluse nel conto economico tranne nei casi sotto elencati, in cui tali variazioni sono imputate direttamente a una riserva di valore netto:

a) lo strumento oggetto di valutazione è uno strumento di copertura nell'ambito di un'operazione di copertura che consente di non iscrivere nel conto economico la totalità o parte della variazione del valore;

b) la modifica del valore si riferisce a una differenza di cambio su un elemento monetario che è parte di un investimento netto dell'impresa in un'entità estera.

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la variazione del valore di un'attività finanziaria disponibile per la vendita, diversa da uno strumento finanziario derivato, sia imputata direttamente a una riserva intestata di valore netto.

Tale riserva di valore netto è rettificata qualora gli importi ivi contabilizzati non siano più necessari per l'applicazione delle lettere a) e b) del primo comma.

9. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune tipologie di

imprese, che, quando un'attività diversa da uno strumento finanziario è valutata al valore netto, una variazione del valore sia imputata nel conto economico.

3. STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Il capo 3 della Direttiva è dedicato ai due prospetti contabili che compongono il bilancio: lo stato patrimoniale e il conto economico.

3.1 Articolo 9 - Disposizioni generali relative allo stato patrimoniale e al conto economico

L'articolo 9 si occupa delle disposizioni generali, prevedendo:

- la costanza della struttura degli schemi utilizzati;
- l'iscrizione separata delle voci di bilancio previste dagli schemi della Direttiva;
- il vincolo di seguire l'ordine delle voci previsto dagli schemi della Direttiva;
- la comparazione dei valori di bilancio dell'esercizio con quelli dell'esercizio precedente;
- il possibile adattamento degli schemi di bilancio, per includere il trattamento delle perdite e la destinazione dell'utile;
- la possibilità di valutare le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto.

La costanza nell'utilizzo degli schemi di stato patrimoniale e conto economico è derogabile solo in casi eccezionali, se necessario per una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e del risultato economico dell'esercizio; in nota integrativa vanno indicate le motivazioni del cambiamento.

In tema di voci di bilancio è prevista per gli Stati membri la possibilità di una suddivisione più particolareggiata, nel rispetto degli schemi della Direttiva, e l'aggiunta di nuove voci che non rientrino in quelle già previste dagli schemi della normativa europea. A ciò si aggiungono la possibilità di adattare la struttura, il nome e la terminologia delle voci di stato patrimoniale e di conto economico, precedute da numeri romani, qualora lo richieda la natura dell'impresa e la facoltà di raggruppare le voci, se l'operazione dovesse risultare favorevole alla chiarezza, senza andare a scapito della

rappresentazione veritiera e corretta; in quest'ultimo caso le voci riunite devono essere indicate separatamente in nota integrativa.

Con riguardo alla comparabilità temporale dei valori di bilancio, per ciascuna voce deve essere possibile effettuare un confronto tra il valore dell'esercizio e quello dell'esercizio precedente. Nei casi di difficile comparabilità, gli importi dell'esercizio precedente vanno adattati e di tale modifica va data esposizione in nota integrativa.

1. La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico non può essere modificata da un esercizio all'altro. Tuttavia deroghe a tale principio sono ammesse in casi eccezionali allo scopo di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell'esercizio. Ogni eventuale deroga, corredata delle relative motivazioni, è indicata nella nota integrativa.
2. Nello stato patrimoniale nel conto economico si iscrivono separatamente, nell'ordine indicato, le voci previste negli allegati da III a VI. Gli Stati membri consentono una suddivisione più particolareggiata di tali voci, fatto salvo il rispetto degli schemi previsti. Gli Stati membri consentono l'aggiunta di totali parziali e nuove voci, purché il loro contenuto non sia compreso in alcuna voce degli schemi previsti. Gli Stati membri possono prescrivere tale suddivisione o totali parziali o nuove voci.
3. La struttura, la nomenclatura e la terminologia delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico precedute da numeri arabi sono adattate quando la particolare natura dell'impresa lo richieda. Tale adattamento può essere imposto dagli Stati membri alle imprese che operino in un determinato settore economico.
Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere il raggruppamento delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico precedute da numeri arabi qualora esse rappresentino un importo irrilevante al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell'esercizio, o

qualora il raggruppamento favorisca la chiarezza, purché nella nota integrativa le voci raggruppate siano presentate distintamente.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo gli Stati membri possono limitare la capacità dell'impresa di discostarsi dagli schemi di cui agli allegati da III a VI nella misura in cui ciò sia necessario per poter depositare elettronicamente il bilancio.
5. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo dell'esercizio a cui si riferiscono lo stato patrimoniale e il conto economico e l'importo relativo alla voce corrispondente dell'esercizio precedente. Quando tali importi non sono comparabili, gli Stati membri possono prescrivere l'adattamento dell'importo dell'esercizio precedente. Ogni caso di non comparabilità e l'eventuale adattamento degli importi sono segnalati nella nota integrativa con le relative spiegazioni.
6. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'adattamento degli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico al fine di includere la destinazione dell'utile o il trattamento della perdita.
7. Per quanto riguarda il trattamento delle partecipazioni nei bilanci d'esercizio:
 - a) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che le partecipazioni siano contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto quale previsto dall'articolo 27, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci d'esercizio rispetto ai bilanci consolidati;
 - b) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la frazione dell'utile o della perdita attribuibile alla partecipazione figuri nel conto economico solo nella misura in cui corrisponde a dividendi già riscossi o esigibili;
 - c) ove la frazione dell'utile attribuibile alla partecipazione e rilevata nel conto economico superi l'importo dei dividendi già riscossi o esigibili, l'importo della differenza è iscritto in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti.

3.2 Articoli 10 e 11 - Presentazione dello stato patrimoniale e presentazione alternativa dello stato patrimoniale

Gli articoli 10 e 11 si occupano degli schemi dello stato patrimoniale, consentendo agli Stati membri la possibilità di adottare uno o entrambi gli schemi previsti dalla Direttiva; in caso ne vengano adottati due la scelta di quale utilizzare è demandata alla volontà delle singole imprese.

Per lo Stato patrimoniale sono previsti gli stessi schemi della normativa europea previgente in tema di bilancio: uno a struttura orizzontale e uno a struttura verticale (allegati III e IV, riportati alla fine del capitolo), entrambi a sezioni contrapposte.

Si precisa inoltre che, a prescindere dello schema o degli schemi prescelti, nello Stato patrimoniale si devono iscrivere i costi di sviluppo, mentre i costi di ricerca devono essere imputati al Conto economico; per i costi di impianto e di ampliamento la possibilità di capitalizzarli in Stato patrimoniale è invece demandata alla previsione normativa nazionale. Le indicazioni di questa parte sono riconducibili ad una novità rispetto alla IV Direttiva. Un altro fondamentale cambiamento nello schema è rappresentato dall'introduzione tra le "altre riserve" della "riserva intestata al valore equo", determinata dalla valutazione degli strumenti finanziari al valore netto.

Così come indicato tra le premesse, è inoltre consentito predisporre lo stato patrimoniale secondo uno schema che suddivide le voci correnti e non correnti, a condizione che le informazioni fornite siano almeno equivalenti a quelli degli schemi classici.

10. Per la presentazione dello stato patrimoniale gli Stati membri impongono di utilizzare uno o entrambi gli schemi di cui agli allegati III e IV e possono prescrivere l'uso di entrambi. Se uno Stato membro prescrive entrambi gli schemi, consente alle imprese di scegliere quale dei due adottare.

11. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune tipologie di imprese, la presentazione delle voci dello stato patrimoniale, anziché secondo lo schema di cui agli allegati III e IV, secondo

uno schema basato sulla distinzione tra voci correnti o non correnti, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quelle da fornire altrimenti in conformità degli allegati III e IV.⁸⁵

3.3 Articolo 13 - Presentazione del conto economico

Per il conto economico si ripete la formula prevista per il conto economico e indicata già nelle premesse alla Direttiva: gli Stati membri possono adottare uno od entrambi gli schemi previsti dalla Direttiva stessa, demandando alle singole imprese la scelta di uno o dell'altro.

Per il Conto economico vi è la possibilità di scelta tra due modelli: il Conto economico con classificazione dei costi per natura e il Conto economico con classificazione dei costi per funzione.

Rispetto alla IV Direttiva⁸⁶, il numero di modelli utilizzabili passa da 4 a 2: mentre è rimasta la possibilità di optare per la classificazione dei costi secondo natura o per funzione, prima era possibile, in ambo i casi, scegliere tra l'adozione di una forma scalare o di quella a sezioni contrapposte, mentre ora, è consentita solo la forma scalare. Si dimezza pertanto il numero di schemi consentiti all'uso della rappresentazione del risultato economico dell'esercizio.

In entrambi i modelli di Conto economico della Direttiva 2013/34/UE non sono più presenti le voci relative a proventi e oneri straordinari; scompare quindi la distinzione tra gestione ordinaria e gestione straordinaria⁸⁷.

⁸⁵ Per gli allegati III e IV vd. Appendice.

⁸⁶ La IV Direttiva prevedeva quattro modelli di conto economico adottabili, raggruppabili in due sottogruppi:

- conto economico per natura, in forma scalare o a sezioni contrapposte
- conto economico per destinazione, in forma scalare o a sezioni contrapposte

Con la nuova Direttiva vengono mantenuti i due sottogruppi, eliminando per ciascuno la possibilità della forma a sezioni contrapposte e riducendo quindi a due i modelli adottabili.

⁸⁷ Tale decisione appare frutto della volontà di adeguarsi a quanto già previsto nella prassi internazionale. "Eliminating the concept of extraordinary items will save time and reduce costs for preparers [...] This also alleviates uncertainty for preparers, auditors, and regulators, because auditors and regulators no longer will need to evaluate whether a preparer treated an unusual and/or infrequent item appropriately" Whitehouse". T., *Extraordinary items drops from financial statements*, in

In alternativa agli schemi codificati dalla normativa europea è lasciata la possibilità di predisporre un rendiconto delle prestazioni, a condizione che le informazioni in esso contenute sia almeno equivalenti a quelle degli schemi raccomandati.

Per la presentazione del conto economico gli Stati membri prescrivono uno dei due schemi o entrambi gli schemi di cui agli allegati V e VI. Se uno Stato prescrive entrambi gli schemi, può permettere alle imprese di scegliere quale schema adottare. 2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune tipologie di imprese, la presentazione, anziché di un conto economico articolato secondo gli schemi di cui agli allegati V e VI, di un rendiconto delle loro prestazioni, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dagli allegati V e VI.⁸⁸

3.4 Articolo 12 - Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

L'articolo 12 detta le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale, prevedendo, tra le altre, le seguenti regole:

- l'iscrizione delle attività tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante in base alla loro destinazione;
- l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali con durata limitata nel tempo;
- la svalutazione delle immobilizzazioni materiali con valore alla fine dell'esercizio durevolmente inferiore a quello contabile;
- la rivalutazione delle immobilizzazioni materiali se vengono meno i motivi delle precedenti svalutazioni, fatta eccezione per l'avviamento⁸⁹;
- la svalutazione della attività dell'attivo circolante se il loro valore di mercato è inferiore a quello di iscrizione in contabilità;

"Compliance Week", febbraio 2015, vol. 12, issue 133, pag. 6.

⁸⁸ Per gli allegati V e VI vd. Appendice.

⁸⁹ L'impossibilità di rivalutare l'avviamento rappresenta una novità rispetto a quanto stabilito nella IV Direttiva

- la rivalutazione delle attività dell'attivo circolante se vengono meno i motivi delle precedenti svalutazioni;
- la possibilità per gli Stati membri di consentire l'inclusione degli oneri finanziari nel costo di produzione delle immobilizzazioni e delle voci dell'attivo circolante;
- la possibilità per gli Stati membri di consentire la valutazione delle rimanenze al LIFO, al FIFO o secondo un altro criterio che rifletta la migliore prassi generalmente accettata;
- l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali nel corso della loro vita utile;
- l'ammortamento minimo di cinque anni e massimo di 10, su decisione degli Stati membri, per le immobilizzazioni immateriali, con vita utile non stimabile attendibilmente;
- l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento in massimo 5 anni, se la loro iscrizione è consentita dal legislatore nazionale;
- la costituzione di una riserva pari alla quota dei costi di sviluppo non ammortizzata, qualora lo Stato membro ne consenta l'iscrizione nell'attivo;
- l'iscrizione di fondi per coprire passività o spese, certe o probabili, con natura determinata, ma il cui importo o la cui data di sopravvenienza sono indeterminati.

1. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella voce sotto la quale esso è riportato o nella nota integrativa è annotata la sua riconducibilità anche ad altre voci.

2. Le azioni proprie e le quote proprie, nonché le partecipazioni in imprese affiliate, non possono essere iscritte in voci diverse da quelle a tal fine previste.

3. L'iscrizione degli elementi dell'attivo nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante dipende dalla relativa destinazione.

4. Nella voce "Terreni e fabbricati" si indicano i diritti immobiliari e altri diritti assimilati, quali definiti dalla legislazione nazionale.

5. Il prezzo di acquisto o il costo di produzione o l'importo rideterminato, se si applica l'articolo 7, paragrafo 1, degli elementi delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo sono diminuiti delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante la loro vita utile.

6. Le rettifiche di valore relative alle immobilizzazioni sono soggette a quanto segue:

a) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che le immobilizzazioni finanziarie siano oggetto di rettifiche di valore, per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio;

b) indipendentemente dal fatto che la loro utilizzazione sia o non sia limitata nel tempo, gli elementi delle immobilizzazioni sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio qualora si preveda che la svalutazione sia durevole;

c) le rettifiche di valore di cui alle lettere a) e b) sono iscritte nel conto economico e indicate separatamente nella nota integrativa, se non sono indicate separatamente nel conto economico;

d) la valutazione al valore inferiore di cui alle lettere a) e b) non può essere mantenuta se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.

7. Le voci dell'attivo circolante sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore del mercato o, in circostanze particolari, un altro valore inferiore che deve essere loro attribuito alla data di chiusura del bilancio. La valutazione al valore inferiore di cui al primo comma non può essere mantenuta se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore.

8. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'inclusione nel costo di produzione degli interessi sul capitale preso a prestito per finanziare la

fabbricazione di voci delle immobilizzazioni o dell'attivo circolante sempre che tali interessi si riferiscano al periodo di fabbricazione. Tutte le applicazioni della presente disposizione sono menzionate nella nota integrativa.

9. Gli Stati membri possono autorizzare che il prezzo di acquisto o il costo di produzione delle rimanenze di beni della stessa categoria nonché di tutti gli elementi fungibili, compresi i valori mobiliari, siano calcolati sulla base dei prezzi medi ponderati, secondo i metodi "primo entrato – primo uscito" (FIFO), "ultimo entrato – primo uscito" (LIFO) o un metodo che rifletta la migliore prassi generalmente accettata.

10. Se l'importo da rimborsare su debiti è superiore all'importo ricevuto, gli Stati membri possono consentire o prescrivere che la differenza sia rilevata nell'attivo. Essa è indicata separatamente nello stato patrimoniale o nella nota integrativa. L'ammontare della differenza è ammortizzata ogni anno per un importo ragionevole ed è completamente ammortizzato al più tardi all'atto del rimborso del debito.

11. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate nel corso della loro vita utile. In casi eccezionali in cui la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non può essere stimata attendibilmente, essi sono ammortizzati entro un termine massimo fissato dagli Stati membri. Tale termine massimo non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento. Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo dei costi di sviluppo e se detti costi non sono stati completamente ammortizzati, gli Stati membri prescrivono che sia vietata ogni distribuzione degli utili, a meno che l'importo delle riserve disponibili per la distribuzione e degli utili portati a nuovo sia almeno pari a quello dei costi non ammortizzati. Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo dei costi di impianto e di ampliamento, questi sono ammortizzati entro un termine massimo di cinque anni. In tal caso gli Stati membri prescrivono che il terzo comma si applichi mutatis mutandis ai costi di impianto e di

ampliamento. Per casi eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare deroghe al terzo e al quarto comma. Tali deroghe, corredate delle relative motivazioni, sono menzionate nella nota integrativa.

12. I fondi sono destinati a coprire le passività la cui natura è chiaramente determinata e che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certe ma indeterminate quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza. Gli Stati membri possono autorizzare la creazione di fondi destinati a coprire le spese la cui natura è chiaramente determinata e che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certe ma indeterminate quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza. Alla data di chiusura del bilancio un fondo rappresenta la stima migliore delle spese probabili ovvero, nel caso di una passività, dell'importo occorrente per farvi fronte. I fondi non sono utilizzati per rettificare i valori dell'attivo.

3.5 - Articolo 14 - Semplificazioni per piccole e medie imprese

L'articolo 14 si tratta degli schemi di bilancio per le piccole imprese, stabilendo per esse la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata. Secondo l'articolo, lo stato patrimoniale può contenere solo le voci precedute da lettere e numeri romani e il conto economico può raccogliere in un'unica voce i ricavi dell'attività caratteristica.

1. Gli Stati membri possono autorizzare le piccole imprese a redigere uno stato patrimoniale in forma abbreviata, che comprenda soltanto le voci di cui agli allegati III e IV precedute da lettere e da numeri romani, evidenziando in modo separato:

- a) le informazioni richieste tra parentesi nell'allegato III alla voce D II all'interno dell'Attivo" e alla voce C all'interno di "Patrimonio netto e passività", ma in forma aggregata per ciascuna voce in questione; o
- b) le informazioni richieste tra parentesi nell'allegato IV alla voce D II.

2. Gli Stati membri possono autorizzare le piccole e le medie imprese a redigere un conto economico in forma abbreviata nei limiti indicati di seguito:

- a) all'allegato V: raggruppamento delle voci da 1 a 5 in una voce unica denominata "Utile/perdita lordo/a";
- b) all'allegato VI: raggruppamento delle voci 1, 2, 3 e 6 in una voce unica, denominata "Utile/perdita lordo/a".

4. NOTA INTEGRATIVA

Il capo 4 della Direttiva 2013/34/UE è interamente dedicato alla nota integrativa; ne sono indicate le disposizioni generali (art. 15), il contenuto comune a tutte le imprese (art. 16) e le informazioni aggiuntive a carico delle imprese medie e grandi e/o degli enti di interesse pubblico (artt. 17 - 18).

Trattandosi meramente di un lungo elenco di informazioni da indicare, e avendo parlato ripetutamente di nota integrativa con riferimento ai singoli argomenti finora trattati, rimandiamo direttamente al testo dei quattro articoli, evidenziando solo che la mole e il dettaglio dell'informativa aumentano con le dimensioni dell'impresa stessa, in funzione di quanto già detto in riferimento allo Small Business Act e alla necessità di modulare gli oneri amministrativi sulla base delle caratteristiche delle diverse tipologie di impresa.

4.1 - Articolo 15 - Disposizioni generali riguardanti la nota integrativa

«Quando le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono fornite in conformità del presente capo, esse sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.»

4.2 - Articolo 16 Contenuto della nota integrativa di tutte le imprese

1. Nella nota integrativa tutte le imprese inseriscono, oltre alle informazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, informazioni relative a quanto segue:

- a) i principi contabili adottati;
- b) qualora le immobilizzazioni siano state valutate con il metodo della rideterminazione dei valori, una tabella che indichi:
 - i) le variazioni della riserva di rivalutazione intervenute nell'esercizio, con la spiegazione del trattamento fiscale delle relative voci, e
 - ii) il valore contabile che sarebbe stato iscritto nello stato patrimoniale, se le immobilizzazioni non fossero state rivalutate;
- c) qualora gli strumenti finanziari e/o le attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutati al valore netto:
 - i) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il valore netto sia stato determinato in base all'articolo 8, paragrafo 7, lettera b);
 - ii) per ciascuna categoria di strumento finanziario o di attività diverse dagli strumenti finanziari, il valore netto, le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate a riserve di valore netto;
 - iii) per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, le informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti, compresi i termini e le condizioni significativi che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
 - iv) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di valore netto avvenuti nell'esercizio;
- d) l'importo complessivo degli impegni finanziari, garanzie o passività potenziali che non figurano nello stato patrimoniale, con l'indicazione della natura e della forma di eventuali garanzie reali fornite dall'impresa; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza, nonché gli impegni nei riguardi di imprese affiliate o collegate, sono distintamente indicati;

- e) l'importo delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri di organi di amministrazione, direzione o controllo, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o abbonati, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
- f) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
- g) l'importo dei debiti dell'impresa la cui durata residua è superiore a cinque anni, nonché l'importo di tutti i debiti dell'impresa coperti da garanzie reali fornite dall'impresa, con l'indicazione della loro natura e forma; e
- h) il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

2. Gli Stati membri possono prescrivere, mutatis mutandis, che le piccole imprese forniscano le informazioni previste dall'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), m), p), q) e r).

Ai fini dell'applicazione del primo comma, le informazioni richieste dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera p) si limitano alla natura e all'obiettivo commerciale delle disposizioni di cui a tale lettera.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, l'informativa prescritta dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera r) si limita alle operazioni concluse con le parti elencate nel quarto comma della stessa lettera.

3. Gli Stati membri non impongono alle piccole imprese obblighi in materia di informativa ulteriori rispetto a quanto è disposto o consentito dal presente articolo.

4.3 Articolo 17 - Informative aggiuntive per imprese medie e grandi ed enti di interesse pubblico

1. Nella nota integrativa, le imprese medie e grandi e gli enti di interesse pubblico, oltre alle informazioni previste dall'articolo 16 e da eventuali altre

disposizioni contenute nella presente direttiva, forniscono informazioni concernenti:

a) per le varie voci delle immobilizzazioni:

i) il prezzo di acquisto o il costo di produzione oppure, qualora sia stato applicato un criterio di valutazione alternativo, il valore netto o l'importo rideterminato all'inizio e alla fine dell'esercizio;

ii) gli incrementi e le riduzioni, nonché i trasferimenti relativi all'esercizio

iii) le rettifiche di valore accumulate alla data di inizio e di chiusura dell'esercizio;

iv) le rettifiche di valore effettuate nel corso dell'esercizio;

v) i movimenti delle rettifiche di valore relative agli incrementi, alle riduzioni e ai trasferimenti accumulati nel corso dell'esercizio finanziario; e

vi) se l'interesse è capitalizzato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, l'importo capitalizzato nel corso dell'esercizio finanziario;

b) se le voci delle immobilizzazioni o dell'attivo circolante sono oggetto di rettifiche di valore esclusivamente a fini fiscali, l'ammontare di tali rettifiche con le relative motivazioni;

c) se gli strumenti finanziari sono valutati al prezzo di acquisto o al costo di produzione:

i) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: il valore netto degli strumenti, se tale valore può essere determinato in base a uno dei metodi di cui all'articolo 8, paragrafo 7, lettera a); nonché informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti;

ii) per le immobilizzazioni finanziarie contabilizzate a un importo superiore al loro valore netto: il valore contabile e il valore netto delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività; nonché i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, compresa la natura degli elementi a supporto del convincimento che il valore contabile sarà recuperato;

d) l'importo delle retribuzioni corrisposte per l'esercizio, a motivo delle loro responsabilità, ai membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo, nonché gli impegni sorti o assunti in materia di

trattamento di quiescenza nei confronti dei membri degli organi summenzionati che abbiano cessato le loro funzioni, precisando il totale per ciascuna categoria di organo. Gli Stati membri possono consentire di non fornire le informazioni suddette qualora la loro divulgazione permetta di identificare la situazione finanziaria di un determinato membro di tali organi;

e) il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, ripartito per categorie, nonché i costi del personale che si riferiscono all'esercizio — se non sono iscritti separatamente nel conto economico — ripartiti per salari e stipendi, oneri sociali e oneri per i trattamenti di quiescenza

f) qualora nello stato patrimoniale sia rilevato un fondo per imposte differite, i saldi fiscali differiti alla fine dell'esercizio, e il movimento di detti saldi nel corso dell'esercizio;

g) il nome e la sede legale di ciascuna delle imprese nelle quali l'impresa possiede, direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto dell'impresa, una partecipazione, precisando la frazione del capitale posseduto, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per la quale è stato approvato il bilancio; l'indicazione del patrimonio netto e dell'utile o della perdita può anche essere omessa, qualora l'impresa interessata non pubblichi il suo stato patrimoniale e non sia controllata dall'impresa di cui trattasi.

Gli Stati membri possono consentire che le informazioni la cui divulgazione è prescritta dalla presente lettera, primo comma, assumano la forma di un estratto depositato conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/101/CE; del deposito è fatta menzione nella nota integrativa. Gli Stati membri possono anche consentire che dette informazioni siano omesse quando siano tali da recare grave pregiudizio ad una delle imprese cui si riferiscono. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Dell'omissione di dette informazioni è fatta menzione nella nota integrativa;

- h) il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile delle azioni sottoscritte durante l'esercizio, entro i limiti del capitale autorizzato, salvo le disposizioni relative all'importo di tale capitale di cui all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2009/101/CE, o all'articolo 2, lettere c) e d), della direttiva 2012/30/UE;
- i) quando esistono più categorie di azioni, il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile di ciascuna di esse;
- j) l'esistenza di azioni di godimento, di obbligazioni convertibili in azioni, di warrants, opzioni, titoli o diritti analoghi, con indicazione del loro numero e dei diritti che essi conferiscono;
- k) il nome, la sede legale e la forma giuridica di ciascuna impresa della quale l'impresa sia un socio illimitatamente responsabile;
- l) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa figlia;
- m) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese incluso nell'insieme di cui alla lettera l), del quale l'impresa fa parte in quanto impresa figlia;
- n) il luogo in cui si possono ottenere copie dei bilanci consolidati di cui alle lettere l) e m), ove disponibili;
- o) la proposta di destinazione degli utili o delle perdite oppure, se del caso, la destinazione degli utili o delle perdite;
- p) la natura e l'obiettivo commerciale degli accordi fuori bilancio nonché il loro impatto finanziario sull'impresa, purché i rischi o i benefici derivanti da tali accordi siano rilevanti e nella misura in cui la divulgazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione finanziaria dell'impresa;
- q) la natura e l'effetto finanziario di eventi rilevanti verificatisi dopo la data di chiusura del bilancio, che non sono stati presi in considerazione nel conto economico o nello stato patrimoniale; e
- r) le operazioni realizzate dall'impresa con parti correlate, compresi gli importi di tali operazioni, la natura del rapporto con la parte correlata ed altre informazioni relative alle operazioni necessarie per

comprendere la situazione finanziaria dell'impresa. Le informazioni relative a singole operazioni possono essere aggregate in funzione della loro natura salvo quando si rendano necessarie informazioni separate al fine di comprendere gli effetti delle operazioni con le parti correlate sulla situazione finanziaria dell'impresa.

Gli Stati membri possono consentire o prescrivere che siano fornite informazioni solo sulle operazioni realizzate con parti correlate che non sono state concluse alle normali condizioni di mercato.

Gli Stati membri possono consentire che non siano rese note le operazioni concluse tra uno o più membri di un gruppo, purché le imprese figlie che sono parti dell'operazione siano integralmente di proprietà di tale membro.

Gli Stati membri possono consentire che le informazioni fornite da una media impresa sulle operazioni realizzate con parti correlate siano limitate alle operazioni concluse con:

- i) proprietari che detengono una partecipazione nell'impresa;
- ii) imprese in cui l'impresa stessa detiene una partecipazione; e
- iii) membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'impresa.

2. Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare il disposto del paragrafo 1, lettera g), ad un'impresa che sia un'impresa madre disciplinata dalla loro legislazione nazionale nei casi seguenti:

- a) quando l'impresa in cui l'impresa madre in questione possiede una partecipazione ai fini del paragrafo 1, lettera g), sia compresa nel bilancio consolidato redatto da detta impresa madre, o nel bilancio consolidato di un insieme più grande di imprese, quale definito all'articolo 23, paragrafo 4;
- b) quando la partecipazione in questione sia stata trattata dall'impresa madre nel suo bilancio d'esercizio conformemente all'articolo 9, paragrafo 7, o nel bilancio consolidato redatto da detta impresa madre conformemente all'articolo 27, paragrafi da 1 a 8.

4.4 Articolo 18 - Obbligo di informazioni aggiuntive per grandi imprese ed enti di interesse pubblico

1. La nota integrativa delle grandi imprese e degli enti di interesse pubblico contiene, oltre alle informazioni prescritte dagli articoli 16 e 17 e da altre eventuali disposizioni della presente direttiva, le informazioni concernenti:

- a) la ripartizione dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione di servizi, tali categorie e mercati presentino tra loro differenze notevoli; e
- b) l'importo totale dei corrispettivi di competenza per l'esercizio finanziario di ciascun revisore legale o di ciascuna impresa di revisione contabile per la revisione legale del bilancio d'esercizio, l'importo totale dei corrispettivi di competenza di ciascun revisore legale o di ciascuna impresa di revisione contabile per gli altri servizi di assicurazione, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile.

2. Gli Stati membri possono consentire che le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), vengano omesse quando la loro divulgazione sia tale da recare grave pregiudizio all'impresa. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Dell'omissione di dette informazioni viene fatta menzione nella nota integrativa.

3. Gli Stati membri possono prevedere che il paragrafo 1, lettera b), non si applichi ai bilanci d'esercizio di un'impresa se l'impresa è inclusa nei bilanci consolidati che devono essere redatti a norma dell'articolo 22, a condizione che tali informazioni siano contenute nella nota integrativa consolidata.

5. RELAZIONE SULLA GESTIONE

5.1- Articolo 19 - Contenuto della relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione è il tema dell'articolo 19 del Capo 5 della Direttiva 2013/34/UE. La relazione deve contenere un fedele resoconto dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della situazione complessiva, nonché includere la descrizione dei principali rischi e delle incertezze da affrontare. L'analisi offerta da tale documento deve risultare equilibrata ed esauriente, in relazione alla complessità della struttura aziendale. Se necessario alla sua completezza informativa, deve comprendere l'analisi delle performance aziendali attraverso indicatori, finanziari e non, informazioni sull'ambiente⁹⁰ in cui opera e sul personale.

Il comma 2 prevede anche l'indicazione degli sviluppi probabili dell'impresa, delle attività strategiche di ricerca e sviluppo, della politica adottata per la gestione del rischio finanziario e degli acquisti di azioni proprie.

Il comma 3 prevede che gli Stati membri possano esentare le piccole e medie imprese dalla redazione della relazione sulla gestione, a condizione che le informazioni sulle azioni proprie vengano incluse in nota integrativa.

1. La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati dell'attività dell'impresa e della sua situazione, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

Tale resoconto offre un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati dell'attività dell'impresa e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità dell'attività della medesima.

⁹⁰ In un quadro complessivo si può affermare che la relazione sulla gestione "si propone l'intento di diffondere informazioni di natura non esclusivamente economico-finanziaria relative alle prospettive di crescita dell'impresa, alle strategie adottate e adottabili, al mercato di appartenenza, agli indicatori di performance ritenuti rilevanti, come pure ai rischi aziendali da fronteggiare [...] degne di rilievo potranno essere anche le informazioni di natura sociale e/o ambientale, nella misura in cui queste ultime si rilevino variabili critiche che impattano sulla gestione dei rischi". Azzali Stefano, *Financial reporting and accounting standards*, Giappichelli Torino 2015, pag. 123

L'analisi comporta, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati dell'attività o della situazione dell'impresa, sia i fondamentali indicatori di risultato finanziari sia, se del caso, quelli non finanziari pertinenti per l'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nel bilancio d'esercizio e ulteriori precisazioni in merito ai medesimi.

2. Tale relazione contiene anche indicazioni concernenti:

- a) l'evoluzione prevedibile dell'impresa;
- b) le attività in materia di ricerca e sviluppo;
- c) per quanto riguarda gli acquisti di azioni proprie, le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE;
- d) l'esistenza di succursali dell'impresa; e
- e) in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione delle attività, delle passività, della situazione finanziaria e degli utili e delle perdite:
 - i) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna delle principali categorie di operazioni previste cui si applica un'operazione contabile di copertura; e
 - ii) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

3. Gli Stati membri possono esentare le piccole imprese dall'obbligo di redigere la relazione sulla gestione, purché prescrivano che nella nota integrativa siano fornite le informazioni prescritte all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE concernenti l'acquisto di azioni proprie.

4. Gli Stati membri possono esentare le piccole e medie imprese dall'obbligo stabilito al paragrafo 1, terzo comma, per quanto attiene alle informazioni di carattere non finanziario.

5.2 Articolo 20 - Relazione sul governo societario

L'articolo 20 stabilisce che la relazione sulla gestione delle società, con valori mobiliari ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati, deve includere la relazione sul governo societario, che costituisce quindi una parte della relazione sulla gestione⁹¹. Tale relazione va redatta inserendovi i riferimenti al tipo di governo societario a cui è assoggettata l'impresa, alle caratteristiche dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio e alle eventuali offerte pubbliche di acquisto (OPA). Altre indicazioni vanno date, in mancanza di normative nazionali che le esplicitino in modo esaustivo, sul funzionamento dell'assemblea degli azionisti e dei suoi principali poteri, sui diritti degli azionisti e sulle modalità del loro esercizio, nonché sulla composizione e sul funzionamento degli organi di amministrazione, direzione e controllo e dei loro comitati.

1. Le imprese di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a), includono una relazione sul governo societario nella loro relazione sulla gestione. Tale relazione costituisce una sezione specifica della relazione sulla gestione e contiene quanto meno le informazioni seguenti:

a) un riferimento agli elementi seguenti, se del caso:

i) il codice di governo societario al quale è soggetta l'impresa;

ii) il codice di governo societario che l'impresa può avere deciso volontariamente di applicare;

iii) tutte le informazioni pertinenti in merito alle prassi di governo societario applicate oltre agli obblighi previsti dal diritto nazionale.

Quando l'impresa fa riferimento a un codice di governo societario di cui ai punti i) o ii), essa indica altresì dove i testi pertinenti sono accessibili al pubblico. Quando fa riferimento alle informazioni di cui al punto iii), l'impresa rende pubblici dettagli relativi alle sue prassi di governo societario;

b) quando un'impresa, a norma del diritto nazionale, si discosta dal codice di governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), essa rende

⁹¹ in caso di redazione come documento separato deve in ogni caso essere pubblicata assieme alla relazione sulla gestione

noto da quali parti del codice di governo societario si discosta e i motivi di tale scelta; qualora l'impresa abbia deciso di non fare riferimento ad alcuna disposizione di un codice di governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), ne spiega i relativi motivi;

c) la descrizione delle caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio in relazione al processo di rendicontazione contabile;

d) le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c), d), f), h) e i), della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (1), qualora l'impresa sia soggetta a detta direttiva;

e) salvo che le informazioni siano già pienamente fornite nelle leggi nazionali, la descrizione del funzionamento dell'assemblea degli azionisti e dei suoi principali poteri, nonché la descrizione dei diritti degli azionisti e delle modalità del loro esercizio; e

f) la descrizione della composizione e del funzionamento degli organi di amministrazione, direzione e controllo e dei loro comitati.

2. Gli Stati membri possono consentire che le informazioni richieste dal paragrafo 1 figurino:

a) in una relazione distinta pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione secondo le modalità di cui all'articolo 30; o

b) in un documento disponibile al pubblico presso il sito Internet dell'impresa, cui è fatto riferimento nella relazione sulla gestione.

La relazione distinta o il documento di cui alle lettere a) e b), rispettivamente, possono rinviare alla relazione sulla gestione qualora le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), siano in essa disponibili.

3. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile esprimono il proprio giudizio a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma riguardo alle informazioni approntate in conformità del paragrafo 1, lettere c) e d), e verificano che siano state fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e) e f).

4. Gli Stati membri possono esentare le imprese di cui al paragrafo 1 che hanno emesso soltanto valori mobiliari diversi da azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, dall'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettere a), b), e) e f), salvo che tali imprese abbiano emesso azioni che sono negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE.»

6. PUBBLICAZIONE

Il Capo 7 della Direttiva istituisce il set di regole da rispettare con riferimento alla pubblicazione del bilancio e degli altri documenti contabili.

6.1 Articolo 30 Obbligo generale di pubblicazione

Il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, così come l'eventuale relazione del revisore legale (o della società di revisione), devono essere pubblicati entro dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio, arco temporale massimo considerato ragionevole. Se la relazione sulla gestione può essere ottenuta facilmente con costi non superiori a quelli amministrativi, la sua pubblicazione può non essere fatta.

1. Gli Stati membri assicurano che, entro un termine ragionevole di tempo che non può superare dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio, le imprese pubblichino il bilancio d'esercizio regolarmente approvato e la relazione sulla gestione, nonché il giudizio del revisore legale o dell'impresa di revisione di cui all'articolo 34 della presente direttiva, nei modi prescritti dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente alle disposizioni del capo 2 della direttiva 2009/101/CE.

Tuttavia gli Stati membri possono esentare le imprese dall'obbligo di pubblicare la relazione sulla gestione qualora sia possibile ottenere

facilmente copia integrale o parziale di questa relazione su richiesta a un prezzo non superiore al costo amministrativo.

[I commi 2 e 3 non costituiscono argomento di esame del presente scritto]

6.2 Articolo 31 - Semplificazioni per piccole e medie imprese

L'articolo 31 prevede la possibilità degli Stati membri di esentare le piccole imprese dalla pubblicazione del conto economico e della relazione sulle gestione, anche se ciò appare, con riferimento al conto economico, un contrasto con la regola di inscindibilità del bilancio.

Le medie imprese possono invece pubblicare uno stato patrimoniale e una nota integrativa redatti in forma abbreviata.

1. Gli Stati membri possono esentare le piccole imprese dall'obbligo di pubblicare il conto economico e la relazione sulla gestione.

2. Gli Stati membri possono permettere che le imprese di dimensioni medie pubblichino:

a) uno stato patrimoniale in forma abbreviata che comprenda soltanto le voci precedute da lettere e da numeri romani previste dagli allegati III e IV, con menzione separata nello stato patrimoniale o nella nota integrativa:

i) delle voci C I 3, C II 1, 2, 3 e 4, C III 1, 2, 3 e 4, D II 2, 3 e 6 e D III 1 e 2 all'interno dell'“Attivo” e delle voci C 1, 2, 6, 7 e 9 all'interno di “Patrimonio netto e passività” dell'allegato III;

ii) delle voci C I 3, C II 1, 2, 3 e 4, C III 1, 2, 3 e 4, D II 2, 3 e 6, D III 1 e 2, F 1, 2, 6, 7 e 9 e I 1, 2, 6, 7 e 9 dell'allegato IV;

iii) delle informazioni richieste tra parentesi alle voci D II all'interno dell'“Attivo” e C all'interno di “Patrimonio netto e passività” dell'allegato III, ma in modo globale per tutte le voci in questione e distintamente per le voci D II 2 e 3 all'interno dell'“Attivo” e per le voci C 1, 2, 6, 7 e 9 all'interno di “Patrimonio netto e passività”;

iv) delle informazioni richieste quali indicate tra parentesi alla voce D II dell'allegato IV, ma in modo globale per tutte le voci in questione e distintamente per le voci D II 2 e 3;

b) una nota integrativa in forma abbreviata, sprovvista delle informazioni richieste all'articolo 17, paragrafo 1, lettere f) e j).

Il presente paragrafo fa salvo l'articolo 30, paragrafo 1, nella misura in cui detto articolo riguarda il conto economico, la relazione sulla gestione e il giudizio del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile.

7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ESENZIONI E ALLE RESTRIZIONI SULLE ESENZIONI

7.1 Articolo 36 - Esenzione a favore delle microimprese

Tralasciato il Capo 8, che si occupa della relazione del revisore legale dei conti, passiamo al Capo 9 che, all'articolo 36, stabilisce le esenzioni previste per le microimprese. Le imprese classificate in questa categoria possono essere svincolate dai seguenti obblighi:

- indicazione delle voci dei ratei e risconti attivi e ratei e risconti passivi;
- redazione della nota integrativa;
- redazione della relazione sulla gestione;
- pubblicazione del bilancio d'esercizio;
- applicazione del criterio di valutazione del valore netto per la valutazione delle attività di stato patrimoniale (più che esenzione in questo caso si parla di divieto).

Alle microimprese può essere consentito, invece, di redigere il conto economico e lo stato patrimoniale di bilancio in forma abbreviata, quest'ultima ritenuta adatta per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

1. Gli Stati membri possono esentare le microimprese da uno o dalla totalità dei seguenti obblighi:

a) l'obbligo di presentare le voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi". Qualora uno Stato membro si avvalga di tale opzione, può consentire a tali imprese, unicamente in relazione ad altri oneri di cui al paragrafo 2, lettera b), punto vi), del presente articolo, di derogare all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), riguardo alla rilevazione dei "ratei e risconti" dell'attivo e del passivo, a condizione che ciò sia indicato nella nota integrativa o, in conformità della lettera b) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale;

b) l'obbligo di redigere la nota integrativa in conformità dell'articolo 16, a condizione che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere d) e e), della presente direttiva, nonché dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE figurino in calce allo stato patrimoniale;

c) l'obbligo di preparare la relazione sulla gestione in conformità del capo 5, a condizione che le informazioni prescritte dall'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE figurino nella nota integrativa o, in conformità della lettera b) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale;

d) l'obbligo di pubblicare il bilancio d'esercizio in conformità del capo 7 della presente direttiva, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale in esso contenute siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata dallo Stato membro interessato. Allorché l'autorità competente non è il registro centrale, il registro di commercio o il registro delle imprese, come indicato all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE, l'autorità competente è tenuta a comunicare al registro le informazioni depositate.

2. Gli Stati membri possono consentire alle microimprese:

a) di redigere soltanto uno stato patrimoniale in forma abbreviata in cui siano iscritte separatamente almeno le voci precedute da lettere di cui agli allegati III o IV, se applicabili. Nei casi in cui si applica il paragrafo 1,

lettera a), del presente articolo, sono escluse dallo stato patrimoniale la voce E all'interno dell'"Attivo" e la voce D all'interno delle "Passività" dell'allegato III o le voci E e K dell'allegato IV;

b) di redigere soltanto un conto economico in forma abbreviata in cui siano iscritte separatamente almeno le seguenti voci, se del caso:

i) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;

ii) altri proventi;

iii) materie prime e sussidiarie;

iv) costi del personale;

v) rettifiche di valore;

vi) altri oneri;

vii) imposte;

viii) utili/perdite.

3. Gli Stati membri non autorizzano né prescrivono l'applicazione dell'articolo 8 alle microimprese che si avvalgono di una qualsiasi delle esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4. Per quanto riguarda le microimprese i bilanci d'esercizio redatti in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si considerano in grado di fornire la rappresentazione veritiera e corretta richiesta dall'articolo 4, paragrafo 3. Di conseguenza, l'articolo 4, paragrafo 4, non si applica a siffatti bilanci.

5. Ove si applichi il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, il totale dello stato patrimoniale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è composto dagli attivi di cui alle voci da A a D all'interno dell'"Attivo" dell'allegato III o dalle voci da A a D dell'allegato IV.

6. Fatto salvo il presente articolo, gli Stati membri assicurano che le microimprese siano per il resto considerate piccole imprese.

7. Gli Stati membri non permettono alle imprese di investimento o alle imprese di partecipazione finanziaria di avvalersi delle deroghe previste dai paragrafi 1, 2 e 3.

8. Gli Stati membri che alla data 19 luglio 2013, hanno messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in osservanza della direttiva 2012/6/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica la direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità (1), possono essere esentati dagli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 9, in ordine alla conversione in valuta nazionale delle soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, allorché applicano la prima frase dell'articolo 53, paragrafo 1.

9. Entro 20 luglio 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulla situazione delle microimprese che tenga conto, in particolare, della situazione a livello nazionale relativamente al numero di imprese che rientrano nei criteri dimensionali e della riduzione degli oneri amministrativi derivanti dall'esenzione dall'obbligo di pubblicazione.

Non sono di nostro interesse in questa sede le altre disposizioni del Capo 9, relative prevalentemente al tema del bilancio consolidato e quelle del Capo 10, circa la relazione sui pagamenti a favore dei governi, che coinvolgono le grandi imprese e tutti gli enti di interesse pubblico, attivi nelle industrie estrattive o nell'utilizzo di aree forestali.

7.2 Disposizioni finali

Il Capo 11 (artt. 49-55) sulle disposizioni finali prevede quanto segue:

- i destinatari della norma sono gli Stati membri dell'UE;
- la Direttiva entra in vigore il 20° giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

- la Direttiva abroga la IV e la VII Direttiva CEE;
- gli Stati europei devono recepire la Direttiva entro il 20 luglio 2015;
- l'utilizzo delle disposizioni della Direttiva può essere previsto a partire dal 1° gennaio 2016;
- gli Stati membri devono fissare le sanzioni per il mancato rispetto delle norme nazionali secondo i criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasività;
- gli Stati membri adottano altresì tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione delle sanzioni.

8. IL DIBATTITO SUL FUTURO DEL BILANCIO IN ITALIA

Dopo il lungo iter, iniziato con le prime proposte nel 2011, che ha portato alla luce della Direttiva europea 2013/34/UE, si è aperta una fase di discussione sulle norme in essa contenute, con gli esperti in materie economiche che si sono schierati pro e contro ad alcuni aspetti.

Dal dibattito sono emersi diversi dubbi sulla corrispondenza della norma con le sue finalità. Se, ad esempio, il tentativo di rendere meno gravoso l'obbligo informativo contabile delle piccole e micro imprese può essere interpretato in maniera positiva, c'è anche chi ritiene che possa essere messa a rischio la funzione informativa del bilancio d'esercizio: la riduzione eccessiva delle informazioni contenute nello stesso e l'assenza di un adeguato sistema di controlli, rischiano di non fornire ai portatori di interesse gli elementi informativi necessari a valutare lo stato di salute delle imprese e il loro grado di rischio. L'indicazione di fornire maggiori informazioni, se rilevanti o indispensabili alla rappresentazione veritiera e corretta, inoltre, appare soggetto ad un grado di soggettività troppo ampio.

Altri dubbi sono sorti sulla suddivisione delle società in quattro categorie ovvero micro, piccole, medie e grandi in quanto si sospetta che la determinazione di più numerose e ampie soglie dimensionali rispetto alla disciplina previgente possa sconfinare in maggiori possibilità per le imprese di mettere in atto stratagemmi finalizzati a ridurre i loro parametri al solo scopo di poter usufruire delle semplificazioni previste per le società di dimensioni minori.

Infine si è temuto che il possibile avvicinamento agli IAS/IFRS per tutte le tipologie di imprese, attraverso l'inserimento di normative comuni a quelle dei principi

internazionali, potesse comportare un aggravio degli oneri amministrativi per le imprese, rischiando inoltre di cozzare contro l'obiettivo di modulazione degli stessi.

In secondo luogo, l'entrata in vigore della Direttiva 2013/34/UE, ha fatto scattare il conto alla rovescia per il suo recepimento da parte degli Stati membri, che sarebbe dovuto avvenire entro il 20 luglio 2015 (per poi essere applicato ai bilanci d'esercizio e ai bilanci consolidati degli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016) e con tale countdown si è aperto quindi un lungo dibattito tra giornalisti, economisti, docenti universitari, ed altri esperti del settore sui possibili impatti derivanti del recepimento della Direttiva europea nella nostra nazione.

Partendo dal presupposto che la normativa europea in diversi punti lasciava ai legislatori nazionali la possibilità di scegliere tra più alternative consentite, l'analisi dei cambiamenti possibili è stata eseguita anche in considerazione della prassi nazionale e dalle indicazioni che l'Organismo Italiano di contabilità aveva fornito nelle versioni dei principi contabili del 2006 e del 2008 (che tuttavia non avevano mai ottenuto un riconoscimento legislativo, rimanendo pure indicazioni dell'OIC stesso) e delle più recenti del 2014.

Essendo ora già avvenuto il recepimento della Direttiva nel nostro Paese non approfondiremo tale tema, ritenendo più significativo riportare un esempio per evidenziare come la portata della norma europea lasciasse spazio ad interpretazioni molto diverse in merito alla sua attuazione.

Particolare interessante riteniamo l'opera⁹² della Professoressa Avi, Docente universitaria dell'Università Cà Foscari di Venezia. La considerazione che più colpisce, afferisce ai documenti che compongono il bilancio, poiché la norma comunitaria consentiva agli Stati membri di autorizzare o prescrivere l'inclusione nel bilancio di ulteriori documenti oltre allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa.

⁹² Tra le altre opere si suggerisce: Sottoriva Claudio e Cerri Andrea, *Verso il recepimento della Direttiva 34/2013/UE: l'esame da parte delle Commissioni parlamentari dello schema di decreto legislativo per il recepimento della Direttiva*, luglio 2015,

http://www.academia.edu/14212575/Verso_il_recepimento_della_Direttiva_2013_34_UE_l_esame_da_parte_delle_Commissioni_parlamentari_dello_schema_di_Decreto_Legislativo_per_il_recepimento_della_Direttiva.

Considerato l'orientamento dell'OIC, secondo il quale sarebbe opportuno includere nel bilancio anche il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e il rendiconto finanziario, unitamente l'obbligo, esistente da diverso tempo, di redazione di tali prospetti da parte delle società che redigono il bilancio, secondo i principi contabili nazionali, ci si sarebbe aspettati la previsione di inclusione di tali prospetti anche nel bilancio redatto secondo la nostra normativa nazionale.

Tuttavia, in considerazione della facoltà di aggiungere altri prospetti ai tre già previsti anche nel nostro Paese, lasciata dal legislatore comunitario ai singoli Stati membri, la prof.ssa Avi riteneva l'aggiunta di tali documenti improbabile⁹³. A rafforzare la sua ipotesi due elementi oggettivi⁹⁴:

1. Le precedenti direttive europee davano già la possibilità di inserire nuovi documenti nel bilancio, ma l'Italia non si è mai avvalsa di tale opportunità;
2. Lo stesso OIC 10 del 2014 raccomandava la predisposizione del rendiconto finanziario, senza però aprire ad elementi che portassero a pensare alla sua futura obbligatorietà.

Vedremo nel prossimo capitolo quali saranno le effettive opzioni adottate in Italia e i relativi effetti sui bilanci delle società redatti secondo le regole previste dal nostro codice civile, che sarà modificato con il Decreto di recepimento della Direttiva europea nel nostro Paese.

⁹³ Parlando della possibile previsione del rendiconto finanziario nel nostro ordinamento afferma: «Se ciò avvenisse, sarà, comunque, un atto volontario dello Stato che, come è ovvio, si realizzerà nei Paesi in cui, fin d'ora si reputa indispensabile la diffusione di una simile informativa. Per quanto riguarda l'Italia, si ritiene estremamente improbabile che, in un futuro prossimo, si possano creare le condizioni affinché il rendiconto finanziario sia fatto rientrare nei documenti costituenti il bilancio o, quantomeno, fra i prospetti alla cui redazione e divulgazione saranno obbligate tutte le società». Avi Maria Silvia, *Direttiva UE 34/13: come cambierà il bilancio d'esercizio nel 2016*, Cafoscarina, Venezia, 2015, pagg. 17-18.

⁹⁴ Per approfondimenti si rimanda ad Avi Maria Silvia, *Direttiva UE 34/13: come cambierà il bilancio d'esercizio nel 2016*, Cafoscarina, Venezia, 2015

Capitolo III

INTRODUZIONE

Nel capitolo I, dedicato alla storia della ragioneria e del bilancio, avevamo ripercorso i cambiamenti normativi più importanti che si sono susseguiti nell'ambito della legislazione europea e di quella italiana. In merito alla situazione del nostro Paese, si era in conclusione trattato delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 127/1991 e dal Decreto Legislativo n. 6/2003. Il secondo ha rivoluzionato il diritto societario, ma ha non ha apportato stravolgimenti nella disciplina del bilancio, che è stata modificata con prevalente riferimento al bilancio in forma abbreviata e alla separazione netta tra reddito civilistico e reddito fiscale. Il Decreto Legislativo n. 127/1991 è quindi rimasto il punto di riferimento dell'impianto normativo della materia bilancistica. A distanza di circa venticinque anni è giunta una nuova riforma, quella introdotta dal Decreto Legislativo n. 139/2015, che non pare essere di portata minore di quella introdotta dal citato Decreto Legislativo 127/1991. Va comunque considerato che dallo stesso 2003 sono passati più di dieci anni e che essi sono stati caratterizzati da una sostanziale stabilità normativa.

In questo capitolo approfondiremo il contenuto del Decreto Legislativo 139/2015, con riguardo ai cambiamenti che ha apportato al codice civile; nel corso della trattazione cercheremo di evidenziare le principali analogie e differenze con la Direttiva 2013/34/UE e daremo spazio all'analisi comparata della nuova disciplina del bilancio d'esercizio in Italia con la previgente.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 139/2015

1.1 – Percorso normativo del Decreto

Il decreto legislativo n°139 del 2015, detto anche “decreto bilanci”, ha innovato in modo considerevole le norme in materia di redazione del bilancio. Con tale decreto l'Italia ha recepito la direttiva europea 2013/34/UE, direttiva contabile che ha sostituito la direttiva CEE n°78/660 e la direttiva CEE n° 83/349, meglio conosciute rispettivamente come la IV direttiva e la VII direttiva.

L'emanazione del Decreto in oggetto è il risultato di un percorso normativo iniziato nel 2014, del quale ripercorriamo le tappe fondamentali⁹⁵:

- 19 giugno 2014
prima consultazione pubblica per l'attuazione della Direttiva 2013/34/UE;
- 28 ottobre 2014
delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre;
- 13 aprile 2015
seconda consultazione pubblica per l'attuazione della Direttiva 2013/34/UE;
- 18 maggio 2014
il Consiglio dei Ministri approva in via preliminare due schemi di decreti legislativi in attuazione della Direttiva 2013/34/UE:
 1. schema di Decreto per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge;
 2. schema di Decreto per la parte relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari
- 6 agosto 2015
il Consiglio dei Ministri approva in via definitiva i due decreti legislativi in attuazione della Direttiva 2013/34/UE
- 2 settembre 2015
pubblicato il primo Decreto Legislativo, di attuazione della Direttiva europea, 18 agosto 2015 n. 136 - Nuove regole per le banche e altri intermediari finanziari
- 4 settembre 2015
pubblicazione del secondo Decreto Legislativo, di attuazione della Direttiva europea, 18 agosto 2015 n. 139 - Nuove regole per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge

E' quindi con l'entrata in vigore del D.Lgs 139/2015 che si completa il processo di attuazione della Direttiva 2013/34/UE. Dal confronto tra lo schema di decreto e il testo

⁹⁵ Provasi Roberta, *Il nuovo bilancio di esercizio. Le principali novità del D.Lgs. 139/2015*, Novecento Editore, 2016

ufficiale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, appare evidente come non vi siano differenze sostanziali, pertanto il Legislatore non sembra aver accolto alcuni suggerimenti ricevuti in fase di consultazione pubblica⁹⁶. Il confronto tra normativa europea ed italiana, invece, palesa come il Decreto sembra aver recepito solo in parte lo spirito della Direttiva comunitaria⁹⁷. Viene invece accolta senza riserve la logica “think small first”, introdotta in ambito europeo dallo Small Business Act for Europe e portata avanti anche dalla Direttiva 2013/34/UE.

Le disposizioni del Decreto si applicano ai bilanci finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, per cui esse trovano applicazione, per la prima volta, nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2016 delle società il cui esercizio coincide con l’anno solare. I soggetti destinatari sono le società di capitali che non applicano i principi contabili nazionali, che in Italia rappresentano la gran parte delle società di capitali stesse.

L’entrata in vigore del decreto bilanci ha aperto una nuova fase, che prevede il recepimento delle novità normative nei principi contabili nazionali, durante la fase di aggiornamento degli stessi da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità⁹⁸.

XBRL Italia⁹⁹ si è invece dovuta mettere all’opera per rilasciare una nuova versione della tassonomia Xbrl, da utilizzare per la presentazione del bilancio in formato elettronico alle camere di commercio.

⁹⁶ «La consultazione pubblica è uno strumento utilizzato per consentire la partecipazione attiva al processo decisionale e sollecitare un confronto aperto e costruttivo con tutti i soggetti interessati ad approfondire le proposte legislative ed amministrative»

<http://www.mef.gov.it/comunica-connoi/consultazione>.

⁹⁷ «Nonostante uno degli intendimenti iniziali del progetto della Commissione Europea consistesse nel ridurre drasticamente il numero delle opzioni fornite ai Paesi membri, le alternative contabili contenute nella Direttiva sono rimaste molteplici e talvolta particolarmente importanti» Pozzoli Matteo, *I bilanci semplificati di piccole società e micro-imprese alla luce delle modifiche del D.Lgs. 139/2015* - Documento del 15 gennaio 2016, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, pag. 2

Per un’analisi più dettagliata ed esaustiva delle opzioni della Direttiva, di cui si è data esposizione già nel precedente capitolo, si rinvia a Federation des Experts-comptables Europeens (2014), *Document summarising the option available to Member States*, www.fee.be/images/Comparison_table_-_47_with_2013_Directive.pdf

⁹⁸ Ci occuperemo di questo tema nel corso del capitolo 4.

⁹⁹XBRL Italia è l’associazione che sviluppa la tassonomia che le società di capitali sono tenute ad utilizzare per la trasmissione elettronica dei bilanci d’esercizio e consolidati alle camere di commercio, ai fini del deposito presso il Registro delle imprese. Approfondiremo tale aspetto nel prossimo capitolo.

1.2 – Struttura del Decreto

Il Decreto 139/2015 si compone di 3 capi e 12 articoli:

- I - disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti (artt. 1-5);
- II - disposizioni in materia di bilancio d'esercizio e consolidato¹⁰⁰ (artt. 6-7);
- III - disposizioni di coordinamento per altri provvedimenti legislativi (artt. 8-12).

Il primo capo introduce la disciplina sull'obbligo di trasparenza dei pagamenti per le imprese che operano nel settore estrattivo o in quello dello sfruttamento delle aree forestali.

Il terzo capo apporta alcune modifiche ad altri provvedimenti al fine di adeguare il contenuto degli stessi alle previsioni della Direttiva 2013/34/UE; stiamo parlando del Decreto Legislativo 173/1997 in materia di conti delle imprese di assicurazione e del Decreto Legislativo 39/2010 sulla revisione legale dei conti.

Tali parti del Decreto non saranno quindi coinvolti dal nostro studio.

Ci occuperemo invece del Capo II, che integra e modifica il codice civile e il D.Lgs 127/91 in materia di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato, con riferimento alla sola parte dei bilanci d'esercizio (art. 6). Vedremo quali parti della Direttiva europea 2013/34/UE sono state recepite nel nostro ordinamento e quali no e in quali occasioni il nostro Paese ha previsto regole non imposte dalla norma comunitaria, cercando di individuare i motivi che hanno portato a tale scelta.

¹⁰⁰ Oltre alla lettura dell'articolo del Decreto 139/2015 si consiglia quella dell'OIC 17. Per approfondimenti:

- Ugo Sostero, *Bilancio consolidato*, Cafoscarina, Venezia, 2015
- Piero Pisoni, *Il bilancio consolidato IFRS*, Giuffrè, Milano, 2015
- Francesco Lenoci, *Bilancio consolidato*, Wolters Kluwer, Milano, 2017
- Ugo SOstero, Fabrizio Cerboni, Chiara Saccon, *Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS*, Mcgraw Hill Education, Milano, 2016

1.3 – Novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015

Il Decreto 139/2015, come anticipato, ha avuto un impatto notevole sulla normativa bilancistica in virtù delle numerose novità introdotte e delle modifiche apportate alle previgenti norme con riguardo:

- ai documenti che compongono il bilancio;
- ai principi di redazione del bilancio;
- al contenuto dei prospetti contabili di stato patrimoniale e conto economico;
- ai criteri di valutazione delle voci;
- al contenuto della nota integrativa;
- alla relazione del revisore legale;
- al bilancio delle imprese di dimensioni minori.

Di seguito se ne fornisce una breve analisi. Nel proseguo del capitolo, dopo aver delineato il quadro generale, si darà spazio ad una più ampia ed esaustiva trattazione.

1.4 – Documenti che compongono il bilancio

Il D. Lgs. 139/2015 inserisce in Italia l'obbligatorietà del rendiconto finanziario per le imprese di maggiori dimensioni, rendendolo parte integrante del bilancio d'esercizio e quindi elemento inscindibile dello stesso. La decisione è fondata sulla necessità di migliorare l'informativa sulla situazione finanziaria delle società.

Gli articoli del codice civile coinvolti da tale novità sono il 2423 sulla redazione del bilancio, che prevede il rendiconto finanziario quale elemento costitutivo del bilancio; l'articolo 2425-ter, introdotto per disciplinare il contenuto del prospetto; gli articoli 2435-bis e 2435-ter che escludono il rendiconto rispettivamente dai bilanci in forma abbreviata e da quelli delle microimprese.

1.5 – Principi di redazione del bilancio

1.5.1 Rilevanza

Con il decreto bilanci, viene dato riconoscimento al principio della rilevanza, tipico della materia della revisione legale. L'articolo 2423 c.c. introduce il comma 4, che dispone la possibilità di non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,

presentazione e informativa, se la loro osservanza ha effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta. Tale disposizione non comporta tuttavia, come precisato, nessuna variazione in riferimento alla tenuta della corretta contabilità, in linea con quanto previsto anche dalla Direttiva 2013/34/UE.

1.5.2 Prevalenza della sostanza sulla forma

La “prevalenza della sostanza sulla forma” ha chiarito e sostituito la disposizione che prevedeva che la valutazioni delle voci dovesse effettuarsi «tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato»¹⁰¹. E' stato quindi eliminato il comma 1 n.1 dell'articolo 2423-bis c.c. sui principi di redazione del bilancio, per fare posto al n. 1-bis che statuisce il nuovo postulato di bilancio sotto l'espressione «tenendo conto della sostanza¹⁰² dell'operazione o del contratto»; espressione che chiarisce che la sostanza dell'operazione va riferita non tanto alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio, quanto al contratto o all'operazione che la società ha portato a compimento con i terzi.

¹⁰¹ «Tale disposizione era stata introdotta in sede di riforma del diritto societario. La relazione ministeriale al D.Lgs. 6/2003 aveva chiarito che l'espressione “funzione economica” costituiva l'esplicitazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Il documento OIC 11 (sub “Scopo e contenuto”) aveva, a tal proposito, evidenziato che la volontà del legislatore, rifacendosi alla moderna dottrina aziendalistica ed alla prassi internazionale, era stata quella di prevedere che la rappresentazione in bilancio degli accadimenti (fatta eccezione per le operazioni di locazione finanziaria) venisse effettuata secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Tuttavia, la formulazione della norma aveva generato dubbi interpretativi tra gli operatori e gli autori che si erano occupati della materia. Il concetto di funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo, infatti, poteva evocare il concetto di destinazione e si era lungamente discusso circa l'effettiva portata applicativa della disposizione.» Latorraca Silvia, *Novità del bilancio d'esercizio 2016*, Eutekne schede di aggiornamento, scheda n.798.15 - Numero 2 - Febbraio 2017 (pagg. 246)

¹⁰² L' OIC 11 definisce che «Affinché il bilancio possa essere utile per i suoi utilizzatori e fornire la rappresentazione in modo veritiero e corretto degli eventi di gestione si rende necessario determinare e comprendere gli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi e non solo i suoi aspetti formali. La sostanza rappresenta l'essenza economica dell'evento o del fatto, ossia la vera natura dello stesso». I fatti di gestione vanno quindi rilevati sulla base della loro concretezza economica e non limitando l'attenzione ai soli aspetti formali.

Tale principio, di derivazione internazionale, trova pieno accoglimento nel nostro ordinamento in una forma più chiara e “incisiva¹⁰³” rispetto a quanto avveniva precedentemente. Il riferimento agli elementi dell’attivo e del passivo poteva, secondo alcuni, mettere in secondo piano la sostanza dell’operazione indicata sotto tali voci, utilizzando l’elemento stesso di valutazione come strumento formale con il quale “nascondere” le intenzioni reali che hanno spinto gli agenti economici a concludere la contrattazione.

E’ doveroso precisare che il principio della prevalenza della sostanza sulla forma avrebbe dovuto portare nel nostro ordinamento a contabilizzare le operazioni di leasing con il metodo cosiddetto finanziario. Il legislatore ha tuttavia preferito lasciare inalterato il trattamento contabile di tali operazioni, agganciato alla forma giuridica delle stesse, in attesa del nuovo IFRS 16, in modo da riorganizzare una volta sola la materia.

La relazione illustrativa al D.Lgs. 139/2015 ha precisato che, «ai fini della declinazione pratica¹⁰⁴ delle norme citate, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, occorre fare riferimento ai principi contabili nazionali, aggiornati dall’OIC sulla base delle disposizioni contenute nello stesso decreto». Le norme che disciplinano i principi di rilevanza e prevalenza della sostanza sulla forma costituiscono, infatti, disposizioni di carattere generale, che, per loro intrinseca natura e finalità, non recano una descrizione di dettaglio, la quale, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte¹⁰⁵

1.6 – Contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico

Anche il contenuto degli schemi di bilancio ha subito delle modificazioni, attraverso l’eliminazione di alcune voci e l’introduzione di nuove, oltre ai cambiamenti dei criteri

¹⁰³Cfr. Provasi Roberta, *Il nuovo bilancio di esercizio. Le principali novità del D.Lgs. 139/2015*, Novecento Editore, 2016

¹⁰⁴ Per la declinazione pratica dei principi di rilevanza e prevalenza della sostanza sulla forma si veda l’OIC 11

¹⁰⁵Si consiglia la lettura dell’articolo in seguito riportato, che evidenzia come il principio della prevalenza della sostanza sulla forma risulti di difficile declinazione pratica: Miele Luca, *Derivazione rafforzata e prevalenza della sostanza sulla forma: in cerca di assetto definito*, Quotidiano Ipsoa del 22 gennaio 2018.

di valutazione e di contabilizzazione degli elementi da indicare in stato patrimoniale e in conto economico. Sono stati quindi rivisitati gli articoli 2424, 2425 e 2427 del codice civile.

Il Decreto 139/2015 ha modificato gli schemi di bilancio con riferimento ai rapporti tra le cosiddette “imprese sorelle”, ovvero tra imprese sottoposte al controllo delle stesse controllanti. In fase di valutazione più analitica, daremo maggior dettaglio a tali modificazioni.

Sono poi stati eliminati i conti d'ordine che, ai sensi del comma 3 dell'art. 2424 c.c. (abrogato dal decreto bilanci), indicavano in calce allo stato patrimoniale «le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime»

Le modifiche al tema apportate in nota integrativa riguardano il comma 9 dell'art. 2427 c.c, che prevede l'indicazione «dell'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate»; rispetto alla disposizione precedente è stata inserita la richiesta di esplicitare l'importo degli impegni e garanzie, che prima poteva essere omissis per mancata esplicitazione nella norma.

La novità più dirompente riguarda, invece, la struttura del conto economico, che vede scomparire la sezione dedicata agli oneri e ai proventi di natura straordinaria.

1.7 – Criteri di valutazione

Il decreto bilanci ha modificato una serie di criteri di valutazione e di classificazione che hanno impattato sul trattamento contabile delle seguenti voci di bilancio:

- azioni proprie;
- strumenti finanziari derivati;
- crediti, debiti e titoli;
- aggi e disaggi su prestiti;
- partecipazioni in imprese controllate e collegate;

- costi di sviluppo;
- costi di ricerca e di pubblicità;
- avviamento;
- attività e passività monetarie;
- attrezzature industriali e commerciali, materie prime sussidiarie e di consumo.

1.7.1 Azioni proprie

La contabilizzazione delle azioni proprie è stata allineata alla prassi internazionale, per cui le stesse cambiano la loro collocazione in bilancio, passando dall'attivo al passivo, dove costituiscono posta da portare in diretta diminuzione del patrimonio netto (la voce va quindi iscritta con segno negativo).

1.7.2 Strumenti finanziari derivati

Sempre ispirandosi alla prassi internazionale, il Decreto 139/2015 ha introdotto il criterio del fair value per la valutazione degli strumenti finanziari e per gli strumenti copertura (art. 2426 co. 1, n. 11-bis).

Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono stati adattati in conseguenza alle modifiche della normativa; anche la nota integrativa ha modificato l'informativa da rispettare.

Le disposizioni sugli strumenti finanziari non sono applicabili alle microimprese, mentre sono previste delle esenzioni per le imprese che redigono il bilancio secondo la forma abbreviata, ex art. 2435-bis c.c.

1.7.3 Crediti, debiti e titoli

Per i crediti e i debiti è stato introdotto il criterio del costo ammortizzato, che tiene conto del fattore temporale. In base a questo criterio valutativo, debiti e crediti sono soggetti ad attualizzazione se non producono interessi o se gli interessi prodotti sono calcolati su di un tasso significativamente inferiore al tasso di mercato. «La tecnica in esame (tipica dei bilanci IAS/IFRS) implica la rilevazione degli interessi (sia attivi che passivi) sulla base del tasso di rendimento effettivo dell'operazione, e non sulla base di quello nominale.»¹⁰⁶

¹⁰⁶ Latorraca Silvia, *Novità del bilancio d'esercizio 2016*, Eutekne schede di aggiornamento, scheda n.798.15 - Numero 2 - Febbraio 2017 (pag. 250).

Il decreto ha poi esteso l'applicazione del criterio del costo ammortizzato ai titoli inclusi tra le immobilizzazioni¹⁰⁷, a patto che le caratteristiche degli stessi ne consentano l'utilizzo.

Come nel caso del fair value per gli strumenti finanziari derivati, il costo ammortizzato è obbligatorio per le imprese di grandi dimensioni, mentre è previsto l'esonero per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le microimprese.

1.7.4 Disaggi e aggi su prestiti

Il criterio del costo ammortizzato viene statuito anche per la valutazione degli aggi e dei disaggi su prestiti, che fino al 2015 erano rilevati tra i risconti; ne consegue l'eliminazione del riferimento a tali elementi nelle voci dei ratei e risconti, sia attivi che passivi, dello stato patrimoniale.

1.7.5 Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Nel caso delle partecipazioni in imprese controllate e collegate, si parla di cambiamento del criterio valutativo in merito all'introduzione del riferimento alla data di acquisizione per il calcolo della differenza tra il costo d'acquisto e il valore corrispondente del patrimonio netto, in fase di rilevazione iniziale della partecipazione. Ricordiamo che si effettua tale calcolo perchè l'iscrizione della differenza tra i due valori è subordinata all'indicazione delle ragioni in nota integrativa.

Ovviamente le modifiche apportate dal decreto bilanci coinvolgono solo le partecipazioni in imprese controllate e collegate, per le quali si è deciso di adottare il criterio del patrimonio in sostituzione del criterio del costo.

1.7.6 Costi di ricerca e pubblicità

I costi di ricerca e pubblicità, riprendendo le disposizioni della Direttiva europea che esplicitamente non consentono la loro iscrizione tra le immobilizzazioni e il conseguente ammortamento, non possono più essere capitalizzati in Italia dopo l'entrata in vigore del Decreto 139/2015.

Spariscono quindi le relative voci dell'attivo immobilizzato dello Stato patrimoniale e, parallelamente, vengono eliminati i riferimenti alle voci in oggetto dall'articolo 2426 co. 1 n. 5 c.c. (criteri di valutazione) e dall'articolo 2427 co. 1 n. 3 c.c. (nota integrativa).

¹⁰⁷ L'Organismo Italiano di Contabilità nell'OIC 20 - Titoli di debito - consentirà l'utilizzo del criterio del costo ammortizzato anche per i titoli inseriti nell'attivo circolante dello stato patrimoniale.

1.7.7 Costi di sviluppo

La disciplina dei costi di sviluppo¹⁰⁸ ha subito modificazioni nella parte relativa al processo di ammortamento. Alla precedente previsione di ammortamento entro un periodo di 5 anni, viene anteposto il criterio dell'ammortamento secondo la vita utile. Torna in gioco il termine massimo dei 5 anni solo nei casi eccezionali nei quali non è possibile determinare in modo attendibile la vita utile dei costi.

Si evidenzia come sia stata eliminata la possibilità di capitalizzare i costi di ricerca (si veda il punto precedente), mentre sia rimasta valida quella di iscrivere tra le immobilizzazioni i costi di sviluppo.

1.7.8 Avviamento

Anche l'avviamento subisce modificazioni in relazione al periodo di ammortamento. Prima del Decreto Legislativo 139/2015, era previsto che il processo di ammortamento si svolgesse entro 5 anni, con possibilità di aumento fino alla durata della sua utilizzazione, mentre ora questa logica si capovolge, in seguito all'applicazione della Direttiva 2013/34/UE. L'ammortamento va condotto secondo la vita utile dell'avviamento, consentendo anche in questo caso la possibilità residuale, qualora la vita utile non sia determinabile in modo attendibile, di procedere ad un ammortamento di durata non superiore ai 10 anni. Non sempre è infatti possibile stimare per quanto tempo si potrà trarre beneficio dell'avviamento, pagato in considerazione degli elementi materiali ed immateriali dell'azienda acquisita.

La spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento deve essere data in nota integrativa.

¹⁰⁸ «Aspetto fondamentale da tenere in considerazione è l'assenza, a livello normativo, di una definizione univoca su come distinguere un costo di ricerca da un costo di sviluppo. Per definire i costi di ricerca e di sviluppo occorre distinguere i costi:

- per la ricerca di base;
- per la ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo;
- per lo sviluppo.

«La ricerca di base riguarda quell'insieme di studi, esperimenti, ricerche che non hanno una finalità precisa, ma che sono da considerarsi di utilità generica all'impresa (ad esempio indagini di mercato). La ricerca applicata consiste in quell'insieme di studi, esperimenti, ricerche che si riferiscono direttamente alle possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto. Lo sviluppo è l'applicazione dei risultati di ricerca.» Provasi Roberta, *Il nuovo bilancio di esercizio. Le principali novità del D.Lgs. 139/2015*, Novecento Editore, 2016

Il decreto bilanci ha inoltre precisato che non sono ammessi ripristini di valore dell'avviamento dopo l'eventuale riduzione, così come previsto da tempo nella prassi consolidata.

1.7.9 Attività e passività monetarie

Il punto 8-bis dell'art. 2426 sui criteri di valutazione si occupa delle attività e passività in valuta. In riferimento a questo punto, non si parla di un vero e proprio cambio dei criteri di valutazione, quanto di una riformulazione delle categorie a cui vengono applicati i criteri di valutazione già previsti prima del decreto bilanci. Si fa un distinguo tra attività e passività monetarie e non monetarie in valuta:

- le prime costituiscono quelle che prima erano definite come “attività e passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni” (si noti l'assenza della parola “monetarie”);
- le seconde inglobano sotto l'indicazione “non monetarie” il precedente riferimento alle “immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta”

1.7.10 Attrezzature industriali e commerciali, materie prime sussidiarie e di consumo

Nel caso delle voci in oggetto, il cambiamento consta nell'eliminazione di uno dei tre criteri consentiti prima della riforma sul bilancio. I beni in oggetto sono rappresentati solitamente da «valori modesti in relazione all'attività dell'impresa per cui si poteva iscriverli» nell'attivo «ad un valore costante¹⁰⁹, ed in questo caso rappresentavano una classe di rimanenze ad hoc¹¹⁰». Il punto 12 dell'art. 2426 c.c. prevedeva infatti che:

«le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza

¹⁰⁹ «Il metodo del valore costante si applica alle materie prime, sussidiarie e di consumo qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio. Tale metodo approssima il costo effettivo delle rimanenze quando non si hanno variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali rimanenze» (documento OIC 13, versione 2014, paragrafo 49).

¹¹⁰ Bauer Riccardo, Sergiacomo Andrea, *Il nuovo bilancio d'esercizio e consolidato. Tutte le novità applicabili dal 2017*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2017, pagg. 62-63.

in rapporto all'attivo di bilancio, semprechè non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.»

Ora tale disposizione è stata abrogata per previsione del Decreto Legislativo 139/2015, per cui a regolare la valutazione di tali voci rimangono solo le altre due modalità¹¹¹:

- spendere gli acquisti di attrezzature industriali e commerciali a conto economico;
- determinare le rimanenze di fine esercizio delle attrezzature industriali e piccoli utensili e valutarli con uno dei metodi generalmente accettati (Lifo, Fifo, costo medio).

1.8 – Nota integrativa

In seguito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 139/2015, la nota integrativa di bilancio risulta modificata sia negli aspetti formali che in quelli contenutistici.

Per quanto riguarda i primi, il Decreto ha stabilito che le informazioni da riportare nella nota integrativa debbano seguire l'ordine in cui le voci a cui si riferiscono sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico. In questo modo viene recepita una prassi contabile ormai consolidata¹¹².

Con riferimento al contenuto invece, la nota integrativa ne esce portatrice di un'informativa più ampia, coerentemente con lo scopo della Direttiva 2013/34/UE. Le maggiori informazioni richieste nella nota integrativa dei bilanci redatti a partire dall'esercizio 2016 riguardano, oltre a quanto già indicato, in fase di analisi delle singole voci:

- i rapporti economici tra società e amministratori e sindaci;
- l'impresa che redige il bilancio consolidato (per le imprese facenti parte di un gruppo societario);
- la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

¹¹¹ Ibidem.

¹¹² Cfr. OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio - versione 2014, paragrafo 136

Con riferimento ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura¹¹³ dell'esercizio, si precisa che nei bilanci degli esercizi fino al 2015, tali indicazioni erano fornite dalla relazione sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2428 co. 3 n.5 del codice civile, sebbene non vi fosse riferimento alla natura e agli effetti da essi prodotti. A seguito dell'abrogazione di tale punto normativo è stato inserito il n. 22-quater al co.1 dell'articolo 2427 sulla nota integrativa.

Oltre all'ampliamento delle informazioni da fornire, il passaggio di tale tematica all'interno della nota integrativa (e quindi del bilancio), comporta un inevitabile incremento delle responsabilità di controllo dei sindaci e dei revisori legali.

1.9 – Relazione del revisore legale

Sebbene il tema della revisione del bilancio non sia oggetto precipuo di trattazione del presente lavoro¹¹⁴, ai fini della completezza, ne diamo qualche lume.

Con il Decreto 139/2015, in recepimento di quanto previsto dall'art. 34 della Direttiva 2013/34/UE in materia di revisione dei conti, la relazione sulla gestione è stata inserita tra i documenti che il revisore legale (o la società di revisione) deve sottoporre alla sua attenzione. Al termine della sua attività, infatti, il revisore dovrà esprimersi sulla

¹¹³ «A tal riguardo, il documento OIC 29 nella versione rilasciata nel 2014 (§ 64) stabiliva che “si considerano fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno variazioni nei valori dello stesso, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità dei destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate”. In presenza di fatti di rilievo “per completezza dell'informativa di bilancio, è necessario darne menzione anche nella nota integrativa. Ciò può avvenire anche mediante un richiamo all'illustrazione fatta dagli amministratori nella relazione sulla gestione”. Infine, il principio contabile prevedeva che “nell'illustrazione del fatto intervenuto si fornisce la stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l'effetto non è determinabile”.» Latorraca Silvia, *Novità del bilancio d'esercizio 2016*, Eutekne schede di aggiornamento, scheda n.798.15 - Numero 2 - Febbraio 2017 (pag. 254)

¹¹⁴ Per approfondimenti si consigliano:

- Boella Mario, *Il ruolo del revisore nel bilancio*, Quotidiano Ipsoa del 10 febbraio 2018;
- *Revisione legale: nuovo principio sulla relazione di gestione*, Redazione del Quotidiano Ipsoa del 19 giugno 2017;
- Principio SA Italia 720B;
- Simonato Valerio, *La revisione legale del bilancio d'esercizio : [aggiornato con il Decreto Legislativo 18/8/2015, n. 139 di recepimento della Direttiva Comunitaria 2013/34/UE in materia di bilanci]*, Cafoscarina, Venezia, 2016.

coerenza della Relazione col bilancio e con le norme di legge. Il giudizio dovrà inoltre contenere una dichiarazione sull'eventuale identificazione di errori significativi nel documento. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ex art. 14 co. 2 lett. e del DLgs. 39/2010¹¹⁵., infatti, oltre ad esprimersi sulla conformità della Relazione alle norme di legge dovrà emettere un giudizio che contenga «una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto, acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione». Qualora siano identificati errori significativi, il revisore deve fornire «indicazioni sulla natura di tali errori».

1.10 – Il bilancio delle imprese di dimensioni minori

Con l'entrata in vigore del decreto bilanci, sono state modificate le disposizioni inerenti alla forma e al contenuto del bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.). Mentre da un lato sono rimasti inalterati i limiti dimensionali da rispettare per la categorizzazione delle imprese che possono avvalersi di tale strumento semplificato, dall'altro sono state apportate modifiche agli schemi di bilancio e alle informazioni da riportare in nota integrativa.

In aggiunta a ciò è stato introdotto il nuovo articolo 2435-ter, che norma il bilancio delle microimprese. In osservanza delle disposizioni contenute nella Direttiva 2013/34/UE e al dettato europeo “think small first”, viene prevista la possibilità per le microimprese di redigere un bilancio ancora più semplificato di quello delle piccole imprese.

Il risultato delle modifiche appena introdotte consiste nel riconoscimento da parte del codice civile delle seguenti categorie di imprese, per ognuna delle quali è prevista una diversa tipologia di bilancio d'esercizio:

- le medie e grandi imprese, che redigono il bilancio in forma ordinaria;
- le piccole imprese, che possono redigere il bilancio in forma abbreviata;

¹¹⁵ Il Decreto 39/2010, assieme ai principi di revisione “Isa Italia”, costituisce la normativa di riferimento per l'attività di revisione. Il Decreto ha recepito in Italia la parte della Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati; gran parte degli ISA Italia, allo stesso modo, rappresentano la traduzione in lingua italiana dei principi di revisione internazionali.

- le microimprese, che possono redigere un bilancio specifico per loro.

Si parla quindi di “un bilancio per ogni impresa”, che soddisfa l’esigenza di modulare la portata informativa del bilancio a seconda delle dimensioni delle società. Si fa notare come in realtà la normativa nazionale, a differenza di quella europea non contempli differenze tra medie e grandi imprese, che osservano la stessa disciplina¹¹⁶.

Anticipiamo, ai fini di una più agevole comprensione, i parametri limite che consentono la distinzione tra le tipologie di imprese.

Limiti dimensionali	Microimprese	Piccole imprese	Medie e grandi imprese
Totale dell’attivo di stato patrimoniale	≤ 175.000 euro	≤ 4.400.000 euro	≥ 4.400.000 euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	≤ 350.000 euro	≤ 8.800.000 euro	≥ 8.800.000 euro
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio	≤ 5 unità	≤ 50 unità	≥ 50 unità

¹¹⁶ Cfr. Pozzoli Matteo, *I bilanci semplificati di piccole società e micro-imprese alla luce delle modifiche del D.Lgs. 139/2015* - Documento del 15 gennaio 2016, Fondazione Nazionale dei Commercialisti., pag. 2

2. CAMBIAMENTI NELLA NORMATIVA CIVILISTICA

Dopo aver fornito una sintesi delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 139/2015 in materia di bilancio d'esercizio, metteremo in luce le principali modifiche apportate al codice civile, con particolare riferimento alle norme contenute agli articoli 2423 e seguenti, e gli scostamenti del decreto dalle previsioni della Direttiva 2013/34/UE.

Per quanti riguarda i cambiamenti civilistici, ricorreremo alla comparazione del testo in vigore prima del Decreto Legislativo 139/2015 con quello modificato dalla sua applicazione. A tal fine, precisiamo che, nella versione aggiornata degli articoli, trovano esposizione in grassetto gli elementi di nuova introduzione o le parti soggette a modifica, in modo da rendere più immediata l'individuazione dei cambiamenti; inoltre in rosso nella normativa previgente, sono evidenziate le parti eliminate.

2.1 - Art. 2423 Redazione del bilancio

Le modifiche in materia di redazione del bilancio, sono contenute nel rinnovato articolo 2423 del codice civile. In tale articolo, tra le altre novità, si recepisce il principio della rilevanza e si introduce l'obbligo del rendiconto finanziario.

Testo prima del D.Lgs 139/2015	Testo dopo il D.Lgs 139/2015
<p>Art. 2423. Redazione del bilancio.</p> <p>Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.</p> <p>Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e</p>	<p>Art. 2423. Redazione del bilancio.</p> <p>Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.</p> <p>Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e</p>

il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in

	<p>una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.</p> <p>Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.</p>
--	---

2.1.1 Il rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario entra a far parte dei documenti che compongono il bilancio, che risulta quindi ora composto di quattro documenti e non tre: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa. L’inserimento del rendiconto prima della nota integrativa è riconducibile al fatto che si tratta un di un prospetto, al pari dello stato patrimoniale e del conto economico di tipo quantitativo; non sono tuttavia presenti indicazioni circa le spiegazioni da fornire in nota integrativa, in riferimento ai dati contenuti nel rendiconto.

Per l’analisi più dettagliata del prospetto si rimanda al proseguo del capitolo ed, in particolare, alla disamina dell’articolo 2425-ter. Vogliamo ora sottolineare, invece, la condizione di obbligatorietà ad esso conferita. Entrando a far parte del bilancio, il rendiconto diventa infatti elemento inscindibile dallo stesso e la sua redazione risulta obbligatoria ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico dell’esercizio. Si compie quindi un deciso passo avanti verso la redazione di bilanci nazionali sempre più simili e comparabili tra loro, oltre che con i bilanci internazionali. Precedentemente la predisposizione del rendiconto, solamente raccomandata dall’OIC 10, era lasciata alla discrezione delle singole imprese, motivo per cui molte optavano per il minor onere derivante dalla sua mancata redazione.

2.1.2 Il principio della rilevanza

L’articolo 2423 inserisce poi il principio della rilevanza, a cui è dato riconoscimento dal Decreto 139/2015. Tale principio è stato ripreso fedelmente dalla direttiva 2013/34/UE che definisce all’articolo 2 come «“rilevante”»: lo stato dell’informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni

prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe».

Il passaggio dalla normativa europea a quella domestica capovolge tuttavia la formulazione del testo: nella prima si prevede che l'attività di predisposizione del bilancio debba considerare tutto ciò che è rilevante, lasciando intendere che ciò che non lo è può essere escluso dalla stessa; la seconda prevede invece direttamente l'esonero degli elementi irrilevanti, prevedendo quindi l'applicazione delle regole generali per gli elementi dotati di rilevanza.

Sulla base di quanto appena affermato, il nuovo comma 4 dell'art. 2423 prevede la possibilità di non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa se la loro osservanza ha effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Come già notato, la rilevanza va valutata sia con riferimento alle singole poste di bilancio, sia considerando l'effetto che potrebbero avere nel loro insieme poste singolarmente irrilevanti.

La mancanza di parametri quantitativi lascia però spazio all'insorgere di dubbi ed interpretazioni non univoche, che potrebbero portare ad una diversa applicazione dei principi, influenzati dalle valutazioni soggettive dei redattori del bilancio.

Gli effetti dell'introduzione¹¹⁷ di questo principio, quale principio generale di bilancio, ha portato alla modificazione degli articoli in cui era espresso in modo diretto o

¹¹⁷ «A ben vedere, il principio di significatività trovava riscontro in alcune norme relative alla redazione e al contenuto del bilancio già prima dell'intervento normativo operato mediante il DLgs. 139/2015.

Peraltro, il documento OIC 11 (non modificato nel corso del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali) individua espressamente, tra i postulati del bilancio d'esercizio, il principio di "significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio", per effetto del quale il bilancio d'esercizio deve esporre soltanto i fatti e le informazioni "che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari" (sub "Postulati del bilancio d'esercizio").

Il principio contabile evidenza, in merito, che il procedimento di formazione del bilancio implica l'effettuazione di stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì anche alla correttezza economica, alla ragionevolezza, all'attendibilità del risultato che viene ottenuto dall'applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio. Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e

attraverso il concetto di “apprezzabilità”; con riferimento alla nota integrativa, ad esempio, sono stati eliminati i riferimenti nelle regole specifiche:

- sui ratei e risconti, sia attivi che passivi, sugli altri fondi e sulle altre riserve (art. 2427 co.1, n.7);
- sulla ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (art. 2427 co.1, n.10);
- sulle operazioni con le parti correlate (art. 2427 co. 1, n.22-bis)

2.2 - Art. 2423-bis Principi di redazione del bilancio: la prevalenza della sostanza sulla forma

In riferimento ai principi di redazione del bilancio, la modifica più discussa è stata quella apportata all'articolo 2423-bis del codice civile, con l'introduzione (o il perfezionamento) del concetto di prevalenza della sostanza sulla forma.

Parte della dottrina parla di perfezionamento di tale concetto, in quanto ritiene che esso fosse già espresso nel riferimento all'importanza della «funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato». Un'altra parte della dottrina invece, ritiene che si tratti di una vera e propria introduzione di tale concetto, ritenendo che quello precedente di «funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo» fosse rimasto inapplicato nella nostra disciplina, in quanto oggettivamente opaco e farraginoso¹¹⁸.

L'introduzione del n. 1-bis nell'articolo 2423-bis del codice civile «porta invece con forza il concetto di prevalenza della sostanza sulla forma, in base al quale devono essere considerati gli effetti reali prodotti dalle operazioni aziendali, prescindendo dal puro formalismo contrattuale utilizzato»¹¹⁹.

trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi, cioè, non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari». Latorraca Silvia, *Novità del bilancio d'esercizio 2016*, Eutekne schede di aggiornamento, scheda n.798.15 - Numero 2 - Febbraio 2017 (pagg. 244-245)

¹¹⁸ D'Angelo Paola, D'Angelo Carla, *Il bilancio delle microimprese*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2017 - pag 38

¹¹⁹ ibidem

Testo prima del D.Lgs 139/2015	Testo dopo il D.Lgs 139/2015
<p data-bbox="231 293 759 383">Art. 2423-bis. Principi di redazione del bilancio.</p> <p data-bbox="204 459 715 548">Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:</p> <p data-bbox="204 624 770 936">1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;</p> <p data-bbox="204 1012 751 1153">2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;</p> <p data-bbox="204 1229 775 1429">3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;</p> <p data-bbox="204 1505 770 1704">4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;</p> <p data-bbox="204 1780 783 1921">5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;</p>	<p data-bbox="837 293 1366 383">Art. 2423-bis. Principi di redazione del bilancio.</p> <p data-bbox="810 459 1321 548">Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:</p> <p data-bbox="810 624 1377 824">1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;</p> <p data-bbox="810 900 1366 1099">1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;</p> <p data-bbox="810 1176 1358 1317">2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;</p> <p data-bbox="810 1393 1378 1592">3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;</p> <p data-bbox="810 1668 1374 1868">4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;</p> <p data-bbox="810 1944 1331 1980">5) gli elementi eterogenei ricompresi</p>

<p>6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.</p> <p>Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.</p>	<p>nelle singole voci devono essere valutati separatamente;</p> <p>6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.</p> <p>Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.</p>
---	---

La sostituzione dell'espressione «tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato» con «tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto», chiarisce che la sostanza dell'operazione va riferita, non tanto alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio, quanto al contratto o all'operazione che la società ha portato a compimento con i terzi.

L'espressione precedente, che risultava «poco incisiva rispetto alla ratio della normativa, dal momento che non dispone espressamente la prevalenza della sostanza sulla forma»¹²⁰, ha lasciato spazio ad un concetto più chiaro e oggettivo.

Nel valutare le voci, bisogna quindi “scavare” a fondo nella realtà economica dell'impresa, tralasciando gli schemi giuridici all'interno dei quali vengono definiti i rapporti con i terzi e ricercando, negli scopi e negli effetti delle relazioni intrattenute, quali siano l'operazione o il contratto che ne stanno alla base. Va data uguale rappresentazione contabile alle vicende aziendali che, sebbene appaiano compiute in forma differente, sono dal punto di vista sostanziale identiche.

¹²⁰ Provasi Roberta, *Le principali novità del D.L.gs 139/2015*, Novecento Editore, Venezia, 2016.

2.3 - Art. 2424-bis Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale: azioni proprie.

L'articolo 2424-bis, che contiene le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale, rimane sostanzialmente invariato, fatta eccezione per l'introduzione del comma 7 che si occupa di azioni proprie.

Art. 2424-bis co 7
Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta diminuzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2357- ter.

Il co. 7 dispone che le azioni proprie vanno rilevate in bilancio a diretta diminuzione del patrimonio netto, rimandando a quanto previsto dall'articolo 2357-ter, dedicato alla disciplina delle azioni proprie.

Testo prima del D.Lgs 139/2015	Testo dopo il D.Lgs 139/2015
<p>Art. 2357-ter. Disciplina delle proprie azioni.</p> <p>Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.</p> <p>Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di</p>	<p>Art. 2357-ter. Disciplina delle proprie azioni.</p> <p>Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.</p> <p>Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di</p>

<p>opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma.</p>	<p>opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma.</p>
<p>Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.</p>	<p>L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.</p>

Il Decreto Legislativo 139/2015 sostituisce il precedente comma 3 dell'articolo 2357-ter con uno nuovo, apportando un deciso cambio di rotta sulla contabilizzazione delle azioni proprie.

Fino al 31 dicembre 2015¹²¹, le azioni proprie venivano considerate come un investimento ed iscritte nella voce B.III.4 "Azioni proprie", tra le Immobilizzazioni Finanziarie, oppure nella voce C.III.5 "Azioni proprie" dell'Attivo Circolante, in base alla loro destinazione; nel passivo era data espressione alla riserva per azioni proprie nella voce di patrimonio netto A.VI. Tale riserva, indisponibile, doveva essere costituita

¹²¹ La disposizione trae origine dalla direttiva 2012/30/UE del 25 ottobre 2012 che prevedeva, all'articolo 24, che «Qualora la legislazione di uno Stato Membro permetta a una società di acquistare azioni proprie o direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società, essa sottopone in ogni momento la detenzione di tali azioni, almeno alle seguenti condizioni:

- a) fra i diritti di cui sono fornite le azioni, è in ogni caso sospeso il diritto di voto delle azioni proprie;
- b) se tali azioni sono contabilizzate nell'attivo del bilancio, una riserva indisponibile dello stesso importo è iscritta al passivo».

contestualmente all'acquisto delle azioni proprie per un importo pari al loro valore e doveva poi essere mantenuta fino al trasferimento o all'annullamento delle stesse.

A partire dai bilanci 2016, per i quali trova una prima applicazione il nuovo comma terzo dell'art. 2357-ter, l'acquisto di azioni proprie deve essere rappresentato come una variazione del patrimonio netto. Di conseguenza, le azioni proprie non trovano più esposizione nell'attivo, ma vanno inserite con segno negativo in una riserva di patrimonio netto, il quale diminuisce di valore. Scompaiono quindi le voci B.III.4 e C.III.5 dall'attivo e la voce A.VI dal passivo dello stato patrimoniale per fare posto ad una nuova voce: A.X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Di tale riserva va data adeguata informativa sia in nota integrativa (art. 2427, n.4) che nella relazione sulla gestione (art. 2428, co. 2).

Il cambiamento ha portato alle seguenti modifiche allo schema di stato patrimoniale:

Art. 2424 c.c ante riforma	Art. 2424 c.c post riforma
<p><u>Attivo</u></p> <p>B) III - 4) Azioni proprie</p> <p>C) III - 5) Azioni proprie</p> <p><u>Passivo</u></p> <p>A) VI Riserva per azioni proprie in portafoglio</p>	<p><u>Passivo</u></p> <p>A) X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</p>

Si sottolinea come la disciplina delle azioni proprie non sia imposta dalla direttiva 2013/34/UE, che negli allegati III e IV prevede ancora le voci «Azioni proprie o quote proprie» (Attivo patrimoniale) e «Riserva per azioni proprie e quote proprie» (Patrimonio netto). In riferimento ad esse, si precisa tuttavia che costituiscono delle opzioni per gli Stati Membri: per la posta attiva si prevede «sempre che la legislazione

nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale», mentre per quella passiva «sempre che la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione»¹²².

La riforma, che abbiamo comunque ritenuto doveroso trattare, è quindi frutto dell'adeguamento alla prassi internazionale (IAS 32¹²³) e non alla direttiva europea 2013/34/UE

2.4 - Art. 2425-ter Rendiconto finanziario

Come anticipato nel corso dell'analisi dell'art. 2423 c.c. sulla redazione del bilancio, con il decreto 139/2015, il rendiconto finanziario diventa parte integrante di quell'inscindibile unitarietà del bilancio. Di conseguenza, tale prospetto diviene obbligatorio per i bilanci a partire da quelli chiusi al 31.12.2016.

Su previsione del decreto bilanci, viene introdotto nel codice civile l'art. 2425-ter che riportiamo di seguito.

Art. 2425-ter Rendiconto finanziario
Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

¹²² D'angelo Paola , D'angelo Carla, *Il bilancio delle microimprese*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2017 - pag. 36.

¹²³ Lo IAS 32 prevede che nel caso in cui un'entità (leggasi società) riacquisti degli strumenti finanziari (in questo caso le azioni proprie), questi vadano dedotti dal capitale dell'entità stessa.

Il Rendiconto prima della riforma era solo raccomandato dagli OIC in Italia, mentre in ambito IAS era già parte integrante del bilancio. Anche in questo caso, come in quello appena trattato delle azioni proprie, la nuova disciplina ha origine dalla volontà di avvicinarsi alle previsioni dei principi internazionali¹²⁴ e non deriva dal recepimento delle disposizioni della Direttiva 2013/34/UE. Ovvero, per meglio precisare, la Direttiva lasciava, quale opzione per gli Stati membri, la possibilità di includere nel bilancio altri documenti, per cui l'introduzione del rendiconto si collocava in questo ambito facoltativo. Nella norma, non vi era tuttavia alcuna indicazione circa i documenti che potevano essere aggiunti, quindi nello specifico non si faceva esplicita menzione del rendiconto finanziario.

L'articolo 2425-ter stabilisce le indicazioni generali per la redazione del rendiconto, lasciando all'OIC 10¹²⁵ la definizione dettagliata della sua struttura e dei relativi contenuti. In particolare sono definiti:

- l'unità finanziaria di riferimento: le disponibilità liquide;
- la struttura basica, che prevede la divisione separata dei flussi delle aree operativa, di investimento e di finanziamento;
- la comparazione con il prospetto contenente i valori dell'anno precedente.

Il rendiconto presenta le variazioni delle disponibilità liquide intervenute nell'esercizio, ricoprendo un ruolo fondamentale per la valutazione della liquidità e della solvibilità di un'impresa. Esso infatti fornisce informazioni di natura finanziaria che non si possono estrapolare dallo stato patrimoniale, neppure in lettura combinata con il conto economico; è l'unico che consente in via definitiva di spiegare le cause delle variazioni delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio¹²⁶.

2.5 - Art. 2426 - Criteri di valutazione

Nella sezione introduttiva, abbiamo dato una sintesi delle voci coinvolte dai cambiamenti dei criteri di valutazione. Ora, ai fini di una più semplice trattazione,

¹²⁴ Cfr. IAS 7, Rendiconto finanziario.

¹²⁵ Daremo spazio alle indicazioni dell'OIC nel prossimo capitolo.

¹²⁶ Provasi Roberta, *Il nuovo bilancio d'esercizio. Le principali novità del D.Lgs. 139/2015*, Novecento Editore, 2016.

capovolgiamo l'ordine, occupandoci prima dei criteri, per poi fare riferimento alle voci in cui ciascuno di essi è applicato. Non vengono riprese le modificazioni dei criteri, che sono già esaustivamente trattate nell'esposizione precedente (facciamo riferimento ai già trattati cambiamenti in materia di avviamento, a quelli legali alla variazione delle tempistiche di ammortamento delle immobilizzazioni, alle attività e passività monetarie e non monetarie in valuta e alle attrezzature).

2.5.1 Costo ammortizzato

Le voci di bilancio interessate da questo criterio, di nuova introduzione nello scenario italiano, sono:

- Crediti e debiti;
- aggi e disaggi;
- immobilizzazioni rappresentate da titoli.

Il codice civile stabilisce nella nuova versione dell'articolo 2426, che:

- 1) [...] le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato;
- 7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal n.8;
- 8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.

Non vengono date ulteriori indicazioni sul criterio nel codice civile che, anzi, rimanda direttamente «ai principi contabili internazionali».

Rimandiamo l'analisi di questo criterio al prossimo capitolo, che si occuperà di alcune delle previsioni dell'OIC, tra le quali rientrano le indicazioni teoriche ed operative sul costo ammortizzato, nel rispetto di quanto pattuito dagli IAS/IFRS. Riteniamo tuttavia opportuno evidenziare fin da ora che il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti/debiti, possono non essere applicati laddove i loro effetti siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta ex art. 2423 co. 4 c.c. In questa ipotesi, occorre indicare in Nota integrativa le politiche contabili adottate¹²⁷.

¹²⁷ Cfr. documento OIC 15, paragrafo 79; documento OIC 19, paragrafo 82; documento OIC 20, paragrafi 86 e 89.

2.5.2 Fair value

Il criterio del fair value viene introdotto con riferimento alla valutazione degli strumenti finanziari derivati. Siamo quindi dinanzi ad una duplice novità per il bilancio d'esercizio: l'introduzione nella nostra disciplina nazionale degli strumenti finanziari, i quali vanno valutati secondo il criterio del fair value, ampiamente diffuso nella prassi internazionale, ma mai adottato prima in Italia¹²⁸.

Mentre gli IAS fanno del "valore equo" uno dei principi cardine per la rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in aderenza alla realtà, in Italia il principio della prudenza ha sempre imposto regole più rigide, volte a contrastare la possibilità di "gonfiare" il patrimonio netto delle società o far apparire più floride le performance economiche dell'impresa.

Ancora una volta ci troviamo a discutere di un criterio di valutazione che viene "importato" in Italia dal set di principi contabili internazionali e che non ha quindi nulla a che vedere con il recepimento della Direttiva 2013/34/UE.

Il fair value viene introdotto nel codice civile dal nuovo numero 11-bis dell'art. 2426 co.1:

11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e

¹²⁸ Prima del D.Lgs 139/2015, l'art. 2427-bis prevedeva che in nota integrativa fosse indicato il fair value degli strumenti finanziari ma, non trovando tale voce esposizione diretta negli schemi contabili di bilancio, il criterio non era stabilito come criterio di valutazione "ufficiale" delle voci di bilancio.

documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
- b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
- c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Il fair value è determinato con riferimento:

- a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato

non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile

Per quanto riguarda il complesso criterio del Fair value, ci limitiamo a definire quali siano le novità introdotte in luogo degli strumenti finanziari e dei relativi criteri di valutazione che hanno influenzato gli schemi di bilancio in modo non trascurabile. Sono diverse le voci inserite ex-novo, sia nello stato patrimoniale, che nel conto economico:

- nell'attivo dello stato patrimoniale sono state inserite le voci B.III.4 e C.III.5¹²⁹, entrambe denominate "strumenti finanziari derivati attivi", che accolgono tali elementi rispettivamente nell'attivo immobilizzato e nell'attivo circolante;
- nel patrimonio netto è stata inserita la voce A.VII Riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- nel passivo dello stato patrimoniale, tra i fondi per rischi e oneri, è stata aggiunta la voce B.3) strumenti finanziari derivati passivi;
- nel conto economico sono state aggiunte le voci dedicate alla svalutazione e alla rivalutazione degli strumenti finanziari derivati:
 - D.18.d) rivalutazione "di strumenti finanziari derivati";
 - D.19.d) svalutazioni "di strumenti finanziari derivati"

Le informazioni da riportare in nota integrativa variano invece in base a quanto disposto dal nuovo dettato dell'articolo 2427-bis.

¹²⁹ Gli strumenti finanziari si sono collocati nelle voci in cui prima veniva data esposizione alle azioni proprie.

Art. 2427-bis c.c ante riforma	Art. 2427-bis c.c post riforma
<p>1. Nella nota integrativa sono indicati:</p> <p>1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:</p> <p>a) il loro fair value;</p> <p>b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;</p> <p>2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:</p> <p>a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;</p> <p>b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) il contratto sia stato concluso e sia</p>	<p>1. Nella nota integrativa sono indicati:</p> <p>1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:</p> <p>a) il loro fair value;</p> <p>b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;</p> <p>b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;</p> <p>b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;</p> <p>b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;</p> <p>2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:</p> <p>a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;</p> <p>b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura</p>

mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;

b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;

c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

3. Il fair value è determinato con riferimento:

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

4. Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile.

degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

2. (abrogato)

3. (abrogato)

4. (abrogato)

2.6 - Art. 2435-bis Bilancio in forma abbreviata

L'art. 2435 bis si occupa del bilancio in forma abbreviata. Nell'ottica di semplificazione e di riduzione dell'onerosità degli adempimenti amministrativi per le società di minori dimensioni, come ampiamente già trattato in riferimento di normativa europea, è infatti prevista, per le piccole imprese, la possibilità di redigere un bilancio più sintetico di quello ordinario.

“Think small first”, è l'obiettivo fissato dal legislatore europeo, pienamente accolto da quello italiano. D'altronde l'Italia, più di altri Paesi, ha un'economia che si basa in grandissima prevalenza su attività, la cui dimensione è medio-piccola o “micro”¹³⁰.

Per avvalersi della facoltà¹³¹ di redazione del bilancio abbreviato, le società devono rientrare in parametri quantitativi oggettivi definiti dal legislatore:

- totale attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Una società può redigere il bilancio in forma abbreviata se nel primo esercizio, o per due esercizi consecutivi, non supera due dei tre parametri sopra indicati. Va da sé che dovrà redigere il bilancio in forma ordinaria dall'esercizio successivo al quale ha superato tali valori per il secondo anno consecutivo.

I valori associati ai parametri del totale attivo, dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e dei dipendenti occupati sono rimasti invariati rispetto norma previgente, nonostante la normativa europea avesse lasciato agli Stati membri la possibilità di scegliere i parametri all'interno di un range piuttosto ampio di valori¹³².

¹³⁰ Tratteremo il tema in fase di analisi dell'articolo 2435-ter.

¹³¹ Si parla di facoltatività e non di obbligatorietà. L'obiettivo della norma è allineare la quantità e la qualità delle informazioni di bilancio alla struttura e alle dimensioni dell'impresa, eliminando l'obbligo di fornire dati il cui processo di elaborazione e predisposizione per il bilancio potrebbe risultare di eccessiva onerosità.

¹³² Pozzoli Matteo, *I bilanci semplificati di piccole società e micro-impese alla luce delle modifiche del D.Lgs. 139/2015* - Documento del 15 gennaio 2016, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, pag. 2.

Le novità apportate all'articolo 2435-bis afferiscono, piuttosto, ai documenti che compongono il bilancio, ai criteri di valutazione delle voci di conto economico e stato patrimoniale e alle informazioni richieste per la nota integrativa.

Partendo dagli schemi di bilancio, si trovano tre novità. La prima riguarda il possibile raggruppamento delle voci di conto economico: le nuove voci D.18.d) e D.19.d), inserite nello schema per mano del Decreto 139/2015 al fine di dare evidenza alle svalutazione e alle rivalutazioni degli strumenti finanziari derivati, sono sommabili alle svalutazioni e rivalutazioni delle altre attività e passività finanziarie. In questo modo, il conto economico abbreviato esporrà una sola voce D.18 sulle rivalutazioni e una sola voce D.19 sulle svalutazione¹³³.

La seconda novità riguarda l'eliminazione, rispetto alla precedente versione dell'art. 2435-bis, della necessità di detrarre in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni

La terza novità, di impatto predominante su tutte le altre, afferisce all'esonero¹³⁴ dalla redazione del rendiconto finanziario. Considerata la natura delle piccole imprese, esso non viene ritenuto strumentale alla rappresentazione della situazione veritiera e corretta della loro situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Il prospetto di rendiconto risulta quindi obbligatorio unicamente per il bilancio d'esercizio ordinario.

Passando ai criteri di valutazione delle voci, le piccole imprese sono esonerate¹³⁵ dall'applicazione del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti e dei titoli. Questi potranno essere valutati secondo le disposizioni di sempre: valore netto per i crediti, valore nominale per i debiti e costo di acquisto per i titoli.

In riferimento a ciò, come visto nel capitolo II, la Direttiva 2013/34/UE lasciava agli Stati membri la possibilità di alzare la soglia dell'attivo di stato patrimoniale a 6 milioni di euro e quella dei ricavi delle vendite e delle prestazioni a 12 milioni di euro.

¹³³ Degli altri raggruppamenti consentiti dal bilancio in forma abbreviata ci siamo già occupati nel Cap. 1, par. 2.6, in fase di analisi del Decreto legislativo n. 6/2003.

¹³⁴ La Direttiva europea di riferimento disponeva infatti la possibilità per gli Stati membri di introdurre documenti aggiuntivi solo per le società diverse dalle piccole società.

¹³⁵ Patimo Riccardo, *Bilancio in forma abbreviata e micro-imprese: tra semplificazioni e nuovi obblighi*, Quotidiano Ipsos del 18 marzo 2017.

Infine è stabilito l'esonero¹³⁶ da una serie di indicazioni fornite per previsione normativa nella nota integrativa del bilancio ordinario:

- la ripartizione geografica dei crediti e dei debiti;
- la divisione del numero medio di dipendenti per categoria;
- l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale abbreviato, a condizione che i rischi e i benefici ad esso associati non siano significativi e necessari per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico;
- l'indicazione del luogo in cui è disponibile il bilancio consolidato, se la società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento di altre imprese.

Nonostante si sia finora disquisito di esenzioni riguardanti la nota integrativa del bilancio abbreviato, va specificato che il nuovo disposto dell'art. 2435-bis definisce in positivo le disclosure della nota integrativa, a differenza della precedente versione, che ne definisce il contenuto in negativo. In sostanza ora vengono elencate le voci che la nota integrativa deve contenere; prima venivano elencate quelle che potevano essere omesse rispetto a quelle previste per il bilancio ordinario.

Un'ultima considerazione va fatta in riferimento alla relazione sulla gestione, che accompagna il bilancio. Sebbene nulla sia variato in tema, non avevamo ancora trattato della disposizione che ne consente l'esonero dalla redazione, per le società che rispettano i parametri sopra elencati, se in nota integrativa sono indicate le informazioni sulle azioni proprie e sulle quote di società controllanti previste dai punti 3) e 4) dell'articolo 2428 (Relazione sulla gestione), ovvero:

- 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- 4) il numero e il valore nominale, sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche

¹³⁶ Cfr. Latorraca Silvia, *Il bilancio abbreviato semplifica gli schemi di stato patrimoniale e conto economico*, Eutekne del 23 gennaio 2017.

<http://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?ID=603832&testo=bilancio%C2%A7abbreviato%C2%A7bilanci%C2%A7abbreviati&pi=210228&rp=102>

per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

Art. 2435-bis c.c ante riforma	Art. 2435-bis c.c post riforma
<p>Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;</p> <p>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;</p> <p>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.</p> <p>Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.</p> <p>Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:</p>	<p>Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;</p> <p>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;</p> <p>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.</p> <p>Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.</p> <p>Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:</p>

voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b), B10(c) voci C16(b)
e C16(c) voci D18(a), D18(b), D18(c)
voci D19(a), D19(b), D19(c)

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter.

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma

voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d), B9(e) voci B10(a), B10(b), B10(c) voci C16(b) e C16(c) voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d) voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)

Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).

Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché **con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.**

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa

<p>abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.</p>	<p>le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.</p> <p>Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.</p> <p>Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.</p>
---	---

2.7 - Art. 2435-ter Bilancio delle microimprese

Con il recepimento della Direttiva 2013/34/UE, il Decreto Legislativo n. 139/2015 ha introdotto nel codice civile l'articolo 2435-ter - Bilancio delle microimprese. Questo prevede che siano considerate micro-imprese quelle di cui all'art. 2435-bis¹³⁷, che nel primo esercizio o, successivamente per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- totale attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

I parametri sono notevolmente inferiori a quelli previsti per le piccole imprese e risultano esattamente dimezzati rispetto a quelli indicati dalla Direttiva europea per la classificazione di una microimpresa.

¹³⁷ Il rimando è alle imprese "piccole", ovvero a quelle che rispettano i requisiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

Le nuove regole di cui al presente articolo, si applicano analizzando i parametri di riferimento nei bilanci antecedenti all'entrata in vigore delle novità¹³⁸. Ciò significa, che per stabilire se una società avrebbe potuto redigere il bilancio in qualità di microimpresa per l'esercizio 2016, si doveva fare riferimento ai valori dell'attivo, dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e del numero medio di dipendenti contenuti nei bilanci degli esercizi 2015 e 2014 (solo 2015 in caso di primo anno di attività dell'impresa)¹³⁹.

La redazione di questa tipologia di bilancio consente ulteriori semplificazioni¹⁴⁰ rispetto al bilancio in forma abbreviata. E' evidente che l'introduzione di tale fattispecie è stata voluta al fine di ridurre ulteriormente l'onere legato alla predisposizione del bilancio a carico delle imprese, le cui dimensioni sono "minime".

¹³⁸ A supporto di ciò il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha chiarito che i nuovi limiti devono essere applicati retroattivamente; dopo due esercizi di rispetto degli stessi, inoltre, le semplificazioni scattano da subito. Cfr CNDCEC, documento del 15 aprile 2009.

¹³⁹ Rimaneva però dubbio l'esercizio di prima applicazione della regola. In sostanza, ci si chiedeva se le società che rispettavano le soglie della norma per due esercizi potessero applicare gli schemi semplificati già per il bilancio del secondo o se si dovesse iniziare ad utilizzarli dall'anno successivo. Su tale tema si è espresso il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti (documento del 15 aprile 2009 e documento del 15 gennaio 2016. Vd. anche Pozzoli Matteo, *I bilanci semplificati di piccole società e micro-impresе alla luce delle modifiche del D.Lgs 139/2015*) che ha avvalorato la seconda ipotesi per motivi prudenziali, prevedendo al contrario che il passaggio dal bilancio della microimpresa al bilancio in forma abbreviato o al bilancio ordinario sia da compiersi già per il secondo anno di non rispetto dei limiti.

Riportiamo un esempio chiarificatore:

- a) un'impresa che rientra nei parametri dell'art. 2435-ter negli anni 2015 e 2016, applica le relative disposizioni a partire dall'esercizio 2017, passando dal bilancio in forma abbreviata a quello delle micro imprese;
- b) un'impresa che non rispetta i parametri dell'articolo 2435-ter negli anni 2015 e 2016 (e supponiamo nemmeno quelli dell'art. 2435-bis), redige il bilancio ordinario già per l'esercizio 2016.

Per l'approfondimento di tale tema, si veda anche il contributo di Michele Bana, *Forma del bilancio da individuare con prudenza*, Eutekne, 7 marzo 2013.

<http://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?ID=413159>

¹⁴⁰ D'Angelo Paola, D'Angelo Carla, *Il bilancio delle microimpresе*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2017.

L'articolo 2435-ter fa esplicito riferimento all'applicazione delle previsioni dell'art. 2435-bis, fatta eccezione, per l'appunto, per le maggiori semplificazioni previste per la nota integrativa.

Rimane quindi valida l'esenzione dal rendiconto finanziario¹⁴¹ e dalla relazione sulla gestione, fatta salva la specificazione, già ricordata, sulle azioni proprie¹⁴²; viene poi data facoltà alle microimprese di non redigere nemmeno la nota integrativa, qualora in calce allo stato patrimoniale siano fornite le indicazioni dei numeri 9) e 16) dell'art. 2427, relativi alle garanzie, agli impegni e ai rapporti economici con gli amministratori. In sostanza, una microimprese potrebbe, con qualche piccola accortezza, limitarsi a comporre il bilancio dei soli prospetti di stato patrimoniale.

Ricordiamo infine che le semplificazioni sono sempre facoltative¹⁴³, per cui nulla vieta ad una microimpresa di redigere il bilancio d'esercizio in forma ordinaria o abbreviata. Allo stesso tempo, però, la società che usufruisce delle semplificazioni deve verificare che queste non siano in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta: se così fosse non potrebbe in ogni caso e nel modo più assoluto applicare gli schemi semplificati di bilancio. Vale sempre la regola che prevede, in aggiunta, di fornire maggiori informazioni rispetto a quelle minime previste dalle disposizioni del codice civile, se necessarie per il pieno rispetto della clausola generale del bilancio.

¹⁴¹ La Direttiva 2013/34/UE disponeva la possibilità per gli Stati membri di introdurre documenti aggiuntivi solo per le società diverse dalle piccole società.

¹⁴² «fattispecie molto rara nelle circostanze» Bauer Riccardo, Sergiacomo Andrea, *Il nuovo bilancio d'esercizio e consolidato. Tutte le novità applicabili dal 2017*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2017.

¹⁴³. Cfr Matteo Pozzoli, *I bilanci semplificati di piccole società e micro-imprese alla luce delle modifiche del D.Lgs. 139/2015* - Documento del 15 gennaio 2016, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, pag. 6

Art. 2435-ter

Bilancio delle microimprese

Sono considerate micro-imprese le società di cui all'art. 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'art. 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

- 1) del rendiconto finanziario;
- 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427, n 9) e 16);
- 3) della relazione sulla gestione: quanto in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428.

Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 2423 e al n. 11- bis del primo comma dell'art. 2426.

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste dal presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due limiti indicati nel primo comma.

2.8 - Indicazioni valide per il calcolo dei parametri degli artt. 2435-bis e 2435-ter

Indichiamo in modo del tutto schematico le regole principali da utilizzare per il calcolo dei valori da associare ai parametri definiti dagli articoli sul bilancio in forma abbreviata e sul bilancio delle microimprese.

Per la determinazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, bisogna fare riferimento alla sola voce A.1 del conto economico, denominata «ricavi delle vendite e delle prestazioni».

Per la determinazione del numero di dipendenti si deve invece considerare il valore medio¹⁴⁴, valutato con riferimento alla permanenza in giorni di ciascun dipendente.

3. QUADRO RIASSUNTIVO

3.1 – Tipologie di bilancio

Sulla base del Bottom-up approach della Direttiva comunitaria, il Decreto ha cambiato le regole nazionali in modo sostanziale, prevedendo adempimenti più complessi per alcune società (al fine di rendere più trasparente l'informativa finanziaria) e la riduzione degli adempimenti per altre. Abbiamo già visto quale sia la portata informativa del bilancio, inteso come bilancio ordinario e abbiamo appena analizzato quali esenzioni e semplificazioni portano con sé il bilancio in forma abbreviata e il bilancio della microimpresa. Per chiudere il quadro, sintetizziamo la struttura delle tre¹⁴⁵ tipologie differenti di bilancio previste oggi dalla normativa italiana:

1. bilancio ordinario, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, accompagnato dalla relazione sulla gestione (ai sensi degli artt. dal 2423 al 2428 c.c.);
2. bilancio in forma abbreviata, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, con esonero dal rendiconto finanziario e la facoltatività della relazione sulla gestione (ex art. 2435-bis c.c.);

¹⁴⁴ Cfr. Marino Longoni, *Bilanci cosa cambia*, Italia oggi, Milano, 2015, pag. 13

¹⁴⁵ Parla di tripartizione normativa Luca Fornaciari in *Riforma dei bilanci e dimensioni delle società: qual è la composizione contabile?*, Quotidiano Ipsos del 17 marzo 2017.

3. bilancio delle micro-imprese, che riprende quello in forma abbreviata dando la facoltatività di redigere o meno anche la nota integrativa (ex art. 2435-ter c.c.).

3.2 – Schemi di bilancio

Giungiamo all'analisi delle modifiche apportate dal decreto bilanci agli schemi di stato patrimoniale e conto economico, artt. 2424 e 2425 del codice civile. Qui si è preferito prima esporre i cambiamenti dei principi e dei criteri di valutazione delle voci, con indicazione dei relativi impatti sugli schemi dei vari prospetti, per affrontare successivamente l'analisi delle rimanenti variazioni.

Partendo dalla struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico, nulla è variato rispetto alla normativa previgente. Tra i modelli consentiti dalla Direttiva 2013/34/UE¹⁴⁶, analizzati nel precedente capitolo 2, il bilancio d'esercizio delle imprese italiane, redatto secondo il codice civile, si avvale dello stato patrimoniale con struttura orizzontale e conto economico con suddivisione dei costi per natura e forma scalare. A tal riguardo si evidenzia il fatto che l'eliminazione della forma a sezioni contrapposte dai modelli di conto economico previsti dalla Direttiva 2013/34/UE, non ha impattato sulla nostra disciplina.

In riferimento ai contenuti, per lo Stato Patrimoniale abbiamo già visto i cambiamenti in tema di:

- azioni proprie;
- aggio e disaggio su prestiti;
- strumenti finanziari derivati;
- eliminazione dei conti d'ordine.

Avevamo invece solo accennato all'introduzione di nuove voci di dettaglio relative ai rapporti con le cd. imprese sorelle, ovvero alle società sottoposte al controllo delle stesse controllanti.

Le voci specifiche introdotte sono le seguenti:

¹⁴⁶ Allegati III, IV, V e VI della Direttiva 2013/34/UE.

- Nell'attivo di Stato patrimoniale:
 - Tra le immobilizzazioni finanziarie:
 - B.III.1.d) - Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti¹⁴⁷;
 - B.III.2.d) - Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti¹⁴⁸
 - Nell'attivo circolante:
 - C.II.5) - Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti¹⁴⁹
 - C.III.3-bis) - Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- Nello Passivo dello Stato patrimoniale
 - tra i debiti: D.11-bis) - Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

Nel conto economico invece sono state modificate le seguenti voci:

- C.15 - Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate, richiedendo la separata indicazione anche dei proventi «relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime»;
- C.16.a - Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti, richiedendo la separata indicazione anche dei proventi «da imprese sottoposte al controllo di queste ultime»;
- C.16.d - Proventi finanziari diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti, richiedendo la separata indicazione anche dei proventi «da imprese sottoposte al controllo di queste ultime».

¹⁴⁷ Tale voce ha fatto "slittare" le "partecipazioni in in altre imprese" alla nuova voce B.III.1.d-bis).

¹⁴⁸ Tale voce ha fatto "slittare" i "crediti verso altri" alla nuova voce B.III.2.d-bis).

¹⁴⁹ Tale voce ha fatto "slittare" i "crediti tributari" alla voce C.II.5-bis, le "imposte anticipate" alla voce C.II.5-ter e i "crediti verso altri" alla voce C.II.5-quater.

Passiamo ora allo schema di Conto economico che, in seguito alla riforma del bilancio introdotta dal D.Lgs. 139/2015, ne esce significativamente variato. Le principali novità che cambiano la composizione del prospetto riguardano:

- 1) l'introduzione di nuove voci relative ai proventi e agli oneri che emergono dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati;
- 2) l'introduzione di nuove voci relative ai rapporti con le consociate;
- 3) l'eliminazione della sezione relativa alla gestione straordinaria.

Delle modifiche relative ai punti 1 e 2 abbiamo già discusso; ci concentriamo ora sul terzo punto, che costituisce la novità più dirompente per il conto economico.

L'eliminazione¹⁵⁰ della sezione dedicata alle componenti economiche positive e negative dell'esercizio di natura straordinaria fa sì che, a partire dai bilanci in chiusura al 31.12.2016, non troveremo più la macroclasse di conto economico «E) Proventi e oneri straordinari»; con essa, di conseguenza, spariscono le voci:

- 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
- 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

All'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico non è corrisposta la creazione di una nuova sezione del prospetto; va dunque da sé che, tutto ciò che prima era incasellato nelle voci 20 e 21 della macroclasse E), vada d'ora in poi incluso in una delle restanti macroclassi A), B), C), D) del conto economico o nella parte finale relativa alle imposte.

Ma quali di queste macroclassi verrà realmente coinvolta? quali non subiranno variazioni? Qual è il criterio scelto dal legislatore per la nuova classificazione delle poste economiche straordinarie?

¹⁵⁰ «La logica alla base di tale riforma risulta essere l'intenzione del legislatore di limitare comportamenti disomogenei tra società nel discriminare tra ordinarietà e straordinarietà nella gestione. Nella prassi si verificano spesso situazioni in cui si tende a trattare come straordinarie le operazioni rilevanti o inusuali che comportano il sostenimento di costi, mentre come ordinarie quelle produttive di ricavi» Provasi Roberta, *Il nuovo bilancio di esercizio. Le principali novità del D.Lgs. 139/2015*, Novecento Editore, 2016, pag. 38.

Il criterio generale stabilisce la loro classificazione secondo natura, ma nulla viene disposto nel codice civile in merito alla riclassificazione delle voci. In questo contesto torneranno ancora una volta utili le indicazioni fornite dall'OIC¹⁵¹. Rimandiamo al prossimo capitolo un piccolo approfondimento su questo tema.

L'eliminazione della sezione in oggetto, apporta una modifica anche alle indicazioni da riportare in nota integrativa: il numero 13) dell'art. 2427 c.c., che prima richiedeva indicazioni sulla «composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari” del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile» lascia posto all'indicazione «dell'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali».

Ne risulta che gli elementi che prima venivano inseriti alle voci E.20 ed E.21 e che a partire dal bilancio dell'esercizio 2016 sono inserite in una delle altre macroclassi A), B), C), D) di conto economico, sulla base della loro natura, dovranno trovare esposizione di dettaglio se la loro entità¹⁵² o la loro incidenza¹⁵³ risultano eccezionali.

Quello che di seguito si riporta a fini esplicativi, è un estratto degli schemi di bilancio ordinario, utilizzabili da una società di capitali per i bilanci, e non un fedele riporto degli artt. 2424, 2425 del Codice. Con le semplificazioni viste prima, si può ottenere il bilancio in forma abbreviata e quello della microimpresa.

¹⁵¹ Cfr OIC 12.

¹⁵² Leggasi importo. Cfr Provasi Roberta, *Il nuovo bilancio di esercizio. Le principali novità del D.Lgs. 139/2015*, Novecento Editore, 2016, pag 39

¹⁵³ Cioè effetto sui conti d'impresa. Ibidem

-	Art. 2424 c.c ante D.L.gs 139/2015	-	Art. 2424 c.c post D.L.gs 139/2015
-	<u>ATTIVO</u>	-	<u>ATTIVO</u>
<u>A</u>	<u>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</u>	A	<u>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</u>
<u>B</u>	<u>Immobilizzazioni</u>	B	<u>Immobilizzazioni</u>
I	Immobilizzazioni immateriali:	I	Immobilizzazioni immateriali:
1	^ Costi d'impianto e d'ampliamento	1	^ Costi d'impianto e d'ampliamento
2	^ Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	2	^ Costi di sviluppo
3	^ Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	3	^ Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
4	^ Software e concessioni d'uso	4	^ Software e concessioni d'uso
5	^ Avviamento	5	^ Avviamento
6	^ Immobilizzazioni in corso e acconti	6	^ Immobilizzazioni in corso e acconti
7	^ Altre	7	^ Altre
B I	Totale immobilizzazioni immateriali	B I	Totale immobilizzazioni immateriali
II	Immobilizzazioni materiali:	II	Immobilizzazioni materiali:
1	- Terreni e fabbricati	1	- Terreni e fabbricati
2	- Impianti e macchinari	2	- Impianti e macchinari
3	- Attrezzature industriali e commerciali	3	- Attrezzature industriali e commerciali
4	- Altre immobilizzazioni:	4	- Altre immobilizzazioni:
5	- Immobilizzazioni in corso e acconti	5	- Immobilizzazioni in corso e acconti
B II	Totale immobilizzazioni materiali	B II	Totale immobilizzazioni materiali
III	Immobilizzazioni finanziarie:	III	Immobilizzazioni finanziarie:
1	^ Partecipazioni in:	1	^ Partecipazioni in:
1 a	- società controllate	1 a	- società controllate
1 b	- società collegate	1 b	- società collegate
1 c	- società controllanti	1 c	- società controllanti
1 d	- altre società	1 d	- società sottoposte al controllo delle controllanti
1 d bis		1 d bis	- altre società
2	^ Crediti verso:	2	^ Crediti verso:
2 a	- società controllate	2 a	- società controllate
2 b	- società collegate	2 b	- società collegate
2 c	- società controllanti	2 c	- società controllanti
2 d	- altre società	2 d	- società sottoposte al controllo delle controllanti
2 d bis		2 d bis	- altre società
3	^ Altri titoli	3	^ Altri titoli

4	^ Azioni proprie	4	^ Strumenti finanziari derivati attivi
B III	Totale immobilizzazioni finanziarie	B III	Totale immobilizzazioni finanziarie
B	Totale immobilizzazioni	B	Totale immobilizzazioni
C	Attivo circolante	C	Attivo circolante
I	Rimanenze:	I	Rimanenze:
1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo
2	- prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	2	- prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3	- lavori in corso su ordinazione	3	- lavori in corso su ordinazione
4	- prodotti finiti e merci	4	- prodotti finiti e merci
5	- acconti	5	- acconti
C I	Totale rimanenze	C I	Totale rimanenze
II	Crediti:	II	Crediti:
1	- Crediti verso clienti	1	- Crediti verso clienti
2	- Crediti verso società controllate	2	- Crediti verso società controllate
3	- Crediti verso società collegate	3	- Crediti verso società collegate
4	- Crediti verso società controllanti	4	- Crediti verso società controllanti
5	- Crediti tributari	5	- Crediti verso società sottoposte al controllo delle controllanti
5 bis	- Imposte anticipate	5 bis	- Crediti tributari
5 ter	- Altri crediti	5 ter	- Imposte anticipate
5 quater		5 quater	- Altri crediti
C II	Totale crediti	C II	Totale crediti
III	Attività finanziarie non immobilizzate:	III	Attività finanziarie non immobilizzate:
1	- Partecipazioni in società controllate	1	- Partecipazioni in società controllate
2	- Partecipazioni in società collegate	2	- Partecipazioni in società collegate
3	- Partecipazioni in società controllanti	3	- Partecipazioni in società controllanti
3 bis		3 bis	- Partecipazioni in società sottoposte al controllo delle controllanti
4	- Altre partecipazioni	4	- Altre partecipazioni
5	- Azioni proprie	5	- Strumenti finanziari derivati attivi
6	- Altri titoli	6	- Altri titoli
C III	Totale attività finanziarie non immobilizzate	C III	Totale attività finanziarie non immobilizzate
IV	Disponibilità liquide:	IV	Disponibilità liquide:
1	^ Banche c/c attivi	1	^ Banche c/c attivi

2	^ Assegni	2	^ Assegni
3	^ Denaro e valori in cassa	3	^ Denaro e valori in cassa
C IV	Totale disponibilità liquide	C IV	Totale disponibilità liquide
C	Totale attivo circolante	C	Totale attivo circolante
<u>D</u>	Ratei e risconti attivi (con separata indicazione del disaggio su prestiti)	D	Ratei e risconti attivi
D	Totale ratei e risconti attivi	D	Totale ratei e risconti attivi
	TOTALE ATTIVO [B + C + D]		TOTALE ATTIVO [B + C + D]

PASSIVO			
<u>A</u>	<u>Patrimonio netto:</u>	A	<u>Patrimonio netto:</u>
I	- Capitale sociale	I	- Capitale sociale
II	- Riserva sovrapprezzo azioni	II	- Riserva sovrapprezzo azioni
III	- Riserva di rivalutazione	III	- Riserva di rivalutazione
IV	- Riserva legale	IV	- Riserva legale
V	- Riserve statutarie	V	- Riserve statutarie
VI	- Riserva per azioni proprie in portafoglio	VI	- Altre riserve, distintamente indicate
VII	- Altre riserve, distintamente indicate	VII	- Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII	- Utili/perdite a nuovo	VIII	- Utili/perdite portati a nuovo
IX	- Utile/perdita dell'esercizio	IX	- Utile/perdita dell'esercizio
			X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
A	Totale patrimonio netto	A	Totale patrimonio netto
<u>B</u>	<u>Fondi per rischi e oneri:</u>	B	<u>Fondi per rischi e oneri:</u>
1	- Fondo per trattamento di quiescenza	1	- Fondo per trattamento di quiescenza
2	- Fondo per imposte, anche differite	2	- Fondo per imposte, anche differite
3	- Altri fondi	3	- Fondo per strumenti finanziari derivati passivi
4		4	- Altri fondi
B	Totale fondi per rischi ed oneri	B	Totale fondi per rischi ed oneri
C	Fondo T.F.R.	C	Fondo T.F.R.
<u>D</u>	<u>Debiti:</u>	D	<u>Debiti:</u>
1	^ Obbligazioni	1	^ Obbligazioni
2	^ Obbligazioni convertibili	2	^ Obbligazioni convertibili
3	^ Debiti vs. soci per finanziamenti	3	^ Debiti vs. soci per finanziamenti
4	^ Debiti vs. banche	4	^ Debiti vs. banche

5	^ Debiti vs. altri finanziatori	5	^ Debiti vs. altri finanziatori
6	^ Acconti	6	^ Acconti
7	^ Debiti vs. fornitori	7	^ Debiti vs. fornitori
8	^ Debiti rappresentati da titoli di credito	8	^ Debiti rappresentati da titoli di credito
9	^ Debiti vs. società controllate	9	^ Debiti vs. società controllate
10	^ Debiti vs. società collegate	10	^ Debiti vs. società collegate
11	^ Debiti vs. società controllanti	11	^ Debiti vs. società controllanti
11 bis		11 bis	^ Debiti vs. società sottoposte al controllo delle controllanti
12	^ Debiti tributari	12	^ Debiti tributari
13	^ Debiti vs. Istituti previdenziali	13	^ Debiti vs. Istituti previdenziali
14	^ Altri debiti	14	^ Altri debiti
D	Totale debiti	D	Totale debiti
E	<u>Ratei e risconti passivi (con separata indicazione dell'aggio su prestiti)</u>	E	<u>Ratei e risconti passivi</u>
	TOTALE PASSIVO [A+B+C+D+E]		TOTALE PASSIVO [A+B+C+D+E]

CONTO ECONOMICO

-	<u>Valore della produzione:</u>	-	<u>Valore della produzione:</u>
1	^ Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1	^ Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2	^ Variazione delle rimanenze di prodotti in corso, semilavorati e prodotti finiti	2	^ Variazione delle rimanenze di prodotti in corso, semilavorati e prodotti finiti
3	^ Variazione dei lavori in corso su ordinazione	3	^ Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4	^ Incrementi delle imm.ni per lavori interni	4	^ Incrementi delle imm.ni per lavori interni
5	^ Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in c/esercizio	5	^ Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in c/esercizio
A	Totale valore della produzione	A	Totale valore della produzione
	<u>Costi della produzione:</u>		<u>Costi della produzione:</u>
6	^ Acquisti	6	^ Acquisti
7	^ Servizi	7	^ Servizi
8	^ Godimento beni di terzi	8	^ Godimento beni di terzi
9	^ Costi per il personale dipendente:	9	^ Costi per il personale dipendente:
9 a	° Retribuzioni lorde	9 a	° Retribuzioni lorde
9 b	° Contributi previdenziali	9 b	° Contributi previdenziali
9 c	° Accantonamento a fondo T.F.R.	9 c	° Accantonamento a fondo T.F.R.

9 d	° Indennità licenziamento eccedente f.do	9 d	° Indennità licenziamento eccedente f.do
9 e	° Altri costi del personale	9 e	° Altri costi del personale
10	^ Ammortamenti e svalutazioni:	10	^ Ammortamenti e svalutazioni:
10 a	° Amm.to immobilizzazioni immateriali	10 a	° Amm.to immobilizzazioni immateriali
10 b	° Amm.to ord. immobilizzazioni materiali	10 b	° Amm.to ord. immobilizzazioni materiali
10 c	° Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	10 c	° Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
10 d	° Svalutazione dei crediti del circolante e delle disponibilità liquide	10 d	° Svalutazione dei crediti del circolante e delle disponibilità liquide
11	^ Variazione delle rimanenze	11	^ Variazione delle rimanenze
12	^ Accantonamenti per rischi	12	^ Accantonamenti per rischi
13	^ Altri accantonamenti	13	^ Altri accantonamenti
14	^ Oneri diversi di gestione	14	^ Oneri diversi di gestione
B	Totale costi della produzione	B	Totale costi della produzione
X	DIFFERENZA DELLA PRODUZIONE [A-B]	X	DIFFERENZA DELLA PRODUZIONE [A-B]
15	<u>^ Proventi ed oneri finanziari:</u> ° Proventi finanziari: Provenienti da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi s controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	15	<u>^ Proventi ed oneri finanziari:</u> ° Proventi finanziari: Provenienti da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi s controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
16 a	con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime.	16 a	con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
16 b	Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni.	16 b	Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni.
16 c	- Interessi attivi e utili su titoli	16 c	Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
16 d	- Interessi attivi di c/c	16 d	Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
17	Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.	17	Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.
17 bis	Utili e perdite su cambi. Totale.	17 bis	Utili e perdite su cambi. Totale.
C	Differenza tra proventi ed oneri finanziari	C	Differenza tra proventi ed oneri finanziari
	^ Rettifiche di valore di attività finanziarie:		^ Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18 a	° Rivalutazione di partecipazioni	18 a	° Rivalutazione di partecipazioni
18 b	° Rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	18 b	° Rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
18 c	° Ripristino di valore dei titoli	18 c	° Ripristino di valore dei titoli
18 d		18 d	° Rivalutazione di strumenti finanziari derivati
19 a	° Svalutazione di partecipazioni	19 a	° Svalutazione di partecipazioni
19 b	° Svalutazione di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	19 b	° Svalutazione di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
19 c	° Svalutazione di titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni	19 c	° Svalutazione di titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni
19 c		19 c	° Svalutazione di strumenti finanziari derivati
D	Totale delle rettifiche di valore	D	Totale delle rettifiche di valore
	^ Proventi ed oneri straordinari:		
20	° Proventi straordinari		
21	° Oneri straordinari		
E	Totale delle partite straordinarie		
	RISULTATO ANTE IMPOSTE [X+C+D+E]		RISULTATO ANTE IMPOSTE [X+C+D]
	22 ^ Imposte sul reddito dell'esercizio: - Correnti - Anticipate		20 ^ Imposte sul reddito dell'esercizio: - Correnti - Anticipate
	23 ^ RISULTATO DELL'ESERCIZIO		21 ^ RISULTATO DELL'ESERCIZIO

CAPITOLO IV

Nel Capitolo 3 abbiamo analizzato i cambiamenti che l'articolo 6 del Decreto legislativo ha apportato agli articoli del codice civile sul bilancio d'esercizio (articoli 2423 e seguenti del V libro). Dall'analisi compiuta è emerso come la normativa, in più di qualche occasione, rimanga vaga e non dia linee precise da seguire, ovvero, si limiti a rimandare a quanto disposto dai principi contabili internazionali; di conseguenza non ne abbiamo approfondito le tematiche relative. La scelta non è stata tuttavia quella di eludere le questioni in oggetto, bensì quella di trattarle nel presente capitolo 4, dove lo studio viene esteso ai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. A quest'ultimo infatti è conferito il ruolo di provvedere alla declinazione pratica dei criteri di valutazione delle voci di bilancio, in considerazione anche della prassi contabile nazionale ed internazionale affermatasi nel tempo. In sostanza, attraverso la lettura degli OIC, le imprese ottengono preziosissime informazioni su come applicare nel concreto quei principi e criteri valutativi che rimangono incomprensibili alla lettura del codice civile.

L'analisi dettagliata e completa dei principi contabili nazionali esula dall'obiettivo del presente trattato, che si focalizzerà piuttosto sulle novità più dirompenti apportate dal Decreto 139/2015.

In definitiva, il presente capitolo 4 si occuperà degli aspetti che hanno creato più difficoltà nel passaggio alle nuove norme, non solo con riferimento ai nuovi principi di redazione del bilancio e ai nuovi criteri di valutazione delle voci di stato patrimoniale, ma anche aprendo ai dubbi e alle problematiche più generali che l'introduzione del decreto bilanci ha portato con sé.

1. INTRODUZIONE: UNO SGUARDO D'INSIEME AL BILANCIO D'ESERCIZIO OGGI:

Prima di entrare nel vivo dello studio sopra annunciato, riteniamo utile fare un passo indietro. Finora la parte principale di questo lavoro è stata orientata alle differenze che sono intercorse di volta in volta da una normativa all'altra. Onde evitare che si sia perso di vista lo sguardo d'insieme e per favorire la comprensione di quanto ci accingiamo a

trattare, riteniamo opportuno riprendere in sintesi come si compone l'impianto della normativa italiana sul bilancio d'esercizio.

Il bilancio d'esercizio è il documento che rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un'impresa in funzionamento, cioè un'impresa caratterizzata da continuità operativa. Il bilancio d'esercizio viene redatto quindi per le imprese che continuano a svolgere la loro attività al fine del raggiungimento dello scopo per il quale sono state costituite (going concern).

1.1 - Due set di regole contabili

In Italia coesistono due set di regole per la redazione del bilancio d'esercizio delle società di capitali: quelle dettate dal codice civile, con riguardo agli articoli 2423 e seguenti del libro V "Del lavoro", sezione IX "del bilancio, e quelle contenute nei principi contabili internazionali.

Stante il processo di armonizzazione¹⁵⁴ delle regole contabili, portato avanti dall'Unione Europea, che nelle sue ultime Direttive ha aperto sempre più all'introduzione di norme che si rifanno alla prassi internazionale, non si è ancora giunti ad un punto di vicinanza tra le norme domestiche e quelle dettate dallo IASB.

Oltre ad esistere ancora ampie differenze tra i bilanci delle società operanti nei diversi Paesi dell'UE, permane anche una difficile comparabilità tra i bilanci delle imprese che hanno sede sociale nel nostro Paese; l'informativa fornita dalle stesse cambia, infatti, a seconda che si parli di società quotate, società con strumenti finanziari diffusi, banche ed intermediari finanziari e imprese di assicurazione, che sono obbligate a redigere il bilancio nel rispetto di quanto previsto dagli IAS/IFRS¹⁵⁵, oppure di altre società che predispongono il bilancio in osservanza delle norme civilistiche.

¹⁵⁴ "L'applicazione di differenti principi contabili in ciascun Paese membro ha determinato infatti uno scarso grado di confrontabilità dei bilanci delle imprese europee, costituendo di fatto un freno allo sviluppo di tali mercati. La normativa contabile europea (ed in particolare la IV e VII direttiva, rispettivamente in tema di bilancio d'esercizio e bilancio consolidato), diversamente applicata nei singoli Paesi membri, non risultava infatti più adeguata nel garantire tale obiettivo" <http://www.fondazione nazionale commercialisti.it/node/51>

¹⁵⁵ Ai sensi degli articoli 2 e 4 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali


Rimandando a testi più specifici l'approfondimento di tale tema, la cosa che ci interessa è che il lettore abbia a mente che esistono due set completamente differenti di regole che scandiscono la redazione del bilancio di diverse tipologie di società di capitali in Italia e che ciò li rende non del tutto comparabili.

1.2 - Gerarchia delle regole per la redazione del bilancio

Tornando alle norme nazionali, che costituiscono il focus principale del presente trattato, ripercorriamo gli elementi essenziali da tenere presente in tutto il processo di formazione del bilancio d'esercizio.

Prima di tutto il codice civile definisce le finalità, i postulati e i principi contabili del bilancio. A breve passeremo ad una piccola sintesi degli stessi, già trattati nei precedenti capitoli, ma riteniamo utile ora fermare un secondo l'attenzione su che cosa sono e qual è il rapporto esistente tra le stesse categorie, che ci permettiamo di definire gerarchico:

- Le finalità sono le linee guida da seguire per la preparazione del bilancio. In quanto tali costituiscono il primo livello della scala gerarchica esistente tra i tre elementi indicati;
- Al secondo livello troviamo i postulati che, nel pieno rispetto delle finalità, dettano i fondamenti e le regole di carattere generale per la redazione del bilancio;
- Al terzo ed ultimo livello vi sono i principi contabili, ovvero il set di regole che definiscono i criteri di valutazione delle singole poste di bilancio. Questi devono informarsi ai postulati di bilancio.



1.3 - Le finalità del bilancio d'esercizio

Le finalità del bilancio d'esercizio sono definite dall'articolo 2423 del codice civile che, al comma 2 stabilisce che *"il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio"*.

1.3.1 Chiarezza

La chiarezza di bilancio è ottenuta attraverso il rispetto delle disposizioni relative alla struttura e al contenuto del bilancio stesso. Un bilancio rispetta questa finalità quando lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa contengono informazioni chiare e di agevole lettura. Per raggiungere quest'obiettivo è necessario che ci sia:

- il rispetto degli schemi di bilancio
- il divieto di raggruppamento delle voci
- il divieto di compensazione di partite.

Il comma 1 dell'articolo 2423 ter c.c. stabilisce che lo stato patrimoniale e il conto economico devono contenere, nell'ordine indicato, le voci previste dagli articoli 2424 e 2425 c.c. che, come visto in precedenza, dettano gli schemi dei due prospetti di bilancio. Ai commi successivi si prevede, inoltre quanto segue:

- le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente;

- devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425;
- le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

1.3.2 Divieto di raggruppamento delle voci

Le voci dello stato patrimoniale e del conto economico devono essere iscritte separatamente (art. 2423-ter co. 1 c.c.) quindi non possono essere raggruppate¹⁵⁶ tra loro.

Secondo il principio della chiarezza, quindi, c'è la possibilità di inserire nuove voci per dare un maggiore grado di dettaglio informativo, mentre non è solitamente prevista l'opzione di raggruppare le voci previste dagli articoli 2424 e 2425 c.c. in quanto, al contrario, l'informativa risulterebbe mancante di una parte di dati rilevanti per la chiarezza del bilancio.

Si è fatto ricorso all'espressione "solitamente" perchè in realtà è ammessa un'eccezione alla regola generale; ricorrendo al concetto della rilevanza, il co.2 dell'art. 2423-ter del c.c. dispone che: le voci «possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento».

In pratica il raggruppamento delle voci è consentito in via eccezionale qualora i dati raggruppati siano irrilevanti per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio oppure quando dal loro raggruppamento si trae un beneficio in termini di chiarezza del bilancio. In caso di raggruppamento vi è poi l'obbligo di indicazione separata delle voci

¹⁵⁶ con il termine raggruppamento si intende la sostituzione di due o più voci di stato patrimoniale o del conto economico con un'unica voce di valore corrispondente alla somma della poste raggruppate

oggetto del raggruppamento in nota integrativa. Di conseguenza il bilancio non verrebbe privato di alcun elemento di informazione, troverebbe solamente “spostato” quel dato dallo stato patrimoniale (o dal conto economico) alla nota integrativa. La convenienza al raggruppamento si ha, per ovvie deduzioni, esclusivamente qualora gli amministratori del bilancio considerino il grado di dettaglio in assenza di raggruppamento eccessivo e quasi “fuorviante” per un’agevole comprensione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa.

1.3.3 Divieto di compensi di partite

Il co. 6 dell’art. 2423-ter c.c. stabilisce in modo sintetico ed efficace che «Sono vietati i compensi di partite».

Il compenso di partite si ottiene attraverso la somma algebrica di valori con segno contabile opposto che, secondo le indicazioni del codice civile, devono essere rilevati in voci distinte dell’attivo e del passivo di stato patrimoniale o di componenti positive e negative di reddito del conto economico.

Mentre il raggruppamento è realizzato tra voci con lo stesso segno contabile (es: raggruppo tutti i debiti invece che dare il dettaglio di debiti verso fornitori, debiti verso banche, debiti verso altri, ecc.), il compenso di partite è realizzato tra voci con segno contabile opposto (es: un costo con un ricavo, oppure un credito con un debito).

Il divieto di compensi di partite assume carattere assoluto in quanto, escluse le operazioni di carattere finanziario nelle quali la compensazione costituisce elemento intrinseco dell’operazione stessa, non sono previsti altri casi di eccezione all’osservanza di tale regola.

1.3.4 Rappresentazione veritiera e corretta

La rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio, costituisce la fedele traduzione dell’espressione “true and fair view” cui fanno riferimento le direttive comunitarie.

La dottrina ha proposto due interpretazioni. Secondo la prima, l’espressione in parola intende riferirsi ad un bilancio predisposto con valori attendibili e stime ragionevoli, determinati in conformità alla legge e ai principi contabili stabiliti dalla professione contabile, così da fornire un’immagine obiettiva, imparziale e senza distorsioni, manipolazioni e occultamento di fatti significativi. La seconda ritiene che con la

predetta espressione si intenda proteggere gli utilizzatori del bilancio da regole contabili inadeguate o insufficienti e, al contempo, fornire un principio fondamentale di predisposizione del bilancio che assicuri l'iscrizione di valori attendibili e informazioni adeguate e, se necessario, l'integrazione delle prescrizioni di base della legge con altri dati¹⁵⁷.

L'aggettivo veritiero non implica sicuramente la pretesa da parte dei redattori del bilancio (e la conseguente promessa ai lettori dello stesso) di una verità oggettiva insindacabile della situazione patrimoniale, economica e finanziaria rappresentata nel bilancio (data la presenza di valori oggetto di stime, l'oggettività assoluta è infatti irraggiungibile). La parola veritiero apre quindi alla correttezza delle stime effettuate e alla loro rappresentazione.

La clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta è rafforzata da due disposizioni:

- l'obbligo di fornire informazioni complementari
- la deroga ai criteri di valutazione previsti dal codice civile

Il primo punto è già stato trattato in concomitanza con l'analisi della chiarezza del bilancio.

La deroga ai criteri di valutazione fa riferimento, invece, nel concetto di ordinamento piramidale delle regole sul bilancio. Stanti i criteri di valutazione ad un livello sottordinato rispetto alle finalità del bilancio, si deve derogare all'applicazione dei primi se la stessa dovesse risultare incompatibile alla rappresentazione veritiera e corretta. La deroga è obbligatoria ("si deve derogare") se risulta tale incompatibilità ma si deve trattare di un caso eccezionale. La norma di riferimento è il co. 5 dell'art. 2423, nel quale si prevede l'obbligo di indicazione in nota integrativa dei motivi dell'eventuale ricorso alla deroga e dei suoi effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e viene stabilito il trattamento contabile delle eventuali differenze reddituali positive derivanti dall'utilizzo di criteri di valutazione difforni da quelli previsti dalla legge: «Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata». La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del

¹⁵⁷ Alberto Quagli, Gabriele D'Alauro, *Contabilità e bilancio*, IPSOA Gruppo Wolters Kluwer, 2014

risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato».

Se, ad esempio, l'applicazione di criteri di valutazione diversi da quelli ordinari per ricorso alla deroga, porta all'emersione di un maggior valore dei beni dell'attivo, gli eventuali utili che ne derivano devono essere iscritti in un'apposita riserva, non distribuibile se non in misura al valore recuperato mediante la loro alienazione o il loro processo di ammortamento.

E' importante sottolineare come i principi di chiarezza e verità abbiano valenza autonoma in quanto è obiettivo del legislatore nazionale garantirli entrambi contemporaneamente. Non vi è subordinazione nemmeno minimale della chiarezza alla verità e correttezza (o viceversa).

1.3.5 Rilevanza

Nella versione del 2005 dell'OIC 11, che si occupa delle finalità e dei postulati di bilancio, erano state definite le prime indicazioni sulla rilevanza:

Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio:

Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Il principio di significatività trova anche riscontro in numerose norme relative alla redazione e al contenuto del bilancio.

Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla correttezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall'applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio d'esercizio.

Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere

di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari”¹⁵⁸.

L’OIC 11, soggetto a revisione nel 2017 e in consultazione fino al 13 novembre, vede completamente rinnovato il riferimento alla rilevanza, concetto considerato “pervasivo nel processo di formazione del bilancio”¹⁵⁹. Il paragrafo 31 del principio in bozza recita:

31. Un’informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari¹⁶⁰ primari dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto complessivo del bilancio.

L’Organismo Italiano di contabilità definisce poi le regole generali per capire quando un elemento è rilevante o meno. In primis la rilevanza deve essere valutata in ottemperanza sia di elementi qualitativi che quantitativi: in riferimento ai primi deve si deve guardare alla dimensione degli effetti economici della transazione rispetto alle grandezze di bilancio; i secondi sottintendono alle “caratteristiche peculiari dell’operazione, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società”.

Riprendendo la disposizioni dell’art. 2423 co. 4 c.c., che prevede che non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazioni, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta, L’OIC 11 stabilisce che:

39. I principi contabili nazionali forniscono, in via esemplificativa e non esaustiva, alcune fattispecie dei casi in cui è possibile derogare ad una regola contabile, sempreché dalla deroga discendano effetti irrilevanti. Ad

¹⁵⁸ OIC 11, versione 2005, pag.16

¹⁵⁹ OIC 11 (bozza), paragrafo 33

¹⁶⁰ Secondo il testo del principio in bozza i destinatari primari dell’informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all’impresa, ovvero gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori.

esempio, una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato può decidere di non utilizzarlo per i crediti o debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un credito o un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

1.4 - I postulati del bilancio

Passiamo ora all'analisi dei postulati di bilancio che, ricordiamo, costituiscono le regole generali da osservare nella redazione del bilancio e devono essere conformi a quanto previsto dalle finalità. Qualora l'applicazione di un postulato contrasti le finalità del bilancio, non si deve derogare la sua attuazione.

I postulati sono individuati dall'art. 2423-bis c.c., che ne esplicita sei in modo formale¹⁶¹:

1. prudenza (n. 1, 2,4)
2. prevalenza della sostanza sulla forma (n.1-bis)
3. continuità (n. 1)
4. competenza (n. 3, 4)
5. valutazione separata degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci (n. 5)
6. costanza dei criteri di valutazione (n. 6)

I numeri tra parentesi indicano il riferimento al numero dell'elenco puntato dell'art. 2423-bis del c.c. in cui ciascun principio trova fondamento.

Art. 2423-bis. Principi di redazione del bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

- 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; (1)

¹⁶¹ I numeri tra parentesi indicano il riferimento al numero dell'elenco puntato dell'art. 2423-bis del c.c. in cui ciascun principio trova fondamento

- 1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto; (2)
- 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
- 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

1.4.1 Prudenza

Secondo quanto previsto dai punti 1, 2 e 4, nel bilancio d'esercizio devono essere rilevati:

- soltanto i profitti già realizzati alla data di chiusura dell'esercizio,
- tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate.

Sebbene il principio della prudenza rappresenti uno degli elementi fondamentali del processo di formazione del bilancio, bisogna fare attenzione a non eccedere nella sua applicazione che potrebbe pregiudicare gli interessi degli azionisti e rendere il bilancio inattendibile e non corretto se sconfinava in un'arbitraria riduzione del reddito e del patrimonio dell'impresa. Quanto appena detto assume valore con particolare riferimento alla valutazione dei rischi e delle incertezze connessi con l'andamento operativo dell'azienda: gli accantonamenti devono essere fatti in base alla ragionevolezza della perdita potenziale derivante dal realizzo dell'attività o dalla definizione della passività.

Il principio della prudenza è strettamente correlato con i postulati di valutazione separata degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci e di divieto di compensi di partite. L'applicazione congiunta di queste regole evita, infatti, compensazioni tra perdite da rilevare e profitti non realizzati.

1.4.2 Prevalenza della sostanza sulla forma

Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, sebbene risulti ancora avvolto da dubbi interpretativi e di applicazione, stabilisce che la valutazione delle voci deve sottendere alla concretezza dell'operazione che rappresenta, alla sua sostanza, alla sua realtà economica, e non alle formalità che gli agenti economici conferiscono alla stessa.

1.4.3 Continuità

Secondo quanto previsto dal punto 1, la valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata nella prospettiva di continuazione dell'attività. Come già detto in precedenza nel corso di questo trattato, infatti, il bilancio d'esercizio fornisce informazioni di tipo patrimoniale, finanziario ed economico di un'impresa in funzionamento (going concern), cioè di un'impresa che continua a svolgere la sua attività caratteristica.

Si deve in sostanza pensare al bilancio d'esercizio come ad una foto dell'impresa scattata alla data della sua redazione. L'impresa non è immobile, si muoveva prima e si muoverà dopo la foto ma il bilancio ha immortalato la sua posizione ad una data precisa. Il confronto tra il bilancio di esercizi diversi può essere immaginato come l'analisi di cosa e quanto è cambiato tra una foto e l'altra, sempre nella consapevolezza che dal momento dell'ultimo scatto qualcosa può essere già cambiato.

Non si applica il principio della continuità, invece, nella redazione di bilanci straordinari, finalizzati a cogliere un momento particolare dell'impresa (cessione, liquidazione, ecc.). In questi casi la foto dell'impresa ha lo scopo di cogliere prospettive particolari, finalizzate alla stima del capitale economico o allo scatto dell'ultima foto dell'impresa prima che cessi la sua attività. In sostanza con i bilanci straordinari si scatta una foto ad un'impresa in corrispondenza di un momento di cambiamento della sua esistenza.

1.4.4 Competenza

Secondo quanto previsto dai punti 3 e 4, costi e ricavi devono essere imputati al conto economico dell'esercizio a cui si riferiscono e non di quello in cui si realizzano i relativi flussi di cassa.

1.4.5 Valutazione separata degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci

In osservanza di quanto previsto al punto 5, gli elementi di natura eterogenea ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente. Abbiamo già detto come questo postulato sia di estrema valenza per il divieto di compensi di partite.

1.4.6 Costanza dei criteri di valutazione

Il co. 6 dell'art. 2423-bis statuisce che i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. E' poi prevista una deroga, ammessa solo in casi eccezionali, a patto che in nota integrativa siano indicati i motivi che hanno portato all'utilizzo di un diverso criterio per quella voce di bilancio e venga data esposizione all'effetto che il cambiamento produce sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico; la deroga è consentita se funzionale al rispetto delle finalità del bilancio.

1.5 - Criteri di valutazione

Non abbiamo molto altro da aggiungere sui criteri di valutazione delle voci a livello generale, avendo già espresso come essi siano subordinati alle finalità e ai postulati e come debba essere derogata la loro applicazione in caso di conflitto con le finalità e i postulati stessi.

La scala gerarchica quindi, completando il quadro, simboleggia proprio la previsione di rispetto delle regole di ciascun livello a quelle del livello superiore, a pena di disapplicazione di quelle di livello più basso a garanzia di quelle di importanza superiore per l'informativa che il bilancio deve garantire.

Entriamo in temi già sicuramente più chiari al lettore, che tratteremo quindi in modo più sintetico, ma che sono doverosi per riordinare le idee.

1.6 - Documenti di bilancio

Il bilancio si compone di quattro documenti obbligatori, a cui si aggiunge un documento di accompagnamento. Partendo dai primi, troviamo:

- Lo stato patrimoniale, redatto secondo lo schema dettato dall'articolo 2424 c.c., che fornisce informazioni sulla composizione del patrimonio aziendale, attraverso l'esposizione delle attività, delle passività e del patrimonio netto dell'impresa;
- Il conto economico, costruito in osservanza dell'articolo 2425 c.c., che evidenzia il risultato economico conseguito nell'esercizio, ottenuto dalla contrapposizione di componenti positivi (ricavi) e componenti negativi (costi) di reddito;
- Il rendiconto finanziario, redatto in osservanza delle indicazioni "minime" contenute nell'art. 2425-ter, che contiene informazioni di tipo finanziario per dare spazio all'analisi dello stato di solvibilità e a quello di liquidità dell'impresa;
- La nota integrativa, disciplinata dagli articoli 2427 e 2427 bis del codice civile, che ha carattere descrittivo e soddisfa lo scopo di fornire informazioni aggiuntive a quelle contenute negli schemi contabili di stato patrimoniale e conto economico

La relazione sulla gestione accompagna infine il bilancio, composto in modo inscindibile dai documenti di cui sopra, e fornisce "un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione", ai sensi dell'art. 2428 c.c.

Sui documenti di cui sopra si baserà l'analisi dei revisori legali dei conti (o delle società di revisione) per la formulazione del loro giudizio in merito alla coerenza tra il bilancio e le norme di legge e tra la relazione, il bilancio, e, ancora una volta, le norme di legge.

Abbiamo poi discusso in merito al fatto che lo scopo di sgravare le imprese di ridotte dimensioni da oneri "eccessivamente gravosi" e di modulare l'informativa del bilancio alle dimensioni delle imprese, ha portato a definire in ambito europeo una categorizzazione delle imprese in quattro classi. Nel nostro ordinamento di queste quattro se ne ritrovano tre, in quanto non è prevista differenza di obblighi in tema di

bilancio tra medie e grandi imprese; ad ogni classe è data la possibilità di redigere un bilancio diverso in termini di inclusione degli schemi di cui sopra:

1. bilancio ordinario, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, accompagnato dalla relazione sulla gestione (ai sensi degli artt. dal 2423 al 2428 c.c.) per le medie e grandi imprese;
2. bilancio in forma abbreviata, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, con esonero dal rendiconto finanziario e la facoltatività della relazione sulla gestione (ex art. 2435-bis c.c.) per le piccole imprese;
3. bilancio delle micro-imprese, che riprende quello in forma abbreviata dando la facoltatività di redigere o meno anche la nota integrativa (ex art. 2435-ter c.c.) per le microimprese.

1.7 - Destinatari del bilancio

In merito ai soggetti a cui il bilancio si rivolge, riportiamo un estratto dell'OIC 11 (Versione 30/05/2005), in cui si chiarisce che lo stesso deve essere predisposto in modo tale da essere di concreta utilità per il maggior numero di soggetti. Per cui lo scopo del bilancio deve essere quello di fornire l'informativa più ampia possibile in grado di consentire sia ai soggetti interni che a quelli esterni all'impresa, di estrapolare informazioni chiare e attendibili e utili alla valutazione della convenienza di rimanere o di entrare in rapporto con la società.

Utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione

Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto in maniera da essere di concreta utilità per il maggior numero di destinatari, i quali nella attendibilità ed imparzialità dei dati in esso esposti devono trovare la base comune per la composizione degli interessi contrapposti. Mentre il bilancio di esercizio dà in prevalenza informazioni sul presente e sul passato, molti degli atti economici compiuti dai destinatari dei bilanci riguardano il futuro. I creditori utilizzano il bilancio per valutare le prospettive di recupero del proprio credito. Gli azionisti e coloro che sono interessati all'acquisto di azioni analizzano, fra l'altro, gli utili conseguiti e la situazione patrimoniale-

finanziaria del presente al fine di dedurre orientamenti sul futuro andamento degli utili, per valutare il prezzo d'acquisto delle azioni e la capacità di produrre redditi e quindi di originare dividendi. Affinché gli investitori e gli altri destinatari del bilancio possano utilizzare i dati in esso esposti per effettuare delle previsioni sugli andamenti operativi futuri, è necessario che tali dati siano oltre che attendibili anche analitici ed intelligibili. L'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica esposta nel bilancio d'esercizio per essere utile deve essere completa e deve scaturire da un insieme unitario ed organico di documenti.

2. IMPATTI DEL DECRETO LEGOSLATIVO 139/2015

2.1 - Introduzione

Il Decreto Legislativo 139/2015 ha determinato una vera e propria riforma della materia contabile e di bilancio. Tale affermazione trova fondamento nell'analisi non solo quantitativa delle modifiche che hanno coinvolto il codice civile, ma anche qualitativa dei cambiamenti. Gli effetti da questi prodotti sono ampi e dirompenti, si può quasi dire spiazzanti e destabilizzanti, spesso attornati da dubbi e perplessità interpretative e da zone oscure determinate dalla poca chiarezza delle nuove norme. Anche la platea dei soggetti coinvolti dalle novità è ampia e coinvolge, tra le altre, le seguenti categorie di professionisti:

1. Dottori commercialisti
2. Revisori legali dei conti
3. Analisti

I Dottori commercialisti identificano la categoria di soggetti a cui solitamente l'impresa conferisce l'onere della redazione del bilancio d'esercizio; sono quindi sempre i primi a doversi formare per adattarsi alle novità contabili e di bilancio e sono coloro che in qualche modo hanno dovuto adattare nel corso dell'esercizio le modalità di tenuta delle contabilità delle imprese clienti.

I revisori legali dei conti sono leggermente meno coinvolti perchè tenuti ad analizzare i documenti contabili per esprimere un giudizio sul bilancio, ovviamente redatto in completa aderenza alle novità introdotte, ed ora anche sulla relazione sulla gestione.

Gli analisti (operatori di società di rating, di finanziarie e di banche), invece, analizzano il bilancio per valutare la liquidità e la solvibilità delle imprese e sono interessati in misura particolare dall'introduzione dell'obbligatorietà del rendiconto finanziario.

Non ci si può poi dimenticare dei lettori del bilancio! Essi, per trarre le loro conclusioni sulla convenienza ad intavolare un rapporto (di investimento, di fornitura, di collaborazione, ecc) con una società devono saper leggere il suo bilancio; e quando il linguaggio, la tipologia di informazioni o i criteri di redazione o di valutazione cambiano, il lettore del bilancio deve sapere cogliere tali cambiamenti per assicurarsi una corretta comprensione del loro significato. Anche tale categoria risulta quindi coinvolta nel vortice delle novità del D.Lgs. 139/2015.

2.2 - Esigenze di comparabilità

Ermando Bozza - Professore a contratto di "Audit e revisione legale" all'Università di Salerno, Dottore Commercialista, Revisore Legale e Componente della Commissione CNDCEC Principi di revisione - prevedeva già alla fine del 2016 che la campagna bilanci 2016 sarebbe stata ben più complessa di quella del 2015: dubbi, difficoltà interpretative, criticità operative avrebbero di sicuro caratterizzato la transizione alle nuove norme.

Il suo contributo nella rivista specialistica *Società e Contratti, Bilancio e Revisione* affronta proprio il tema del passaggio alle rinnovate regole di formazione del bilancio d'esercizio ed evidenzia come l'attività preparatoria alla predisposizione dei bilanci d'esercizio 2016 dovesse essere anticipata rispetto agli altri anni. La gestione di una serie di attività inusuali, prime tra tutte quelle che si rendono necessarie per la riclassificazione del bilancio e per rendere comparabile il bilancio 2016 con quello dell'esercizio precedente, avrebbe sicuramente richiesto una maggiore mole di lavoro da parte degli addetti e tempistiche più lunghe.

Il suo articolo sintetizza poi le principali novità apportate dal D.Lgs 139/2015 e ne descrive, con taglio operativo, le implicazioni. Ovviamente il suo contributo arriva quando i principi contabili nazionali sono ancora in fase di consultazione pubblica per cui bisognerà poi rivisitare alla luce degli eventuali cambiamenti apportati alla versione definitiva degli stessi.

Possiamo schematizzare le novità che hanno interessato l'iter operativo di formazione del bilancio 2016 nel modo seguente:

- A. applicazione dei nuovi principi di valutazione,
- B. riclassificazione delle voci del bilancio 2015,
- C. predisposizione del rendiconto finanziario in forma comparativa.

Diamo qualche informazione in più su ognuno dei punti precedenti per iniziare a comprendere di cosa stiamo parlando.

A. APPLICAZIONE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI

In questa fase sono due gli elementi sui quali dobbiamo porre particolare attenzione:

- 1. tipo di bilancio,
- 2. modalità di applicazione.

In alcuni casi gli OIC hanno previsto diversi criteri di valutazione per lo stesso elemento di conto economico o di stato patrimoniale, da utilizzare in base al tipo di bilancio che si deve redigere (ordinario, abbreviato o semplificato).

I principi contabili, inoltre, si possono distinguere, in quanto a modalità di applicazione, tra principi che hanno applicazione retroattiva obbligatoria e principi per i quali è lasciata l'opzione di applicazione prospettica.

Per la modalità di applicazione dei principi contabili - retroattiva o prospettica - bisogna fare riferimento a quanto previsto dall'OIC 29 che detta la regola generale: «Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente. Ciò comporta che il cambiamento di un principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato».

Prosegue L'OIC 29 stabilendo che «L'applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il

nuovo principio contabile. Pertanto, la società deve rettificare il saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio precedente ed i dati comparativi dell'esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse stato sempre applicato.

B. RICLASSIFICAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO 2015

Essendo il bilancio redatto a stati comparati, si rende necessario riclassificare le voci del bilancio 2015 per tenere in considerazione le modifiche che sono state apportate agli schemi di conto economico e stato patrimoniale. Tale riclassificazione prevede di fatto la predisposizione dello stato patrimoniale e del conto economico del bilancio 2015 in osservanza delle stesse disposizioni con le quale viene redatto il bilancio dell'esercizio 2016.

C. PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO IN FORMA COMPARATIVA

Per le società che saranno tenute per la prima volta alla redazione del rendiconto finanziario, esso va predisposto anche per l'anno 2015, sempre ai fini comparativi. Quindi in un solo colpo devono essere predisposti due rendiconti finanziari annuali.

2.3 - AGGIORNAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI

2.3.1 NASCITA E SVILUPPO DELL'OIC

L'OIC (Organismo Italiano di Contabilità)¹⁶² è nato dall'esigenza, avvertita dalle principali Parti private e pubbliche italiane, di costituire uno standard setter nazionale dotato di ampia rappresentatività, capace di esprimere in modo coeso le istanze nazionali in materia contabile.

L'Organismo Italiano di Contabilità è stato costituito, nella veste giuridica di una fondazione, il 27 novembre 2001. Alla stipula dell'atto costitutivo hanno partecipato, in qualità di Fondatori, le organizzazioni rappresentative delle principali categorie di soggetti privati interessate alla materia.

In particolare, gli attuali Soci Fondatori sono: l'Assirevi, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri, l'Abi, l'Andaf, l'Ania, l'Assilea, l'Assonime, la Confagricoltura, la Confcommercio, la Confcooperative, la

¹⁶² http://www.fondazioneoic.eu/?page_id=5

Confindustria e la Lega delle Cooperative; per gli users, l'Aiaf, l'Assogestioni e la Centrale Bilanci, la Borsa Italiana.

I Ministeri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze, nonché le Autorità Regolamentari di Settore (Banca d'Italia, Consob e Isvap) hanno espresso il loro favore all'iniziativa.

La legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, riconosce il ruolo e le funzioni dell'OIC, integrando il d.lgs. 38/2005 con gli articoli 9-bis e 9-ter¹⁶³.

Art. 9-bis – Ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilità

1. L'Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:

a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;

b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;

c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Questo passaggio è di fondamentale importanza. Con la Legge 91/2014, infatti viene previsto per la prima volta da una norma che tra i compiti dell'OIC vi sia quello di “emanare i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, secondo le disposizioni del codice civile”. Il legislatore riconosce ufficialmente la rilevanza dei principi contabili nazionali per la prassi operativa, che rappresentano ormai uno strumento indispensabile per i professionisti del settore.

È opportuno evidenziare che i principi contabili nazionali assumono particolare rilevanza anche per i riflessi fiscali derivanti dalla loro applicazione. Basti pensare che la disciplina attuale dell'IRAP richiama i

¹⁶³ Ibidem

principi contabili ai fini della determinazione della base imponibile, prevedendo che i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa¹⁶⁴

L'OIC, inoltre, è impegnato nella diffusione di una cultura contabile¹⁶⁵

Aggiunge poi la Fondazione Nazionale dei Commercialisti che lo stesso, attraverso l'emanazione dei principi contabili nazionali, integra la normativa in materia di bilancio, laddove questa risulti carente, e interpreta la normativa nei casi di ambiguità; tra i suoi obiettivi ci sono l'aggiornamento della prassi contabile, in considerazione degli sviluppi normativi e degli input provenienti dalla dottrina, e la semplificazione dell'applicazione della prassi contabile al fine di agevolare la lettura e la comprensione delle indicazioni nei principi riportati¹⁶⁶.

Angelo Casò, Dottore Commercialista dell'ODCEC di Milano, in un articolo del CNDCEC riprende il tema dell'importanza dei principi contabili nazionali nel corretto svolgimento dell'attività della professione contabile. Nel suo contributo¹⁶⁷ afferma che i principi contabili assolvono ad una duplice funzione:

- “interpretare in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio al fine di fornire specificazioni di tipo applicativo sul contenuto delle norme di legge”;
- integrare le norme di legge qualora risultino “insufficienti ai fini di rappresentare contabilmente certe operazioni”

In questo contesto i principi contabili disciplinano:

- il dettaglio dei principi per dare contenuto ai principi generali indicati dal legislatore
- i criteri, i metodi e le procedure di applicazione per fattispecie previste o non previste dalla legge
- il contenuto delle informazioni di dettaglio da fornire nella nota integrativa.

¹⁶⁴ <http://www.cndcec.it/Portal/Press/Default.aspx?Id=b9dd597a-873e-47ae-9da5-e13109c36d42>

¹⁶⁵ <http://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/50>

¹⁶⁶ Cfr. Nicola Lucido, *I nuovi principi contabili e gli effetti del D.Lgs 139/2015*, FNDC del 13 settembre 2016

¹⁶⁷ <http://www.cndcec.it/Portal/Press/Default.aspx?Id=b9dd597a-873e-47ae-9da5-e13109c36d42>

2.3.2 Processo di formazione dei principi contabili

I principi contabili nazionali, dopo la stesura da parte dell'OIC, devono essere approvati dal Consiglio di Gestione e sono sottoposti ad un rigoroso due process di consultazione¹⁶⁸.

Nella fase tra il termine della consultazione e la pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei ministri competenti¹⁶⁹. L'eventuale parere negativo di una delle precedenti istituzioni deve essere pubblicato assieme al principio contabile approvato dal Consiglio di gestione.

Il format degli OIC è uniforme e standardizzato; lo schema di riferimento comprende:

- A. Finalità del principio
- B. Ambito di applicazione
- C. Definizione delle voci di bilancio che si andranno a trattare
- D. Classificazione e contenuto delle voci nei prospetti di stato patrimoniale e conto economico
- E. Rilevazione iniziale
- F. Valutazione e rilevazione successiva
- G. Eventuale sezione con fattispecie particolari
- H. Informazioni da inserire nella nota integrativa
- I. Appendice contenente i riferimenti normativi, esempi numerici, ecc

In virtù delle funzioni menzionate e del ruolo che l'OIC ricopre nel nostro Paese, rafforzato dal riconoscimento giuridico attribuito dalla Legge 91 del 24 giugno 2014, ad esso è stato affidato, con il Decreto 139/2015, il compito di portare avanti la rivisitazione dei principi contabili nazionali.

¹⁶⁸ «La consultazione pubblica è uno strumento utilizzato per consentire la partecipazione attiva al processo decisionale e sollecitare un confronto aperto e costruttivo con tutti i soggetti interessati ad approfondire le proposte legislative ed amministrative»

<http://www.mef.gov.it/comunica-connoi/consultazione>.

¹⁶⁹ Presentazione all'Organismo Italiano di Contabilità e ai principi contabili nazionali, riportata in apertura di ogni OIC

2.4 - Aggiornamento degli OCI in seguito al D.Lgs 139/2015

Il comma 3 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 139/2015 assegna all'Organismo Italiano di Contabilità il compito di aggiornare i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel decreto.

“La successiva Relazione Ministeriale afferma che tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti. Ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche. Analogamente i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione”¹⁷⁰.

Nel comunicato del CNDCEC del 16 gennaio 2017, intitolato “Commercialisti, più tempo per l'approvazione del bilancio”, si legge:

Il nuovo quadro giuscontabile ha richiesto una impegnativa attività di revisione dei documenti, resa più articolata anche dal fatto che in parte l'impostazione dei Principi è naturalmente mutata in virtù del riconoscimento formale del ruolo di “istituto nazionale per i principi contabili” attribuita all'OIC dal legislatore dell'art.9-bis del dl 91/2014 (convertito nella legge 116/2014). “Non c'è dubbio che la presenza di principi contabili che sappiano svolgere una appropriata funzione integrativa e interpretativa – ricorda il Presidente uscente Gerardo Longobardi - è una condizione preliminare essenziale per poter applicare in modo tecnicamente corretto le norme di riferimento. In questa particolare fase di transizione, le disposizioni dello standard setter nazionale danno soluzione a molti dubbi applicativi che altrimenti sarebbero stati risolti in maniera disomogenea dagli operatori”.

Il breve tempo concesso dal Legislatore, vincolato al rispetto della tempistica fissata dall'Unione Europea, ha, quindi, già reso evidente a taluni operatori come il tempo previsto per poter approvare il bilancio nelle

¹⁷⁰ D'Angelo Paola, D'Angelo Carla, *Il bilancio delle microimprese*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2017 - pag 3

scadenze dettate dal codice civile non sia sufficiente per poter organizzare e stimare in maniera adeguata l'impatto derivante dall'applicazione delle nuove norme, stante inoltre che l'adozione interesserà a fini comparativi anche i dati dell'esercizio 2015".

In questa particolare fase di transizione, le disposizioni dello standard setter nazionale danno soluzione a molti dubbi applicativi che altrimenti sarebbero stati risolti in maniera disomogenea dagli operatori.

2.4.1 Fasi della rivisitazione degli OICASI DELLA RIVISITAZIONE DEGLI OIC 2016

Nel corso del 2016 l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato le bozze dei nuovi principi contabili OIC, redatti al fine di tener conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 (che ha sua volta è il frutto del recepimento della Direttiva 2013/34/UE). Tali bozze, dopo il periodo di consultazione pubblica, durante il quale l'OIC raccoglie eventuali segnalazioni di errori ed eventuali, sono state ridiscusse per accogliere o meno le segnalazioni ricevute e giungere alla versione definitiva.

Nel caso specifico la pubblicazione delle bozze, avvenuta tra i mesi di marzo e luglio 2016, ha dato il via alla fase di consultazione pubblica. Al termine della stessa sono state analizzate le osservazioni ricevute e riesaminati i profili qualificanti dei nuovi principi.

A seguito del rilascio dei pareri privi di osservazioni da parte delle istituzioni e delle autorità competenti è stata pubblicata (in data 22 dicembre 2016) la versione definitiva dei nuovi principi contabili nazionali.

Gli OIC hanno mantenuto la struttura che gli era stata attribuita nel precedente aggiornamento risalente al 2014; in ciascuno è stata riportata, in fase di chiusura, la data di entrata in vigore.

L'attività di revisione ha coinvolto 22 principi contabili, due dei quali soggetti ad abrogazione, diciannove a modifica e uno a nuova creazione.

I principi abrogati sono:

- l'OIC 22 - Conti d'ordine;

- l'OIC 3 - Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione.

Nella tabella che segue, invece si riportano i dati essenziali degli OIC attualmente in vigore, con indicazione sugli aggiornamenti che hanno fatto seguito al Decreto Legislativo 139/2015.

Documento	Titolo	Data pubblicazione	Aggiornamento 2016	Note
OIC 2	Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare	26.10.2005		
OIC 4	Fusione e scissione	24.01.2007		
OIC 5	Bilanci in liquidazione	25.06.2008		
OIC 6	Ristrutturazione deol debito e informativa di bilancio	02.08.2011		
OIC 7	I certificati verdi	07.02.2013		
OIC 8	Le quote di emissione di gas ad effetto serra	07.02.2013		
OIC 9	Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali	22.12.2016	Si	
OIC 10	Rendiconto finanziario	22.12.2016	Si	
OIC 11	Bilancio d'esercizio - Finalità e postulati	30.05.2005		
OIC 12	Composizione e schemi del bilancio d'esercizio	22.12.2016	Si	
OIC 13	Rimanenze	22.12.2016	Si	
OIC 14	Disponibilità liquide	22.12.2016	Si	
OIC 15	Crediti	22.12.2016	Si	
OIC 16	Immobilizzazioni materiali	22.12.2016	Si	
OIC 17	Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto	22.12.2016	Si	
OIC 18	Ratei e risconti	22.12.2016	Si	
OIC 19	Debiti	22.12.2016	Si	
OIC 20	Titoli di debito	22.12.2016	Si	
OIC 21	Partecipazioni	22.12.2016	Si	La precedente versione del 2014 era denominata "Partecipazioni e azioni proprie"
OIC 23	Lavori in corso su ordinazione	22.12.2016	Si	
OIC 24	Immobilizzazioni immateriali	22.12.2016	Si	
OIC 25	Imposte sul reddito	22.12.2016	Si	
OIC 26	Operazioni, attività e passività in valuta estera	22.12.2016	Si	
OIC 28	Patrimonio netto	22.12.2016	Si	
OIC 29	Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio	22.12.2016	Si	La precedente versione del 2014 era denominata "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio"
OIC 30	I bilanci intermedi	06.04.2006		
OIC 31	Fondo rischi, oneri e TFR	22.12.2016	Si	
OIC 32	Strumenti finanziari derivati	22.12.2016	Si	Nuovo; la numerazione è stata attribuita in sede di pubblicazione definitiva

Già alla fine del 2016, le anticipazioni della stampa specializzata riportano l'intenzione dell'Organismo di contabilità di rivisitare i restanti principi contabili anche se non direttamente connessi alla redazione del bilancio d'esercizio¹⁷¹.

In questa sede ci limiteremo ad approfondire i temi su cui il vuoto previsionale del legislatore si è fatto maggiormente sentire. Analizziamo quindi a grandi linee i seguenti OIC:

- OIC 10, che definisce la struttura, il contenuto e le modalità di composizione del rendiconto finanziario;
- OIC 11, che dà maggiori indicazioni sul concetto di rilevanza;
- OIC 12, che fornisce ai redattori di bilancio indicazioni utili sulla classificazione di conto economico in seguito all'eliminazione della sezione straordinaria;
- OIC 15 e 19 che definiscono e declinano l'applicazione del costo ammortizzato.

Queste erano le tematiche che avevamo lasciato alla trattazione del presente capitolo in quanto il terzo capitolo era dedicato alle novità del codice civile, che risultava "carente" nella loro trattazione. Parleremo poi anche delle scritture di contabilizzazione delle azioni proprie, che rientrano in quelle specie di novità che hanno in qualche modo spiazzato i redattori del bilancio.

3. IL RENDICONTO FINANZIARIO

Riprendiamo un altro tema delicato che avevamo rimandato a questo capitolo: il rendiconto finanziario. La collocazione in questo capitolo, che si occupa delle previsioni dei principi contabili nazionali aggiornati in seguito al decreto bilanci e delle difficoltà al passaggio alle nuove disposizioni del codice civile, si deve a due principali motivi:

1. Il codice civile non tratta nel dettaglio il contenuto del rendiconto finanziario
2. Si intende dare evidenza del problema relativo alla predisposizione del rendiconto ai fini comparativi per l'esercizio 2015

¹⁷¹ Cfr. Parente Giuseppe, *I nuovi principi OIC tagliano il traguardo*, Il Sole 24 Ore del 22 dicembre 2016 (pag. 44)

3.1 - Introduzione

Come visto in precedenza, il D.Lgs. n. 139/2015 ha modificato, tra gli altri, l'art. 2423 c.c., inserendo il rendiconto finanziario tra i documenti obbligatori del bilancio d'esercizio. I bilanci degli esercizi aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016 devono quindi essere composti da 4 documenti e non più da tre: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa.

Il codice civile, all'art. 2425-ter c.c. fornisce, tuttavia, solo le indicazioni minime del rendiconto: la comparazione dei dati dell'esercizio con quelli dell'esercizio precedente, l'utilizzo delle disponibilità liquide come unità di misura e la divisione dei flussi derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento e da quella di finanziamento. Delineare gli altri tratti del documento diviene così competenza dell'Organismo Italiano di Contabilità.

Allineandosi a quanto previsto dal codice civile, l'OIC 10, che nella versione di agosto 2014 raccomandava la redazione del rendiconto seppure senza prevederne l'obbligo (in quanto non previsto dal c.c.), nella nuova versione di dicembre 2016, gli conferisce autonoma rilevanza.

L'OIC 10 definisce la forma e il contenuto del rendiconto finanziario, stabilendo le modalità con le quali deve essere predisposto e fornendo degli schemi standard che risultano di grande utilità nella pratica professionale in quanto consentono la comparazione di dati di imprese diverse, oltre al confronto tra i dati di più esercizi della stessa impresa¹⁷². L'utilizzo pregresso del rendiconto a livello internazionale fa sì che i bilanci delle società italiane redatte secondo i principi contabili nazionali siano ora più facilmente comparabili con i bilanci delle società italiane e straniere che redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS anche dal punto di vista finanziario. Tale documento, inoltre, è considerato di fondamentale importanza¹⁷³ per l'analisi dello stato di solvibilità

¹⁷² Come gli altri prospetti di bilancio, anche il rendiconto deve essere confrontato con quello dell'esercizio precedente al fine di cogliere gli eventuali decrementi o incrementi, spiegati dalle variazioni di alcune voci di conto economico o stato patrimoniale o con l'ausilio dei dettagli riportati in nota integrativa.

¹⁷³ "L'azienda per poter operare secondo economicità deve perseguire i propri fini istituzionali operando con relativa autonomia finanziaria e monetaria, senza il ricorso perdurante di terze economie. La misurazione e l'accertamento del grado di conseguimento di questo obiettivo sono vitali per l'impresa per valutare gli esiti e le

e liquidità¹⁷⁴ di una società e la sua assenza nei bilanci delle società italiane che redigono il bilancio secondo le regole del codice civile, ha talvolta portato i potenziali investitori a impiegare i propri capitali altrove.

3.2 - Definizione di rendiconto

Nella nuova versione dell'OIC 10 è stata apportata una leggera modifica alla definizione di rendiconto finanziario, che è stata anche spostata dal paragrafo 1 al paragrafo 9. Il motivo della diversa collocazione deriva proprio dal conferimento di autonoma rilevanza conferita al prospetto; se prima la definizione era inclusa tra le finalità del principio, ora è proprio inserita tra le definizioni.

OIC 10 (2014) - Paragrafo 1	OIC 10 (2016) - Paragrafo 9
<i>Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio</i>	<i>Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide¹⁷⁵ avvenute in un determinato esercizio</i>

Attraverso il rendiconto finanziario è quindi possibile analizzare le cause delle variazioni delle grandezze finanziarie e monetarie avvenute in un determinato periodo di tempo, solitamente un esercizio, per far comprendere ai terzi come si siano originate e quali siano le condizioni di equilibrio finanziario e monetario della società al termine del periodo amministrativo. Le informazioni che questo documento è in grado di dare

prospettive della gestione. La composizione e divulgazione del rendiconto finanziario assolvono a questi bisogni conoscitivi". Riccardo Bauer, Andrea Sergiacomo, *Il nuovo bilancio d'esercizio e consolidato. Tutte le novità applicabili dal 2017*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2017

¹⁷⁴ a.a., *Il rendiconto finanziario nel bilancio 2016*, Fisco e tasse del 9 gennaio 2017

¹⁷⁵ "Detta scelta, coerente con il disposto normativo del codice civile, è in sintonia anche con quanto previsto dallo IAS 7, a conferma dell'intenzione della prassi italiana di accostarsi maggiormente agli standard internazionali." A.a., *Il rendiconto finanziario nel bilancio d'esercizio*, Fisco e tasse del 9 gennaio 2017

non sono individuabili nello stato patrimoniale, nemmeno dalla sua lettura comparata e combinata con quella del conto economico. Questo si può ritenere valido motivo di inserimento del rendiconto finanziario tra i documenti di bilancio, ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società.

La versione aggiornata del principio contabile ha determinato un riassetto del prospetto da presentare nel fascicolo di bilancio; la modifica riguarda l'indicazione dell'ammontare e della composizione delle disponibilità liquide, in linea con quanto disposto dall'art. 2425-ter c.c.

Si tratta quindi di un rendiconto di cassa che può essere costruito con sia con il metodo diretto che con il metodo indiretto.

3.3 - Scheda del rendiconto finanziario

A prescindere dal metodo utilizzato, il rendiconto deve in ogni caso evidenziare distintamente i flussi di tre aree:

- Area operativa
- Area finanziaria
- Area di investimento

L'area operativa comprende i flussi derivanti dall'acquisizione, dalla produzione e dalla distribuzione di beni e alla fornitura di servizi (es: commissioni, incassi da proventi finanziari, pagamenti e rimborsi di imposte, rimborsi assicurativi).

L'area finanziaria si compone di tutti i flussi¹⁷⁶ inerenti all'ottenimento o alla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di debito o di rischio (es: flussi in entrata derivanti dall'emissione di azioni, incassi e pagamenti relativi a prestiti obbligazionari, pagamento di dividendi).

¹⁷⁶ L'OIC 10 precisa che "i flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide"

L'area di investimento è composta dai flussi che derivano dall'acquisto e dalla vendita di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (es: acquisto/vendita di fabbricati, impianti, attrezzature; acquisto o cessione di partecipazioni in imprese controllate o collegate).

Rispetto alla versione del 2014 la liquidità generata dalla gestione caratteristica cambia nome da "gestione reddituale" a "gestione operativa" per allinearsi all'espressione di legge; inoltre i saldi iniziali e finali delle disponibilità liquide devono ora dare spazio anche al dettaglio dei valori di depositi bancari e postali, degli assegni e dei valori in cassa.

3.4 REDAZIONE DEL RENDICONTO

Dato che il rendiconto analizza le variazioni delle disponibilità liquide della società, bisogna prima di tutto tenere a mente che per la sua redazione devono essere considerati solo i movimenti che riguardano variazioni di tipo finanziario, quali, ad esempio:

- costi e ricavi monetari;
- acquisti e vendite di immobilizzazioni;
- variazioni del capitale con versamenti o riduzione;
- distribuzione di dividendi;
- accensione/rimborso di finanziamenti;
- pagamento TFR

Vanno invece esclusi:

- costi e ricavi non monetari;
- svalutazione e rivalutazioni di immobilizzazioni;
- accantonamenti;
- ammortamenti;
- capitalizzazioni di costi

Come anticipato, il rendiconto può essere redatto con il metodo diretto e con quello indiretto.

Il primo consiste nella contrapposizione delle entrate e delle uscite monetarie che derivano dalla gestione caratteristica mentre il metodo indiretto parte dall'utile dell'esercizio per rettificarlo con l'eliminazione delle poste non monetarie e l'aggiunta delle variazioni che in esso non trovano esposizione in quanto afferiscono in stato patrimoniale o trovano chiara esposizione solo nella nota integrativa.

3.5 - Esonero e prime applicazioni

Come già visto nel capitolo precedente, sono esentate dalla predisposizione del rendiconto finanziario le piccole imprese e le microimprese, ai sensi degli artt. 2435-bis e 2435-ter. c.c.; l'OIC richiama tali norme al paragrafo 5, adeguandosi alle previsioni civilistiche.

Il rendiconto deve attenersi all'applicazione retrospettica delle norme del D. Lgs. 139/2015. In sede di prima applicazione è stato quindi necessario predisporre il rendiconto per l'esercizio 2016 e quello per l'esercizio 2015 ai fini comparativi (paragrafo 55 dell'OIC 10).

Ciò ha comportato uno sforzo maggiore nella predisposizione dei bilanci d'esercizio 2016 che hanno reso necessario la predisposizione di ben due rendiconti finanziari in una sola volta per i soggetti che non osservavano la raccomandazione facoltativa della versione del 2014 dell'OIC 10.

Per maggiori approfondimenti¹⁷⁷ rimandiamo alla lettura del principio contabile (OIC 10) dedicato a tale tema.

1. Eliminazione della sezione straordinaria di conto economico

Avevamo rimandato al presente capitolo anche la trattazione degli effetti derivanti dall'eliminazione della sezione straordinaria di conto economico in seguito alle

¹⁷⁷ Si consigliano:

- P.L. Marchini, G. Desana, Come cambiano i principi contabili OIC: novità in tema di rendiconto finanziario e di strumenti finanziari derivati;
- Fornaciari Luca, *Riforma bilanci: conto economico tra eliminazioni, nuove voci, riclassificazioni*, Quotidiano Ipsoa, 22 marzo 2017

modifiche agli schemi di bilancio apportate dal D. Lgs. 139/2015. Anche in questa occasione il rimando era dovuto al fatto che nulla era previsto dal codice civile in riferimento alla transizione dalle disposizioni previgenti a quelle nuove.

Nel Capitolo 3 abbiamo visto che all'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico non è corrisposta la creazione di una nuova sezione del prospetto; va dunque da sè che, tutto ciò che prima era incasellato nelle voci 20 e 21 della macroclasse E), vada d'ora in poi incluso in una delle restanti macroclassi A), B), C), D) del conto economico o nella parte finale relativa alle imposte.

Un aiuto concreto su come classificare le voci "straordinarie" è arrivato dalla declinazione pratica fornita dall'Organismo Italiano di contabilità, che ha cercato di dare risposta ai molti dubbi dei redattori di bilancio.

Il nuovo OIC 12, pubblicato nella sua versione definitiva in data 22 dicembre 2016, interviene in questo contesto fornendo una tabella di raccordo in grado di supportare il redattore di bilancio nella riclassificazione delle voci che, come ricordiamo, andava effettuata già sul bilancio 2015, sebbene per soli scopi comparativi. Anche in questo caso, infatti, la modificazione del prospetto di conto economico ha comportato un doppio sforzo: la redazione del prospetto del bilancio 2016 e la rivisitazione di quello del bilancio 2015 con le nuove regole, da compiersi al di là dell tipologia di bilancio (ordinario, abbreviato o della microimpresa).

Di seguito diamo qualche informazione¹⁷⁸ sulla nuova modalità di rilevazione delle principali voci che fino al bilancio d'esercizio 2015 rientravano nelle voci E.20 ed E.21 del bilancio, in base a quanto previsto dall'OIC 12

N°	Voci straordinarie	OIC 12 - versione 2016
1	Oneri di ristrutturazioni aziendali	La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia diversa tra cui, ad

¹⁷⁸ Cfr Fornaciari Luca, *Riforma bilanci: conto economico tra eliminazioni, nuove voci, riclassificazioni*, Quotidiano Ipsosa, 22 marzo 2017

		<p>esempio, costi di ristrutturazione legati al personale oppure accantonamenti generici. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.</p>
2	Componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito	<p>La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi nella voce C16d) proventi diversi dai precedenti.</p>
3	Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie	<p>Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione.</p>
4	Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati	<p>La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di reddito di tipo finanziario. Pertanto tali componenti sono stati inclusi nelle voci: C15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; C16b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non</p>

		costituiscono partecipazioni; C17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti
5	Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione.
6	Plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione.
7	Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva, nonché il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione.
8	Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria	Le svalutazioni e le rivalutazioni possono riferirsi a poste di bilancio di tipologia diversa (ad esempio partecipazioni, titoli, magazzino). Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste,

		si rinvia al redattore del bilancio.
9	<p>Furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino);</p>	<p>I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa (ad es. disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari). Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.</p> <p>I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i></p>
1 0	<p>Perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari);</p>	<p>Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a beni di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.</p> <p>I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i></p>
1 1	<p>Liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5;</p>	<p>Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata</i></p>

		<i>indicazione dei contributi in conto esercizio.</i>
1 2	Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali;	Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14) <i>oneri diversi di gestione.</i>
1 3	Oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa. Ad esempio quelle relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, ecc.;	Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.
1 4	Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria;	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci B14) <i>oneri diversi di gestione</i> e A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i>
1 5	Indennità varie per rotture di contratti.	Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali

		poste, si rinvia al redattore del bilancio.
1 6	Imposte relative ad esercizi precedenti.	
	<p>Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 (<i>oneri straordinari</i>), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria.</p> <p>La loro contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 (<i>Fondo per imposte, anche differite</i>) o dalla voce D12 (<i>debiti tributari</i>), a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. OIC 19 "Debiti").</p>	<p>Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce <i>20 imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate</i>.</p> <p>Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono staticlassificati per analogia agli oneri per imposte indirette dell'esercizio corrente nella voce B14) <i>oneri diversi di gestione</i>. La differenza positiva derivante dalla definizione di un</p>

	<p>Nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata a conto economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti; in caso contrario, l'eventuale eccedenza è imputata nei proventi straordinari.</p>	<p>contenzioso è stata classificata nella voce A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i></p>
1 7	<p>OIC 12 par. 51 f. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).</p>	<p>Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i></p>

Attraverso le indicazioni fornite dalle tabelle di cui sopra il redattore di bilancio riceve un importante aiuto in questa fase di transizione dai vecchi ai nuovi principi contabili nazionali. Rimanendo tuttavia dei casi dubbi e di difficile inquadramento nelle casistiche sopra elencate, il nuovo OIC evidenzia la possibilità, e al contempo la necessità, di definire - in alcune circostanze - la corretta classificazione sulla base dell'analisi della specifica operazione che ha originato il componente straordinario; in questi casi la valutazione è di puro appannaggio del redattore del bilancio.

5. AZIONI PROPRIE

Nel presente capitolo dedichiamo ancora uno scorcio di attenzione alle azioni proprie, che hanno subito un notevole cambio di rotta in merito alla loro contabilizzazione.

Nel precedente capitolo abbiamo visto che “l’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo”¹⁷⁹

Vediamo ora quali sono le scritture contabili da registrare in partita doppia¹⁸⁰, utili a chiarire i dubbi sorti in seguito all’entrata in vigore del D. Lgs 139/2015 (nota: sono omessi i decimali per semplicità visiva degli importi):

1. Acquisto azioni proprie per 1.000 euro

Descrizione	Dare	Avere
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	1.000	
Banca c/c		1.000

2. Annullamento azioni proprie acquistate alla pari per 1.000 euro

Descrizione	Dare	Avere
Capitale sociale	1.000	
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		1.000

3. Annullamento azioni proprie acquistate sotto la pari a 1.000 euro, valore nominale 1.200 euro

¹⁷⁹ Art. 2357-ter co.7

¹⁸⁰ Salvatore Giordano, *Manuale delle scritture contabili 2017*, Maggioli Editore 2017

Descrizione	Dare	Avere
Capitale sociale	1.200	
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		1.000
Riserva da sovrapprezzo azioni proprie		200

4. Annullamento azioni proprie acquistate sopra la pari a 1.000 euro, valore nominale 800 euro

Descrizione	Dare	Avere
Capitale sociale	800	
Altre riserve	200	
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		1.000

5. Vendita di azioni proprie per 1.200 euro , acquistate a 1.000 euro

Descrizione	Dare	Avere
Banca c/c	1.200	
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		1.000
Proventi finanziari		200

6. Vendita di azioni proprie per 800 euro , acquistate a 1.000 euro

Descrizione	Dare	Avere
--------------------	-------------	--------------

Banca c/c	800	
Oneri finanziari	200	
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		1.000

Facciamo ora un confronto con le scritture di acquisto delle azioni proprie ante riforma del bilancio. Dobbiamo pensare a quanto visto negli schemi qui sopra con la voce azioni proprie al posto della riserva negativa per azioni proprie in portafoglio; a titolo di esempio, il punto 1. Acquisto azioni proprie per 1.000 euro veniva così registrato:

Descrizione	Dare	Avere
Azioni proprie	1.000	
Banca c/c		1.000

Detto ciò andiamo a vedere cosa cambia nello stato patrimoniale. Supponiamo, per semplicità, i seguenti dati di partenza:

ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzazioni	20.000	Patrimonio netto	15.000
Attivo circolante	30.000	Debiti	35.000
Tot. Attivo	50.000	Tot Passivo	50.000

Prima della riforma del bilancio, le azioni proprie erano considerate un investimento, per cui venivano iscritte nell'attivo di stato patrimoniale. Nel nostro caso prevediamo

che l'acquisto non sia finalizzato a scopi speculativi o alla rivendita, per cui iscriviamo le azioni proprie tra le immobilizzazioni finanziarie, che aumentano di 1.000 in corrispondenza dell'esborso monetario dalla banca. Si ottiene :

ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzazioni	21.000	Patrimonio netto	15.000
Attivo circolante	29.000	Debiti	35.000
Tot. Attivo	50.000	Tot Passivo	50.000

Facciamo notare che il passivo rimane inalterato e l'attivo cambia la sua composizione ma non il valore finale.

Con le nuove regole di valutazione, invece, lo stato patrimoniale, in seguito all'acquisto delle azioni proprie si configura nel modo seguente:

ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzazioni	20.000	Patrimonio netto	14.000
Attivo circolante	29.000	Debiti	35.000
Tot. Attivo	49.000	Tot Passivo	49.000

Le azioni proprie, inserite nella riserva di patrimonio netto con importo negativo, diminuiscono il valore del patrimonio stesso e diminuisce anche l'attivo circolante per l'esborso monetario. Rispetto a prima il totale dell'attivo e del passivo si sono ridotti di 1.000.

6. COSTO AMMORTIZZATO

Come già anticipato più volte nel corso del presente trattato, una delle novità più grandi della riforma bilanci è l'introduzione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti e dei titoli obbligazionari immobilizzati nel bilancio d'esercizio.

In questa parte del lavoro analizzeremo più a fondo la tematica con l'obiettivo di essere il più possibile esaustivi e al tempo stesso non tralasciare lo scopo di una facile comprensione da parte del lettore. Il rimando a questo capitolo è stato fatto in quanto il criterio ammortizzato è solo introdotto dal codice civile (che rimanda espressamente alle regole dettate dai principi contabili internazionali) e viene trattato poi dall'OIC nei principi relativi ai crediti, ai debiti e ai titoli a cui si applica; inoltre, essendo questo metodo di valutazione delle voci di bilancio completamente nuovo ha rappresentato un cambiamento carico di dubbi da parte dei redattori. Per questi due motivi ben si colloca in questa parte del trattato che si dedica proprio alle due tematiche.

6.1 - Definizioni

Partiamo dalle definizioni di costo ammortizzato e dei tassi di interesse coinvolti, contenute negli OIC 15 e 19 ma tratte dai principi contabili internazionali.

Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità¹⁸¹.

Il criterio dell'interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo.

¹⁸¹ OIC 19, paragrafo 17

Il tasso di interesse nominale di un credito o debito è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi attivi o passivi nominali lungo la durata del credito o debito.

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria.

Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito o debito.

6.2 - Valutazione dei crediti e dei debiti

6.2.1 Valutazione iniziale

Il valore iniziale del debito (o credito) finanziario va valutato al suo fair value, considerando:

- l'importo complessivo del finanziamento ottenuto (o concesso),
- gli oneri accessori sostenuti dall'impresa in sede di stipula del contratto.

6.2.2 Valutazioni successive

Di seguito schematizziamo quali sono le fasi da seguire per determinare il valore dei debiti da iscrivere nel bilancio di una società:

1. calcolare gli interessi sul valore del debito all'inizio dell'esercizio (o alla più recente rilevazione iniziale) utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo,
2. aggiungere gli interessi al valore contabile del debito,
3. sottrarre gli interessi pagati e le quote di capitale rimborsate nell'esercizio,
4. sottrarre le riduzioni per perdite di valore o di non incassabilità.

Il procedimento per determinare il valore dei crediti è il seguente: al valore iniziale, determinato come valore nominale al netto di premi, sconti e abbuoni ed inclusivo dei costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito (commissioni attive e passive e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza), vanno sottratti gli interessi incassati e calcolati al valore nominale e

aggiunti quelli calcolati con il tasso di interesse effettivo. In questo modo gli interessi attivi al tasso nominale vengono corretti¹⁸² per tenere conto dell'ammortamento dei costi di transizione e delle commissioni lungo tutta la durata del credito. Vanno poi sottratti gli incassi di capitale ottenuto a rimborso oltre che le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti.

In sostanza con il criterio del costo ammortizzato, il debito/credito include gli oneri accessori, che aumentano o diminuiscono il valore del debito o del credito, creando un differenza tra l'ammontare del finanziamento/investimento e il valore di rimborso finale effettuato/ottenuto, calcolato con il criterio del costo effettivo. Tale differenza sarà poi distribuita¹⁸³ lungo tutta la durata dell'operazione finanziaria.

In seguito alla rilevazione iniziale, dunque, la valutazione di un'attività o passività finanziaria si effettua così:

VALORE DI ISCRIZIONE INIZIALE

- (+) Interessi calcolati con il criterio dell'interesse effettivo
- (-) Interessi nominali
- (-) Rimborsi
- (-) Svalutazioni durature

VALORE DI FINE ESERCIZIO

Ai fini di una maggior chiarezza e semplicità di comprensione, decliniamo in termini operativi i tassi di interesse coinvolti dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato e definiti in precedenza.

¹⁸² Claudia Tossani, *Bilanci 2016: il criterio del costo ammortizzato*, Fisco e tasse del 20 marzo 2017

¹⁸³ "Il processo del costo ammortizzato non va confuso con il processo di ammortamento delle immobilizzazioni; nonostante una serie di similitudini, in questo caso l'obiettivo è ripartire tra periodi di competenza non l'intero valore dell'investimento, ma solamente la differenza tra l'ammontare dell'investimento iniziale e il valore di rimborso" Roberta Provasi, *Il nuovo bilancio di esercizio. Le principali novità del D.Lgs. 139/2015*, Novecento Editore, 2016, pag. 82

Il tasso di interesse nominale di un debito (o credito) è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare l'importo degli interessi passivi (o attivi) nominali pagati (o riscossi) lungo tutta la durata del debito (o credito).

Esempio:

La società Alpha contrae un mutuo di 100.000 € al tasso nominale del 5%.

Gli interessi passivi saranno calcolati applicando il tasso del 5% al valore nominale del mutuo (100.000 €). Considerando il pagamento mensile degli interessi, il flusso di cassa in uscita ogni mese sarà pari a:

$$I = 100.000 * 0,05 * 1/12 = 416,67$$

Il tasso di interesse effettivo è quel tasso che, considerata tutta la durata dell'operazione, rimane costante lungo la stessa e si differenzia da quello nominale che non considera i costi accessori della transazione. Stiamo parlando di quello che in matematica finanziaria viene definito come TIR (Tasso Interno di rendimento).

Gli interessi con il metodo dell'interesse effettivo della tabella precedente sono quindi calcolati con questo tasso.

Precisiamo che la determinazione del costo ammortizzato varia, tuttavia, a seconda che i debiti o i crediti siano stati contrattualizzati a tasso fisso o variabile e, in quest'ultima ipotesi, a seconda che la variabilità sia nota (tasso fisso per fasce temporali) o meno (ad esempio tasso indicizzato).

Qualora infatti il tasso di interesse effettivo sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, quest'ultimo deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito (o credito) al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione.

Il criterio del costo ammortizzato deve essere applicato anche ai crediti e ai debiti infruttiferi, cioè che non producono interessi; in questo caso gli stessi andranno attualizzati al tasso di mercato.

6.2.3 Modello di calcolo del costo ammortizzato

In allegato al presente lavoro si colloca un file excel, predisposto per il calcolo del costo ammortizzato di alcune delle varianti pratiche¹⁸⁴ di valutazione dei debiti e dei crediti in cui le imprese che redigono il bilancio ordinario si possono imbattere a partire dal 1° gennaio 2016.

6.3 - Casi di non applicazione

I casi di non applicazione sono tre:

1. effetti irrilevanti,
2. crediti/debiti già esistenti che non abbiamo già esaurito tutti i loro effetti alla data del 1° gennaio 2016¹⁸⁵,
3. bilancio delle imprese di minori dimensioni.

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti e ai debiti se gli effetti sono irrilevanti. Ma quand'è che si può parlare di irrilevanza?

Secondo gli OIC 15 e 19 l'irrilevanza degli effetti è sempre **presunta** per i debiti e i crediti a breve termine, ovvero quelli la cui scadenza è inferiore a 12 mesi.

Esiste, poi, un altro caso di irrilevanza, da verificare di volta in volta, con riferimento allo specifico debito o credito: è il caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra il valore iniziale e il valore a scadenza siano di scarso rilievo rispetto al valore nominale. Non essendo definite delle soglie precise in merito, l'applicazione può far sorgere qualche dubbio ma la decisione, come anticipato, è lasciata alla valutazione del professionista da effettuare con riferimento al singolo caso.

Nel bilancio abbreviato e in quello delle microimprese il criterio del costo ammortizzato è solo facoltativo, per cui ne risulta che la sua applicazione sia obbligatoria solo per i bilanci ordinari. In caso non si opti per il suo utilizzo, la rilevazione del debito (o credito) è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti

¹⁸⁴ Si vedano anche gli allegati agli OIC 15 e 19

¹⁸⁵ Claudia Tossani, *Bilanci 2016: il criterio del costo ammortizzato*, Fisco e tasse del 20 marzo 2017

contrattualmente o comunque concessi (costi di transazione iniziali sono rilevati tra i **risconti attivi** nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale).

7. DERIVATI

Il criterio del costo ammortizzato viene applicato anche ai derivati. Secondo lo IAS 39 il derivato

è uno strumento finanziario (o un altro contratto che rientra nell'applicazione dello IAS 39) che presente tutte e tre le seguenti caratteristiche:

- 1. Il suo valore cambia in relazione ai cambiamenti di uno specifico tasso d'interesse, del prezzo di uno strumento finanziario, del prezzo di una merce, di un tasso di cambio, di un indice di prezzi o tassi, di un rating o altre variabili (a volte chiamate "sottostanti");*
- 2. Non prevede un investimento netto iniziale o, se previsto, questo è più piccolo di quanto sarebbe necessario per stipulare altre tipologie di contratto con simili reazioni alle variazioni dei fattori di mercato;*
- 3. E' regolato a una data futura*

Una prima classificazione dei derivati può essere fatta in base allo scopo per il quale il derivato viene stipulato e consente di distinguere tra derivati di trading, stipulati da finalità speculative, e derivati di hedging, stipulati con l'obiettivo di mettersi al riparo da rischi di tasso, di cambio, ecc. In quest'ultima categoria si può fare un'ulteriore distinzione in base alla tipologia di copertura utilizzata tra derivati con copertura fair value hedge e derivati con copertura cash flow hedge. La copertura fair value hedge è orientata alla salvaguardia dei rischi di prezzo e/o di tasso mentre la copertura cash flow hedge copre dal rischio di variazione dei flussi di cassa futuri legati ad attività e passività. Questa non è tuttavia l'unica differenza tra le due categorie di derivati; andiamo ad elencare le caratteristiche complete delle due tipologie di coperture.

La copertura di tipo fair value hedge, è delineato dai seguenti tratti:

- copre dal rischio di prezzo e/o di tasso,
- viene solitamente applicata alle attività a tasso fisso i cui flussi di cassa non variano durante la vita dello strumento finanziario,

- anticipa la registrazione contabile degli oneri e dei proventi rilevati per lo strumento coperto,
- ha lo scopo ultimo di proteggere il valore corrente di poste dello stato patrimoniale (attività o passività).

La copertura di tipo cash flow hedge, invece:

- copre dal rischio di variazione dei flussi di cassa futuri legati ad attività e passività,
- viene normalmente applicato alle attività/passività a tasso variabile i cui flussi di cassa variano durante la vita dello strumento finanziario,
- posticipa la registrazione degli oneri e dei proventi rilevati per lo strumento di copertura.

In base alla tipologia di derivato¹⁸⁶, varia la modalità di contabilizzazione dello stesso con particolare riferimento alle variazioni di fair value. Se da un lato, infatti, rimane costante l'iscrizione del fair value nello stato patrimoniale - tra le attività se è positivo, tra le passività se è negativo -, le variazioni di fair value vanno iscritte nel conto economico, nel caso dei derivati di trading e in quello dei derivati di hedging con copertura di tipo fair value hedge, e a riserva di patrimonio netto, nel caso dei derivati di hedging con copertura di tipo cash flow hedge.

8. RINVIO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Proseguiamo la disquisizione sulla portata degli effetti del decreto, focalizzando ora l'attenzione sull'approvazione del bilancio. Partendo dalla disciplina prevista dal codice civile, vedremo se i cambiamenti in materia di bilancio hanno consentito di avvalersi della norma che consente il rinvio dell'approvazione stessa.

Le regole generali sull'approvazione del bilancio sono contenute nell'articolo 2364¹⁸⁷ c.c. che prevede che tale funzione sia di spettanza dell'assemblea ordinaria; nel fissare i termini dello svolgimento di tale compito, il comma 2 stabilisce che: "L'assemblea

¹⁸⁶ Riccardo Cimini, *Il sistema finanziario di bilancio degli enti finanziari e creditizi*, CEDAM, 2016

¹⁸⁷ L'articolo disciplina i compiti dell'assemblea nelle società prive di consiglio di sorveglianza

ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione”.

Secondo il disposto dell'art. 2364 co. 2 c.c., quindi, l'assemblea di una società di capitali deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Ciò significa che, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, il termine ultimo per l'approvazione¹⁸⁸ del bilancio chiuso al 31 dicembre è fissato al 30 aprile. Questa è la regola generale prevista dal dettato normativo il quale, però, nella seconda parte prevede la possibilità di derogare la precedente scadenza. L'approvazione del bilancio può avvenire entro il più lungo termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio se tale possibilità è prevista dallo statuto e sussistono specifiche esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società. Il differimento è consentito anche alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato.

¹⁸⁸ E' di fondamentale importanza sottolineare fin d'ora, onde evitare equivoci, che il termine fa riferimento alla prima convocazione dell'assemblea. Non è assolutamente anomalo e circoscritto il caso in cui il bilancio venga approvato successivamente se l'assemblea si costituisce in seconda convocazione. Nel proseguo del presente paragrafo, pertanto, quando si parla di termine ultimo per l'approvazione del bilancio dell'esercizio o del bilancio consolidato, si fa espressamente riferimento all'ipotesi di approvazione dello stesso durante la prima convocazione dell'assemblea dei soci.

Nel caso di Srl che sottopongono il bilancio ai soci con il nuovo sistema della consultazione scritta (o consenso scritto) il termine è riferito alla data entro la quale la consultazione deve essere avviata in base a quanto previsto nello statuto, cioè alla data in cui il bilancio viene inviato ai soci congiuntamente alla richiesta della sua approvazione).

8.1 - La deroga prima e dopo la riforma del 2003

La norma di cui all'articolo 2364 ha subito un'importante modifica con la riforma del bilancio del 2003 proprio in tema di rinvio del termine per la convocazione dell'assemblea annuale dei soci per l'approvazione del documento di bilancio.

Secondo il vecchio testo¹⁸⁹, l'utilizzo della proroga dei 60 giorni era concesso sia alle Spa che alle Srl se ciò fosse stato previsto dallo statuto e se particolari esigenze lo richiedessero. Una previsione così generica consentiva lo sfruttamento della deroga a fronte delle situazioni più disparate, magari legate a qualche novità dell'ultima ora in materia fiscale.

Il Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.6 è invece intervenuto fissando l'obbligatorietà di convocare l'assemblea dei soci almeno una volta all'anno, nei termini previsti dallo statuto della società e comunque entro e non oltre 120 giorni¹⁹⁰ dalla data di chiusura dell'esercizio. Era poi concessa la possibilità di prevedere, sempre nello statuto, un termine maggiore - comunque non superiore ai 180 giorni - ma la generica espressione che faceva riferimento alla "esigenze particolari" ha dato spazio alle statuizioni di casi specifici¹⁹¹: la deroga temporale all'approvazione del bilancio d'esercizio era prevista nei soli casi di redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedessero esigenze correlate alla struttura e all'oggetto sociale. La restrizione del campo di applicazione della norma, lasciava tuttavia un forte dubbio interpretativo¹⁹² a chi si trovasse a dover decidere se poter applicare l'articolo 2364; non era infatti chiaro se la deroga fosse applicabile solamente qualora fossero soddisfatte congiuntamente le due condizioni di cui sopra o se fosse sufficiente il rispetto di una (redazione del

¹⁸⁹ Art 2364 c.c ante riforma 2003: *"L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo puo' stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono"*.

¹⁹⁰ L'espressione "centoventi giorni" sostituisce "quattro mesi"

¹⁹¹ A poter applicare questa norma erano le Spa non dotate dell'organo di sorveglianza ma anche le Srl, per espressa previsione dell'articolo 2478 bis del codice civile che, a sua volta, prevede la possibilità di ricorrere all'articolo 2364 di cui abbiamo appena parlato: *"Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364"*

¹⁹² Cristina Rigato, *Proroga del termine di approvazione del bilancio d'esercizio 2016, Fiscoetasse, 21 aprile 2017*

bilancio consolidato) o dell'altra (particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale). La possibilità di rimandare la data di approvazione del bilancio faceva comodo ai più per cui il rischio era quello di trovarsi di fronte all'interpretazione più favorevole della norma; ciò avrebbe ovviamente annullato buona parte degli effetti del restringimento del campo di applicazione della deroga, obiettivo unico della modifica all'articolo 2364. Dall'altra parte le società tenute alla redazione del bilancio consolidato rappresentavano in Italia una percentuale esigua per cui soddisfare entrambe le condizioni indicate portava con sé il rischio opposto, cioè quello di concedere un privilegio a pochi casi concreti.

Fu così che il legislatore ha deciso di fare chiarezza attraverso il Decreto Legislativo 310/2004. Il suddetto, che ha per oggetto integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario, ha infatti apportato un'ulteriore modifica al dispositivo dell'articolo 2364, comma 2. Tra le due condizioni previste dall'articolo 2364, comma 2, la parola "e" è stata soppiantata con "ovvero". L'utilizzo della congiunzione disgiuntiva ha quindi chiarito che le due condizioni possono essere tra loro alternative.

Di seguito si riporta un esempio di quanto è possibile prevedere statutariamente in materia di approvazione del bilancio dopo le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 310/2004:

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. [...], entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., le ragioni della dilazione¹⁹³.

Il ricorso alla deroga prevedeva (e prevede tutt'ora) l'obbligo di indicare nella relazione prevista dall'articolo 2428, ovvero la relazione sulla gestione redatta dagli amministratori, le motivazioni che hanno portato al differimento temporale

¹⁹³ Ibidem

dell'approvazione del bilancio d'esercizio. In caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni devono essere ricomprese all'interno della Nota integrativa.

8.2 - Ipotesi di rinvio

Passiamo ora alla disamina di quelli che potrebbero configurarsi come casi legittimanti il ricorso alla deroga di cui abbiamo ampiamente discusso pocanzi.

A. Società che redigono il bilancio consolidato

Come già anticipato, la prima ipotesi di rinvio del termine di convocazione dell'assemblea annuale dei soci per l'approvazione del bilancio è la redazione del bilancio consolidato. Per redigere quest'ultimo, infatti, gli amministratori della società controllante devono raccogliere una mole elevata di dati ed informazioni. Ed è proprio per questo che il legislatore ha concesso loro la possibilità di beneficiare di un lasso di tempo maggiore per la predisposizione e l'approvazione dello stesso.

Precisiamo che la stessa regola può essere applicata anche da holding che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato; la valutazione delle società controllate, difatti, richiede di avere a disposizione dati di bilancio aggiornati.¹⁹⁴

B. Esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale

La seconda ipotesi di rinvio dell'approvazione del bilancio lascia spazio ad un numero maggiore di casistiche configurabili:

- la struttura amministrativa di una società è decentrata in più sedi ed è necessario un tempo maggiore per la raccolta ed elaborazione di tutte le informazioni indispensabili alla redazione del bilancio
- mutamenti di legge in materia fiscale
- nel settore dell'agricoltura: quando una società partecipa ad un consorzio o ad una cooperativa. La partecipazione ad un consorzio o ad una cooperative a cui conferire la propria produzione può dare origine ad elementi reddituali (ristorni o costi per contributi alla gestione) determinabili solo in seguito all'approvazione del bilancio del consorzio o della cooperativa stessi.

¹⁹⁴ Bonfanti L., *I termini per l'approvazione del bilancio d'esercizio*, Contabilità finanza e controllo n° 2/2005, pagg.

- variazione del sistema informatico dell'azienda che solitamente viene effettuato a all'inizio dell'anno
- modifiche ai criteri di rilevazione contabile delle operazioni di gestione
- dimissioni del responsabile amministrativo, qualora impattino sul funzionamento della struttura interna dell'azienda
- dimissioni dell'organo amministrativo nell'imminenza del termine ordinario di convocazione dell'assemblea
- società che, sebbene non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, si trovano nella necessità di esaminare i bilanci delle società partecipate al fine della corretta valutazione delle partecipazioni iscritte in bilancio
- società in presenza di creazione di patrimoni destinati a specifici affari ex artt. 2447-bis e 2447-septies del c.c.
- società che operano in edilizia, che hanno la necessità di approvare gli stati di avanzamento lavori da parte del committente (specie per cantieri all'estero)
- società che ha partecipato ad operazioni straordinarie e di ristrutturazione aziendale, come fusioni, scissioni e trasformazioni
- società che hanno modificato profondamente la loro struttura organizzativa o il loro organigramma a ridosso del termine di 120 giorni per l'approvazione del bilancio
- il verificarsi di una causa di forza maggiore (come un furto o un incendio) o un evento naturale (incendio, alluvione), oppure l'amministratore unico è deceduto o ha contratto una grave malattia nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio

Si evidenzia come il rinvio a 180 giorni non possa in ogni caso definirsi come una consuetudine da parte degli amministratori bensì debba essere indotto da una delle casistiche di cui sopra o da fatti esterni ed occasionali e sempre a patto che configurino una giustificazione valida alla dilazione del termine di approvazione del bilancio.

8.3 - Possibilità di rinnovo in seguito all'introduzione del D.Lgs. 139/2015

Arriviamo quindi alla risposta del nostro quesito: l'introduzione del decreto bilanci, può essere considerato come elemento valido per il rinvio dell'approvazione del bilancio d'esercizio. L'analisi ovviamente è stata portata avanti perchè il ricorso alla deroga

temporale comporta la possibilità di usufruire di 60 giorni in più per portare a conclusione la redazione del bilancio.

La risposta, affermativa, si basa sulla previsione delle modifiche ai criteri di rilevazione contabile delle operazioni di gestione tra le esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale che consentono lo sfruttamento della deroga.

A dare conferma di ciò è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili¹⁹⁵, che ha osservato che l'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs 139/2015, unitamente alla prima applicazione dei nuovi principi contabili nazionali, costituisca una valida legittimazione all'utilizzo della deroga del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato¹⁹⁶.

Al termine dell'attività di revisione dei documenti, pubblicati nella loro versione definitiva il 22 dicembre 2016, ben si comprendeva come la loro applicazione avrebbe richiesto uno sforzo non indifferente da parte dei redattori del bilancio. Nei mesi successivi i nuovi principi OIC sono diventati oggetto di uno studio intensivo; prima di tutto per individuare cosa fosse rimasto invariato rispetto alla precedente versione e quanto fosse stato oggetto di modifiche e, in seconda istanza, per capire come i cambiamenti andassero applicati.

Bisogna considerare, altresì, che le novità portano con sé dubbi di interpretazione e difficoltà legate alla necessità di adattare l'organizzazione interna nel modo più efficace ed efficiente alle rinnovate esigenze della tenuta della contabilità aziendale.

Il breve tempo a disposizione ha quindi reso fin da subito evidente come il termine ordinario di 120 giorni non fosse sufficiente per poter organizzare e stimare in modo quantomeno adeguato l'impatto derivante dall'applicazione delle nuove regole, specialmente se si considera che sono coinvolti anche i dati contabili dell'esercizio 2015, sebbene con finalità puramente comparative.

A conferma di quanto appena detto, Raffaella Marcello - consigliere nazionale con delega ai Principi contabili, Principi di revisione e Sistema dei controlli -, subito dopo la pubblicazione dei nuovi OIC ha dichiarato che la stessa attività del Consiglio Nazionale si sarebbe dovuta incentrare sull'analisi delle problematiche che sarebbero potute emergere con maggiore frequenza nell'applicazione delle nuove regole, con la

¹⁹⁵ Comunicato CNDCEC, *Commercialisti, più tempo per l'approvazione del bilancio*, 16 gennaio 2017

¹⁹⁶ CNDCEC, *Approvazione del bilancio 2015 rinviabile per i nuovi OIC, Fisco e tasse del 17 aprile 2015*

finalità di fornire una serie di indicazioni operative, in linea con i Principi contabili dello standard setter, in grado di consentire ai soggetti interessati di svolgere le loro attività nel miglior modo possibile.

Tra gli ostacoli da superare vi era anche la mancanza del disposto fiscale correlato, in assenza del quale non era possibile determinare le imposte correnti e l'eventuale fiscalità differita.

Per tutti le ragioni fin qui indicate il CNDCEC ritiene che qualora sia prevista dallo statuto la possibilità di usufruire del disposto dell'articolo 2364, comma 2, l'applicazione delle nuove regole in materia contabile rende il ricorso allo stesso più che legittimo.

8.4 - Scadenze bilancio 2016

Alla luce di quanto detto finora, andiamo a vedere quali sono le scadenze che le società hanno dovuto rispettare nel 2017 in relazione al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato dell'esercizio 2016.

Nel caso più frequente - quello in cui l'esercizio sociale coincide con l'anno solare - la chiusura del bilancio è avvenuta al 31.12.2016. Sotto questa ipotesi, il termine ordinario di 120 giorni per la convocazione dell'assemblea annuale dei soci finalizzata, tra le altre cose, all'approvazione del bilancio, scade il 30.04.2017. Nei casi particolari che portano al ricorso alla deroga e allo slittamento del termine massimo a 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, di contro, la scadenza è stata fissata per il giorno 29.06.2017.

Di seguito riportiamo l'iter di approvazione dei bilanci chiusi al 31.12.2016 per le società con e senza organo di controllo con le relative scadenze, che costituiscono un "vademecum" delle date che i redattori del bilancio non potevano assolutamente dimenticare

Adempimenti amministratori	Società con organo di controllo		Società senza organo di controllo	
	Termine ord. max	Termine straord. max	Termine ord. max	Termine straord. max
Redazione progetto di bilancio e Relazione sulla gestione <u>(30 gg prima dell'assemblea per le società con organo di controllo;</u> <u>15 gg prima dell'assemblea per le società senza organo di controllo)</u>	31.03.2017	30.05.2017	15.04.2017	14.06.2017
Trasmisione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo <u>(30 gg prima dell'assemblea)</u>			-	-
Deposito del progetto di bilancio, della Relazione sulla gestione e delle altre relazioni dell'organo di controllo presso la sede sociale <u>(15 gg prima dell'assemblea)</u>	15.04.2017	14.06.2017	15.04.2017	14.06.2017

Convocazione assemblea dei soci Spa che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio <u>(15 gg prima dell'assemblea)</u>	15.04.2017	14.06.2017	15.04.2017	14.06.2017
Convocazione assemblea dei soci altre società <u>(8 gg prima dell'assemblea)</u>	22.04.2017	21.06.2017	22.04.2017	21.06.2017
Approvazione bilancio in prima convocazione <u>(120/180 gg dalla chiusura dell'esercizio)</u>	30.04.2017	29.06.2017	30.04.2017	29.06.2017
Deposito bilancio presso il Registro delle imprese <u>(30 gg dall'approvazione del bilancio)</u>	30.05.2017	29.07.2017	30.05.2017	29.07.2017

8.5 - Vantaggi fiscali

Se il via libera del CNDCEC allo sfruttamento del differimento temporale per l'approvazione del bilancio dona agli amministratori una maggiore tranquillità nello svolgimento della loro attività di redazione dello stesso, la prospettiva di un piccolo vantaggio finanziario rende la deroga ancora più "appetitosa", specialmente se questo riguarda il delicato tema delle imposte. Approvare il bilancio entro 180 giorni anzichè

entro 120 impatta sulla data di scadenza per il pagamento del saldo dell'IRES¹⁹⁷ (Imposta sul REddito delle Società) e dell'IRAP (Imposta sul Reddito delle Attività Produttive).

Seguendo la regola generale, il saldo delle due imposte dell'anno in chiusura, assieme al primo acconto dell'anno successivo, devono essere versati entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello della chiusura del periodo d'imposta, ovvero entro il trentesimo giorno successivo maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% a titolo di interesse.

I soggetti che invece approvano il bilancio oltre il termine ordinario dei 120 giorni applicano una regola diversa, la quale prevede il versamento delle somme dovute entro il trentesimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se il bilancio non è approvato entro il termine dei 180 giorni, il pagamento delle imposte rimane comunque fissato all'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza); anche in questo caso rimane la possibilità di un ulteriore rimando di altri 30 giorni, maggiorando le somme dovute dello 0,40% da corrispondere a titolo di interesse per la dilazione.

Lo schema qui di seguito riporta le scadenze per l'anno 2017, dando evidenza di come il ricorso alla deroga temporale per l'approvazione del bilancio acconsenta di posticipare di un mese il pagamento dei saldi e acconti IRES e IRAP.

Convocazione assemblea	Pagamento imposte	Pagamento imposte + 0,40% interessi
120 gg dalla chiusura dell'esercizio	30.06.2017	31.07.2017
180 gg dalla chiusura dell'esercizio	31.07.2017	31.08.2017

¹⁹⁷ Cristina Rigato, *Proroga del termine di approvazione del bilancio d'esercizio 2016, Fiscoetasse, 21 aprile 2017*

Una considerazione personale attiene alla possibilità che quest'ultima regola abbia potuto influenzare il ricorso alla deroga di cui all'art. 2364, determinando anche una "corsa" alla modifica degli statuti delle società per poter inserire le clausole statutarie necessarie allo sfruttamento del differimento temporale.

9. XBRL: NASCITA E SCOPI DEL LINGUAGGIO

Xbrl è un linguaggio utilizzato nella trasmissione elettronica di dati contabili e finanziari nato alla fine degli anni '90. Charles Hoffman, consulente presso Knight Vale & Gregory, spinto dalla necessità di trasferire quantità elevate di dati finanziari da un database contabile ad un sito web senza effettuare la copiatura manuale degli stessi, decide di utilizzare un linguaggio XML¹⁹⁸. Da lì, l'idea di applicare un linguaggio simile in materia bilancistica che portò, dopo una serie di studi, ai primi prototipi di documenti contabili elettronici denominati XFRML. Nel 1999 fu istituita a New York Xbrl International, un'associazione nata con lo scopo di promuovere e migliorare questo nuovo strumento grazie al coinvolgimento di enti governativi, istituzionali e di ricerca e delle società di consulenza. Nel 2000 fu lanciata la prima versione in fase di test del linguaggio Xbrl.

Uno degli scopi principali della creazione dello strumento creato era quello di sgravare i revisori e gli analisti del bilancio dalla ri-digitazione dei dati del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato delle società. I vantaggi erano evidenti: risparmio di tempo e riduzione sensibile degli errori di battitura in fase di inserimento manuale ex-novo dei documenti.

Xbrl costituisce un linguaggio "di marcatura" (in inglese mark-up language) ideato per lo scambio di informazioni finanziarie ed economiche basate su un sistema di concetti ben codificato. Una volta "etichettati"¹⁹⁹ i concetti di riferimento e contestualizzati, essi vengono condivisi in modo da risultare chiari ed unicamente interpretabili. In questo contesto viene definita la Tassonomia, che raccoglie in un documento l'elenco di tutti

¹⁹⁸ "Extensible Markup Language (XML) is a simple, very flexible text format derived from SGML (ISO 8879). Originally designed to meet the challenges of large-scale electronic publishing, XML is also playing an increasingly important role in the exchange of a wide variety of data on the Web and elsewhere" <https://www.w3.org/XML/>

¹⁹⁹ <https://it.xbrl.org/xbrl-italia/cose-xbrl/>

i concetti, delle relative definizioni e delle relazioni gerarchiche esistenti tra gli stessi, andando a costituire quindi una sorta di dizionario condiviso.

9.1 - La giurisdizione italiana XBRL

Nel settembre 2006 nasce Xbrl Italia, un'associazione per lo sviluppo e la diffusione di un linguaggio comune da utilizzare per l'invio telematico dei bilanci delle società di capitali alle camere di commercio, al fine della registrazione degli stessi presso il registro dell'impresa.

La nascita di questo ente è riconducibile all'iniziativa dei soci delle istituzioni, degli ordini professionali e delle associazioni imprenditoriali rappresentativi dell'intero sistema economico e finanziario nazionale: ABI (Associazione Bancaria Italiana), AIAF (Associazione Italiana degli Analisti e consulenti Finanziari), ANIA (Associazione Nazionale per le Imprese Assicuratrici), Assonime, Banca d'Italia, Borsa Italiana S.p.a., CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), Consiglio Nazionale dei ragionieri e periti commerciali, Confindustria, ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private), IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), OIC (Organismo Italiano di Contabilità), Unioncamere.

XBRL Italia si occupa «dello sviluppo e della diffusione di dizionari comuni espressi in Xbrl, eXtensible Business Reporting Language»²⁰⁰ e nel giugno 2007 ha ricevuto il riconoscimento ufficiale da parte del consorzio XBRL International, responsabile delle attività di sviluppo e diffusione del linguaggio a livello europeo e mondiale. Nel 2009 l'Associazione italiana diventa membro definitivo del consorzio internazionale e il suo Consiglio Direttivo delibera l'adesione a XBRL Europe, offrendo una collaborazione tramite la partecipazione alle commissioni di studio europee.

Con questo passaggio, l'Italia diventa uno dei primi Paesi al mondo ad aver previsto l'obbligo di un formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci societari alle camere di commercio, che oggigiorno ne ricevono più di un milione all'anno. Ciononostante, per paradosso, l'Italia continua ad essere caratterizzata da un basso livello di standardizzazione e da un impiego massiccio del supporto cartaceo. Così continuano ad essere stampati anche tutti i documenti che potrebbero, per previsione

²⁰⁰ <https://it.xbrl.org/>

di legge, essere conservati e trasmessi anche nel solo formato elettronico. Le diseconomie a carico degli operatori economici stanno avendo un peso non indifferente, pertanto si auspica un possibile intervento da parte anche dell'Unione Europea volto a promuovere l'utilizzo del linguaggio Xbrl e a ridurre l'utilizzo dei supporti cartacei.

9.2 - Prime tassonomie italiane

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 304 del 10 dicembre 2008, viene definita la prima tassonomia Xbrl italiana attraverso le «specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese». La disposizione si colloca in un contesto di perfetta coerenza con i principi in materia di formazione, trasmissione e conservazione dei documenti in formato elettronico contenuti del codice dell'amministrazione digitale²⁰¹.

Nonostante le problematiche prima accennate, l'utilizzo da parte delle società di un linguaggio comune, per la trasmissione elettronica alle camere di commercio dei propri bilanci, consente una maggiore standardizzazione dei bilanci delle società di capitale depositati presso il registro delle imprese.

Secondo il Decreto, i soggetti obbligati alla comunicazione del bilancio e/o del bilancio consolidato con il linguaggio Xbrl sono tutte le società di capitali ad eccezioni delle seguenti:

- le società di capitali quotate in mercati regolamentati;
- le società, anche non quotate, che redigono i bilanci di esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali;
- le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione;
- le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società incluse ai punti precedenti.

L'obbligo di utilizzare il formato elettronico elaborabile è stato applicato ai bilanci in corso al 31 marzo 2008, per cui sono stati coinvolti per primi quelli chiusi al 31.12.2008.

²⁰¹ Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

La tassonomia Xbrl ha subito un aggiornamento nel 2011 e un altro nel 2014; quest'ultimo è stato caratterizzato dall'introduzione della nota integrativa tra i documenti del bilancio d'esercizio.

9.3 NUOVA TASSONOMIA XBRL PERI BILANCI 2016

In seguito alle modifiche introdotte in materia di bilancio da parte del Decreto Legislativo n. 139/2015 e del conseguente aggiornamento dei principi contabili nazionali, effettuato dall'Organismo Italiano di Contabilità, si è reso necessario un adattamento anche della tassonomia XBRL utilizzata per la trasmissione dei bilanci d'esercizio alle camere di commercio.

La nuova versione della tassonomia XBRL, PCI 2016-11-14, è stata rilasciata da XBRL Italia il 14 novembre 2016 ai fini dell'utilizzo obbligatorio per i bilanci delle società di capitali chiusi a partire dal 31 dicembre 2016 (data di riferimento per i soggetti il cui esercizio coincide con l'anno solare).

Con riferimento al contenuto, la versione attuale codifica in formato elaborabile gli schemi quantitativi (stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario) sia del bilancio d'esercizio che del bilancio consolidato, mentre ha reso disponibile le tabelle di nota integrativa solo per il bilancio d'esercizio²⁰².

Le novità nella tassonomia, imposte dai cambiamenti della materia contabile e di bilancio, sono sinteticamente le seguenti:

- il rendiconto, che nella versione precedente era riportato in una tabella nella nota integrativa, diventa un prospetto autonomo;
- introduzione del bilancio delle microimprese, con relativi schemi quantitativi e commento testuale in calce

Prima di giungere alla nuova versione tassonomica è stata fatta una pubblica consultazione, conclusasi il 30 settembre 2016, al fine di recepire il più ampio contributo possibile da parte di tutti gli operatori. La Tassonomia, dopo l'approvazione da parte del Consiglio direttivo di XBRL Italia e il parere favorevole ricevuto

²⁰² L'assenza della nota integrativa per il bilancio consolidato è riconducibile anche alla precedente versione tassonomica

dall'Organismo Italiano di Contabilità, è stata pubblicata sul sito ufficiale²⁰³ dell'AGID (Agenzia per Italia Digitale) in data 21 novembre 2016²⁰⁴.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha comunicato la sua pubblicazione con un avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.7 del 10 gennaio 2017

CONCLUSIONI

L'emanazione del decreto di riforma del bilancio e la conseguente modificazione dei nuovi principi contabili nazionali (OIC) ha dato il via ad una delicata fase transitoria di applicazione degli stessi. Per aiutare i redattori del bilancio, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha deciso di elaborare - assieme a Confindustria - un documento contenente una serie di linee guida sulla prima applicazione della nuova disciplina contabile. Le suddette linee guida forniscono suggerimenti operativi su come effettuare il passaggio alle nuove regole.

Il decreto di riforma del bilancio ha innovato le disposizioni del codice civile che si occupano di tale materia e ha reso necessario l'adeguamento di ben 20 principi contabili nazionali da parte dell'OIC.

Da qui nasce l'idea di CNDCEC e di Confindustria di unire le forze per redigere il documento dal titolo "Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. n° 139/2015 e ai Principi contabili nazionali".

Come affermato da Raffaele Marcello e Andrea Foschi - consiglieri nazionali delegati per i commercialisti - "il contributo non intende in alcun modo sostituire i Principi

²⁰³ www.agid.gov.it

²⁰⁴ Per approfondimenti, fare riferimento a quanto segue:

- Il documento descrittivo in formato pdf consta di 175 pagine ed è disponibile al seguente link: http://it.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/5/2016/11/Tassonomia_PCI_2016-11-14.pdf
- Il formato XBRL della Tassonomia è invece scaricabile al seguente link: <http://it.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/5/2016/11/2016-11-14.zip>
- Per un approfondimento sulla struttura della tassonomia nelle diverse fattispecie di bilancio (micro, abbreviato, ordinario e consolidato), si rimanda invece al seguente link: <http://it.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/5/2016/12/Sviluppo-complessivo-della-tassonomia.pdf>

Contabili nazionali, bensì avvalorarli, “cercando di identidicare le prassi operative e tecnico-applicative appropriate per poter adottare in maniera adeguata le disposizioni dello standard setter”.

Francesca Mariotti - Direttore delle Politiche Fiscali di Confindustria - aggiunge che “l’intenzione dei nostri enti è quello di accompagnare gli operatori un una fase particolarmente rilevante in cui le imprese possono aver bisogno di soluzioni affidabili e condivise; tanto più che, data l’applicazione del ‘principio di derivazione rafforzata’, il comportamento contabile assume sempre più valenza anche ai fini della determinazione della base imponibile”.

L’obbiettivo del documento, del cui contenuto andremo a dare maggiore dettaglio a breve, è quindi quello di indirizzare gli operatori tenuti a predisporre i bilanci per l’esercizio 2016 verso un’applicazione “senza intralci” delle nuove regole contabili.

Le novità introdotte, cambiando il volto al bilancio, ricalibrano lo strumento con cui l’impresa comunica con gli investitori, gli azionisti e tutti i suoi stakeholders. Tra questi compare, senza ombra di dubbio alcuna, anche il Fisco in considerazione del fatto che le risultanze del bilancio rappresentino la base di partenza per la determinazione del reddito imponibile dell’impresa.

Il vero valore aggiunto del documento “Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs n.139/2015 e ai Principi contabili nazionali” risiede non tanto in una maggiore ampiezza delle casistiche analizzate, quanto in un’analisi più specifica di una serie casistiche la cui probabilità di verificarsi in sede di passaggio alle nuove disposizioni è stimata maggiore di altre. Le casistiche in oggetto sono state scelte anche in relazione al grado di difficoltà che il cambiamento comporta nella rappresentazione contabile e dando maggiore luce agli argomenti che non hanno un risvolto meramente contabile ma anche aziendale, organizzativo e societario. In altre parole i temi trattati sono quelli che possono produrre impatti potenzialmente rilevanti sulla posizione patrimoniale e sulle risultanze contabili di molte realtà aziendali, con particolare riferimento alle PMI.

Tra gli altri, sono affrontati i cambiamenti relativi:

- agli schemi di bilancio,
- alla nuova nota integrativa,

- all'informazione comparativa,
- al costo ammortizzato,
- agli strumenti finanziari derivati.

Il mutato contesto regolatorio in materia di bilancio rende la “campagna bilanci” dell’anno 2017 impegnativa a causa della densità delle novità introdotte dal D.Lgs 18 agosto 2015, n. 139, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE.

Sebbene non siamo ancora entrati veramente nel merito della questione, pare evidente fin da ora che la recente riforma del bilancio porti con sé un grado di onerosità non trascurabile per le aziende italiane. Sorge quindi spontanea la domanda sull’esistenza o meno di reali vantaggi per le imprese in grado di quantomeno compensare lo sforzo che si trovano ad affrontare.

Secondo alcuni esperti del settore l’introduzione dei nuovi Principi contabili nazionali rappresenta un vero e proprio salto di qualità dell’informativa societaria per l’Italia. Di questa opinione è, ad esempio, Francesca Mariotti - Direttore delle Politiche Fiscali di Confindustria - che include tra i vantaggi per le imprese italiane una maggiore capacità di attrarre nuovi capitali grazie ad una rappresentazione più trasparente e completa dell’andamento finanziario e reddituale del bilancio. A seguito di ciò si stimano, inoltre, potenziali effetti positivi per il sistema economico complessivo del nostro Paese in termini di crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) e dell’occupazione.

Ma cambiare il volto al bilancio significa modificare l’informativa con cui l’impresa comunica con gli stakeholder, interni ed esterni e questo comporta un cambiamento a monte, nell’organizzazione dell’impresa stessa: i processi interni devono essere rivisti, con evidente necessità di formare il personale amministrativo al fine di fargli acquisire le nuove competenze tecniche necessarie.

La fase di transizione che stanno affrontando le imprese in questi primi mesi del 2017 sono sicuramente è sicuramente la più delicata. Si è davanti ad una fase di studio e comprensione del nuovo dettato normativo e dei principi contabili nazionali (con tutti i dubbi e le perplessità che sopraggiungono): a volte si individuano dei vuoti normativi,

altre volte l'interpretazione delle norme non appare scontata e univoca; ci si trova poi dinnanzi a casi operativi complessi e mai incontrati prima. A tutto ciò si aggiunge la poca dimestichezza con la nuova regola contabile, un pò di resistenza al cambiamento, la necessità di modificare e strutturare diversamente la gestione dei processi interni aziendali. Ed, infine, non va trascurata, la possibilità di affrontare casistiche che trovano scarsa o nulla esemplificazione (numerica o di rilevazione contabile) negli stessi principi contabili redatti dall'OIC. L'organismo Italiano di Contabilità, nella stesura dei nuovi principi, ha, ad esempio, dato spazio ad esempi delle singole novità introdotte senza, di contro, dedicare adeguata attenzione agli effetti prodotti dalla combinazione di più cambiamenti. Per paradosso, quindi, i redattori del bilancio, non hanno a disposizione esempi pratici dei casi più complessi, sebbene appare evidente che in alcune occasioni, si tratti di fenomeni con elevata possibilità di essere riscontrati all'interno di un'impresa.

CONCLUSIONI

Avevamo iniziato il presente lavoro con una citazione di Federigo Melis, il quale sosteneva che la ragioneria segue la storia della civiltà. Arrivati al termine del nostro studio questa affermazione non può che trovare un'ulteriore conferma, quella che lo scrivente si è sforzato di far emergere.

Mano a mano che la civiltà si evolve, si modifica il contesto sociale, economico, politico e culturale in cui le imprese operano, le quali, per rimanere competitive nel mercato, ormai caratterizzato da una forte globalizzazione, devono adattarsi ai mutamenti dell'ambiente circostante. Ma cambiare le strategie aziendali o le modalità di operare, comporta sforzi notevoli in termini organizzativi, spesso messi a dura prova dalla resistenza al cambiamento.

Essere performante è condizione fondamentale per la sopravvivenza di un'impresa (e l'eventuale crescita dimensionale) ma non è l'unica; il successo di un'impresa è spesso influenzato dalla sua capacità di comunicare il suo stato di salute e il suo profilo di basso rischio. La creazione di valore deve essere accompagnata da uno strumento in grado di darne evidenza ai terzi; se, ad esempio, una società, anche particolarmente performante, non è in grado di fornire ai potenziali investitori sufficienti informazioni per far comprendere che investire capitali al suo interno è abbastanza sicuro, potrebbe trovarsi senza le risorse necessarie per svolgere le attività che le consentono di raggiungere lo scopo sociale per il quale è stata creata.

In questa direzione si colloca la necessità che il bilancio, in qualità di strumento d'eccellenza della rappresentazione della situazione economica, finanziaria ed economica dell'impresa, sia in grado di dare un'informativa chiara, completa ed esaustiva. Non solo, nel contesto competitivo globale, in cui operano oggi le aziende, le imprese sono confrontate tra loro dai soggetti terzi, al fine di valutare quale rappresenta la miglior fonte di investimento o di guadagno presente sul mercato. Pertanto, un'azienda meno performante potrebbe essere preferita ad altre se, l'informativa di bilancio più carente di queste ultime, non fosse in grado di evidenziarne le maggiori capacità di creare valore. Si manifesta così il bisogno di avere a disposizione bilanci il più possibile comparabili tra loro.

La Direttiva europea 2013/34/UE e il Decreto Legislativo 139/2015 si pongono tra i loro obiettivi proprio quello di favorire un più facile confronto tra gli strumenti informativi della società operanti nel territorio dell'Unione europea. L'armonizzazione dei principi

contabili e di redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato è alla base di quanto necessario a rendere le imprese uguali dal punto di vista della forza comunicativa dei loro risultati. Solo attraverso il raggiungimento di questo obiettivo, si può ricondurre la competizione tra le società alle loro sole performance, eliminando gli effetti di un bilancio carente o non attendibile.

L'introduzione in Italia del rendiconto finanziario nel bilancio d'esercizio delle società che lo redigono secondo le norme civilistiche, determina un passo importante nel tentativo di rendere più confrontabili i bilanci delle imprese italiane che si attengono a tali regole con quelli delle imprese, italiane e non, che si avvalgono dei principi contabili internazionali.

Lo sguardo alle imprese di piccola e media dimensione ben si colloca nel contesto europeo, ed ancor di più italiano, in cui queste sono particolarmente diffuse e costituiscono la vera forza economica del sistema economico. L'introduzione di semplificazioni amministrative a loro carico non può che favorirne l'operatività, eliminando processi di raccolta ed elaborazione di dati.

Viste le difficoltà operative emerse dallo studio portato avanti in relazione agli impatti della riforma del bilancio in Italia, viene spontaneo chiedersi se le novità non comportino un onere di adeguamento alle nuove regole superiore ai benefici che ne derivano. L'opinione personale dello scrivente è che ciò possa essere vero, se ci si ferma all'analisi dei dubbi e degli ostacoli derivanti dalla prima applicazione dei cambiamenti normativi. Ma in un'ottica temporale più estesa, si ritiene che, grazie anche all'aiuto dell'Organismo Italiano di Contabilità, le nuove regole e i nuovi criteri di valutazione potranno essere meglio compresi e "digeriti" dai redattori del bilancio, riportandone la stesura ad una situazione di normalità. Acquisita una maggior confidenza con le novità infatti, queste non saranno più viste come "un problema" e allo stesso tempo il bilancio ne uscirà portatore di un carico informativo maggiore sulle imprese.

L'unico dubbio rimane sul necessario tempo prima delle nuove riforme in materia, vista l'incalzante attività europea finalizzata all'armonizzazione dei principi contabili tra i Paesi membri e all'avvicinamento ai principi contabili internazionali.

Non si crede realistica l'introduzione a breve termine di una riforma della stessa forza di quella contenuta nella Direttiva 2013/34/UE e nel Decreto Legislativo 139/2015; il fatto che la norma comunitaria lasci spazio alle libere scelte degli Stati Membri in molti punti della disciplina, sembra delineare l'intenzione di compiere il processo di

armonizzazione delle regole contabili per step successivi, in modo da consentire adattamenti graduali alle regole “lontane” da quelle domestiche dei vari Paesi.

In Italia gli impatti della Direttiva europea si sono fatti sentire probabilmente più che altrove, in quanto si arrivava da una situazione di sostanziale stabilità della materia, che vede il suo ultimo intervento radicale antecedente all’attuale riforma risalire al Decreto 127/91 e in quanto c’è stata una decisa accelerazione verso l’applicazione degli IAS/IFRS. L’attività di aggiornamento dei principi contabili nazionali, che si è conclusa con la pubblicazione di 20 nuovi OIC nel dicembre 2016, non si può considerare ancora terminata. Nel 2017 sono stati rivisti i restanti principi contabili ed è stata emessa una serie di emendamenti a modifica dei primi venti. Le ripercussioni del Decreto Legislativo 139/2015 si faranno quindi sentire ancora con forza nei bilanci dell’esercizio 2017; dalla campagna di bilancio 2018 si dovrebbe arrivare ad una redazione di bilancio più “tranquilla”.

Le novità introdotte in Italia, essendo andate oltre gli obblighi imposti dal legislatore europeo, fanno ben sperare che i prossimi step di armonizzazione delle norme contabili italiane a quelle comunitarie possano essere di minore impatto nel nostro Paese.

Chiudiamo con l’ultima considerazione sull’ipotesi di convergenza piena dei diversi set di regole ai principi contabili internazionali. Se da un lato può sembrare che la direzione sia esattamente quella di giungere ad un unico linguaggio contabile globalmente riconosciuto, tale obiettivo appare ad oggi irrealizzabile e in netto contrasto con le indicazioni della Direttiva 2013/34/UE, secondo le quali gli Stati membri devono sempre tener conto delle condizioni e delle esigenze specifiche dei propri mercati interni.

BIBLIOGRAFIA

1. AA.VV., *Il rendiconto finanziario nel bilancio 2016*, Fisco e tasse del 9 gennaio 2017
2. ANDREI PAOLO, *Il contributo di Fabio Besta allo sviluppo degli studi di ragioneria pubblica*, Roma 2010
3. ANTHONY ROBERT N., BREITNER LESLIE K., "Essential of Accounting review", Pearson, 2010
4. AVI MARIA SILVIA, *Direttiva UE 34/13: come cambierà il bilancio d'esercizio nel 2016. Il bilancio di esercizio civilistico dal progetto di riforma OIC del 2006/2008 (per adeguamento della legislazione alle direttive CE 2001/65/CE e 2003/51/CE) al recepimento della direttiva UE 34/2013*, Cafoscarina, Venezia, 2015
5. AVI MARIA SILVIA, *Il bilancio d'esercizio alla luce della normativa civilistica post D.Lgs. 139/2015 e dei nuovi principi nazionali OIC*, Cafoscarina, Venezia, 2016
6. AZZALI STEFANO, *Financial reporting and accounting standards*, Giappichelli Torino 2015
7. BALLARIN FRANCESCO, *I crediti nei bilanci 2016*, Amministrazione & Finanza, n° 6/2016
8. BANA MICHELE, *Forma del bilancio da individuare con prudenza*, Eutekne, 7 marzo 2013
9. BARIOLA PLINIO, *Storia della ragioneria italiana*, Milano 1897
10. BAUER RICCARDO, SERGIACOMO ANDREA, *Il nuovo bilancio d'esercizio e consolidato. Tutte le novità applicabili dal 2017*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2017
11. BELLOTTI ROBERTO, QUARANTINI SIMONE, *Il superamento del principio di competenza nelle piccole e medie imprese*, Il fisco n°3/2016
12. BENNI MARCO, CHIUSOLI ROBERTO, COLLETTI CARLO, *Le imposte differite nel nuovo bilancio d'esercizio. La voce imposte e il principio di competenza nel D,Lgs 127/91*, Milano 1993
13. BIANCHI STEFANO, BALLARIN FRANCESCO, *La riforma contabile della direttiva 2013/14: principali impatti sul bilancio d'esercizio e consolidato 2016*, Il commercialista veneto n° 229 gennaio/febbraio 2016
14. BOELLA MARIO, *Il ruolo del revisore nel bilancio*, Quotidiano Ipsoa del 10 febbraio 2018
15. BONFANTI L., *I termini per l'approvazione del bilancio d'esercizio*, Contabilità finanza e controllo n° 2/2005
16. BONUZZI ALESSANDRO, *La rilevazione iniziale dei crediti al costo ammortizzato*, Euroconference News del 21 marzo 2016
17. BUSSO DANIELA, DEVALLE ALAIN, *Il nuovo rendiconto finanziario. Schema, costruzione e interpretazione secondo il codice civile e l'OIC 10 (aggiornato con le modifiche apportate dal DLgs. 139/2015)*, Eutekne, Torino, 2016
18. CATTURI GIUSEPPE, *Teorie contabili e scenari economico-aziendali*, Padova 1997
19. CAVANNA ADRIANO, *Storia del diritto moderno in Europa*, Milano, 2005
20. CECCHERELLI ALBERTO, *La logismologia*, Milano, 1915
21. CECCHETTO ANDREA, *Alcuni spunti sulla nuova riforma del bilancio ex D.Lgs. 139/2015*, Il commercialista veneto n° 230 marzo/aprile 2016

22. CERBIONI FABRIZIO, CINQUINI LINO, SOSTERO UGO, *Contabilità e bilancio*, Milano, 2015
23. CICOTTI ETTORE, *Commercio e civiltà nel mondo antico*, Bologna, 1977
24. CIMINI RICCARCO, *Il sistema finanziario di bilancio degli enti finanziari e creditizi*, CEDAM, 2016
25. CORONELLA STEFANO, *Storia della ragioneria italiana. Epoche, uomini, idee*, Milano, 2014
26. COSTA PAOLO, *Il criterio del costo ammortizzato*, Mondadori Educational, 2016
27. D'AGOSTINI BIANCA, *Riflessioni sulle novità introdotte dalla Direttiva 34/2013/UE in materia di bilancio d'esercizio*, Cacucci Editore, Bari 2014
28. D'ANGELO PAOLA, D'ANGELO CARLA, *Il bilancio delle microimprese*, Maggiolo Editori, Santarcangelo di Romagna, 2017
29. DALLA VECCHIA FRANCESCA, *La correzione degli errori di bilancio dal punto di vista contabile e fiscale*, Il commercialista veneto n° 230 marzo/aprile 2016
30. DEVOTO GIACOMO., *Vocabolario della Lingua Italiana*
31. DI SABATO FRANCO, *Istituzioni di diritto commerciale*, Milano 2006
32. FERRARESE PIEREMILIO, *Il bilancio in forma abbreviata*, Cafoscarina, Venezia, 2003
33. FORNACIARI LUCA., *Riforma dei bilanci e dimensioni delle società: qual è la composizione contabile?*, Quotidiano Ipsoa del 17 marzo 2017
34. GIANNESI EGIDIO, *Le aziende di produzione originaria*, vol. 1. *Le aziende agricole*, Pisa 1960
35. GIORDANO SALVATORE, *Manuale delle scritture contabili 2017*, Maggioli Editore 2017
36. GIUNTA FRANCESCO, PISANI MICHELE, *Il bilancio*, Apogeo, Milano, 2008
37. HOLZMILLER ENRICO, *Soluzioni operative: novità nella relazione sulla gestione al bilancio consolidato*, Il Sole24Ore - Diritto e pratica delle società, n. 24 del 31 dicembre 2007
38. LATORRACA SILVIA, *Il bilancio abbreviato semplifica gli schemi di stato patrimoniale e conto economico*, Eutekne del 23 gennaio 2017
39. LATORRACA SILVIA, *Novità del bilancio d'esercizio 2016*, Eutekne schede di aggiornamento, scheda n.798.15 - Numero 2 - Febbraio 2017
40. LENOCI FRANCESCO, *Bilancio consolidato*, Wolters Kluwer, Milano, 2017
41. LONGONI MARINO, *Bilanci cosa cambia*, Italia oggi, Milano, 2015
42. LUCA FORNACIARI, *Riforma bilanci: conto economico tra eliminazioni, nuove voci, riclassificazioni*, Quotidiano Ipsoa, 22 marzo 2017
43. LUCIDO NICOLA, *I nuovi principi contabili e gli effetti del D.Lgs 139/2015*, FNDC del 13 settembre 2016
44. MARCHINI PIERLUIGI, DESANA GIOVANNI, *Come cambiano i principi contabili OIC: novità in tema di rendiconto finanziario e di strumenti finanziari derivati*, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Roma, documento del 30 settembre 2016
45. MAZZOCCHI S., *La Direttiva 2013/34/UE. Le nuove regole per i bilanci*, documento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Bergamo, 25 febbraio 2016
46. MELLIS FEDERIGO, *Storia della ragioneria*, Bologna, 1950

47. MIELE LUCA, *Derivazione rafforzata e prevalenza della sostanza sulla forma: in cerca di assetto definito*, Quotidiano Ipsoa del 22 gennaio 2018
48. MILONE MICHELE, *Il bilancio d'esercizio. Normativa civilistica, principi contabili nazionali ed internazionali*, Franco Angeli, Milano, 2006
49. PAGLIARINI G., *Il nuovo bilancio (parte seconda)*, allegato di Investire, 5/1992
50. PARENTE GIUSEPPE, *I nuovi principi OIC tagliano il traguardo*, Il Sole 24 Ore del 22 dicembre 2016
51. PARISI PAOLO, MAZZA PAOLA, *Bilancio 2016: criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei titoli*, Pratica fiscale e professionale n° 1/2016
52. PATIMO RICCARDO, *Bilancio in forma abbreviata e micro-imprese: tra Semplificazioni e nuovi obblighi*, Quotidiano Ipsoa del 18 marzo 2017
53. PEZZOLI SANDRO, *Profili di storia della ragioneria*, Padova 1986
54. PISONI P., BAVA F., BUSSO D., DEVALLE A., RIZZATO F., *Debiti finanziari con tassi di interesse non di mercato e costo ammortizzato*, Il fisco n°30/2016
55. PISONI P., BAVA F., BUSSO D., DEVALLE A., RIZZATO F., *Titoli di debito: la bozza del nuovo OIC 20*, Il fisco n°28/2016
56. PISONI PIERO, *Il bilancio consolidato IFRS*, Giuffrè, Milano, 2015
57. POZZOLI MATTEO, *I bilanci semplificati di piccole società e micro-imprese alla luce delle modifiche del D.Lgs. 139/2015*, Fondazione nazionale dei commercialisti, Documento del 15 gennaio 2016
58. PROVASI ROBERTA, *Il nuovo bilancio d'esercizio. Le principali novità del D.Lgs. 139/2015*, Venezia 2016
59. QUAGLI ALBERTO, D'ALAURO GABRIELE, *Contabilità e bilancio*, IPSOA Gruppo Wolters Kluwer, 2014
60. RIGATO CRISTINA, *Proroga del termine di approvazione del bilancio d'esercizio 2016, Fiscoetasse, 21 aprile 2017*
61. ROBINSON T. R., HENRY E., WENDY L., BROIBAHN M., *International Financial Statement Analysis*, John Wiley & Sons, New Jersey 2015
62. ROSSI ANDREA, *Il nuovo criterio del costo ammortizzato applicato ai debiti*, Euroconference news del 22 luglio 2016
63. SANTESSO ERASMO, SOSTERO UGO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazione delle norme civilistiche*, Gruppo24Ore, Milano, 2011
64. SESANA TIZIANO, *La Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati. Novità e riflessi sulla disciplina nazionale*, Quaderno nr. 54 Commissione principi contabili
65. SIMONATO VALERIO, *La revisione legale del bilancio d'esercizio : [aggiornato con il Decreto Legislativo 18/8/2015, n. 139 di recepimento della Direttiva Comunitaria 2013/34/UE in materia di bilanci]*, Cafoscarina, Venezia, 2016.
66. SORDINI MAURIZIO, *Il bilancio di esercizio delle imprese secondo la IV Direttiva CEE*, Milano, 1983
67. SOSTERO UGO, *Bilancio consolidato*, Cafoscarina, Venezia, 2015

68. SOSTERO UGO, CERBONI FABRIZIO, SACCON CHIARA, *Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS*, Mcgraw Hill Education, Milano, 2016
69. SURA ALESSANDRO, *Il nuovo OIC 29 per i cambiamenti di principi contabili e stime e la correzione di errori*, Il fisco n° 32-33/2016
70. SURA ALESSANDRO, *Il principio contabile nazionale per la disciplina contabile dei derivati e delle operazioni di copertura*, Il fisco n° 27/2016
71. SURA ALESSANDRO, *Principi contabili OIC 15 e OIC 19 per la valutazione di crediti e debiti*, Il fisco n° 20/2016
72. TEDESCHI GUIDO ARTURO (a cura di), *L'attuazione della IV direttiva CEE. Aspetti fiscali e civilistici nel bilancio d'esercizio*, Milano, 1992
73. TELCH FRANCESCO, *Bilanci 2017: le novità in bozza OIC 10 Rendiconto finanziario*, Il fisco n° 37/2016
74. TELCH FRANCESCO, *Bilanci 2017: le novità in bozza OIC 24 Immobilizzazioni immateriali*, Il fisco n° 32-33/2016
75. TOSSANI CLUADIA, *Bilanci 2016: il criterio del costo ammortizzato*, Fisco e tasse del 20 marzo 2017
76. VASAPOLLI GUIDO, ANDREA, *Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa*, Wolters Kluwer, Milano 2015
77. VENUTI MARCO, *Il bilancio d'esercizio fino agli IFRS. Finalità, principi e deroghe*, Giuffrè Editore, Milano, 2006
78. WHITEHOUSE T., *Extraordinary items drops from financial statements*, in "Compliance Week", febbraio 2015
79. ZAPPA GINO, *Il reddito d'impresa. Scritture doppie, conti e bilanci di aziende commerciali*, Roma 2009

SITOGRAFIA

- Federation des Experts-comptables Europeens (2014), Document summarising the options available to Member States
- https://ww.fee.be/images/Comparison_table_47_with_2013:Directive.pdf
- <http://www.cndcec.it/Portal/Press/Default.aspx?Id=b9dd597a-873e-47ae-9da5-e13109c36d42>
- <http://www.cndcec.it/Portal/Press/Default.aspx?Id=b9dd597a-873e-47ae-9da5-e13109c36d42>
- <http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/50>
- <http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/51>
- http://www.fondazioneoic.eu/?page_id=5
- <http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/100-parole/Economia//las-International-accounting-standards.shtml?uuid=86280926-5809-11dd-93cb-a54c5cfc900&DocRulesView=Libero>
- <http://www.mef.gov.it/comunica-connoi/consultazione>
- <http://www.mef.gov.it/comunica-connoi/consultazione>.
- https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_it
- <https://it.xbrl.org/>
- <https://it.xbrl.org/xbrl-italia/cose-xbrl/>
- <https://www.w3.org/XML/>
- <https://www.agid.gov.it>
- http://it.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/5/2016/11/Tassonomia_PCI_2016-11-14.pdf
- <http://it.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/5/2016/11/2016-11-14.zip>
- <http://it.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/5/2016/12/Sviluppo-complessivo-della-tassonomia.pdf>

DOCUMENTI

- CNDCEC, Documento del 15 aprile 2009
- COMMISSIONE CE, *Comunicazione interpretativa in merito ad alcuni articoli della quarta e della settima direttiva del Consiglio sui conti delle società*, 20 gennaio 1998
- COMUNICATO CNDCEC, Approvazione del bilancio 2015 rinviabile per i nuovi OIC, Fisco e tasse del 17 aprile 2015
- COMUNICATO Comunicato CNDCEC, *Commercialisti, più tempo per l'approvazione del bilancio*, 16 gennaio 2017
- D.Lgs 139/2015
- Decreto Legislativo 82/2005
- Decreto Legislativo n. 139/2015
- Direttiva 2003/51/CE
- Direttiva 2006/43/CE
- Direttiva 2013/34/UE
- IAS 32
- IAS 7
- *International Accounting Standards Board, Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*
- OIC 10 - Rendiconto finanziario
- OIC 11 -
- OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
- OIC 15 – Crediti
- OIC 17 -
- OIC 19 - Debiti
- OIC 20 - Titoli di debito
- OIC 21 - Partecipazioni e azioni proprie
- OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali
- OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
- OIC XX (bozza)
- Principio SA Italia 720 B
- Regolamento CE n. 1606/2002

APPENDICE

1. CODICE CIVILE COMPARATO PRIMA E DOPO IL D.LGS. 139/2015

Testo prima del D.Lgs 139/2015	Testo dopo il D.Lgs 139/2015
<p style="text-align: center;">Art. 2357-ter. Disciplina delle proprie azioni.</p> <p>Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.</p> <p>Finchè le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma.</p> <p>Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2357-ter. Disciplina delle proprie azioni.</p> <p>Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.</p> <p>Finchè le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma.</p> <p>L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2423. Redazione del bilancio.</p> <p>Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.</p> <p>Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.</p> <p>Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.</p> <p>Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2423. Redazione del bilancio.</p> <p>Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.</p> <p>Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.</p> <p>Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.</p> <p>Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la</p>

<p>essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.</p> <p>Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.</p>	<p>loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.</p> <p>Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.</p> <p>Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2423-bis. Principi di redazione del bilancio.</p> <p>Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 	<p style="text-align: center;">Art. 2423-bis. Principi di redazione del bilancio.</p> <p>Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; 1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

<p>6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.</p> <p>Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.</p>	<p>5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;</p> <p>6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.</p> <p>Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2424-bis. Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale.</p> <p>Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.</p> <p>Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.</p> <p>Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.</p> <p>Nella voce: «trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato» deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.</p> <p>Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.</p> <p>Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2424-bis. Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale.</p> <p>Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.</p> <p>Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.</p> <p>Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.</p> <p>Nella voce: «trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato» deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.</p> <p>Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.</p> <p>Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci</p>

<p>soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.</p>	<p>soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.</p> <p>Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta diminuzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2357-ter.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 2425-ter Rendiconto finanziario</p> <p>Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2426. Criteri di valutazioni</p> <p>Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:</p> <p>1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;</p> <p>2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;</p> <p>3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2426. Criteri di valutazioni</p> <p>Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:</p> <p>1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;</p> <p>2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;</p>

secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; **il minor valore** non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; **questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.**

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto **riferito alla data di acquisizione o** risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di sviluppo aventi utilità

<p>riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati ;</p> <p>6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.</p> <p>È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;</p> <p>7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;</p> <p>8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;</p> <p>8-bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;</p> <p>9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;</p> <p>10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: «primo entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura</p>	<p>pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati per un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e disviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;</p> <p>6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati per un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;</p> <p>7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal n. 8);</p> <p>8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo</p> <p>8-bis) le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto;</p>
---	--

<p>apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;</p> <p>11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;</p> <p>12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.</p>	<p>9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;</p> <p>10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: «primo entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;</p> <p>11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;</p> <p>11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non</p>
---	--

utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalita' di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

12) (Abrogato)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma , numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla societa' che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;**
- b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;**
- c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.**

Il fair value e' determinato con riferimento:

- a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali e' possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato puo' essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;**
- b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.**

	<p>Il fair value non e' determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma non da' un risultato attendibile.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2427. Contenuto della nota integrativa.</p> <p>La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:</p> <p>1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;</p> <p>2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;</p> <p>3) la composizione delle voci: «costi di impianto e di ampliamento» e: «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento»;</p> <p>3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;</p> <p>4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;</p> <p>5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2427. Contenuto della nota integrativa.</p> <p>La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:</p> <p>1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;</p> <p>2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;</p> <p>3) la composizione delle voci: «costi di impianto e di ampliamento» e costi di sviluppo, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;</p> <p>3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;</p> <p>4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;</p> <p>5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la</p>

<p>l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;</p> <p>6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;</p> <p>6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;</p> <p>6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;</p> <p>7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce «altre riserve»;</p> <p>7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;</p> <p>8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;</p> <p>9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</p> <p>10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;</p>	<p>quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;</p> <p>6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;</p> <p>6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;</p> <p>6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;</p> <p>7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, nonché la composizione della voce «altre riserve»;</p> <p>7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;</p> <p>8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;</p> <p>9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati;</p> <p>10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;</p>
--	--

<p>11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;</p> <p>12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;</p> <p>13) la composizione delle voci: «proventi straordinari» e: «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;</p> <p>14) un apposito prospetto contenente:</p> <p>a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;</p> <p>b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;</p> <p>15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;</p> <p>16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;</p> <p>16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;</p> <p>17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e</p>	<p>11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;</p> <p>12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;</p> <p>13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;</p> <p>14) un apposito prospetto contenente:</p> <p>a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;</p> <p>b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;</p> <p>15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;</p> <p>16) l'ammontare dei compensi delle anticipazioni e dei crediti concessi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati od oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;</p> <p>16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di</p>
--	---

<p>il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;</p> <p>18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;</p> <p>19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;</p> <p>19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;</p> <p>20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;</p> <p>21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;</p> <p>22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.</p> <p>22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura,</p>	<p>consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;</p> <p>17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;</p> <p>18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;</p> <p>19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;</p> <p>19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;</p> <p>20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;</p> <p>21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;</p> <p>22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.</p> <p>22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del</p>
---	--

<p>salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della societa';</p> <p>22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della societa'.</p> <p>Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.</p>	<p>rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della societa';</p> <p>22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della societa'.</p> <p>22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;</p> <p>22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato;</p> <p>22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato;</p> <p>22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite; Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Art. 2427-bis. Informazioni relative al valore equo «fair value» degli strumenti finanziari.</p> <p>1. Nella nota integrativa sono indicati:</p> <p>1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:</p> <p>a) il loro fair value;</p> <p>b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;</p> <p>2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:</p> <p>a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;</p> <p>b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;</p> <p>b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;</p> <p>c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.</p> <p>3. Il fair value è determinato con riferimento:</p> <p>a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2427-bis. Informazioni relative al «fair value» degli strumenti finanziari.</p> <p>1. Nella nota integrativa sono indicati:</p> <p>1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:</p> <p>a) il loro fair value;</p> <p>b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;</p> <p>b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;</p> <p>b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;</p> <p>b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;</p> <p>2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:</p> <p>a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;</p> <p>b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.</p> <p>2. (abrogato)</p> <p>3. (abrogato)</p> <p>4. (abrogato)</p>
---	---

<p>individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;</p> <p>b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.</p> <p>4. Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 2428. Relazione sulla gestione.</p> <p>Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società' e' esposta.</p> <p>L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.</p> <p>Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le attività di ricerca e di sviluppo; 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 	<p style="text-align: center;">Art. 2428 Relazione sulla gestione.</p> <p>Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società' e' esposta.</p> <p>L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.</p> <p>Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le attività di ricerca e di sviluppo; 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

<p>3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;</p> <p>4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;</p> <p>5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;</p> <p>6) l'evoluzione prevedibile della gestione;</p> <p>6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:</p> <p>a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;</p> <p>b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.</p> <p>Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.</p>	<p>3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;</p> <p>4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;</p> <p>5) (abrogato);</p> <p>6) l'evoluzione prevedibile della gestione;</p> <p>6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:</p> <p>a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;</p> <p>b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.</p> <p>Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2435-bis. Bilancio in forma abbreviata.</p> <p>Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2435-bis. Bilancio in forma abbreviata.</p> <p>Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p>

<p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;</p> <p>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;</p> <p>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.</p> <p>Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.</p> <p>Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:</p> <p>voci A2 e A3</p> <p>voci B9(c), B9(d), B9(e)</p> <p>voci B10(a), B10(b), B10(c)</p> <p>voci C16(b) e C16(c)</p> <p>voci D18(a), D18(b), D18(c)</p> <p>voci D19(a), D19(b), D19(c)</p> <p>Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.</p> <p>Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427</p>	<p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;</p> <p>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;</p> <p>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.</p> <p>Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.</p> <p>Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:</p> <p>voci A2 e A3</p> <p>voci B9(c), B9(d), B9(e)</p> <p>voci B10(a), B10(b), B10(c)</p> <p>voci C16(b) e C16(c)</p> <p>voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)</p> <p>voci D19(a), D19(b), D19(c) , D19(d)</p> <p>Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni</p>
--	---

<p>sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.</p> <p>Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter.</p> <p>Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.</p> <p>Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.</p>	<p>riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).</p> <p>Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.</p> <p>Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.</p> <p>Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.</p> <p>Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 2435-ter Bilancio delle micro-imprese</p> <p>Sono considerate micro-imprese le società di cui all'art. 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;</p> <p>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;</p> <p>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.</p>

	<p>Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'art. 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:</p> <p>1) del rendiconto finanziario;</p> <p>2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427, n 9) e 16);</p> <p>3) della relazione sulla gestione: quanto in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428.</p> <p>Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 2423 e al n. 11-bis del primo comma dell'art. 2426.</p> <p>Le società che si avvalgono delle esenzioni previste dal presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due limiti indicati nel primo comma.</p>
<p>Art. 2478-bis. Bilancio e distribuzione degli utili ai soci.</p> <p>Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.</p> <p>Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato.</p> <p>La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.</p>	<p>Art. 2478-bis. Bilancio e distribuzione degli utili ai soci.</p> <p>Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.</p> <p>Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato.</p> <p>La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.</p>

<p>Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.</p> <p>Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.</p> <p>Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.</p>	<p>Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.</p> <p>Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.</p> <p>Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.</p>
--	--

2. ALLEGATI ALLA NORMATIVA 2019.34.UE

ALLEGATO III

STRUTTURA ORIZZONTALE DELLO STATO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 10

Attivo

- A. Capitale sottoscritto non versato
 - di cui richiamato
 - (a meno che la legislazione nazionale non preveda che il capitale richiamato sia iscritto nel "Patrimonio netto", nel qual caso la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, figura al punto A o al punto D II 5 dell'attivo).
- B. Costi di impianto e di ampliamento
 - come definiti dalla legislazione nazionale, sempre che essa ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo. La legislazione nazionale può altresì prevedere l'iscrizione dei costi d'impianto e di ampliamento come prima voce sotto le «Immobilizzazioni immateriali».
- C. Immobilizzazioni
 - I. Immobilizzazioni immateriali
 - 1. Costi di sviluppo, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.
 - 2. Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi, sempre che siano stati:
 - a) acquisiti a titolo oneroso e non siano da iscrivere al punto C I 3; o
 - b) generati dall'impresa stessa, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.
 - 3. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso.
 - 4. Acconti versati.
 - II. Immobilizzazioni materiali
 - 1. Terreni e fabbricati.
 - 2. Impianti tecnici e macchinari.
 - 3. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali.
 - 4. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso di costruzione.
 - III. Immobilizzazioni finanziarie
 - 1. Partecipazioni nelle imprese affiliate.
 - 2. Crediti verso imprese affiliate.
 - 3. Partecipazioni.
 - 4. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.
 - 5. Titoli aventi carattere di immobilizzazione.
 - 6. Altri prestiti.
- D. Attivo circolante
 - I. Rimanenze
 - 1. Materie prime e sussidiarie.
 - 2. Prodotti in corso di lavorazione.
 - 3. Prodotti finiti e merci.
 - 4. Acconti versati.

II. Crediti

(Per ciascuna delle voci sotto indicate si indica separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno)

1. Crediti per forniture e servizi.
2. Crediti verso imprese affiliate.
3. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.
4. Altri crediti.
5. Capitale sottoscritto, richiamato, ma non versato (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato al punto A).
6. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione delle suddette voci quali attività al punto E).

III. Valori mobiliari

1. Partecipazioni nelle imprese affiliate.
2. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di questo, della loro parità contabile), sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale.
3. Altri titoli.

IV. Disponibilità liquide

E. Ratei e risconti

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali elementi quali attività al punto D II 6)

Patrimonio netto e passività

A. Patrimonio netto

I. Capitale sottoscritto

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce, nel qual caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato sono menzionati separatamente).

II. Sovrapprezzi

III. Riserva di rivalutazione

IV. Riserve

1. Riserva legale qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione.
2. Riserva per azioni proprie e quote proprie, sempre che la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione, fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/30/UE.
3. Riserve statutarie.
4. Altre riserve, compresa la riserva intestata al valore netto.

V. Utili/perdite portati/e a nuovo

VI. Utili/perdite di esercizio

B. Fondi

1. Fondi trattamento di quiescenza per pensioni ed obblighi simili.
2. Fondi imposte.
3. Altri fondi.

C. Debiti

(Per ciascuna delle voci seguenti e per l'insieme di tali voci, si specifica separatamente l'importo dei debiti con durata residua fino ad un anno e l'importo dei debiti con durata residua superiore ad un anno)

1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.
2. Debiti verso enti creditizi.
3. Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle rimanenze.
4. Debiti per acquisti e servizi.
5. Debiti commerciali rappresentati da effetti.
6. Debiti verso imprese affiliate.
7. Debiti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.
8. Altri debiti, tra cui debiti verso autorità fiscali e di sicurezza sociale.
9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto D).

D. Ratei e risconti

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto C 9 "Debiti").

ALLEGATO IV

STRUTTURA VERTICALE DELLO STATO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 10

A. Capitale sottoscritto non versato

di cui richiamato

(a meno che la legislazione nazionale non preveda che il capitale richiamato sia iscritto al punto L, nel qual caso la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, deve figurare al punto A ovvero al punto D II 5).

B. Costi di impianto e di ampliamento

come definiti dalla legislazione nazionale, sempre che essa ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo. La legislazione nazionale può altresì prevedere l'iscrizione dei costi d'impianto e di ampliamento come prima voce sotto le «Immobilizzazioni immateriali».

C. Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

1. Costi di sviluppo, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.
2. Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi, sempre che siano stati:
 - a) acquisiti a titolo oneroso e non siano da iscrivere al punto C I 3; o
 - b) generati dall'impresa stessa, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.
3. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso.
4. Acconti versati.

II. Immobilizzazioni materiali

1. Terreni e fabbricati.
2. Impianti tecnici e macchinari.
3. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali.
4. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso di costruzione.

III. Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni nelle imprese affiliate.
2. Crediti verso imprese affiliate.
3. Partecipazioni.
4. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.
5. Titoli aventi carattere di immobilizzazione.
6. Altri prestiti.

D. Attivo circolante

I. Rimanenze

1. Materie prime e sussidiarie.
2. Prodotti in corso di lavorazione.
3. Prodotti finiti e merci.
4. Acconti versati.

II. Crediti

(Per ciascuna delle voci sotto indicate si deve indicare separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno)

1. Crediti per forniture e servizi.
2. Crediti verso imprese affiliate.
3. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.
4. Altri crediti.
5. Capitale sottoscritto, richiamato, ma non versato (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione nell'attivo del capitale richiamato al punto A).
6. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione nell'attivo dei ratei e risconti al punto E).

III. Valori mobiliari

1. Partecipazioni nelle imprese affiliate.
2. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di questo, della loro parità contabile), sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale.
3. Altri titoli.

IV. Disponibilità liquide

E. Ratei e risconti

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto D II 6).

F. Debiti la cui durata residua non è superiore a un anno

1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.
2. Debiti verso enti creditizi.
3. Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle rimanenze.
4. Debiti per acquisti e servizi.
5. Debiti commerciali rappresentati da effetti.
6. Debiti verso imprese affiliate.
7. Debiti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.
8. Altri debiti, tra cui debiti verso autorità fiscali e di sicurezza sociale.
9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto K).

G. Attivo circolante

(Ivi compresi i ratei e risconti quando indicati al punto E) previa deduzione dei debiti con durata residua non superiore a un anno (compresi i ratei e risconti quando indicati al punto K).

H. Totale delle attività previa deduzione delle passività correnti

- I. Debiti la cui durata residua è superiore a un anno
 1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.

2. Debiti verso enti creditizi.
 3. Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle rimanenze.
 4. Debiti per acquisti e servizi.
 5. Debiti commerciali rappresentati da effetti.
 6. Debiti verso imprese affiliate.
 7. Debiti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.
 8. Altri debiti, tra cui debiti verso autorità fiscali e di sicurezza sociale.
 9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto K).
- J. Fondi
1. Fondi trattamento di quiescenza per pensioni ed obblighi simili.
 2. Fondi imposte.
 3. Altri fondi.
- K. Ratei e risconti
- (A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto F 9 o I 9 o entrambi).
- L. Patrimonio netto
- I. Capitale sottoscritto
(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce, nel qual caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere menzionati separatamente).
 - II. Sovrapprezzi
 - III. Riserva di rivalutazione
 - IV. Riserve
 1. Riserva legale qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione.
 2. Riserva per azioni proprie e quote proprie, sempre che la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione, fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/30/UE.
 3. Riserve statutarie.
 4. Altre riserve, compresa la riserva intestata al valore netto.
 - V. Utili/perdite portati/e a nuovo
 - VI. Utili/perdite di esercizio
-

ALLEGATO V

STRUTTURA DEL CONTO ECONOMICO – PER NATURA DELLA SPESA DI CUI ALL'ARTICOLO 13

1. Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.
 2. Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di fabbricazione.
 3. Lavori effettuati dall'impresa per se stessa e iscritti nell'attivo.
 4. Altri proventi di gestione.
 5. a) Materie prime e sussidiarie.
b) Altre spese esterne.
 6. Costi del personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali, specificando gli oneri per le pensioni.
 7. a) Rettifiche di valore relative ai costi di impianto e di ampliamento e alle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
b) Rettifiche di valore di voci dell'attivo circolante ove esse superino le rettifiche di valore normali in seno all'impresa.
 8. Altre spese d'esercizio.
 9. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.
 10. Proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.
 11. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.
 12. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie, nonché a valori mobiliari compresi nell'attivo circolante.
 13. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli riguardanti imprese affiliate.
 14. Imposte sull'utile o sulla perdita.
 15. Utile/perdita al netto delle imposte.
 16. Altre imposte non comprese nelle voci da 1 a 15.
 17. Utile/perdita di esercizio.
-

ALLEGATO VI

STRUTTURA DEL CONTO ECONOMICO – PER FUNZIONE DELLA SPESA DI CUI ALL'ARTICOLO 13

1. Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.
 2. Costo del venduto (comprese le rettifiche di valore).
 3. Utile/perdita lordo/a.
 4. Costi di distribuzione (comprese le rettifiche di valore).
 5. Costi di amministrazione (comprese le rettifiche di valore).
 6. Altri proventi di gestione.
 7. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.
 8. Proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.
 9. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.
 10. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie, nonché a valori mobiliari compresi nell'attivo circolante.
 11. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli riguardanti imprese affiliate.
 12. Imposte sull'utile o sulla perdita.
 13. Utile/perdita al netto delle imposte.
 14. Altre imposte non comprese nelle voci da 1 a 13.
 15. Utile/perdita di esercizio.
-